INDICE RAGIONATO

DELLE

DISPOSIZIONI MINISTERIALI E DE' RESCRITTI

RISGUARDANTI

OGGETTI GENERALI NEL RAMO CIVILE

DAL 1 LUGLIO 1835 A TUTTO L'ANNO 1839

Comunicati dalla Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia

LAVORO COMPILATO

DA

Girolamo Vegliante

CANCELLIERE DEL TRIBUNALE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

In continuazione di quello pubblicato nel 1835.
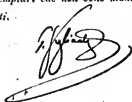
Napoli

STABILIMENTO LETTERARIO-TIPOGRAFICO ALL' INSEGNA DELL' ANCORA
Vico Maiorani a' Gerolomini N. 43

MDCCCXXXX.

Avvertimento

Il gran numero delle disposizioni ministeriali, e de' Rescritti reali risguardanti obbietti generali nel ramo civile, l'importanza loro per la giurisprudenza interpetrativa e per la conoscenza di tanti ordinamenti legislativi che sono come un appendice e un seguito al nostro patrio diritto, e non trovarsene alcuna pubblica raccolta ci spinsero, son già presso a cinque anni ad una ingrata ma utilissima fatica di raccorli insieme, classificandoli e distribuendoli per materie in esatto ordine alfabetico. E perchè il trascriverli parola a parola era un allungar troppo e un crescere inutilmente l'opera e la spesa, cercammo di compendiarli scrupolosamente, sceverandone quel che ne parea detto solo per soverchia precisione, in modo che non ne patisse la chiarezza e l'integrità di quelle ministeriali e regie disposizioni e schiarimenti. Il pubblico accolse di buon grado questo nostro lavoro, e sì che in poco tempo quasi tutte le copie furon vendute, quantunque se ne sia stampato più di tre migliaia. Per il che ora, che per l'elasso di ben cinque anni sonoci stati comunicati tanti altri rescritti e ministeriali, mostra desiderio di avere il seguito di quel lavoro, che senza questo si rimarrebbe parziale e manchevole; tanto più che tra le ministeriali e i rescritti posteriori ce ne ha di così importanti, che la scienza n'è assolutamente necessaria, specialmente per gli avvocati e patrocinatori, pe'magistrati, e per gli stessi notai e impiegati dell'ordine giudiziario.

Abbiam creduto adunque far cosa gratissima all'universale mettendo a stampa la continuazione della sopraddetta raccolta, e nello stesso sesto e carattere della precedente, e non cesseremo di andarla di mano in mano continuando, e di offrirla a' nostri associati, perchè mai loro non manchi la conoscenza delle ministeriali e de' rescritti, che vannosi tuttodì comunicando.

TAVOLA

DELLE ABBREVIATURE CHE SI TROVANO IN QUEST' OPERA.

Am.	Amministrazione
Ap.	Appello
Approv.	Approvazione
Art.	Articolo
Bol.	Bollo
Circ.	Circolare
Civ.	Civile
CC.	Civili
Cod.	Codice
Comm.	Commessione
Comunic.	Comunicata-ato
Cor.	Corte
D.	Decreto
Decis.	Decisione
Gen.	Generale
Giust.	Giustizia
L. Leg.	Legge
LL.	Leggi
M. Min.	Ministeriale
MM.	Ministeriali
Nap.	Napoli
N.	Nostro
N. B.	Nota bene
Not.	Notariato
Org.	Organica
Pres.	Presidente
proc.	Procedura
Proc.	Procuratore
reg.	regia-gio
Reg.	Registro
R.	Rescritto
RR.	Rescritti
S.	Signore
Sup.	Suprema
V.	Vedi
Uf.	Ufizio
Univ.	Università

INDICE RAGIONATO

DELLE

DISPOSIZIONI MINISTERIALI E DEI RESCRITTI RISGUARDANTI
OGGETTI GENERALI NEL RAMO CIVILE
DAL I LUGLIO 1835 A TUTTO L' ANNO 1839.

ADOZIONE

Adozione.

Un Tribunale Civile avea pensato che non potesse procedersi ad alcun atto per adozione di minore projetto, se prima dalla sua autorità non fosse omologato il correlativo consenso de' Governatori dell' Ospizio locale di Beneficenza. Tale opinione si fondava sull' art. 285 LL. CC. Dal Ministero non fu tenuta questa idea in compiuta armonia co' principî della ragion legale, ed all'uopo fu osservato : che l'art. 285 se richiede omologarsi dal Tribunale la deliberazione de'Governatori dell'Ospizio, non prescrive espressamente cotesta omologazione dover precedere l' atto per l'adozione presso il Giudice di Circondario: che questa omologazione non potendo versare che sulla convenienza dell'adozione, fia duopo riportarla necessariamente al tempo dell'esame per la pronunziazione della sentenza su l'adozione: che altrimenti questo esame potrebbe per lo meno trovarsi pregiudicato, e potrebbe forse anche incorrersi in contraddizione : che in massima le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche o de'pubblici stabilimenti non vanno mai sottoposte alle autorità giudiziarie, bensì alle autorità amministrative secondo il loro ordine gerarchico : che una eccezione a questa regola è sancita nella specie per lo motivo che la tutela è di dritto civile: che per l'adozione degli altri minori anche è richiesta l'approvazione del consiglio di famiglia: che però l'avviso di questo consiglio non è sottoposto a speciale e preventiva omologazione: che pure trattisi di avviso dato da' privati : che la presunzione di esattezza, e di attaccamento a'propri doveri essendo in amministratori scelti dal Governo non saprebbe intendersi per quale ragione avesse ad usarsi maggiore severità per le loro deliberazioni, che per quelle del consiglio di famiglia : che niun procedimento deve eseguirsi dal Tribunale per la esecuzione del precetto compreso nell'art. 277 LL. CC: che pure in tal modo apparirebbe che dovesse succedere secondo la lettera

dell'ultima parte dell'art. 285 delle stesse leggi: che d'altronde per questa medesima ultima parte chiaro risulti le stesse forme aversi a praticare in ogni caso di adozione: che così non vi ha luogo a scindere l'esame su la convenienza dell'adozione una volta per la omologazione della deliberazione de' Governatori, ed un altra volta al tempo della pronunziazione su l'adozione. Da ciò lo invio dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Corte Suprema della sentenza emessa dal Tribunal Civile per lo suo annullamento nello interesse della legge. Questo annullamento fu pronunziato in conseguenza degli esposti principî. *Ministeriale 4 luglio 1838.*

AFFISSI PER VENDITE DI MOBILI. V. *Reg. e bollo*, *Vendite di mobili*, *Uscieri.*

AGENTI DEL PUBBLICO MINISTERO. Non è vietato agli agenti del Pubblico Ministero di provvedere sulle dimande delle parti per destinazioni di Avvocati e Patrocinatori officiosi. *Rescritto 9 Gennaio 1839.* V. *Avvocati*, *Patrocinatori*, *Real Corona*, *Regio patronato.*

ALIMENTI. Elevatosi dubbio sul funzionario presso il quale debbe eseguisi il deposito prescritto dall'articolo 887 Leggi di proc. Civile nel caso del novello arresto del debitore escarcerato per mancanza di alimenti, ha Sua E. osservato quanto segue—Sia che voglia riguardarsi l'intero contesto del Titolo XV leggi di proc. Civ., o che voglia considerarsi il modo secondo il quale è stato costantemente inteso ed applicato l'articolo 887 delle leggi stesse, la frase *Cancelliere* che è adoperata non può intendersi che del Cancelliere delle prigioni, o sia del *Carceriere,* quando cotesto Cancelliere non s'incontri ne' locali addetti ad uso delle prigioni. D'altronde le attribuzioni de'cancellieri dell'autorità giudiziaria in generale escludono in essi la idea di depositari legali di danaro altrui per determinato, e giornaliero uso. *M. 9 Aprile 1836 diretta al Proc. del Re presso il Trib. Civ. in Avellino* (1). V. *Arresto personale.*

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI. S' interessano i procuratori del

(1) A tale risoluzione ministeriale diede luogo il seguente nostro rapporto del 9 marzo 1836 — « Un creditore che » vuol procedere al nuovo arresto di un » suo debitore, già precedentemente » escarcerato per mancanza di alimenti, » ha l'obbligo, dice l'art. 887 delle Leg. » di proc. ne'giudizi Civili, di rimborsare al debitore medesimo le spese » che ha fatte per ottenere la libertà, » e in caso di rifiuto, farne deposito » nelle mani del *Cancelliere* unitamente » ad una anticipazione di sei mesi di » alimenti. Standosi alle scritte parole del » la legge, pare che dubbio alcuno non » potesse elevarsi perchè il deposito, di » cui si fa menzione in detto articolo, » segua nelle mani del cancelliere, e » questo cancelliere dovrebbe esser quello del Tribunale del luogo della detenzione. Ma se per poco voglia aversi » riguardo allo spirito della legge, ed » al fine cui essa ha mirato sembra che » non il cancelliere, ma il *carceriere* » fosse facoltato alla ricezione di un » tal deposito.

« Che sia così, chiaro sorge dal confronto dell'art. 804 dell'abolito codice di procedura col menzionato art. » 887 delle nostre leggi, che non han » portato al primo cangiamento, modifica alcuna o riforma. Infatti dalle » quistioni presentate in Francia, e dalle » discussioni sull'articolo controverso si » rileva, che si è inteso nella specie » parlare del cancelliere della prigione.

Re ed i collegi giudiziari di attendere alla esatta e rigorosa esecuzione della circolare Ministeriale de' 9 marzo 1833, e del Rescritto Sovrano de' 19 Maggio 1834 per la scelta degli amministratori giudiziari. Con dispiacere S. E. ha avuto luogo di osservare in talune sentenze, che la destinazione degli amministratori è stata in tutt'altro modo regolata. I Magistrati non possono, nè debbano mai permettersi la menoma violazione agli ordini di S. M. diretti sempre alla utilità generale, ed a rimuovere, come nella specie, abusi gravissimi. È utile avvertire che la destinazione di amministratori giudiziari è un provvedimento essenzialmente provvisionale, d'onde la necessaria idea che possa per giusti motivi rivocarsi l'amministratore destinato, e che la rivoca avvenendo, abbia ad osservarsi per le correlative disposizioni dal Magistrato quello che è stabilito nel Sovrano Rescritto del 19 Maggio 1834. *M. 14 Maggio 1836.*

I moltiplici e ripetuti reclami umiliati al Real Trono contro la gestione degli amministratori giudiziari in questa parte del Regno hanno richiamata particolarmente la Sovrana attenzione del Re N. S. su questa interessante parte di servizio della giustizia. È su tal proposito S. M. ha avuto occasione di ravvisare, che le disposizioni contenute ne' Rescritti de' 4 Giugno 1834, e del 30 ottobre 1837 relative alla elezione e gestione degli amministratori giudiziari hanno alquanto messo freno all'antico abuso di frequenti destinazioni di amministratori: ha però da altra banda osservato, che non da per tutto sono state bene intese, ed esattamente eseguite, nè generalmente applicate a tutt'i casi le altre prescrizioni comprese ne' cennati Rescritti concernenti il versamento ed il rendiconto bimestrale delle somme riscosse, e le penali contro gli amministratori inadempienti, non che la tassa del compenso ai medesimi: e che vi è ancora un numero assai considerevole di annose amministrazioni, i cui gestori non mai hanno adempiuto il versamento ed il conto; e non pochi tra essi hanno vistosi assegnamenti fissi non ostante i reclami delle parti per lo scioglimento; permodochè un mezzo legale di conservare i beni nel vantaggio comune degl'interessati si fa tornare a loro notabile pregiudizio, e senza speranza assai delle volte di ottenerne

» Tal è stata del pari la opinione di » più comentatori, e specialmente del » rinomato professore nelle facoltà di » diritto in Rennes: (quist. 2750).

» La legge ha voluto un mezzo di » precauzione contro colui, che non ha » soddisfatto la prima volta al deposito » sacro per gli alimenti del debitore, » e questo mezzo di precauzione con- » siste nell'aumento della somma, di » cui dee farsi deposito. Ben elusa ri- » marrebbe la legge se, eseguendosi » letteralmente la disposizione dell'art. » 887, si effettuisse un tal deposito nelle » mani del Cancelliere, giacchè dovreb- » b'egli versare il danaro nella cassa » de' depositi giudiziari, ciocche intral- » cerebbe vieppiù il procedimento, e » gravcrebbe di spese maggiori i poveri » litiganti.

» Or perchè io possa in casi simili » non distaccarmi affatto dagli obblighi » che mi assistono in ragion dell'eser- » cizio delle mie funzioni, la prego dei » suoi superiori oracoli.

Il Cancelliere del Tribunale
Girolamo Vegliante.

Al sig. Procuratore del Re presso questo Collegio.

altrimenti indennizzazione, la quale può pure a grave responsabilità esporre tuttavolta i magistrati.

E volendo la M. S. nella sua sovrana saviezza assicurare sempre più efficacemente i diritti delle parti, nel Consiglio ordinario di Stato dei 19 andante mese si è degnata ordinare che si curi da' Magistrati la più esatta osservanza delle norme stabilite co'Rescritti de'4 giugno 1834 e 30 Ottobre 1837 per le amministrazioni giudiziarie, qualunque fosse la causa del loro stabilimento.

In pari tempo la M. S. si è degnata adottare i seguenti altri provvedimenti in addizione di quelli già adottati co' cennati Rescritti.

1.° Tutti gli amministratori giudiziari esistenti, e gli altri che fossero in avvenire prescelti per qualsivoglia causa debbono in fine di ogni bimestre, e fra i dieci giorni seguenti la scadenza di quel periodo, presentare il conto sommario, ed adempiere il versamento delle somme avanzate in cassa, secondo le prescrizioni del Rescritto del 4 Giugno 1834.

In ogni caso d'inadempimento di questo dovere le parti potranno dimandare la rimozione, la quale dovrà essere pronunziata dal Tribunale.

2.° Nella scelta dell'amministratore da parte del Tribunale, questo nella sentenza che lo nomina stabilirà una cauzione da prestarsi dal nominato. La somma della cauzione sarà determinata sulla norma della rendita, che deve amministrare, avendosi riguardo anche all'obbligo del versamento bimestrale.

3.° Le parti interessate potranno in ogni tempo, durante l'amministrazione, rivocare l'amministratore eletto dal Tribunale o da esse stesse, e sostituirne, ove il credano, altro a loro scelta, quando vi concorra il silenzio di tutti.

4.° È vietato di attribuire agli amministratori onorario fisso: il compenso dovrà loro assegnarsi in proporzione delle somme esatte, ed avuto riguardo alle spese ed alle fatiche, che per lo adempimento del mandato debba l'amministratore soffrire. Questo compenso non potrà eccedere il 4 per cento sullo introito lordo.

5.° In ogni incidente per destinazione, rimozione, e rendiconto di amministratore giudiziario, e per ogni altro oggetto relativo alla gestione dell'amministratore stesso, sarà trattato come causa sommaria ed urgente, e dovrà esservi inteso il Pubblico Ministero.

I Procuratori del Re ed i Procuratori Generali daranno esatto conto al Ministro di Grazia e Giustizia di ogni destinazione o rimozione di amministratore, non che di qualunque deviamento che avertano dalle regole stabilite come sopra. *R. 20 Dicembre 1838 comunicato a' Procuratori generali, e Procuratori del Re ne' Reali Domini oltre il Faro.*

Amministrazione generale de' dazi indiretti.

S'incaricano i Procuratori del Re di versare e riferire a S. E. se presso taluni Giudici di Circondario prevalga il metodo, che le sentenze contumaciali in fatto di cause appartenti al contenzioso de' dazi indiretti non contengono, giusta le prescrizioni delle leggi di proc. Civ. la destinazione dell' Usciere per la correlativa intimazione. Come pure se tale intimazione avvenga per ministero di usciere, o si esegua dal ricevitore dell' amministrazione come si fa supporre. *M. 11 Maggio*

1836. V. *Giudici di Circondario.*

Era stato promosso il dubbio se le sentenze profferite in materia doganale dovessero notificarsi dagli Uscieri, ovvero da' Ricevitori delle dogane; ed in ispecialità se le sentenze contumaciali dovessero notificarsi dagl' impiegati doganali, o dagli uscieri da destinarsi da' Magistrati giusta le prescrizioni del diritto comune. Per le competenze dei ricevitori, o degli altri impiegati doganali invocavansi gli art. 24, 25, 37, 74 della legge de'20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti. Invocavasi pure una certa pratica invalsa all'uopo, ed aggiugnevasi che cotesta legge essendo di eccezione, e disponendo un procedimento affatto peculiare, non potevasi e non doveasi ritenere il ministero degli uscieri che ne'soli casi, ne' quali era espressamente indicato, locchè non fosse della specie. Ha S. E. osservato: che senza dubbio sia di eccezione la legge de'20 Dicembre 1826: che da ciò due conseguenze derivano, la prima che ne' casi pe' quali non vi ba apposita disposizione non può e non dee invocarsi, che il diritto comune; la seconda, che nell' applicazione di una legge di eccezione non può tollerarsi alcuna interpetrazione eccessiva: che il diritto comune non ammetta, e non riconosca per la intimazione degli atti giudiziari, che il ministero degli uscieri: che nella cennata legge de'20 Dicembre 1826 non vi sieno regole in contrario: che l' art. 24 della medesima contenga il precetto di darsi copia del processo verbale unitamente alla citazione per comparire, ma non ispecifichi se il ricevitore o l' usciere debba adempiere a questa comunicazione: che al più deviando dal rigore de'principî per la intimazione degli atti giudiziari, potrebbe solo assumersi, che nel caso del riferito art. 24, quando la *parte sia presente ed acquiescente*, possa questa parte ritenersi come validamente citata con la copia dell' atto, che l'è data dal Ricevitore: che l'art. 25 della legge stessa determini a chi e dove debbe praticarsi la intimazione, se la parte non sia presente alla compilazione del processo verbale, e nulla dica su la persona pubblica, per l'organo della quale cotesta intimazione dee succedere: che questa idea sia pure avvalorata dal decreto de' 16 Agosto 1830: che nell'art. 37 la menzione dell'usciere sia nel fine di rimuovere il dubbio, se la opposizione per la quale alcuna che di speciale stabilivasi dovesse praticarsi per ministero di usciere, o dalla parte presso il ricevitore: che l'art. 74 stabilisce un diritto speciale per la esecuzione e dell' arresto, la quale esecuzione per diritto comune sarebbe stata di esclusiva competenza dell'usciere: che la interpetrazione di ogni legge non possa essere che dottrinale od autentica, delle quali la prima appartiene al magistrato, la seconda è tra gli attributi della Sovranità: che così di niun conto abbia a ritenersi la pratica invalsa: che senza il ministero dell'usciere il privato dovrebbe rimanere interamente subordinato alla volontà, allo arbitrio dell' agente dell' amministrazione per la esistenza o per lo valore degli atti giudiziari: che questo sistema se potesse mai reggere, distruggerebbe ogni garentia, ed annullerebbe ogni regolarità di forme. In conseguenza di queste osservazioni e di correlativo avviso ancora della Consulta generale, S. M. ha risoluto, che la

notificazione delle sentenze, delle quali trattasi, non possa aver luogo, che per lo ministero degli uscieri secondo le regole del diritto comune. *R. 24 Ottobre 1838. V. Giudici di Circondario, Uscieri.*

Amministrazioni diocesane.

S'inculca l'osservanza del seguente Real Decreto sulla competenza esclusiva delle amministrazioni Diocesane negli aggiustamenti di rate sulle rendite de'beneficî ecclesiastici tanto verso i novelli titolari, quanto verso i di loro creditori *M. 20 Aprile 1836.*

» Capodimonte 14 Marzo 1836.
» FERDINANDO II ec.

» Veduto l'art. 17 del Concordato » del 1818 sullo stabilimento delle » amministrazioni delle rendite delle » Mense Vescovili, delle Abbadie, e de' beneficî vacanti.

» Veduti i vari atti, e le istruzioni in seguito emanate, e per » effetto delle quali trovansi fissate » le attribuzioni, e i doveri delle » amministrazioni Diocesane, i rapporti del Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici colle amministrazioni medesime, e le norme per la retta » amministrazione delle Mense, Abbadie, e beneficî vacanti.

» Sulla proposizione del nostro » Ministro Segretario di Stato delle » Finanze incaricato del portafoglio » degli affari ecclesiastici.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, » e decretiamo quanto segue.

» Art. I. Il provvedere e lo stabilire gli aggiustamenti di rate » sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadie, e de' Beneficî tanto ne' casi di vacanza, » quanto nelle provviste delle sud» dette Mense, Abbadie, e Beneficî rimarranno della competenza » esclusiva delle Amministrazioni » Diocesane costituite a tenore dell' art. XVII del Concordato, le » quali le formeranno colle norme » ed istruzioni in vigore, e ne daranno prima di mandarli ad effetto distinto ragguaglio al ministero e Real Segreteria di Stato » degli affari ecclesiastici, siccome » finora si è praticato, per attendere le osservazioni, se vi sarà » luogo a farne, e le diffinitive risoluzioni.

» Art. II. Il Tribunale, ed ogni » altra autorità giudiziaria o amministrativa non potranno mai prender parte negli affari relativi agli » aggiustamenti di rate delle Amministrazioni Diocesane. Ne'casi di » dubbi, o di quistioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate formati dalle suddette amministrazioni, le parti interessate, o le stesse Amministrazioni, a seconda di quanto si è » praticato fin' ora, si dirigeranno » al nostro Ministro Segretario di » Stato degli affari ecclesiastici, per » riceverne dal medesimo i chiarimenti, e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà l' affare essere » di tale natura da esigere le nostre Sovrane risoluzioni, ne rassegnerà a noi rapporto, ed attenderà i nostri Sovrani ordini.

» Art. III. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze » incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia sono incaricati » della esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO.

Un Tribunal Civile avea ritenuto il principio, che le amministrazioni Diocesane in fatto di giudizi avessero a risguardarsi come amministrazioni pubbliche, e che perciò fosse necessaria per le medesime la preventiva autorizzazione de'Consigli d'Intendenza, od il preliminare esperimento di conciliazione innanzi a questi Consigli, giusta la legge del 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia ebbe da ciò luogo ad osservare: che niuna disposizione di legge esista per la quale sieno dichiarate pubbliche le amministrazioni Diocesane: che se alcuni privilegi delle amministrazioni pubbliche in fatto di esazione di rendite sono stati conferiti alle amministrazioni diocesane, ciò non ha avuto luogo altrimenti, che con ispeciali risoluzioni: che però i privilegi non possono trasportarsi da un caso all'altro: che d'altronde le amministrazioni diocesane nulla hanno di comune colle amministrazioni pubbliche, sia che la istituzione loro si riguardi, o l'oggetto della loro gestione: che così la esclusione della qualità di pubblica amministrazione nelle amministrazioni diocesane trovasi manifestamente riconosciuta dal Ministro degli affari ecclesiastici, e dall'alta commessione del Concordato in circolare, che a'26 Febbrajo 1820 fu diretta ai Regî Procuratori presso le medesime amministrazioni diocesane. L'attuale Ministro degli affari ecclesiastici è convenuto perfettamente in tali osservazioni, in risultato di che son passate le analoghe disposizioni a' rispettivi collegi per l'uso che può convenire in attendere alle prescrizioni della legge. *M. 1.° Luglio 1836.*

Per la dovuta esecuzione comunica S. E. un Sovrano Rescritto a lui partecipato dal Ministro degli affari ecclesiastici in data del 3 del corrente Dicembre 1838 espresso così.

» Eccellenza. Dopo le abilitazio-
» ni ottenute col Decreto del 2 Mag-
» gio 1823, e co'decreti posteriori,
» non poche fra le amministrazioni
» diocesane, ed i titolari si affret-
» tarono di comprendere ne'quadri
» de' debitori di rendite costituite,
» anche le decime sacramentali. Per
» tal modo essi non solo ne han
» mantenuto e conservato il posses-
» so, ma eziandio son venuti ad in-
» terrompere la prescrizione del di-
» ritto: ma altre amministrazioni
» diocesane ed i titolari, non avendo
» avuto siffatto accorgimento, han
» dato campo a' debitori di poter
» loro opporre la eccezione della
» prescrizione quando si faranno a
» sperimentare il loro diritto alle
» decime anzidette. S. M. (D. G.)
» avendo considerato, e ponendo
» mente, che è prossimo il termine
» a compiersi la prescrizione tren-
» tenaria dalla pubblicazione delle
» leggi del 1809, si è degnato dis-
» porre, che i Parrochi ed altri
» titolari de' Beneficî, che credano
» di aver diritto a decime sacramen-
» tali, e le amministrazioni dioce-
» sane possono formare e pubbli-
» care de'quadri ne'quali compren-
» deranno in massa cotali decime,
» senza che vi sia bisogno di ripor-
» tarvi i nomi particolari de' debi-
» tori, dispensando anche per la
» urgenza al rigore delle altre for-
» malità prescritte dal Real Decreto
» de' 2 Maggio 1823 per poterne
» poi far uso contro i morosi e gl'in-
» adempienti a somministrarli, a
» solo ed unico oggetto d'interrom-
» pere la prescrizione contro di essi,

» salvo i diritti rispettivi delle par-
» ti, e ferma rimanendo la Sovrana
» risoluzione del 23 Giugno 1818
» su l'oggetto della esazione delle
» decime sacramentali. *R. 12 Dicembre 1838.* V. *Ordine Costantiniano*, *Real Corona*, *Regio patronato*.

Amministrazioni finanziere. V. *Archivi*.

Amministrazioni giudiziarie. V. *Archivi*.

Amministrazioni pubbliche. V. *Amministrazioni Diocesane*, *Archivi*, *Eccezioni*, *Sequestro presso terzi*.

Apposizione di suggelli.

Alcuni Giudici di Circondario aveano introdotto il sistema di riscuotere con anticipazione l' importo delle vacazioni, che loro competessero per apposizione, o rimozione di suggelli. Un Tribunale Civile avea pure tollerato questo metodo. La Corte Suprema di Giustizia non però in conseguenza di rinvio, che appositamente l' era stato fatto dal Ministero di giustizia, con sua decisione del giorno 11 Luglio ultimo ha annullato nell' interesse della legge la sentenza del Tribunale Civile, ed ha riconosciuto essere la esazione anticipata delle vacazioni contraria alla legge, alla dignità del magistrato, di grave pregiudizio all'interesse delle famiglie e del commercio. Niuna legge impone il dovere di cotesta anticipazione. L'articolo 729 delle leggi civili prescrive, che la spesa de'suggelli e quella dell' inventario debbano cedere a carico della eredità. Gli articoli 986, e 1007 leggi di procedura civile mentre indicano le persone, che hanno diritto a chiedere l' apposizione, e rimozione de' suggelli, non sottopongono l'esercizio di questo diritto alla condizione dell' anticipazione. È poi tra i principali doveri del magistrato allontanare da se tutto ciò che possa offendere anche di lontano la nobiltà del suo ufizio, e la dignità del suo carattere. L'anticipazione di che trattasi annunzia nel magistrato certa la idea di voler meglio provvedere al suo interesse, che all'adempimento della legge. L' apposizione de' suggelli è infine una misura essenzialmente provvisionale di conservazione, nel rapporto principalmente de' minori, degli assenti, degli interdetti, e di altre persone civili privilegiate. Ella dunque non può, nè deve essere ritardata per un motivo, che non sia espressamente riconosciuto dalla legge senza incontrare gravissimi e moltiplici inconvenienti. Può dirsi altrettanto nella rimozione di suggelli. Crede il Ministro che la universalità de' Giudici di Circondario non sia incorsa in questo abuso. Ma a scanso di equivoci e di erronea intelligenza è volontà dell'E.S. che sieno tutti informati, che egli disapprova questo metodo non solo, ma che si affretterà a provvocare rigorose misure contro coloro, che si permettessero di praticarlo. I Procuratori del Re debbono adoperare in questa parte una stretta vigilanza. Copia di questa circolare va affissa nelle cancellerie de' giudicati di circondario, e nelle cancellerie de' Tribunali civili. *M. 14 Agosto 1835.* V. *Giudici di Circondario*.

Nel caso di apposizione o rimozione de' suggelli ne'Conservatori o Ritiri, il giudice di circondario ed il suo cancelliere non potranno essere seguiti nell' interno di detti luoghi che da coloro solamente, i quali hanno per legge il diritto di essere presenti ed intervenire alla

apposizione o rimozione de'suggelli. Il Giudice del Circondario vegliar dee col maggiore rigore anche ad occasione di queste operazioni non sia recato da chicchessia alcun disturbo ne'Conservatorî o Ritiri. In generale sarà della prudenza del magistrato disporre che la vendita degli effetti sia praticata fuori il Conservatorio o Ritiro. Previa esatta annotazione, dovranno consegnarsi al depositario prescelto gli effetti sottoposti a suggello per essere ritenuti fuori il Conservatorio od il Ritiro semprecbè per ispeciali considerazioni non possa altrimenti succedere. *M. 11 Maggio 1836.* V. *Giudicati di Circondario.*

Si deve informare S. E. dai Procuratori del Re se dalla emanazione del Rescritto Sovrano del 10 Agosto 1818 comunicato con circolare del 22 del mese stesso relativamente alla apposizione de' suggelli sugli effetti de'Francesi che morissero in questi reali Dominî, siensi presentati de'casi, ne'quali sia stato trattato se la consegna degli effetti al Console Francese dovess'essere considerata ne' rapporti esclusivamente di depositario, giusta l' art. 1019 leggi di procedura civile. *M. 30 Luglio 1836.* V. *Francesi.*

Si affrettano i riscontri de' Procuratori del Re alle sopraindicate richieste del Ministro pe'casi di apposizione de'suggelli sugli effetti de' Francesi. *M. 10 Agosto 1836.* V. *Francesi.*

I Procuratori del Re debbono far conoscere al Ministro se in taluni casi enunciati ne'reali Decreti de'4 Aprile 1831 e 30 Marzo 1833 per apposizione o rimozione di sigilli delle schede notariali, e per la formazione del correlativo inventario sieno state da' supplenti comunali esattamente eseguite le disposizioni in detti decreti contenute soprattutto nel rapporto della idoneità de'supplenti stessi. *M. 11 Gennaio 1837.* V. *Notariato-schede.*

Si è elevato dubbio se i giudici di circondario nel caso di apposizione, o rimozione de' suggelli ne' Conservatorî o Ritiri dovessero preventivamente avvisare almeno uno de'governatori onde non trovare ostacolo alla porta. S. E. ha osservato: che questa prevenzione non è nella legge: che se potesse reggere il motivo or ora esposto in favor della prevenzione, il giudice dovrebbe essere impedito a spiegare la sua azione fino a che il governatore non desse gli ordini per la sua ammessione nel Conservatorio: che così rimarrebbe violato il principio della legge per l' apposizione o rimozione de' suggelli, le quali misure però, l' apposizione particolarmente, essendo per loro stesse urgenti, non possono tollerare la menoma dilazione: che le istruzioni comprese nella circolare ministeriale degli 11 Maggio 1836 sul modo col quale abbiano nella specie a comportarsi i giudici di circondario, assicurano più che sufficientemente la tranquillità ed il decoro de'Conservatorî e de'Ritiri: che il magistrato avendo a riputarsi l'uomo della regola, della probità, e del contegno dignitoso, rimuove ogni dubbio, che spiegando le sue incumbenze in alcun Conservatorio o Ritiro, potesse quivi dar luogo ad alcun inconveniente. In conseguenza di queste osservazioni S. E. è stata di avviso, che la dimanda della prevenzione al Governatore fosse divergente da' precetti della legge, e che perciò non potesse essere ammessa; su di che è convenuto perfettamente S. E. il Ministro degli

affari interni. *M. 10 Giugno 1837.*

Vuol conoscere il Ministro se i supplenti comunali in conseguenza del real decreto de'9 Aprile ultimo per l'apposizione e per la rimozione de' suggelli da'medesimi ne'loro rispettivi comuni, siensi uniformati alle prescrizioni dell'art. 985 leggi di procedura civile per lo deposito particolarmente dell'impronta del sigillo nella cancelleria del Tribunal civile. Nella negativa debbono i Procuratori del Re adempiere alle funzioni del loro pubblico ministero per l'esatta esecuzione della legge. *M. 15 Luglio 1837.*

Il Decreto de' 9 Aprile corrente anno dispose che ne' Comuni non capo-luoghi di circondario in questi reali Dominî rimanesse delegato a' supplenti comunali di procedere all' apposizione ed alla rimozione de' suggelli, ne' casi e nel modo prescritto dalle leggi in vigore. Or nella esecuzione di questo Decreto è stato dimandato.

1.° Quale funzionario debba surrogare il supplente comunale nel caso di costui assenza, od altrimenti impedito:

2.° Quali diritti o vacazioni debbano percepirsi nella specie da'supplenti comunali, e loro cancellieri.

3.° Se un supplente comunale possa procedere alla rimozione di suggelli, l'apposizione de'quali sia stata praticata dal Giudice del circondario prima del decreto anzidetto.

4.° Quale funzionario debba far le veci del supplente comunale quando costui sia parente od affine di una delle parti ne'gradi stabiliti dalla legge.

5.° Se i supplenti comunali per le loro funzioni giusta il riferito decreto de' 9 Aprile godano il beneficio della garentia.

6.° Se le ordinanze de'supplenti comunali per l'apposizione o rimozione de' suggelli, debbano essere intimate alle parti interessate dall' usciere della giustizia di Circondario, o dal Serviente comunale.

I due primi dubbi sono stati Sovranamente risoluti con real Decreto, col quale è determinato: che i supplenti comunali ne'casi di assenza, mancanza od altro impedimento sieno rimpiazzati nel disimpegno delle funzioni loro accordate per l' apposizione o rimozione de' suggelli da quelle autorità comunali, che secondo i regolamenti in vigore trovansi destinate a fare le veci de'medesimi supplenti nelle incumbenze della istruzione pe'giudizi penali: e che i supplenti comunali, ed i loro cancellieri per gli atti risguardanti l' apposizione, o la rimozione de' suggelli, a' quali debbono procedere, esigano la metà delle competenze attribuite dalla tariffa in vigore a' giudici di circondario ed ai loro cancellieri per gli atti stessi.

La risoluzione affermativa poi del terzo dubbio è nell'applicazione del noto principio, che le leggi di procedura, e di competenza s' impossessano degli affari pendenti nel tempo di loro pubblicazione.

Relativamente al quarto dubbio la risoluzione sua è nella combinazione della determinazione Sovrana di sopra enunciata per lo rimpiazzo de' supplenti comunali nel caso di loro assenza, mancanza od altro impedimento, e del decreto de' 26 Dicembre 1836. Fu stabilito con questo decreto, che la ricusa contra il giudice adito per l'apposizione de'suggelli non è di ostacolo al medesimo per l'atto soltanto di apporre i suggelli.

Che i supplenti comunali godano per questa specie di attribuzioni il beneficio della garentia, sembra esser ciò fuori dubbio sol che si ponga mente al tenore dell' articolo 520 delle leggi di procedura penale.

I Servienti comunali avendo le funzioni di uscieri presso i supplenti comunali, giusta l' art. 2 del Decreto del 16 novembre 1819, manca affatto il dubbio numero 6.° D' altronde gli uscieri presso i giudici di circondario non hanno alcuna missione presso i supplenti comunali. Conviene pure attendere alla urgenza degli affari, ed alla economia delle parti. Questi motivi, ai quali ha mirato il Decreto de'9 Aprile di questo anno, verrebbero meno se dovesse adoperarsi il ministero degli uscieri di circondario. *M. 22 Novembre 1837*. V. *Garentia*, *Ufizi di conciliazione*, *Uscieri*.

In conseguenza del decreto de'9 Aprile cadente anno per facoltà ai supplenti comunali in fatto di apposizione, e rimozione di suggelli giusta le leggi in vigore, S. M. ha risoluto, che i procuratori del Re presso i Tribunali civili debbano partecipare alla proposizione per la scelta di cotesti Supplenti. *R. 29 Novembre 1837*.

Nel fine di assicurare sempreppiù l' esercizio della giurisdizione territoriale in fatto di apposizione e rimozione di suggelli giusta le leggi in vigore sugli effetti de' stranieri in caso di loro morte ne' reali Domini di S. M. il Re (N. S.); e nel fine altresì di provvedere alla garentia de'diritti, che agli eredi assenti de'medesimi stranieri possono competere, è sembrato opportuno stabilirsi: che i locandieri sotto la loro risponsabilità, seguita appena la morte di alcun forestiere presso di essi dimorante, debbono rendere informato di tale avvenimento il giudice del circondario, od il supplente secondo la rispettiva competenza pe' decreti in vigore. Che questo magistrato debba subito e con la maggior prontezza adempire alla correlativa apposizione di suggelli, nei modi, e ne' termini di legge. Che i locandieri anche sotto la loro risponsabilità non debbano prestarsi alla richiesta che loro venisse fatta dagli agenti esteri, sieno Consolari od altri, degli effetti appartenenti ai loro connazionali, i quali nelle locande si morissero. Che i locandieri stessi debbano anzi annunziare agli agenti esteri, che per le leggi imperanti nel Regno appartiene esclusivamente all'autorità territoriale di provvedere alla garantia degli effetti rimasti da' defunti. Il Ministro della polizia generale ha dato gli ordini corrispondenti per la esecuzione delle obbligazioni imposte a' locandieri, e S. E. il Ministro di Giustizia incarica i procuratori del Re di vegliare alla esatta esecuzione di questa circolare. Se alcun caso avvenisse, in cui l' autorità giudiziaria desse motivo a reclamo per negligenza di sua parte o per altra circostanza, sarà da S. E. spiegata la maggior severità, il maggior rigore, essendo importantissimo l' oggetto di tali prescrizioni. *M. 22 Maggio 1839*. V. *Forestieri*.

Archivi.

Quando i litiganti abbian bisogno di presentare ne' Tribunali de' processi delle abolite giurisdizioni, i quali si conservano nell'archivio generale, le parti interessate debbono esibire al cancelliere un certificato sulla esistenza del processo nell'archivio generale. Il cancelliere, dopo di aver preso gli ordini del presiden-

te per la richiesta, dee presentare la dimanda al regio procuratore, in vista della quale detto magistrato scriverà di ufizio al direttore dello archivio generale per la trasmissione del processo, pel corso regolare della posta, il cui importo verrà soddisfatto dalle parti interessate. *M. 15 Gennaio 1814*. V. *Processi*. Regolamento.

» *Per la trasmissione delle processure compilate dalle vecchie giurisdizioni della Capitale, ed esistenti nell'archivio generale, alle Corti, Tribunali, ed altre giurisdizioni.* »

« Il Gran Giudice Ministro della » Giustizia.

» Visto l'art. 10 del decreto de'22 » Dicembre 1808, l'art. 11 del decreto del dì 4 Maggio 1809, gli » art. VIII, e XI del regolamento » approvato da S. M. a' 16 Luglio » 1812. Determina quanto segue.

» Art. 1. Occorrendo alle parti » di presentare alla Corte di appello » sedente in Napoli, o al Tribunale » di prima istanza di questa provincia una processura compilata negli antichi Tribunali della Capitale, ed esistente nell'Archivio » generale, dovranno essi esibire » un certificato del suddetto archivio sulla esistenza del processo, » giusta il modello annesso al presente regolamento. Per questo certificato si verserà il solo diritto » di cercatura di una lira stabilito » colla tariffa del 16 luglio 1812. » Su questo certificato il cancelliere o il vice cancelliere della sezione, cui l'affare appartiene, » presi gli ordini del presidente, » farà la richiesta del processo, presentandola prima di spedirla al » regio procuratore per la sua vidimazione. In vista l'Archivio farà » eseguire la trasmissione del processo esigendo il dritto di una lira » stabilito coll'indicata tariffa. Per » le processure criminali che potranno occorrere alla Corte Criminale di questa provincia la richiesta anche sarà fatta dal cancelliere della sezione, presi gli » ordini del presidente e vistata dal » procuratore generale, non dovendosi esigere dritti nè di cercatura, » nè di trasmissione. L'archivio terrà per ciascuna sezione un libro, » ove il cancelliere, o il vice cancelliere addetto alla medesima noterà tutti i processi che riceverà. » La restituzione si noterà al margine. Questa ultima parte è comune alle sezioni della Corte criminale sedente in Napoli.

» Art. 2. Bisognando presentarsi » un processo al Tribunale di Commercio, ed alla Camera degli avvocati dovrà la parte esibire il » certificato enunciato nel primo » articolo, e la richiesta sarà fatta » dal cancelliere, o dal segretario » rispettivo, dopo di aver preso gli » ordini del presidente del Collegio, ed il procuratore generale » della Corte di appello vi apporrà il suo visto.

» Art. 3. Per i processi da presentarsi alle Giustizie di pace della » Capitale, il cancelliere, in seguito » dell'autorizzazione del giudice, ne » farà la richiesta sul certificato stabilito nel detto art. 1., la quale » sarà sottoposta al visto del regio » procuratore presso il Tribunale » di prima istanza.

» Art. 4. Non è permesso di consegnarsi i processi depositati nell'Archivio alle parti ed ai privati, neppure se fossero costoro rivestiti del carattere di arbitri, o » periti. Potranno bensì osservarli

» nell'Archivio medesimo nel modo » stesso che lo farebbero, se i processi si trovassero nelle cancellerie, e non si pagherà in tal caso che il solo dritto di cercatura stabilito colla tariffa del 16 luglio.

» Art. 5. Le Corti di appello, ed » i Tribunali civili delle provincie » potranno ad istanza delle parti domandare per mezzo del procuratore regio al Direttore dell'archivio generale tutte le notizie ed i » rapporti, che crederanno necessari di fatti contenenti nelle antiche processure.

» Art. 6. Qualora i litiganti abbiano bisogno di presentare nelle Corti e ne' Tribunali civili delle provincie processure delle abolite giurisdizioni che si conservano nell'archivio generale, dovranno esibire il certificato stabilito con l'art. 1., su del quale il Cancelliere, presi gli ordini del presidente, farà la richiesta, e la presenterà al procuratore regio, che ne scriverà di uffizio al Direttore dell'Archivio per la trasmissione, la quale si eseguirà per mezzo del procaccio a spese della parte più diligente. Ove vi sia bisogno di presentare tali processi nelle Giustizie di pace delle provincie, il giudice di pace, in vista del certificato enunciato di sopra, ne scriverà al regio procuratore presso il Tribunale di prima istanza, il quale ne farà richiesta al Direttore dell' Archivio. Napoli 20 » luglio 1814. *Firmato* F. Ricciardi. V. *Processi.*

Le amministrazioni pubbliche, le quali rimangono nella dipendenza de' Reali Ministeri degli affari Interni, e delle Finanze se sono richieste da alcun privato della copia legale o di certificato per carta esistente ne' loro archivi, non altrimenti la rilasciano che in conseguenza di ufizio loro diretto dagli agenti del pubblico ministero. A S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia è sembrato che questo metodo non sia uniforme ai principî della legge, nè il pubblico ministero ha alcuna missione per l'oggetto. Se le amministrazioni pubbliche ne' principî generali del dritto e pe' regolamenti speciali possono e debbono rilasciare le carte ed i documenti sono richiesti alle medesime, non vi è necessità del preventivo ufizio degli agenti del pubblico ministero. Se a questo rilascio, per gli stessi principî generali del dritto o pei regolamenti speciali, possono e debbono ricusarsi, a nulla influisce l'ufizio del pubblico ministero, ed esse potranno e dovranno sempre dar luogo al rifiuto, salvo il richiamo alla competente autorità superiore. *M. 22 Marzo 1837 diretta alle LL. EE. i Ministri degli Affari Interni e delle Reali Finanze, comunicata al procuratore generale del Re presso la Gran Corte Civile in Napoli, e da questo magistrato partecipata agli agenti del pubblico ministero con uf.° del 6 Giugno 1837*, al che si è aggiunto esser facile di avvertire, che i termini di detta Ministeriale vanno applicati naturalmente alle autorità giudiziarie. Conseguentemente domandandosi dalle parti trasmissione di documenti, l'invio nella cancelleria della Gran Corte civile debba esserne disposto, qualora si sia nel diritto, ritirandosene ricevuta dal Cancelliere senz'attendersi ufizio alcuno della procura generale: del pari che in caso di carte, che i regolamenti vietino di estrarsi dalle

cancellerie, l'ufizio del procuratore generale del Re non sarebbe certamente efficace a togliere un tal divieto.

Arresto personale.

Elevatosi dubbio sul funzionario presso il quale debba eseguirsi il deposito prescritto dall'art. 887 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, nel caso del novello arresto del debitore escarcerato per mancanza di alimenti, ha S. E. osservato quanto segue—Sia che voglia riguardarsi l'intero contesto del tit. XV ll. di proc. civ., o che voglia considerarsi il modo secondo il quale è stato costantemente inteso ed applicato l'art. 887 delle leggi stesse, la frase *Cancelliere* che è adoperata non può intendersi che del cancelliere delle prigioni, ossia del Carceriere quando cotesto cancelliere non s'incontri ne' locali addetti ad uso delle prigioni. D' altronde le attribuzioni de' cancellieri dell' autorità giudiziaria in generale escludono in essi la idea di depositari legali di danaro altrui per determinato e giornaliero uso. ***M.* 9 *aprile 1836 diretta al procuratore del Re presso il Tribunal civ. in Avellino*** (a). V. ***Alimenti.***

(a) A tale risoluzione ministeriale diede luogo il seguente nostro rapporto del 9 Marzo 1836.

» Un creditore che vuol procedere al » nuovo arresto di un suo debitore, già » precedentemente escarcerato per mancanza di alimenti, ha l'obbligo, dice » l' art. 887 delle leggi di procedura » ne'giudizi civili, di rimborsare al debitore medesimo le spese che ha fatte » per ottenere la libertà, o in caso di » rifiuto, farne deposito nelle mani del » *Cancelliere* unitamente ad un'anticipazione di sei mesi di alimenti.

» Standosi alle strette parole della » legge, pare che dubbio alcuno non potesse elevarsi, perchè il deposito, di » cui si fa menzione in detto articolo, segua nelle mani del cancelliere, » e questo cancelliere dovrebb' essere » quello del Tribunale del luogo della » detenzione. Ma se per poco voglia aversi riguardo allo spirito della legge, ed al fine, cui essa ha mirato, » sembra, che non il cancelliere, ma » il *Carceriere* fosse facoltato alla ricezione di un tal deposito.

» Che sia così chiaro sorge dal confronto dell'art. 804 dell'abolito codice » di procedura col menzionato art. 887 » delle nostre leggi, che non ha portato al primo cangiamento, modifica » alcuna o riforma. In fatti dalle quistioni presentate in Francia, e dalle » discussioni sull' articolo controverso » rilevasi che si è inteso nella specie di » parlare del cancelliere delle prigioni. » Tal è stata del pari la opinione di » più commentatori, e specialmente del » rinomato professore nelle facoltà di » dritto in Rennes: (quist. 2750).

» La legge ha voluto un mezzo di » precauzione contro colui che non ha » soddisfatto la prima volta al deposito » sacro per gli alimenti del debitore, e » questo mezzo di precauzione consiste » nell'aumento della somma, di cui dee » farsi deposito.

» Ben elusa rimarrebbe la legge, se » eseguendosi letteralmente la disposizione dell' art. 887, si effettuisse » un tal deposito nelle mani del cancelliere, poichè dovrebb'egli versare » il danaro nella cassa de'depositi giudiziari, ciò che intralcerebbe vieppiù » il procedimento, e graverebbe di spese » maggiori i poveri litiganti.

» Or perchè io possa in casi simili » non distaccarmi affatto dagli obblighi » che mi assistono in ragione dell'esercizio delle mie funzioni, la prego de' » suoi superiori oracoli.

Il Cancelliere del Tribunale
Girolamo Vegliante.

» Al sig. Procuratore del Re presso questo Collegio.

La disposizione contenuta nel Sovrano Rescritto del dì 22 maggio 1830 che vieta la empara per causa civile dei detenuti per misure governative o di polizia, comprende benanche il caso de'detenuti ne'Castelli per misure disciplinari. *R. 8 Aprile 1837*. V. *Detenuti, Empare per cause civili.*

È stato promosso il dubbio se i conciliatori nelle cause di loro competenza possono pronunziare l'arresto personale. Ha S. E. opinato per la negativa. Le leggi civili hanno stabilito forme speciali per la esecuzione delle sentenze de'conciliatori. Nulla vi è detto di arresto personale. Questo modo di esecuzione, ch'è del maggiore rigore, non pare fosse poi in armonia col procedimento semplice de' conciliatori soprattutto colla facoltà loro conceduta di pronunciare in alcuni casi come amichevoli compositori. È d' uopo pure aver riguardo agli art. 863 e 869 ll. di proc. civ. Il primo di questi articoli indica le autorità che possono o debbono destinare l' usciere per la intimazione del precetto che deve precedere la esecuzione dell' arresto. Vi è mentovato il giudice di circondario per le cause di sua competenza. Niuna parola del conciliatore. L'art. 869 vuole che se l'arresto sia eseguito per sentenza del giudice di circondario appartenga a costui pronunziare in linea sommaria sui reclami del debitore. Nulla vi è detto del conciliatore, comunque nelle leggi di procedura civile si fosse regolata la loro competenza ed il loro procedimento. In fine l'arresto personale è di somma importanza, ed i conciliatori sono chiamati a decidere affari di poco momento. *M. 30 Dicembre 1837*. V. *Ufizi di conciliazione.*

Per la dovuta comunicazione ai Collegi ed a'giudici di circondario S. E. rimette a'procuratori del Re un esemplare in istampa del Sovrano Rescritto partecipato dal Ministro degli affari ecclesiastici contenente cinque articoli di convenzione, tra S. M. il Re (N. S.) e Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI intorno al modo come procedersi all' arresto degli Ecclesiastici. Ecco il tenore di detto Rescritto Sovrano. Napoli . . . Ill. e Rev. Signore. « Nel dì 16 aprile 1834 ebbe luogo in Roma una » convenzione amichevole fra Sua » Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI e S. M. il Re (N. S.) » circa la degradazione degli Ecclesiastici condannati all'ultimo supplizio e intorno ad alcune altre » discipline da osservarsi riguardo » agli Ecclesiastici. La detta convenzione fu firmata sotto l' indicata epoca del 16 aprile 1834 » dai Ministri incaricati rispettivamente delle due Alte Parti sullodate, cioè dall'Eminentissimo signor Cardinale Tommaso Bernetti » allora segretario di Stato per la » parte di S. Santità, e per quello » di S. M. dall' Eccellentissimo signor D. Giuseppe Costantino conte di Ludolf suo incaricato straordinario e Ministro Plenipotenziario » presso la Santa Sede, e contiene » i seguenti cinque articoli, de'quali » trascrivo a vostra signoria Illustrissima e Reverendissima letteralmente il tenore, ch'è il seguente. Art. 1.° In avvenire gli Ecclesiastici o Religiosi non saranno » più condotti sia in una casa di » arresto, sia in una prigione, che » in tempo di notte, o in legno, » e coverti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il

» loro abito ecclesiastico (1). Articolo 2.° Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigione particolari per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli. Articolo 3.° Non si faranno mai arresti nelle Chiese

(1) Nel 1838 e propriamente in Luglio piacque al degno magistrato, che in allora presedeva nel Tribunale civile di Terra di Lavoro, sentire il nostro avviso su la quistione cioè *Se nel caso dell' arresto personale, la regola speciale, che determina il tempo utile ad eseguirlo dal sorgere al tramontare del Sole possa interpetrarsi secondo la limitazione della regola generale, che fissa le ore, in cui debbe praticarsi ogni altra esecuzione.* Non esitammo a sostenere la negativa con note scritte nel seguente rapporto.

Num 31. *Santamaria 9 luglio 1838.*

Sig. Presidente.

In esecuzione de' comandi, di cui mi ha onorato, ho scritto poche note sulla quistione cioè se l'art. 1114—3. parte del codice sia interpetrativo dell' art. 864, tal che questo debba considerarsi come se fosse concepito negli stessi termini dell' altro.

Quantunque tale quistione si trovasse trattata con vario fato da più comentatori, pure non forma dubbio per me la negativa.

Eccole lo scritto, che ho compilato. Se le mie osservazioni sono da tanto a poter fermare anche il di lei giudizio nel proposto caso, io rimarrei ben soddisfatto. In contrario terrà questo lavoro come pruova di quella obbedienza a cui è chiamato un subordinato verso il superiore, e non isdegnerà di darmi sempre i suoi valevoli insegnamenti.

Il Cancelliere del Tribunale
Girolamo Vegliante

Sig. D. Bartolomeo Iacuzio
Presidente di questo Collegio

In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est.

PAPINIANUS Quaest. lib. XXXIII.

Per la celebre ordinanza di Luigi XIV del 1667, opera dell'illustre presidente Lamoignon, era vietato di procedersi a qualsivoglia atto giuridico innanzi il sorgere, e dopo del tramontare del Sole, perchè il riposo della notte non fosse turbato dalle giudiziarie esecuzioni quando

L' aer bruno
Toglieva gli animai che sono in terra
Dalle fatiche loro.

Entre deux Soleils exploit ne vaut. (Jousse sur l'ordonnance du 1647 lib. 33).

Nè poteasi con maggiore energia esprimere il divieto della legge (a). Ma alla eleganza del dire non corrispondeva la esattezza, e la precisione indispensabili in una legge di procedura.

L' ufiziale ministeriale, che procedeva alla esecuzione, indicava nel processo verbale della esecuzione stessa solamento l' ora, in cui l' atto si eseguiva, e quando l'uopo il richiedeva doveasi fare il ragguaglio dell'ora additata col corso del Sole, che nel vasto Reame di Francia in alcuni Dipartimenti sorgeva e tramontava in tempi diversi. Ciò di sovente ritardava il corso de' giudizi, e per tale ragione gli autori del codice della procedura civile adottarono la massima di doversi sostituire alle parole dell'ordinanza del 1667 una regola certa ed invariabile, calcolandosi il tempo utile per la esecuzione delle ore nelle quali ne' differenti mesi dell' anno esse possono aver luogo.

Non mancarono di quelli, che tenaci alla vecchia pratica non approvarono tale riforma. Ma essa fu ricevuta perchè con

(a) *Si nocte inventus fuerit fur, non est homicida qui percusserit eum: si autem* Sol ortus super eum *reus est mortis.* Exod. cap. XXII.

Ab ortu ad meridiem causam conscito. Sol occasus *suprema tempestas esto.* XII *Tabul.*

(Gothofred. LL. XII *Tabul. 11 Gravina de origine juris, Aul. Gell. Noct. Attic. L. 17 cap. 2. Censorino de die natal. cap. 23. Varron. de lingua latina lib.* VI*).*

» durante il servizio Divino, nè sen-
» za prevenire il Curato, il Priore
» in una parola il superiore della
» Chiesa, nella quale si fosse ri-
» fuggita la persona colpevole. Ar-
» ticolo 4.° Ogni Vescovo potrà ave-
» re nel suo Episcopio una prigio-
» ne o camera di correzione per

tale metodo si ottiene l'evidente vantaggio di far sì, che l'atto indicando la data del mese, e l'ora della esecuzione (*b*) contenga la pruova della sua validità relativamente al tempo utile a poterlo eseguire, indipendentemente dal raggnaglio dell'ora additata col sorgere o col tramontare del Sole vario ne' differenti luoghi della Francia, circostanze estrinseche all'atto, che sovente faceva mestieri di doversi dimostrare.

Fu quindi con l'art. 1037 dello stesso cod. di proc. civ. fissata la regola, che niuna esecuzione poteva aver luogo dal 1 di Ottobre sino al 31 di Marzo avanti le ore sei del mattino, e dopo le ore sei della sera; o dal 1 di aprile sino al 30 di Settembre avanti le ore quattro del mattino, e dopo le ore nove della sera. Quest' articolo fu allogato fra le disposizioni generali comuni all' intiero codice, o fu ripetuto nell'art. 1114 delle nostre leggi di proc. civ.

Applicando nel nostro Regno la disposizione dell' art. 1114 ne risulta, che dall' Ottobre a Marzo son permesse le esecuzioni giudiziarie prima del sorgere del Sole, che nell'Aprile esse in alcuni giorni sono vietate quando il Sole è di già sull'orizzonte; che ciò arriva sovente negli altri mesi dell' anno, e che per conseguenza esse sono permesse in alcuni tempi anche dopo del tramonto del Sole, senza che nel nostro clima per tale motivo ne risentissero le nostre civili o domestiche abitudini.

Evvi però un caso particolare nel quale i novelli legislatori hanno creduto di doversi riprodurre le prescrizioni dell' ordinanza del 1667, sostituendo così alla regola convenzionale dell'art. 1037 la norma derivante dal corso della natura, caratterizzando il giorno e la notte dalla presenza, e per l' assenza del Sole. Tale si è appunto il caso dell'arresto personale, che non può eseguirsi prima del sorgere, e dopo del tramontare del Sole. (art. 781 cod. di proced. civile, 864 ll. di proc. civ.).

Per tal modo le nostre leggi della proc. civ. racchiudono due disposizioni distinte; una generale e comune a tutte le esecuzioni, (art. 1114); l'altra particolare e propria del solo caso dell'arresto personale, (art. 864). Niun dubbio che nel conflitto della regola generale e della disposizione di legge particolare e tassativa ad una data specie, la regola particolare ritenendosi come una eccezione, deroghi alla disposizione generale di legge. *In toto jure generi per speciem derogatur, et illud* POTISSIMUM *habetur quod ad speciem directum est* (*Papinian. l. 80 ff. R. J. Cujac. quaest. Papinian. Gothofred. de usu regularum l. 99 §. 5. ff. de legat. III.*).

» Risulta da questo principio (dice il
» Carré lois de la procedure, Introduct.
» générale §. 40 e 41), relativamente
» alle leggi della procedura, che le re-
» gole speciali deggiono essere esclusi-
» vamente osservate, e che quando sor-
» ge controversia per la di loro appli-
» cazione, ogni difficoltà deve risolversi
» secondo lo spirito della legge specia-
» le: e solamente nel caso del silenzio
» della legge speciale, ad ovviare l'ar-
» bitrio, si ricorre alle generali dispo-
» sizioni. »

Tal è pure la giurisprudenza fissata con gli arresti della Cassazione di Parigi riportati dal Sirey (Cod. civil annoté ad not. 65 sur l' art. 1).

Malgradò l'evidenza di tale principio fu quistione fra i comentatori del codice di procedura, se nel caso dell' arresto personale la regola speciale, che determina il tempo utile ad eseguirlo dal sorgere al tramontare del Sole, avesse dovuto interpetrarsi secondo la limitazione della regola generale, che fissa le ore

(*b*) *Motivi del cod. di proc. Discorso del Consigliere di Stato Galli 19 aprile 1806.*

» gli ecclesiastici che crederà di
» dovere fare arrestare e punire.
» Art. 5.° Il Governo non doman-
» derà a' Vescovi la degradazione
» di un ecclesiastico condannato a
» morte senza prima comunicar loro
» la sentenza di condanna, in cui
» devono essere riferiti tutt'i docu-

in cui può praticarsi ogni altra esecuzione.

E quello che dee maggiormente arrecar sorpresa si è il vedere tale quistione risoluta con vario fato nella giurisprudenza fissata negli articoli 1037 e 781 del cod. di proc. civ.

Berriat Saint-Prix è l'antesignano tra gli scrittori i quali sostengono che la eccezione contenuta nell' art. 781 debba interpetrarsi nel senso dell'art. 1037, ossia che una regola generale possa essere interpetrativa di una particolare disposizione di legge. Nè mancano altri scrittori a difendere tale opinione (V. Le Page, des saisies. v. 2 p. 1327 ed. Paris., Démieau Crouzillac sur l'art. 781).

Il vizio del loro sistema deriva dal supporre, che « le disposizioni generali » messe alla fine del codice di procedu- » ra, hanno tutte per oggetto di fissare » il vero senso di alcuni articoli suscet- » tivi di diverse interpretazioni; e che » in conseguenza l' art. 1037 fissa il » senso dell'art. 781 (Berriat Saint-Prix par. 2 lib. 3 tit. 9 §. 1 nota 5) appoggiandosi tale conseguenza colla presunta volontà del legislatore di generalizzare la regola dell'art. 1037.

Alcuni scrittori avvalorano lo stesso errore con l' argomento tratto dal Decreto Imperiale del 4 Agosto 1806 che stabilisce di doversi regolare le ore della notte in cui l'art. 131 della legge del 28 Germile anno VI proibisce alla Gendarmeria di entrare nelle case de' cittadini con lo stesso art. 1037.

Si giunse sino a volersi applicare la disposizione generale del suddetto art. 1037 del cod. di proc. civ. all'art. 381 del cod. penale per la qualifica de' furti commesi di notte. Ma questo errore fu corretto dalla Cassazione di Parigi coll'Arresto del 12 febbrajo 1813. (Carnot comm. sur le code penal observat. II sur l'art. 381) Pigeau, Pardessus (Droit commerc. tom. V. pag. 273 2 edit., Delaporte, e l'illustre Carrè (sur l'art. 781 §. 2635) pel principio che le disposizioni generali contenute nell'ultimo titolo del cod. di proc. si applicano ai casi particolari solamente nel silenzio delle speciali disposizioni di legge, e che quando evvi una disposizione particolare e tassativa per una specie determinata, la eccezione deroga alla regola generale, conchiusero che nel caso dell'arresto personale deve tacere la generale prescrizione dell'art. 1037, dovendosi applicare la particolare disposizione dell'art. 781.

Ad avvalorare tale opinione il Carrè ricorre alla storia della legge, ed osserva che l'art. 794 del progetto di legge, che corrisponde all' art. 781 del cod. di proc. civ., aveva determinato le ore, nelle quali era vietato il procedersi all' arresto personale secondo la disposizione generale dell' art. 1037. Ma che tale progetto essendosi riprovato, si sostituì a questa determinazione di ore la disposizione relativa al sorgere ed al tramontare del sole.

Dal che si deve conchiudere, che dobbiamo strettamente attenerci all' articolo 781.

Il motivo della legge si è, che trattandosi di esecuzione personale il principio di lasciare libera la notte al debitore profugo debba regolarsi con la naturale distinzione del giorno e della notte, e non già colla prudenziale misura dell'art. 1037.

Per tale ragione fu redatto l'art. 781 su i reclami delle Corti di Tolosa, di Agen, di Bourgy, le quali osservarono che l' arresto de' debitori assolutamente doveasi praticare di giorno per la facoltà ad essi concessa di opporsi nell'atto della esecuzione. *Non enim levis injuria est, si quis detrudatur in carceres, eo tempore quo nec in jus vocari possit.* (Fabr. Codex I. VII tit. 2 defin. 22 n. 8.)

Riterremo dunque la disposizione contenuta nell' art. 864 ll. di proc. civile

» menti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazioni a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all'atto di degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano giusta i dettati del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato li rassegneranno a S. M. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente ai documenti che ha avuto presenti, saranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commessione composta di tre Vescovi con facoltà apostolica approvati da S. Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su'rilievi suddetti. Se la Commessione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo, perchè proceda senz'altra replica, ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Comessione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M. raccomandando il condannato alla Clemenza Sovrana. Per la effettuazione di quel che erasi conchiuso e statuito con l'art. 5.° della convenzione di sopra trascritta circa la degradazione degli Ecclesiastici pervenne posteriormente il Breve Pontificio *Cum intuenda* della data del 27 maggio dello stesso anno 1834, e relativo all'oggetto contenuto nel citato art. 5.°: ma siccome s'incontrarono delle difficoltà su di alcune espressioni corse nel detto Breve, così rimase sospesa la pubblicazione, ed il corso degl'indicati due atti. A dileguare le difficoltà insorte intanto con una nota ufficiale del dì 29 agosto del corrente anno l'internunzio Monsignor Capaccini incaricato

come una prescrizione di diritto singolare *contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum*. (Paulus l. 16 ff. de legib.)

Quindi *Conchiudiamo*, che ad ovviare il vizio dell'antinomia che non possiamo nella legge supporre, e per le ragioni dedotte, l'arresto personale deve andar regolato dalle disposizioni dell'art. 864 delle leggi sulla procedura civile.

Girolamo Vegliante.

Il Presidente così rispose.

Santamaria 11 Luglio 1838.

Signore

Trovo giudiziose e piene di dottrina le osservazioni, che mi ha presentate con suo rapporto del 9 and. n. 31, con cui ha ritenuta la disposizione dell'art. 864 ll. di proc. civ. come una prescrizione di diritto singolare, e su di essa regolarsi circa il tempo utile ad eseguire l'arresto personale. Io non saprei che cosa dire in contrario dopo tutto quello che ha ella sviluppato sulla quistione.

Me ne compiaccio veramente con lei, poichè non lascia di procurarmi delle occasioni da ammirare i suoi talenti nelle materie legali, ciò che fa onore veramente alla classe, alla quale appartiene.

Sia certa intanto, che dal canto mio farò di tutto, perchè possa il di lei merito essere con giustizia valutato dal nostro Eccellentissimo, e così ottenere delle maggiori considerazioni nella magistratura.

Il Presidente del Tribunale
Bartolomeo Iacuzio.

Sig. D. Girolamo Vegliante
Cancelliere di questo Collegio.

» straordinario e plenipotenziario di » S. Santità, autorizzato dalla Santità Sua, ha dato de'schiarimenti, » e dichiarato l'intelligenza che » dee darsi al detto Breve, e ch'è » quella appunto di doversi l'art. 5.° » della detta convenzione eseguire » costantemente giusta i suoi precisi termini e tenore. E. S. M. in » veduta di tale solenne dichiarazione, permettendo perciò che il » Breve medesimo abbia corso ed » effetto nel suo Regno nel senso » della convenzione e dichiarazione » suddetta, si è nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2 del corrente mese degnata ordinare, che » vi s'impartisse il Regio *exequatur*, con trascriversi in un tale » atto letteralmente l'art. 5.° della » convenzione del 16 aprile 1834, » e con l'espressa clausola — *servata tamen forma conventionis,* » *et juxta sui seriem cont nentiam* » *et tenorem nec aliter nec alio* » *modo*— Quindi all'enunciato Sovrano comando avendo il Delegato de'Regi *exequatur* dato già » pieno ed esatto adempimento dal » canto suo, ed eseguendo gli ordini di S. M. comunicatimi nello » stesso consiglio Ordinario di Stato del dì 2 dell'andante mese, nel » porre V. S. Illustrissima e Reverendissima nella piena conoscenza di quanto trovasi nella convenzione del 16 aprile stabilito » con i cinque articoli che la compongono, e che le ho di sopra » trascritti letteralmente; e dopo » di averla resa consapevole di tutto » quello che in prosieguo categoricamente è occorso, le rimetto » nel Real Nome copia dell'enunciato Breve Pontificio del 27 maggio 1834 e del Regio *Exequatur* » impartitovi ne' termini della Sovrana risoluzione di sopra espressa, e ch' Ella troverà trascritto » in continuazione dello stesso Breve, perchè le serva il tutto d'intelligenza e regolamento, e perchè dalla sua parte vi si conformi esattamente, e vi dia pieno » e puntuale adempimento, tenendomi avvisato del ricevo. Napoli » 10 Settembre 1839. V. *Ecclesiastici*, *Uscieri*.

Sorto dubbio se all'usciere appartenesse od al custode delle prigioni la formazione dell'atto di carcerazione del debitore prescritto dall'art. 873 ll. di proc. civ., ha S. M. emanato il seguente real decreto, che è utile qui riportare.

» Ferdinando II Re del Regno » delle Due Sicilie ec.

» Veduti gli articoli 869, 871, » 873, ed 874 proc. civ.

» Invalso nel Foro il sistema di » formarsi indistintamente dall' usciere o dal custode delle prigioni l'atto di carcerazione del debitore prescritto dal riportato art. » 873, e sorta disputa se all'usciere » appartenesse la compilazione di » quell'atto, per modo, che fosse » nullo l'atto compilato dal custode:

» Volendo stabilire per lo avvenire un metodo uniforme e conveniente per assicurare la regolarità di quell' importante atto:

» Volendo in pari tempo meglio » provvedere al buon servizio delle » prigioni civili, onde rimanga assicurato l'esatto adempimento, da » parte de' custodi, delle formalità » messe a loro carico dalle leggi » del rito per lo arresto personale, » e la legale detenzione de'debitori » giusta gli art. 869 ed 871, nel » caso di trasporto del carcerato » pel quale occorra fare de' riposi » durante il viaggio;

» Veduto il parere ec. ec.
» Abbiamo risoluto ec. ec.
» Art. 1.° Dal dì della pubblica-
» zione del presente decreto l'atto
» di carcerazione, in caso di arre-
» sto per causa civile, giusta l'art.
» 873 ll. di proc. civ., dovrà for-
» marsi esclusivamente dall'usciere
» esecutore dello arresto.
» 2.° Nel caso degli art. 869 ed
» 871 ll. di proc. sopratrascritti,
» o di trasporto dello arrestato
» per causa civile da carcere cri-
» minale in prigione civile, per lo
» che occorra lungo il viaggio fare
» riposo, l' usciere o il capo della
» scorta dovrà depositare l'arrestato
» nella prigione, ed in mancanza,
» nel corpo di guardia della forza
» pubblica, che esista nel Comune
» di posa; e vi sarà ricevuto dal
» custode sulla esibizione del docu-
» mento in virtù del quale è ese-
» guito l' arresto, o è avvenuto il
» trasporto. Questo documento sarà
» notato sul registro della prigione.
» 3.° Qualora nel luogo di posa
» non esista prigione, nè corpi di
» guardia, l'usciere o il conduttore
» dell'arrestato dovrà custodirlo in
» convenevole stanza, facendone
» inteso il Sindaco del Comune,
» sempre che la stazione non av-
» venga nella campagna. In quel ca-
» so il Sindaco vieterà il documento.
» 4.° Non potranno essere pre-
» scelti all' uffizio di custodi delle
» prigioni se non le persone che
» abbiano il requisito di saper leg-
» gere e scrivere.
» 5.° I nostri procuratori presso
» i Tribunali civili eserciteranno la
» loro vigilanza sulla buona tenuta
» delle prigioni de'detenuti per cau-
» sa civile; e per la esatta osser-
» vanza, da parte de' custodi, de'
» doveri loro imposti dalla legge.
» 6.° I nostri Ministri segretari
» ec. ec. sono incaricati della ese-
» cuzione ec.
» Capodim. il dì 14 ottob. 1839.
Firmato FERDINANDO.
» Seguono le firme de'ministri.
» Pubblicato nel dì 23 Novem-
» bre 1839.

Atto di carcerazione.

L'atto di carcerazione in caso di arresto per causa civile, giusta l'art. 873 ll. di proc. civ., debb'esser formato esclusivamente dall' usciere esecutore dell'arresto, e non già dal custode delle prigioni. *D. 14 Ottobre 1839*. V. *Arresto personale, Uscieri.*

Atto di emancipazione.

Onde cessi l'abuso introdotto da taluni giudici di circondario di esigere un dritto a titolo di vacazione per gli atti di emancipazione, S. E. incarica i procuratori del Re di dar loro le convenienti disposizioni. *M. 15 Luglio 1835.* V. *Giudici di circondario.*

Autorita' civili. V. *B. Francesco di Geronimo.*

Autorita' di polizia.

Il permesso per darsi a stampa gli scritti che riguardano cause già decise, e non soggette a gravame, da ora in avanti non più va dato da' procuratori generali, e regi, ma dalla autorità di polizia, o da quella della pubblica istruzione. *R. 10 Giugno 1837*. V. *Memorie*, *Permesso di stampa*, *Pubblica istruzione.*

Autorita' ecclesiastiche. V. *B. Francesco di Geronimo.*

Autorita' giudiziarie. V. *B. Francesco di Geronimo.*

Avvocati.

Le leggi sull'ordinamento giudiziario avevano prescritto, che presso i collegi giudiziari vi fosse un

albo, nel quale fossero iscritti tutti gli avvocati. Si è fatto dubbio se un avvocato per la inscrizione del suo nome nell' albo degli avvocati presso alcun collegio debba avere la sua residenza abituale nel Comune ove rimane il Collegio istesso. Ad occasione di questo dubbio ha S. E. osservato: Che gli avvocati non appartengono alla classe degli ufiziali ministeriali: Che niuna disposizioni impone loro l'obbligo della residenza: Che il ministero degli avvocati risguarda la difesa o sviluppo de' mezzi legali, e ciò in iscritto o alla udienza, la instruzio del processo essendo tutta del patrocinatore: Che l'avvocato è, e debb'essere l'uomo della fiducia del cliente: Che la vigilanza sugli avvocati può bene esercitarsi senza l'obbligo in essi della residenza: Che le funzioni, alle quali possano essere essi chiamati nell'esercizio del loro ministero, come di consulte, affari di minori, od altro, richiedono soltanto una residenza temporanea, e possono anche essere esercitate fuori del capo-luogo: Che una considerazione debba aversi per uomini che consacrano la loro vita nella difesa degl'individui, sono al contatto con tutti gli ordini dello Stato, ed i depositari della pubblica opinione: Che la formazione dell'albo degli avvocati è nella garentia di coloro, che avessero ad invocare il loro patrocinio, onde conoscere gli uomini di legge, che sieno stati riconosciuti dall'autorità pubblica per idonei all' avvocheria nei rapporti d' instruzione e di probità: Che se l' obbligo della residenza fosse imposto agli avvocati, le parti contendenti non solo sarebbero private della facoltà di presceglire avvocati di loro fiducia, ma sarebbero pure collocati nella necessità di far cadere talvolta la scelta fra limitato numero di avvocati: Che così sarebbe favorito il principio di riunire in poche mani una massa imponente di affari, locchè costituirebbe una specie di monopolio pregiudizievole alle parti contendenti, ed alla giuztizia: Che così pure le parti sarebbero private del beneficio di affidare le cause presso i diversi gradi della giurisdizione allo stesso avvocato, locchè, com'è facile intendere, agevola la spedizione delle cause, e minora l'esito per la difesa delle medesime. In conseguenza di queste osservazioni, ed uniformemente all'avviso della Consulta generale, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 di questo mese si è degnata ordinare, che per l'ascrizione all' albo degli avvocati presso i collegi giudiziari non sia necessario l'avere domicilio, o stabile residenza ne' luoghi ove sono le sedi de' Collegi medesimi. *R. 26 Maggio 1838.*

Non è vietato agli agenti del pubblico ministero di provvedere sulle dimande delle parti per destinazione di avvocati, e patrocinatori ufficiosi. *R. 9 Gennajo 1839.* V. *Agenti del pubblico ministero, Patrocinatori.*

B. Francesco di Geronimo.

Tutte le autorità ecclesiastiche, civili e giudiziarie debbano concorrere con le loro largizioni alla ingente spesa occorrente per la canonizzazione del B. Francesco di Geronimo. *M. 18 Giugno 1836.*

Benefizi.

Gli agenti del pubblico ministero, i quali sono parte principale nelle cause per beneficî di regio patronato non debbono mai ammettere di produrre innanzi che decorrano i termini utili, e senza attende-

re speciale superiore autorizzazione, que'gravami che per legge possono competere contro le sentenze o decisioni, che non avessero accolte le dimande della Real Corona, salvo ad esaminare poi se debba proseguirsi il giudizio per la discussione del gravame, ovvero, deba rinunziarvisi. *M. 5 Agosto 1837.* V. *Real Corona*, *Regio patronato.*

I decreti de'27 Ottobre 1825, dei 17 Luglio 1827, e degli 8 Dicembre 1833 hanno determinato in quali casi i procuratori del Re abbiano ad agire come parte principale di per loro solamente, od unitamente ai titolari de' benefici ne' giudizi, che interessano il regio patronato; ed hanno pure determinato in qual modo abbiasi a provvedere per la spesa degli atti correlativi ad istanza de'medesimi Procuratori del Re. Or nel fine di rimuovere ogni equivoco nella esecuzione de'decreti anzidetti, è stato risoluto da S. E. il Ministro di accordo. con quello degli affari ecclesiastici:

1.° Che il Decreto degli 8 Dicembre 1833 non dee aver luogo nello sperimento delle azioni personali che possono competere alle amministrazioni diocesane od ai titolari de' benefizi di regio patronato a causa de' fondi addetti ai benefizi stessi. La spesa degli atti in questi giudizi è a carico delle amministrazioni o de' titolari:

2.° Che cotesto decreto degli 8 dicembre 1833 risguardi esclusivamente gli atti ad istanza de'procuratori del Re pe'giudizi contemplati negli articoli 1 e 2 del real Decreto de' 27 ottobre 1825:

3.° Che nel caso, in cui, giusta il decreto de' 27 Ottobre 1825, i procuratori del Re debbano agire unitamente alle amministrazioni diocesane od ai titolari, convenendo che gli atti di procedura sieno praticati dagli uni e dagli altri complessivamente, e non separatamente o disgiuntamente, debbano per cotesti atti osservarsi le prescrizioni stesse del decreto anzidetto degli 8 Dicembre 1839.

L' enunciazioni comprese ne'numeri 1. e 2. sono nella esecuzione letterale de'reali decreti, che di sopra sono stati ricordati. L'enunciazione poi compresa nel seguente n. 3. è fondata particolarmente sulle considerazioni: che i procuratori del Re, e le amministrazioni diocesane od i titolari stanno in figura di consorti di liti: che il beneficio dell'un consorte si comunica all' altro per disposizion di legge: che altrimenti l'azione de' procuratori del Re potrebbe rimanere impedita: che nella ipotesi il principale interesse è del regio patronato: che per l'art. 2 del decreto degli 8 dicembre 1833 gl'interessi della Cassa del registro sono più che ampiamente assicurati. *M. 30 Agosto 1837.* V. *Real Corona*, *Regio patronato.*

Il Ministro ha avuto occasione a rilevare, che taluni giudici di circondario adìti dalle amministrazioni diocesane per ottenere ordinanze per sequestri delle rendite de' beni de' benefici fatti vacanti, abbiano preteso, innanzi di rilasciarle, la esibizione del titolo che mostrasse la qualità ecclesiastica de'benefizi stessi. La indagine che i giudici di circondario voglion fare nella soggetta specie non è della loro competenza, e può talvolta pel ritardo pregiudicare gli interessi dell' amministrazione. Tosto che la domanda pel sequestro vien fatta dalla parte di colui, presso del quale sta la conservazione dei beni appartenenti ad una fondazio-

ne, e per rendita di beni, i quali per lo titolo di loro destinazione è evidente non poter entrare nella successione del godente defunto, ogni indagine intorno alla qualità della fondazione stessa riesce oziosa e superflua. Cotesta indagine riflettendo esclusivamente il dritto, che potrebbe altri avere sulla fondazione sequestrata, non può esser fatta se non quando sorga disputa intorno alla validità del sequestro, ed innanzi al giudice del merito ne' modi dal rito stabiliti. A rimuovere ogni inconveniente sono incaricati i procuratori del Re di dare a' giudici di circondario le analoghe istruzioni. *M. 20 Settembre 1837.*

Benefizi antoniani. V. *Ordine Costantiniano.*

Beni dello stato. V. *Cassa di ammortizzazione.*

Camera consultiva di commercio.

È accordata la franchigia de'dritti di posta per la corrispondenza, che debbono tenere i procuratori del Re presso le autorità giudiziarie secondo l'art. 6 del decreto dei 23 Marzo 1833, per dar notizia alla Camera consultiva di commercio in Napoli, per la correlativa pubblicazione nella borsa, di tutti coloro, che sono provveduti di amministratore, di tutore, di curatore, di consulente giudiziario. La detta corrispondenza debb'essere spedita sotto fascia, e con contrassegno limitato. *R. 11 Aprile 1838.* V. *Poste e procacci.*

Per poter essere ammessa in franchigia la corrispondenza de'procuratori del Re colla Camera consultiva di commercio in Napoli giusta il prescritto nella risoluzione Sovrana degli 11 Aprile ultimo, occorre che la medesima non solo venga spedita sotto fascia, secondo fu annunciato in detto Rescritto, ma che inoltre sia necessario notare su i plichi il contenuto nella corrispondenza, e che i plichi sieno presentati negli ufizi delle poste con uno stato in doppio esemplare, in cui sia indicato anche il contenuto ne' plichi giusta l'art. 25 del regolamento di posta. *M. 2 Maggio 1838.* V. *Corrispondenza ufiziale*, *Poste e procacci.*

Cancellazione d' iscrizioni.

L'imputato di misfatto viene sottoposto talora ad un modo di custodia fuori del carcere con malleveria per una somma determinata. In questo caso è nella facoltà del ministero pubblico, della parte civile, e degli agenti dell'amministrazione del registro e bollo, prendere la iscrizione ipotecaria uniformemente all'art. 124 delle leggi di procedura penale. Quante volte la Gran Corte criminale decida in seguito di sciogliersi l'imputato dal modo di custodia, cessando allora con esso la malleveria avrà la parte obbligata il dritto di far cancellare la iscrizione presa. Ad agevolare l'esercizio di questo dritto la Gran Corte, che pronunzierà lo scioglimento dell'imputato dal modo di custodia, ed in conseguenza dalla malleveria, pronunzierà colla decisione medesima, che si cancelli la iscrizione ipotecaria, di cui si preciserà la somma per la quale si è presa, l'epoca così della iscrizione, non che la Conservazione della provincia, ed il numero sotto il quale la iscrizione è stata presa. Divenuta la decisione esecutiva l'estratto legale della medesima servirà di titolo per ottenere dal conservatore delle ipoteche la cancellazione della iscrizione ipotecaria. Lo estratto di cui è parola, dovrà essere in carta bol-

lata, ed adempito di registro, uniformemente all'art. 11 n. 5 della legge de'21 Giugno 1819. *M. 20 Gennajo 1838. V. Conservazione de' privilegi ed ipoteche.*

CANCELLERIE DI G. CORTI CIVILI. Quegli che chiede la spedizione, la copia, o l'estratto di alcun atto compilato o depositato nella cancelleria dee nell'atto istesso della dimanda anticipare i correlativi diritti di registro, di bollo, e di cancelleria. Pe'dritti di registro è precisa la disposizione compresa nell'articolo 19, 20 e 21 legge de'21 Giugno 1819. Per identità di ragione dee valere lo stesso pe'dritti di bollo, e di cancelleria. Pe' dritti di cancelleria anzi l'anticipazione risulta chiara dalla combinazione degli art. 4, 8, 19, 33 ec. del Real decreto de'13 Gennajo 1817. D'altronde se quest'anticipazione non dovesse aver luogo, dovendo versarsi l'importo di questi diritti nell'atto della registrazione, i cancellieri vi dovrebbero supplire *de proprio*, locchè non è loro imposto da alcuna disposizione. *M. 20 aprile 1836 diretta al procuratore del Re presso il Tribunale Civile in Avellino. V. Cancellerie di tribunali civili.*

Non è vietato a'cancellieri di rilasciare certificati per inesistenza di atti o dichiarazioni ne' registri di cancelleria. *M. 30 Dicembre 1837 diretta al procuratore del Re presso il Tribunale civile di Terra di Lavoro. V. Cancellerie de' tribunali civili not. 2.*

CANCELLERIE DI TRIBUNALI CIVILI. Quegli che chiede la spedizione, la copia o l'estratto di alcun atto compilato o depositato nella cancelleria, dee nell' atto stesso della dimanda anticipare i correlativi diritti di registro, di bollo, e di cancelleria. Pe'dritti di registro è precisa la disposizione compresa negli art. 19, 20, 21 leg. 19 Giugno 1819. Per identità di ragione dee valere lo stesso pe'diritti di bollo e di cancelleria. Pe'diritti di cancelleria anzi l'anticipazione risulta chiara dalla combinazione degli artiooli 4, 8, 19, 33, ec. del real décreto de'13 Gennajo 1817. D'altronde se quest' anticipazione non dovesse aver luogo, dovendo versarsi l'importo di questi diritti nell' atto della registrazione, i cancellieri vi dovrebbero supplire *de proprio*, locchè non è loro imposto da alcuna disposizione *M. 20 Aprile 1836 diretta al procuratore del Re presso il Tribunale civile in Avellino* (1).

Non è vietato a' cancellieri de'

(1) A tale risoluzione ministeriale diede luogo il seguente nostro rapporto del 18 Marzo 1836.

« L'art. 909 del regolamento per la » disciplina delle autorità giudiziarie ha » stabilito nelle cancellerie de'Collegi » un registro, nel quale debbono essere » notate con ordine progressivo le di» mande di estratti, copie, e spedizioni » di sentenze, o di altri atti compilati, o » depositati nelle cancellerie medesime. » Or piazzata in detto registro una di» manda da parte di un patrocinatore, » può costui, cangiando determinazione, » non volere più l'estratto, la copia, o » la spedizione richiesta e già prepara» ta in carta di bollo?

» Io porto avviso per la negativa, poi» chè la cancelleria avendo compiuto il » suo lavoro non dee risentir danno del » cangiamento poss'avvenire nella men» te della parte. Così fu risoluto per gli » atti notariali con Ministeriale del 22 » Febbrajo 1834 su dubbio promosso » dal Procuratore del Re presso il Tri» bunal civile in Potenza.

» Trattando l'affare d'interesse non » solo della cancelleria, ma della Real

Tribunali civili di rilasciare de'certificati per inesistenza di atti o dichiarazioni ne' registri di Cancelleria. *M. 30 Dicembre 1837 diretta al Procuratore del Re presso il Tribunale civile della provincia di Terra di Lavoro* (1).

CANCELLIERI COMUNALI. V. *Ufizi di conciliazione*, *Repertori*.

CANCELLIERI DI CIRCONDARIO.

I cancellieri di circondario niun diritto ed emolumento possono riscuotere fuori i casi, ed oltre le somme indicate espressamente dalla ta-

» Tesoreria ancora per la parte che la » medesima prende su i rilasci, e volendo essere scevero di ogni menoma » risponsabilità, la prego delle superiori disposizioni.

Il Cancelliere del Tribunale
Girolamo Vegliante.

Al sig. Procuratore del Re presso questo Collegio.

(1) A tale disposizione ministeriale diede luogo un nostro rapporto fatto al Procuratore del Re, e da questo magistrato rassegnato a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia con sue osservazioni. Eccone il tenore.

Santamaria 9 Dicembre 1837.

Sig. Procuratore del Re.

« Non di rado avviene che mi si fa richiesta di certificati per inesistenza di » atti o dichiarazioni ne'registri di cancelleria. Sorge a me dubbio se sia io » autorizzato a rilasciarli, ed è perciò » che la prego manifestarmi sul proposito i suoi superiori oracoli.

» Il mio avviso è per la negativa sull'appoggio di quanto trovasi prescritto » nell'art. 931 della 3 parte del codice » del nostro regno. In esso sta detto, » che i cancellieri ed i depositari di pubblici registri dovranno, senza bisogno dell'ordinanza del giudice, e » sotto pena della spesa de'danni-interessi, rilasciare *spedizioni* o *estratti* » a tutti coloro, che ne fanno richiesta » offrendo il pagamento de'loro diritti. » Pare dunque, che la facoltà de'cancellieri e depositari sia limitata al rilascio delle spedizioni, copie o estratti » *degli atti esistenti*. Ove diversamente » la legge ha voluto, lo ha espresso, e » ciò vien dimostrato dall'art. 640 pe' » certificati sulla inesistenza di opposizioni od appelli ne'registri di cancelleria.

» Si tragga anche argomento dalla » sanzione dell'art. 2097 delle ll. cc. per » ciò che riguarda i conservatori delle » ipoteche, e si conoscerà in termini » precisi, che sono essi autorizzati a » certificare la inesistenza di atti ne'loro » registri pubblici sulle richieste delle » parti. Or se la stessa facoltà si volesse » estendere a'cancellieri ed a'depositari » di registri, perchè in egual modo non » esprimersi dal legislatore nel citato » art. 931 ll. di proc. civ.? E qui la » nota massima di giurisprudenza, che » la legge debb'essere applicata in tutta » la estensione, che i suoi termini comportano, non potendo distinguersi ciò » ch'ella non distingue.

» I suoi alti lumi potranno essermi di » norma in questa parte di servizio per » lo esatto adempimento de'miei doveri.

Il Cancelliere del Tribunale
Girolamo Vegliante

Sig. Procuratore del Re presso questo Collegio.

Santamaria 16 Dicembre 1837.

Eccellenza

« Acchiudo a V. E. copia di rapporto direttami da questo cancelliere signor D. Girolamo Vegliante. Per esso » tende egli a dimostrare come non debba tenersi autorizzato a rilasciare certificati negativi per inesistenza di atti » di adizioni di eredità. Ed agli argomenti addotti in sostegno di siffatto avviso parmi potersene aggiugnere più » altri.

» In primo che di cotali certificati vuolsi » per lo più far uso a far dichiarare » giacente una eredità: ora in tale procedimento, interveneodo di necessità il » pubblico ministero chiederà egli di » officio quel certificato alla cancelleria, e la dimostrazione negativa sarà » fatta del pari ed in modo certamente » più legittimo. In secondo sia che per » tale oggetto o per altro qualunque vo-

riffa de' 31 Agosto 1819, o da altri regolamenti in vigore. Ogni esazione che non sia fondata su questo titolo contiene essenzialmente un atto di concussione. D' altronde pei pubblici funzionari dovendo sempre prevalere il principio di esser loro vietato tutto quello, che non è permesso dalla legge, conviene attenersi rigorosamente alla lettera della legge stessa, ed escludere ogni menoma interpetrazione estensiva. I procuratori del Re debbono portare la massima vigilanza su questa parte di servizio. *M. 15 Luglio 1835.* V. *Giudicati di circondario*, *Vacazioni.*

Cancellieri di giudicati d'istruzione. V. *Dalloz Giurisprudenza universale.*

Cancellieri di gran corti. V. *Cancellerie di Gran Corti civili, Dalloz Giurisprudenza universale.*

Cancellieri di tribunali civili. V. *Cancellerie di tribunali civili.*

Canoni enfiteutici.

L'art. 2169 delle leggi civili dispone così. « Dopo ventotto anni » dalla data dell'ultima scrittura il » debitore di una *rendita* può essere » astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che abbian causa da lui.

Or è stato dimandato se questa disposizione riguardasse ancora i titoli di *canoni enfiteutici* ed in qual modo dovesse *intendersi ed applicarsi* pei *titoli di rendita*. Per quello riflette i titoli de' *canoni* enfiteutici è stato osservato: Che nell'articolo 2169 parlasi di *rendita*, e che gravissima differenza interceda tra la *rendita* ed il canone *enfi-*

» glia conoscersi se una credità trovisi » adita, basta osservare che nol sia stata in fatti per regolare i convenienti » passi giudiziari a qualsiasi parte, e » quel negativo certificato risulta sempre ozioso. Da ultimo togliendosi la » costumanza di rilasciare siffatti certificati parmi si sgravi il cittadino da » un peso per nulla necessario, e formasi così ad un tempo l'elogio del » disinteresse dell'amministrazione di » giustizia, il che ritengo poi qual bene » inestimabile, rendendo sempre le debite lodi alla dilicatezza del siguor » Vegliante.

Del resto sottometto tutto ciò all'alto » intendimento di V. E. pregandola a » sollecitamente parteciparmi le superiori sue disposizioni sull' oggetto.

Il Procuratore del Re
Tommaso Mazza.

A S. E. il Ministro di
Grazia e Giustizia

È anche utile trascrivere alla lettera il seguente riscontro della prelodata E.S.

Napoli 3o Dicembre 1837.

Signore

» Non posso ritenere la idea di colesto cancelliere esclusiva di certificati » per inesistenza di atti o dichiarazioni » ne' registri di cancelleria. Niuna disposizione primieramente esiste, la » quale il rilascio di tali certificati proibisca. Il decreto anzi del 13 Gennaio » 1817 su i diritti di cancelleria discorre » di certificati di cancellieri. L'art. 931 » ll. di proc. civ. che ha invocato il » cancelliere per appoggiare la sua opinione non sembra, che possa essere » preso utilmente in considerazione. È » relativo a diffinire il caso, in cui il » cancelliere possa rilasciare spedizioni » o estratti senza l'autorizzazione del » giudice. Gli articoli precedenti a quelli » or ora cennati avevano determinato i » casi, ne' quali tale auterizzazione occoresse, e le norme dovessero serbarsi dai cancellieri per lo rilascio di » copie di atti rimasti imperfetti, o di » seconda spedizione esecutiva. D'altronde per quale motivo sarebbe vietato » al cancelliere di rilasciare certificati » negativi oltre il caso preveduto espressamente nell'art. 640 delle medesime » leggi di procedura civile? I cancellieri sono depositari di pubblici regi-

teutico giusta gli art. 1678 e 1781 ll. cc: Che la disposizione dell' articolo stesso è collocata sotto al titolo delle Prescrizioni: Che tratta la medesima dalla legge 19 *Cod. de Fide Instrumentorum*, è nel fine di rimuovere la eccezione della prescrizione: Che per l'art. 2146 ll. cc. non si può prescrivere contra del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso, lo che è pure uniforme alle regole dell'antico diritto: Che questo precetto serve di fondamento ad altre disposizioni che leggonsi negli art. 2134, 2135, 2142 ed altri delle stesse leggi civili: Che per l'art. 2135, a potere prescrivere, occorre che il possesso sia tra l'altro a titolo di proprietà: Che coloro i quali posseggono nel nome altrui, i *possessori precari*, per qualunque decorrimento di tempo non prescrivono mai: Che la parola *precario* nell'attuale nostro diritto, come dall'art. 2141, ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi, indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione o di un titolo espresso che li obblighi a riconoscere il diritto di altri: Che perciò, quando il titolo è presentato, è in conformità di esso che bisogna regolare la causa ed il principio del possesso, e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del suo possesso, sia per lo fatto di un terzo, sia per una contraddizione formale al dritto del proprietario (coverta l'una, o l'altra dalla prescrizione),

» stri; e quindi avendo l' opportunità » di rilevare se in cotesti registri vi abbia oppur no alcun atto, il certificato » negativo quando ne sia il caso è un » omaggio che si rende alla verità, cui » tutti siamo tenuti di prestare. L' art. » 2097 ll. cc. contiene un applicazione » di questo principio, allorchè permette » al conservatore d' Ipoteche di rilasciare un certificato negativo. Si sa che » le disposizioni di legge possono estendersi da un caso espresso ad altro non » espresso, quando non vi abbiano speciali ragioni, che altrimenti consigliano. Io nella specie non saprei vederne » alcuna. Nè deve pure sfuggire di considerazione, che non deve essere impedito ad alcuno avvalorare le sue deduzioni con que' documenti che possa » riputare più opportuni, sempre che non » esiste all'uopo un espresso divieto dalla » legge. In fine spetta al magistrato valutare come di diritto i certificati gli » possono essere presentati di questo carattere secondo i diversi casi. Ella nel » rapporto che mi ha diretto nel giorno » 16 del cadente mese ha reso speciale » il dubbio che il cancelliere le aveva » presentato in generale. Così Ella ha » opinato che non dovessero rilasciarsi » certificati negativi di adizioni di eredità. Penso che le precedenti osservazioni valgano a dileguare il dubbio » anche nella sua specialità. La interesso » ancora ad osservare, che il curatore » alla credità giacente non dev' essere » dimandato esclusivamente dal procuratore del Re, potendo cotesta dimanda essere presentata ancora dalle parti » interessate: che ciò avvenendo è dovere loro presentare al magistrato i » documenti giustificativi della dimanda: » che un certificato negativo di adizione » di eredità può occorrere ancora in altri casi, come tra gli altri in quello, » in cui voglia taluno aver notizia legale che la successione non è stata » accettata dall'erede più prossimo, e » determinarsi così a concorrere alla » medesima.

» Ciò di riscontro al cennato di lei » rapporto de' 16 di questo mese.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Nicola Parisio.

Signor Procuratore del Re presso
il Tribunale Civile di Terra di
Lavoro.

il titolo rimane la legge invincibile che serve a qualificare il suo possesso ed escludere la prescrizione: Che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe *de' possessori precari*: Che ravvicinando l'art. 469 agli articoli 1686 e seg. ll. ec., è fuori dubbio, che l'enfiteuta non possiede a *titolo di proprietà*, non avendo egli in tutta la estensione la facoltà di godere, di escludere ogni altro e di disporre nel modo il più assoluto del fondo: Che così la *leg. 7. Cod. de praescript. 30 vel 40 annorum* escludeva dalla prescrizione il dominio diretto nel rapporto dell'enfiteuta: Che così pure la eccezione stessa del pagamento del canone per trenta anni o più potrà importare che trovinsi prescritte le annate de' canoni precedenti, salvo la esecuzione dell' art. 2183 ll. cc., ma non sarà mai prescritto il dominio diretto, ed i correlativi suoi effetti legali: Che invano opponesi l'art. 2147 ll. cc., nel quale è detto, che può prescriversi contro il proprio titolo, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall'obbligo che ha contratto, e ciò per lo motivo particolarmente che nella specie la liberazione non potrebbe succedere senza acquistarsi il dominio diretto, e questo acquisto per la precedente osservazione non può avvenire per lo solo ed unico decorrimento del tempo: Che l'art. 1700 ll. cc. ha diffinito in quali casi si debba la rinnovazione del titolo dall'enfiteuta. Da ciò la idea che *la inapplicabilità* dell'art. 2169 ai titoli *di canoni enfiteutici* fosse così nella lettera, come ne' motivi dell'art. stesso. Relativamente poi al modo, col quale dovesse intendersi ed applicarsi il riferito art. 2 pei titoli di rendita è sembrato primieramente, che per l'articolo 2163 ll. cc. la rinnovazione non occorresse pei *crediti a tempo determinato*, comunque la dilazione eccedesse i trent'anni. Pei titoli di rendita poi è stato osservato, che la rinnovazione è nel favore del creditore: ch'è richiesta nel fine, come fu detto di sopra, di rimuovere la eccezione della prescrizione: che stabilito in fatti a trent'anni la prescrizione più lunga, e questa prescrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede bisognava provvedere al caso in cui il debitore di una rendita avesse puntualmente pagato in ogni anno e sopprimendo o tacendo poi la quietanza a lui rilasciata in iscrittura privata, venisse dopo trent'anni dalla data del titolo ad opporne la prescrizione: che ai termini dell'art. 797 ll. cc. i titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede: che per gl'istrumenti stipulati sotto lo impero delle antiche leggi è determinato in qual modo possa loro accordarsi la forma esecutiva (1): che non vi ha azione quando non vi abbia interesse: che niuna disposizione di legge possa intendersi ed applicarsi in guisa che violata la ragione di essa, abbiansi ad incontrare atti non necessari, superflui alla parte attrice, gravosi all'altra parte: che perciò quando non possa legalmente temersi la eccezione della prescrizione, non vi abbia luogo alla rinnovazione, di cui trattasi nell'art. 2169, il che avviene particolarmente sempre che esista documento che assicuri la esistenza della obbligazione.

(1) V. *Notariato-istrumenti antichi.*

e non sieno decorsi trent'anni dalla data di questo documento. Un pagamento di annualità per *Banco*, una quietanza di quest'annualità per *atto pubblico*, una *sentenza* di condanna per la correlativa soddisfazione, un *atto* dal debitore a di costui firma per ministero di usciere col quale dichiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma e per lo tale titolo, i ruoli giusta il decreto del 5 Febbrajo 1828 per gli stabilimenti pubblici ec. ec., sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire le prescrizioni, ed escludere conseguentemente la rinnovazione. La legge 19 *Cod. de fide instrument.* di sopra ricordata rimoveva il pericolo della prescrizione mercè il riconoscimento del debitore, ed enunciava i metodi per questo riconoscimento. Le pratiche invalse ne' nostri usi agevolano la osservanza di questo riconoscimento. In conseguenza delle cose finora dette S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de'10 del corrente mese, ritenuta la inapplicabilità dell'art. 2169 ai titoli de'canoni enfiteutici, si è degnata dichiarare, che la non rinnovazione di che trattasi de'titoli di rendita non induca per tale circostanza soltanto prescrizione: tal che anche senza questo atto rimanga integra l'azione del creditore secondo la legge. *R. 17 Febbrajo 1838.* V. *Prescrizione.*

Alcuni dubbi erano stati presentati sul modo col quale avesse ad intendersi ed applicarsi l'art. 2169 delle leggi civili sulla rinnovazione de' titoli di rendita. Per Rescritto Sovrano de' 17 Febbrajo del corrente anno fu dichiarato che questa rinnovazione non occorresse pei titoli di canoni enfiteutici, e che la mancanza della rinnovazione dei titoli di rendita non inducesse per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza questo atto rimanesse integra l' azione del creditore secondo la legge. Ad occasione di cotesti dubbî era stato rilevato: Che la rinnovazione di che trattasi fosse disposta nel fine di prevenire gli effetti della prescrizione: Che l'enfiteuta non possedendo a titolo di proprietà non potesse prescrivere contro il proprio titolo, e che non potessero temersi gli effetti della prescrizione quando da legittimo documento risultasse il possesso della esazione della rendita, come da partita di Banco, da quietanza per atto pubblico, da dichiarazione del debitore ec. Or è stato dimandato se la esenzione della rinnovazione pei titoli de' canoni enfiteutici, giusta il Rescritto de' 17 Febbrajo di questo anno, dovesse valere per le decime ed altre prestazioni su terreni *exfeudali* della provincia di Lecce. A ragione di questo dubbio è stato osservato, che pe' decreti dei 20 Giugno 1808, e de' 17 Gennajo 1810 nel favore dell' agricoltura, ed in conseguenza de' principî eversivi della feudalità si trovi cangiata la natura delle decime, e delle prestazioni anzidette, loro essendosi data, e fatta ritenere la impronta esclusivamente di censi riservativi, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa in favore degli ex-Baroni: Che testuali all' uopo sieno le disposizioni comprese negli art. 1 e seguenti del Decreto de' 20 Giugno 1808 e negli art. 1 e seguenti del Decreto de' 17 Gennajo 1810: Che per cotesti decreti la sola esclusione dalla categoria di censi riservativi sia per le rendite o prestazioni fondiarie, dipendenti da concessione di fondi privati ed allodiali fatta con

pubbliche scritture, rimossa ogni altra prova di equipollenza: Che secondo i principî del diritto nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui. In conseguenza di queste osservazioni, rassegnato l'affaro a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 cadente mese si è degnata dichiarare, che sieno applicabili per le decime e prestazioni anzidette le regole comprese nel mentovato Rescritto de' 17 Febbrajo del corrente anno 1838 sulla rinnovazione de' titoli di rendite per l'art. 2169 delle leggi civili. *R. 29 Agosto 1838.* V. *Prescrizione.*

Carte. V. *Archivi*, *Prede marittime.*

Case pubbliche. V. *Stato civile, cap. IV, morti.*

Cassa di ammortizzazione.

Pel deposito a farsi da notai presso la Real cassa di ammortizzazione onde costituire il loro patrimonio o la loro cauzione, non va più esibito il certificato del sindaco del Comune indicato per la residenza, e contestante la popolazione di questo Comune nel fine di conoscere se la somma si depositasse fosse nella proporzione stabilita dalla legge. Un tal esame è dato esclusivamente alle camere notariali ed a' tribunali civili, e non già alla Cassa di ammortizzazione, la quale nella specie non figura che da terzo depositario. *M. 5 luglio 1836.* V. *Notariato-cauzione*, *Notariato-patrimoni notariali.*

Gli art. 65 e 66 l. 23 Novembre 1819 sul notariato permettono che i notai abbiano il loro patrimonio e la loro cauzione in determinate somme all'uopo depositato presso la Real Cassa di Ammortizzazione. Or nel fine di agevolare cotesto adempimento S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia di accordo con quello delle Finanze han risoluto che il correlativo deposito possa esser praticato presso i ricevitori generali o distrettuali: che costoro debbano rilasciare ai deponenti un certificato del tenor seguente « *Dichiaro che* » *il sig...... ha depositato in questa ricevitoria la somma di duc.* » *.... in moneta di.... per conto* » *della Real cassa di ammortizzazione da dover rimanere immobilizzata per cauzione della carica di notaio, pel di cui versamento si è rilasciata la corrispondente ricevuta a matrice sotto il num.... del libro di cassa:* » che questo certificato debba essere in carta bollata, registrato e vidimato dal controloro provinciale per le somme che si depositano presso i ricevitori generali, e da' sotto-Intendenti per le somme che si depositano presso i ricevitori distrettuali. Questo titolo varrà presso la Camera o presso il Tribunale come di giustificazione per la cauzione e per lo patrimonio, salvo sempre però le prescrizioni della circolare ministeriale del 5 luglio 1836. *M. 13 Gennajo 1838.* V. *Notariato-patrimoni notariali.*

Nel fine di assicurare il compiuto adempimento delle disposizioni emesse per interrompere la prescrizione trentenaria contro gli acquirenti dei beni dello Stato, i quali non ancora ne avessero pagato il prezzo, si comunica da S. E. una Circolare che ha diretta il Ministro delle Reali Finanze, con la quale ha espresso la idea, che nelle correlative operazioni sono nella medesima enun-

ciate, si procedesse di accordo coi procuratori del Re. Detta circolare è del tenor seguente « Napoli 1.° » Dicembre 1838. Signore. Giunto » a notizia di questo Ministero, che » molti direttori delle provincie si » sieno fatti avvolgere dagl'intrighi » de'rispettivi legali, specialmente » nello spiccare le citazioni a' de- » tentori ed occupatori de'fondi del » Demanio, e delle Commende di » Malta, che alcuni di essi han por- » tato delle enormi spese, ed ora » si studiano di giustificarle, danno » meno di conseguenza di quello » che importa la nullità degli atti, » o non fatti in regola, o ad al- » tri diretti i libelli della prescri- » zione trentenaria, giacchè al ter- » minare del corrente mese le ope- » razioni restano giustificate per » colpa degli stessi legali o uscieri » adibiti: Che precisamente per la » Commenda di Drosi nella 1 Ca- » labria ulteriore vi sia collusione » tra quegl' impiegati, e gli usur- » patori de' fondi della medesima, » questo Ministero richiamò nelle » cose accennate l' attenzione del- » l' amministrazione generale della » Cassa di ammortizzazione, e del » Demanio pubblico per gli analo- » ghi provvedimenti, incaricandola » nel tempo stesso a disporre, che » si mettano in giro per le provin- » cie l' amministratore generale, e » l'ispettore di quella cavalier Can- » ger e Targiani, i quali con la » guida di un Magistrato a loro » scelta verificassero: 1.° Se le ci- » tazioni sieno state avviate in re- » gola: 2.° Se le medesime sieno » state dirette a' veri detentori od » usurpatori: 3.° Se i giudizi già » introdotti sieno stati bene avviati, » facendo spingere quei che non an- » cora lo fossero: 4.° Se le spese » fatte sieno giusta i regolamenti, » e le tariffe, o pure (come dicesi » di esser avvenuto) invece di uscie- » ri essersi incaricati altri non ri- » vestiti del carattere di uffiziali mi- » nisteriali: 5.° Finalmente essere » i detti Amministratore generale ed » Ispettore autorizzati a quegli espe- » dienti, che l' urgenza esige. Or » dietro di queste disposizioni l'am- » ministrazione generale anzidetta » per primo passo ha creduto diri- » gersi agl'Intendenti, ed ai direttori » delle provincie con apposite circo- » lari del 28 Novembre ora scorso, » onde di accordo co' procuratori » del Re presso i Tribunali civili » delle medesime possa esaminarsi » se ciò che si è fatto, compreso » l'articolo delle spese che diconsi » alterate, sia in regola, o con- » venga farsi altro: ha poi dispo- » sto la stessa Amministrazione ge- » nerale che l'amministratore gene- » rale cav. Canger si rechi subito » a Reggio per occuparsi della Com- » menda di Drosi, inculcandogli pre- » cisamente di mettersi di concerto » con le autorità di sopra mento- » vate. Ho trovato bene adottati gli » espedienti di sopra riferiti, e li » ho approvati interamente. Ma per- » chè gli effetti corrispondano al » fine che il Ministero, e l'ammi- » nistrazione generale si propongo- » no, è d'uopo del di lei concor- » so, officiando se occorra, il procu- » ratore del Re presso il Tribunale » civile della provincia, ed io non » saprei quanto premurarla per coo- » perare alla verificazione o rettifi- » cazione de'passi finora dati dal De- » manio per interrompere la prescri- » zione trentenaria co' detentori od » occupatori de'fondi e cespiti allo » Stato appartenenti. Piacciale quin- » di di accogliere tali mie sollecitu-

» dini a riguardo de'Reali interessi, » e di prestarsi con quella fermezza » e zelo che la distinguono, prevenendola che io vado a scrivere al » Ministro di Grazia e Giustizia, » onde da quel dipartimento se ne » facciano i regi procuratori anzidetti avvisati per la parte che potranno prendere in tanta emergenza. Il Ministro Segretario di » Stato delle Finanze-Firmato-Marchese d' Andrea. » *M. 5 Dicembre 1838.* V. *Depositi giudiziari.*

Castelli. V. *Arresto personale, Detenuti, Empare per cause civili.*

Cause riprodotte. V. *Mess' a ruolo.*

Cauzioni.

Sorto il dubbio se conveniva oppur no alle pubbliche amministrazioni di accettare per cauzione i biglietti di deposito delle società anonime, S. M. ordinò di sentirsi il parere della Consulta del Regno. La Consulta generale dopo matura discussione all' unanimità manifestò l'avviso, che non sieno da preferirsi a quelli di negozianti i biglietti di deposito delle società anonime, nè conveniente sia all'interesse delle pubbliche amministrazioni, e dello Stato lo accettarsi così fatti biglietti. Quindi la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 19 del corrente mese di Ottobre si è degnata approvare l' avviso della Consulta. *R. 31 Ottobre 1838. V. Amministrazioni pubbliche, Notariato-cauzioni.*

Certificati.

Non è vietato a' cancellieri di rilasciare de'certificati per inesistenza di atti o dichiarazioni ne'registri di cancelleria. *M. 30 Dicembre 1837 diretta al Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Terra di Lavoro.* V. *Cancellerie di Tribunali civili.*

Certificato d'indigenza. V. *Spese giudiziarie a credito.*

Certificato di servizio.

Non vi è luogo a rilasciare certificati di servizio a'funzionari dell' ordine giudiziario che hanno ottenuto di non intervenire in alcun tempo ne'Collegi, di cui fan parte, ogni volta che un funzionario non sia al suo posto in qualsivoglia maniera abbia egli ottenuto di non prestar servizio sia sotto la forma di congedo, di permesso, o di altra espressione usata nella Ministeriale. *R. 20 Luglio 1836.* V. *Congedi.*

Chiese.

Fino a nuova Sovrana determinazione i Tribunali debbono astenersi di pronunziare su la eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande delle Chiese. *R. 2 Gennajo 1839.* V. *Diritto di sepoltura, Prescrizione.*

Cholera-morbus.

I provvedimenti ordinati dalla paterna saggezza del Re N. S. a fine di tener lontano da questi Reali Dominî il flagello del Cholera-morbus danno e daranno luogo ad esiti di una specie tutta eventuale e straordinaria. Or a fine di serbarsi in tale circostanza quell'ordine, che la superiore Amministrazione deve curare è necessario tenersi presso la contabilità delle dipendenze dal Real Ministero e Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia un notamento esatto di tutte le spese, che sopporteranno o disporranno per la cagione accennata. Il quale notamento vien prescritto formarsi dal 1.° del corrente Agosto in avanti: cessato poi il pericolo sarà agevole di raccogliere con questo mezzo tutte le notizie per sapersi a punto fisso a quale

somma sarà giunta la spesa generale dello Stato per motivo delle occorrenti sanitarie disposizioni. *M. 29 Agosto 1835.*

Dalle somme mensuali stabilite per le spese minute pel servizio e mantenimento de'Collegi giudiziari, e de' giudicati d'istruzione van detratti ducati 126 lordi mensuali onde invertirsi a sovvenire le famiglie di bassi impiegati giudiziari rimasti vittime dal cholera, stabilendosi sino alla concorrenza de'ducati 126 depurati del doppio decimo degli assegnamenti mensili eguali a ducati tre per ogni famiglia in cui vi sieno vedove o donzelle nubili, o minori poveri non allogati in luoghi di beneficenza. I procuratori generali criminali debbono rappresentare nelle occorrenze al Real Ministero di Grazia e Giustizia i nomi delle famiglie che potessero meritare un assegnamento per la detta circostanza; e quindi il presidente, il procurator generale ed il primo avvocato generale dolla Corte Suprema debbon dar parere sopra la scelta da farsi sulle liste rimesse da'procuratori generali criminali. La liberazione poi della real Tesoreria va fatta a favore dell'appoderato del Ministero di Grazia e Giustizia, per eseguirne i corrispondenti pagamenti in polizze da rimettersi a'medesimi procuratori generali, che certificano della vita e dello stato di coloro che ricevono i pagamenti. *R. 16 Settembre 1837.* V. *Impiegati giudiziari*, *Spese minute*, *Stato-civile-morti*, *-errori e rettificazioni.*

Il decreto de'26 Novembre 1837 determinò in quale modo avessero a supplirsi gli atti di morte, che ad occasione delle passate vicende di salute pubblica fossero stati omessi sui registri dello stato civile. Ora si è promosso dubbio se fino al compimento legale delle correlative liste si potesse utilmente dimostrare la morte di alcuno col mezzo delle fedi parrocchiali. Ad occasione di questo dubbio è stato osservato: Che un atto di morte dopo lo stabilimento dei registri dello stato civile non può in generale esser supplito che con sentenza del Tribunale Civile sopra dimanda di parte, e giusta le forme prescritte dalla legge: Che per la moltiplicità de' casi una forma speciale per la suppleuza degli atti di morte omessi nelle vicende del cholera fu stabilita col decreto dei 26 Novembre 1837: Che le leggi di eccezione non possono avere una interpetrazione estensiva: Che così in questo decreto non essendo autorizzato l'uso provvisorio delle fedi parrocchiali non vi si può avere ricorso senza aggiungere alle disposizioni della legge: Che i decreti dei 16 Agosto 1815 e de' 4 Marzo 1832 risguardano il caso della dispersione o della distruzione degli atti dello stato civile: Che la ipotesi attuale sia ben diversa: Che per rinnovare un intero registro di stato civile, che sia stato distrutto o disperso, richiedesi maggior cura, maggior tempo: Che così ad agevolare le contrattazioni, e tutt'altro può dipendere dalle prove dello stato civile, era necessario dar luogo ad alcun provvedimento provvisorio: Che cotesti estremi non s'incontrano nella specie: Che d'altronde il lavoro per la supplenza degli atti di morte dev' essere già compiuto o prossimo al suo compimento: Che nulla impedisce che pendente la formazione delle liste mortuarie abbiasi ricorso al Tribunale per supplire alcun atto di morte per mezzo di sentenza. In conseguenza di queste osservazioni, S.M. nel Con-

siglio ordinario di Stato degli 11 di questo mese si è degnata dichiarare che il dubbio anzidetto debba essere risoluto negativamente. *R. 23 Giugno 1838.* V. *Stato civile-morti-errori e rettificazioni.*

Claustrali. V. *Monasteri.*

Collegi giudiziari. V. *Spese minute.*

Commenda di drosi. V. *Cassa di ammortizzazione.*

Commende. V. *Ordine Costantiniano.*

Commende di malta. V. *Cassa di ammortizzazione.*

Commessione censoria.

Si prescrive la formazione di un dettagliato e distinto lavoro statistico, risguardante tutt' i giudici di circondario delle provincie secondo le norme delle diverse istruzioni, e regolamenti circa la vigilanza. Esso lavoro oltre alla parte risguardante il merito de' giudici di prima classe, dev'essere diviso in altre due parti, una di esse riguarderà i giudici di seconda classe, e l'altra i giudici di terza. In ciascuno de' detti giudici debbono essere portate le analoghe osservazioni circa il merito, e l'antichità di servizio; ed in fine di ciascuna parte sarà formato un quadro di coloro, che dalla seconda meritano di passare alla prima classe, e dalla terza alla seconda colla necessaria gradazione, mettendo in primo luogo il più meritevole, e così in seguito onde una volta fissata la regola si abbiano dei dati sicuri per non recare torto ad alcuno trattandosi di promozione. La Commessione deve aver presenti in questo lavoro gli elementi i più indubitati e positivi, e deve indicarli non omettendo di tener conto oltre al merito, anche dell'antichità di servizio, giacchè sebbene questa a nulla influir potrebbe alla mancanza del merito, pur tuttavia a dati eguali o poco dissimili potrà far ottenere la preferenza nella graduazione. In conseguenza delle cennate cose parlandosi di ciascun funzionario è necessario ancora enunciarsi l'epoca, nella quale la prima volta è stato nominato giudice o ha incominciato a servire da giudice; l'epoca, in cui trovasi nella classe attuale, e l'epoca da che trovasi nell'attuale circondario. Tale lavoro, che ha un immediato rapporto col buon andamento del real servizio, e della giustizia, influir deve per l'avvenire a ben misurare e proporzionare le promozioni, che accordarsi dovranno a' giudici di circondario, e per conseguenza la Commessione agevolmente scorgerà di quanto interesse gli sia, e con quanta penetrazione ed esattezza debb' essere formata. *M. 5. Settembre 1835.*

Commessione de' titoli.

La Commessione de' titoli di nobiltà ad occasione di controversia promossa intorno alla trasmissione di alcun titolo di nobiltà, al quale diversi individui pretendevano, elevò dubbio se non disputandosi della legittimità del titolo potesse oppur no giudicare dell'appartenenza del medesimo nella contraddizione degl' individui della stessa famiglia, e nell'affermativa quali fossero le forme da osservarsi, e se il suo giudizio dovess' essere inappellabile o meramente consultivo. S. M., a cui fu rassegnato tale dubbio, nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 Settembro 1834 considerò che la interpetrazione de' beneficî del Principe appartiensi per regola alla suprema potestà che li concesse se la contesa risguarda il più o il meno de' favori del concessionario, ed ap-

partiensi ai magistrati se sia lite degli effetti della concessione tra il concessionario ed i terzi. Quindi la M. S. si è degnata ordinare: 1. Quando non si tratti della interpetrazione del diploma di concessione del titolo contrastato tra parenti della famiglia concessionaria, i quali da tal diploma pretendono soltanto di ricavar diritto dell'appartenenza del titolo, la Commessione debba dare l'avviso uniformemente al decreto di sua istituzione. 2.° Quando per contrario trattisi degli effetti civili di un atto civile, da cui si presuma di avere acquistato diritto a dimandare la intestazione del titolo, la Commessione debba lasciare alle parti lo sperimento delle loro ragioni innanzi all' autorità competente. *R. 30 Marzo 1836.*

Commessione per le prede marittime. V. *Prede marittime.*

Commessioni diocesane. V. *Ordine Costantiniano.*

Competenza.

I giudici di circondario sono competenti a procedere sopra sequestri per somme non maggiori di ducati 300 in virtù di condanna pronunziata da Gran Corti civili. Ogni altra dimanda però del giudicato, la quale non tratti del procedimento sopra li beni del debitore per vendita o per soddisfazione de' creditori appartiene all' autorità stessa, che ha giudicato dell'azion principale giusta la legge. *R. 3 Giugno 1837.* V. *Esecuzione di giudicati, Sequestro.*

Comuni.

Sono incaricati i procuratori del Re di vegliare per la esatta esecuzione del Sovrano Rescritto de'5 Agosto 1826 pel disbrigo delle cause dei comuni e degli Stabilimenti pubblici, essendosi doluto il Ministro degli Affari Interni, che molte di dette cause trovansi in ritardo presso le autorità giudiziarie. *M. 1 Agosto 1835.*

Conciliatori.

Alcuno investito della carica di conciliatore, essendo condannato nel corso del suo esercizio al secondo grado di prigionia, al confine, od all'esilio correzionale, non può, espiata la pena, riassumere le funzioni di conciliatore senza una preventiva autorizzazione della Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia, e Giustizia. È perciò che la Real Segreteria medesima dovrà essere informata di officio di ciaschedun giudizio penale sia promosso contro i conciliatori. *R. 14 Giugno 1837.* V. *Arresto personale, Conciliazioni, Ufizi di conciliazione.*

Conciliazioni.

I verbali originali per lo sperimento di conciliazione tra privati e privati, e tra privati e qualche amministrazione pubblica o comunale, di cui sono per ordine di S. M. incaricati magistrati o altri funzionari, non che le copie di detti verbali debbono essere su carta bollata. Queste copie o spedizioni non possono essere rilasciate alle parti se prima i verbali originali non sieno registrati, giusta l' art. 46 della legge de'21 Giugno 1819 sul registro. *M. 18 Febbraio 1837.* V. *Registro e bollo.*

Vanno sottoposte a registro le copie de' verbali di conciliazione possono aver luogo presso magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati, o tra privati e qualche amministrazione pubblica o comunale. *M. 12 Aprile 1837.* V. *Registro e Bollo.*

Conclusioni.

Il regolamento di disciplina in vi-

gore permette al patrocinatore di una delle parti contendenti, il quale abbia mancato di recarsi all' udienza al momento, in cui la causa sarà stata chiamata, di poter presentare le sue conclusioni prima che il tribunale abbia dichiarata sciolta la sessione di quel giorno, purchè però i giudici non abbiano ancora decisa la causa anzidetta. Or si è dimandato se la stessa disposizione debba valere per lo caso, in cui l'agente del pubblico ministero si trovi di aver pronunziato le sue conclusioni. È sembrato a S. E., che a questa dimanda non potesse convenire, che una risposta negativa. Per testuale disposizione del regolamento stesso, quando il ministero pubblico è stato udito, la discussione della causa è dichiarata chiusa. Se si ricevessero le conclusioni tardive del patrocinatore la discussione, lungi di rimanere chiusa, avrebbe non di rado ad aprirsi nuovamente. La causa potrebbe cangiare di aspetto ed il ministero pubblico avrebbe ancora a versare nuovamente su la causa e presentare nuove conclusioni, locchè varrebbe ad arrestare il corso della causa ad arbitrio del patrocinatore moroso, e ad alterare la economia delle udienze. Il ministero pubblico non è chiamato che a chiedere una volta sola per ciascuna causa. La pubblicità poi della chiamata delle cause all' udienza, la pubblicità della loro discussione, il tempo che all'uopo necessariamente occorre, rendono assai inverosimile che il patrocinatore di buona fede non conosca l'appello della causa, ed ometta di presentarsi. Non dee mai accordarsi il premio alla malizia. In fine la facoltà al patrocinatore di esibire le sue conclusioni, come dal contesto degli altri articoli del regolamento, sta all'idea di accelerare il compimento de'giudizi, ed evitare che si duplicasse la discussione delle cause. Per le precedenti avvertenze questo fine verrebbe meno nella proposta ipotesi. Così è chiaro che quella generalità di frasi adoperata nella disposizione di sopra riferita non può, nè dev' essere intesa in un senso lato. La esecuzione della lettera del suo precetto importerebbe altrimenti frode al precetto stesso. *M. 8 Maggio 1839*. V. *Patrocinatori*.

Congedi.

Non vi è luogo a rilasciare certificati di servizio a' funzionari dell'ordine giudiziario, che hanno ottenuto di non intervenire per alcun tempo ne' Collegi di cui fan parte ogni volta che un funzionario non sia al suo posto in qualsivoglia maniera abbia egli ottenuto di non prestar servizio sia sotto la forma di congedo, di permesso, o di altra espressione usata nella Ministeriale. *R. 20 Luglio 1836*. V. *Certificato di servizio*.

Conservatorii. V. *Apposizione di suggelli*.

Conservazione de' privilegi ed ipoteche.

Promosso dubbio dall'amministrazione del registro e bollo se la carta da vistarsi per bollo a credito da servire per le note delle iscrizioni a richiesta de'procuratori del Re presso i Tribunali civili, e dei presidenti delle camere notariali dovesse somministrarsi da essi funzionari, ovvero dall'amministrazione, è stato risoluto di rimanere approvato il metodo proposto dall' amministrazione generale, cioè di far acquistare dall' officina del bollo straordinario in Napoli, e dai ricevitori del re-

gistro e bollo della residenza dei Tribunali e delle camere notariali nelle provincie la carta libera a misura delle dimande de' procuratori del Re, e dei presidenti delle dette camere, e dell' importo materiale di tale carta formarsi una specifica da vistarsi dal procuratore del Re, e dal presidente della camera notariale, e per lo numero de' fogli loro somministrati. Detta specifica sarà versata come contante tra i prodotti del mese dell' officio, da cui si è acquistata la carta. *M. 18 Novembre 1835.*

Nell'ultima colonna della leggenda stampata del registro delle formalità per le trascrizioni degli atti di pegnoramento sopra stabili, alle altre menzioni vanno aggiunte quelle concernenti il rifiuto di trascrizione di un secondo pegnoramento, e la notifica prescritta dall'art. 28 L. 29 Dicembre 1828 sulla spropriazione. Ne' registri poi di pignoramento, denunzie e trascrizioni va lasciato un margine maggiore nella colonna destinata a trascrivere gli atti. *M. 11 Marzo 1837.* V. *Spropriazione d' immobili.*

L'imputato di misfatto viene sottoposto talora ad un modo di custodia fuori del carcere con malleveria per una somma determinata. In questo caso è nella facoltà del ministero pubblico, della parte civile e degli agenti dell'amministrazione del registro e bollo prendere la iscrizione ipotecaria uniformemente all'art. 124 delle leggi di procedura penale. Quante volte la Gran Corte criminale decida in seguito di sciogliersi l'imputato dal modo di custodia cessando allora con esso la malleveria, avrà la parte obbligata il diritto di far cancellare la iscrizione presa. Ad agevolare l'esercizio di questo diritto la Gran Corte, che pronunzierà lo scioglimento dell' imputato dal modo di custodia, ed in conseguenza dalla melleveria, pronunzierà colla decisione medesima, che si cancelli la iscrizione ipotecaria, di cui si ennncierà la somma per la quale si è presa, l'epoca così della iscrizione, non che la Conservazione della provincia, ed il numero sotto il quale la iscrizione è stata presa. Divenuta la decisione esecutiva, l'estratto legale della medesima servirà di titolo per ottenere dal Conservatore delle ipoteche la cancellazione della iscrizione ipotecaria. Lo estratto, di cui è parola, dovrà essere in carta bollata ed adempito di registro, uniformemente all' art. 11 n. 5 della legge de' 21 Giugno 1819. *M. 20 Gennajo 1838.* V. *Cancellazione d' iscrizioni.*

Consigli di famiglia.

Essendo la tutela de' minori nella utilità generale debbono i giudici di circondario, per quando riguarda la linea delle loro attribuzioni, curare la compiuta osservanza delle prescrizioni delle leggi civili sulla convocazione e sulla tenuta de' Consigli di famiglia. *R. 29 Aprile 1837.* V. *Giudici di circondario.*

Contenzioso de' dazi indiretti. V. *Amministrazione generale dei dazi indiretti, Giudici di circondario, Uscieri.*

Contrabbando.

Debb' essere portato da' magistrati la maggiore possibile celerità nei giudizi di contrabbando, poichè una certa lentezza, ritardando la soddisfazione del premio a favore de' capienti, indebolisce l' impegno di denunziarli e di sorprenderli, e ciò anche in considerazione delle attuali circostanze, in cui la salute pubblica

potrebb' essere grandemente compromessa dalla immissione di mercanzie straniere nel regno. *M. 22 Agosto 1835.*

Contributo. V. *Spropriazione d' immobili.*

Copie di decisioni. V. *Sentenze.*

Copie di sentenze. V. *Sentenze.*

Corporazioni ecclesiastiche.

I procuratori del Re sono chiamati ad informo nel Real Ministero sopra dimande per concessione di Sovrano beneplacito a corporazioni ecclesiastiche o laicali a ragion di disposizioni tra vivi o testamentarie in favore delle medesime. Ora per aversi un lavoro compiuto ed uniforme, e per evitarsi l'inconveniente di ulteriore corrispondenza viene stabilito uno stato (1), in cui sono indicati i chiarimenti, che nella specie debbono essenzialmente essere raccolti, e presentati in detto real Ministero. *M. 24 Maggio 1837.* V. *Disposizioni tra vivi e testamentarie.*

La circolare ministeriale del 24 Maggio di quest'anno stabilì il modo come versarsi sopra dimande per concessione di Sovrano beneplacito a corporazioni o stabilimenti ecclesiastici o laicali a ragione di disposizioni tra vivi o testamentarie in favore delle medesime—Il modello dello stato allegato alla circolare fu immaginato nel fine di aversi un lavoro esatto e compiutamente uniforme. Parecchi stati non però pervenuti nel Ministero sopra diverse disposizioni pie hanno lasciato qualche cosa a desiderare. Allo spesso le disposizioni testamentarie sono indicate con la frase generica *Atto di ultima volontà;* e così, oltre che non viene indicata la specie del testamento, non può desumersi se il notaio sia il redattore od il conservatore dell' atto. Talune sono state erronee ed omesse le notizie sulla qualità ecclesiastica e laicale delle corporazioni o degli stabilimenti. Alcune volte si è omesso la indicazione del contributo fondiario degl'immobili, e quasi sempre l'imponibile sul quale esso ricade, e vi è stato pure il caso della mancanza dell' una e dell' altra notizia, le quali sono essenzialmente necessarie. Degli altri pesi poi afficienti i fondi pria della disposizione spesso non se n'è avuto conto. In fine il moltiplico della rendita, secondo le norme della legge sulla spropriazione forzata, talune volte non è stato esatto, così per supplire queste ed altre tali omissioni ha dovuto succedere ulteriore corrispondenza. Alle notizie desi-

(1) *Tale stato va composto delle seguenti rubriche.*
» *1.° Indicazione delle corporazioni*
» *o stabilimenti ecclesiastici o laicali.*
» *Loro titolo. Luogo di loro permanenza.*
Comune *Provincia*
» *2.° Disponenti.*
Cognomi *Nomi*
» *3.° Data delle disposizioni.*
» *4.° Specie delle disposizioni.*
» *5.° Notai stipulatori o conservatori degli atti.*
» *6.° Indicazione generica de' beni*
» *mobili, immobili, e sito ove rimangono.*
» *7.° Indicazione de' pesi inerenti*
» *su' beni, ed anche del contributo fondiario per li predi rustici od urbani.*
» *8.° Ammontare de' capitali od altri beni mobili, o del valore netto*
» *de' fondi secondo le norme della legge*
» *per la spropriazione forzata.*
» *9.° Indicazione de' pesi imposti alle*
» *corporazioni o stabilimenti.*
» *10. Osservazioni.*

gnate nelle diverse rubriche dello stato ha S. E. trovato pure necessario che vengan raccolte quelle relative all'ammontare degli affitti degl'immobili. E questa notizia, potendosi avere, può essere indicata nella colonna delle osservazioni dello stato medesimo, com'è stato praticato da taluni agenti del ministero pubblico. *M. 21 Ottobre 1837.* V. *Disposizioni tra vivi e testamentarie.*

Per le transazioni, che interessano le persone o le corporazioni ecclesiastiche, non occorre il parere de'tre giureconsulti, secondochè è prescritto per le transazioni de' minori. Il Decreto del 1.° Dicembre 1833 ha stabilito con la maggior precisione le forme che debbono praticarsi per le transazioni delle persone o delle corporazioni ecclesiastiche. Non vi è ricordato il requisito del parere de' giureconsulti. Cotesto Decreto costituisce un diritto speciale, e quindi nulla vi può essere aggiunto senza alterare i precetti della volontà Sovrana. D'altronde le formalità che debbonsi adempiere per siffatte transazioni nulla lasciano a desiderare per la garantia de' diritti, che alla Chiesa appartengono od a'titolari della medesima. *R. 27 Giugno 1838.* V. *Transazioni.*

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 2 Settembre ultimo prendendo in particolare considerazione gl' interessi delle fondazioni ecclesiastiche, si è degnata ordinare, che gli affari relativi a'contratti per alienazione e locazione di beni appartenenti alle fondazioni medesime, ne' quali debbono prender parte i Tribunali civili giusta i decreti del 1.° Dicembre 1833, vengano da questi collegi, ed a cura degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, spediti con preferenza e come urgenti. *R. 7 Dicembre 1839.*

Corporazioni laicali. V. *Corporazioni ecclesiastiche*, *Disposizioni tra vivi e testamentarie.*

Corrispondenza uffiziale.

Non di rado avviene, che i procuratori del Re presso i Tribunali civili debbano essere in corrispondenza tra loro per affari che rientrano nell'ambito del loro pubblico Ministero. Cotesti magistrati non sono ammessi, giusta i regolamenti in vigore, al godimento della franchigia postale per la corrispondenza fuori provincia. È d'altronde nel pubblico interesse, che questa corrispondenza non soffra il menomo ritardo. Di qui le seguenti disposizioni prese di accordo col Ministro delle Finanze.

La corrispondenza de'procuratori del Re, allorchè sia ad istanza di parte, l'importo per lo corrispondente affranco de'pieghi deve cedere a carico della parte stessa. La corrispondenza poi de' medesimi procuratori del Re, se riguardi affari, nei quali agiscono, o per esecuzione di ordini superiori, o di officio, deve succedere per l'organo de'procuratori generali del Re presso le rispettive gran Corti criminali. Però i procuratori del Re debbono accompagnare la loro corrispondenza ai procuratori generali con loro ufizio, indicante il motivo, per lo quale si avvalgono di cotesta agevolazione. *M. 5 Agosto 1835.* V. *Poste e procacci*, *Procuratori del Re.*

Al margine de' rapporti che si spediscono da'procuratori del Re nel real Ministero in risposta delle ministeriali loro comunicate, va notato sempre non solo il Ripartimento da cui parte la ministeriale, ma il

numero ancora della stessa. *M. 2 Marzo 1836.* V. *Procuratori del Re.*

I procuratori del Re potendo in alcuni casi corrispondere fra loro per affari di servizio, S. M., nel fine di provvedere sempreppiù al celere andamento della giustizia, ha risoluto, che la corrispondenza possa aver luogo presso i Tribunali o Gran Corti tra suoi procuratori in questi Reali Dominî, e quella presso i Tribunali o Gran Corti ne' Reali Dominî oltre il Faro e viceversa debba seguire direttamente ed immediatamente, escluso ogni metodo che finora ha potuto praticarsi. *R. 27 Dicembre 1837.* V. *Procuratori del Re*, *Dominî oltre il Faro.*

È accordata la franchigia de'diritti di posta per la corrispondenza, che i procuratori del Re debbono tenere secondo l'art. 6 del Decreto de'23 Marzo 1833, onde dar notizia alla Camera consultiva di commercio in Napoli, per la correlativa pubblicazione nella borsa, di tutti coloro che sono prevveduti di amministratore, di tutore, di curatore, di consulente giudiziario. La detta corrispondenza debb'essere spedita sotto fascia, e con contrassegno limitato. *R. 11 Aprile 1838.* V. *Camera consultiva di commercio*, *Poste e procacci.*

Per poter essere ammessa in franchigia la corrispondenza de'procuratori del Re colla camera consultiva di commercio in Napoli giusta il prescritto nella risoluzione Sovrana degli 11 Aprile ultimo, occorre che la medesima non solo venga spedita sotto fascia, secondo fu annunziato in detto Rescritto, ma che inoltre sia necessario notare su i plichi il contenuto nella corrispondenza, e che i plichi sieno presentati negli ufizi delle poste con uno stato in doppio esemplare, in cui sia indicato anche il contenuto ne' plichi, giusta l' art. 25 del regolamento di posta. *M. 2 Maggio 1838.* V. *Camera consultiva di commercio*, *Poste e procacci.*

Il Ministro delle finanze si è doluto di non essere esattamente osservata dai funzionari pubblici, che non godono franchigia indiffinita per la corrispondenza di ufizio, la prescrizione de'correlativi regolamenti di spedire cioè tale corrispondenza sotto fascia contrassegnata di proprio pugno. E poichè l' inadempimento di tale formalità produce grave imbarazzo all' amministrazione, la quale deve in tal caso verificare il contenuto ne'plichi e sommetterli in tassa, ha sollecitato per la esatta osservanza delle cennate formalità. S. E. perciò ha incaricato i procuratori del Re a mettere ogni diligenza da parte loro, poichè nella spedizione della corrispondenza di ufizio si adempiano esattamente le prescrizioni di sopra cennate. *M. 9 Febbrajo 1839.* V. *Poste e procacci.*

Non ha guari fu comunicata la risoluzione Sovrana, con la quale fu disposto, che la corrispondenza per affari di servizio tra i procuratori del Re presso i Tribunali e Gran Corti civili in questi reali Dominî, e quella presso i Tribunali e gran Corti ne'reali Dominî oltre il Faro e viceversa, dovesse seguire direttamente ed immediatamente escluso ogni altro metodo, che avesse potuto essere in pratica. I procuratori del Re presso i Tribunali civili non essendo ammessi pe'regolamenti di posta in vigore a corrispondere in franchigia tra essoloro, secondochè ha luogo pe'procuratori generali del Re presso le Gran Corti criminali e

civili, ha S.E. interposto suoi ufizi analoghi al Ministro delle reali finanze, affinchè in fatto di corrispondenza fosse eguagliata la coudizione degli uni e degli altri magistrati. Così di accordo i due Ministri hanno stabilito quanto segue. 1. La corrispondenza de'procuratori del Re presso i Tribunali civili tra essoloro dovrà esser messa sotto fascia e contrassegnata di proprio carattere de' medesimi. 2. L'invio alla posta sarà fatto con doppio borderò, un esemplare del quale sarà firmato dai procuratori del Re, e rimarrà alla posta, e l'altro con la firma del direttore sarà rilasciato all'immittente. 3. Rimangono salve agl'impiegati postali le facoltà, che loro competono per l'art. 11 del regolamento de' 10 Agosto 1818 per qualche abuso potesse mai commettersi, e che i procuratori del Re non avranno potuto avvertire. Il Ministro delle Reali Finanze ha anche emesse da sua parte le disposizioni corrispondenti. Da ciò è chiaro, che dovendo aver luogo la diretta corrispondenza tra i procuratori del Re presso i Tribunali civili, rimane rivocata la circolare ministeriale de'5 Agosto 1835 su la corrispondenza dei procuratori del Re presso i Tribunali civili per mezzo de'procuratori generali del Re presso le Gran Corti criminali. *M. 15 Maggio 1839.* V. *Dominî oltre il Faro, Poste e procacci, Procuratori del Re.*

Il Ministro delle Reali Finanze ha interessato il Ministero di Giustizia perchè sieno richiamati in osservanza gli articoli 24 e 25 del regolamento postale circa la spedizione delle lettere di officio. Per esso è detto specialmente che tali lettere debbono presentarsi a mano agl'impiegati di quell'amministrazione, onde non essere tassate, e che possa dimandarsene ricevo solamente quando la urgenza o la importanza del servizio lo richieda. In questo caso è anche prescritto, che le lettere sieno accompagnate da uno stato in doppio esemplare che ne indichi il numero ed il destino, de'quali uno debba rimanere presso l'amministrazione, l' altro debba respingersi all'ufiziale che l'abbia rimesso. Questo metodo essendosi troppo frequentemente praticato fuori i casi indicati, è stato occasione di doglianze alla detta amministrazione generale per lo ritardo che arreca alla speditezza del real servizio. È perciò che il Ministro incarica i procuratori del Re di curare la esatta osservanza delle cennate disposizioni per la parte che loro riguarda. *M. 27 Novembre 1839.* V. *Poste e procacci.*

CORTI E TRIBUNALI.

ATTI DI PROCEDURA.

Si deve rimettere al Ministro uno stato per gli atti di procedura compilati nel 1834 innanzi al Collegio per interrogatorio nella camera del consiglio, per giuramento suppletorio, e per giuramento decisorio distintamente. *M. 9 Settembre 1835.*

CALENDARIO.

Essendo stata elevata a doppio precetto con Bolla Pontificia la festività della madonna delle Grazie che ricade nel giorno 2 Luglio, così la udienza de' Collegi fissata nel calendario di quest' anno pel cennato giorno viene differita al giorno 9 del mese stesso. *M. 18 Giugno 1836.*

GIUDICI DI TRIBUNALI CIVILI.

Si chiede loro dal Ministro la compilazione dello stato per gli atti d'istruzione formati nel 1834 negli

affari ad essi delegati da' rispettivi Collegi, e si desidera per la fine del corrente mese al più tardi. *M. 9 Settembre 1835.*

Stati di cause.

In uno statino suppletorio agli stati bimestrali si debbono dare al Ministro le notizie relative alla distinzione delle sentenze in rapporto alle parti presenti all'udienza, su le cui conclusioni si sono emesse le diverse sentenze preparatorie, interlocutorie, provvisionali o diffinitive giusta il seguente modello. *M. 23 Settembre 1835.*

Stato delle diverse specie delle sentenze pronunziate nell' anno. . . . . .

RIUNIONI DI CONTUMACIA	SENTENZE in contumacia del convenuto.			SENTENZE in contraddis.			SENTENZE in grado di opposizioni per comparsa di			PREPARATORIE			INTERLOCUTORIE			PROVVISIONALI			DIFFINITIVE		
	Attore	Parte	Patrocinatore	Di tutte le parti	Comparsa immediata	Contumacia riunita	Tutte le parti	Opponente	Parte opposta	In contumacia	In contraddizione	In opposizione	In contumacia	In contraddizione	In opposizione	In contumacia	In contraddizione	In opposizione	In contumacia	In contraddizione	In opposizione
Civili.																					
Commerciali.																					

Per la formazione degli stati mensili e bimestrali delle cause civili e commerciali si stabiliscono da S. E. tre modelli, e si danno le seguenti istruzioni. Debbono i magistrati adoperare una speciale cura e vigilanza per la esatta, e regolare redazione di questi stati. In circostanza siffatta ha il Ministro con dispiacere osservato, che non tutti i magistrati sono abbastanza penetrati della importanza, e della utilità del lavoro statistico prescritto colle istruzioni del 1831 nelle vedute generali della giustizia. L'esame degli stati mensili, che finora si sono trasmessi nel Ministero, ha dimostrato di essersene finora la esecuzione abban-

donata interamente a persone, le quali altra cura non han preso, che di materialmente covrire le diverse categorie degli stati medesimi. I magistrati, cui secondo le istruzioni incumbe il dovere di somministrare alle cancellerie la parte delle notizie di maggior interesse, non se ne sono occupati colla necessaria diligenza. Da ciò l'inconveniente per molti Collegi del ritardo nella spedizione degli stati, della erronea classificazione delle cause sommarie ed ordinarie, della inesatta indicazione delle diverse specie delle sentenze pronunziate tanto nel rapporto delle parti presenti alla udienza, quanto nel rapporto del valor legale di esse. Principalmente di frequente trovansi omesse le importanti indicazioni tendenti a far conoscere la specie dell'azione, o della dimanda promossa in giudizio. La enunciazione della qualità delle eccezioni di rito, o di merito, che han potuto formare soggetto di contendere si osserva spesso trascurata. Le quistioni di fatto, e di diritto non di rado vi sono obbliate, e più spesso non rilevate con quella precisione, e convenienza corrispondente al merito legale della controversia decisa dalla pronunziazione del Collegio. Le osservazioni sulle conclusioni del pubblico ministero vi sono anche talvolta poco esattamente esposte ec. ec. ec. L'epoca del passaggio delle considerazioni in cancelleria vi è arbitrariamente segnata: per essa in moltissimi stati si vede abitualmente notato il passaggio nel giorno stesso della decisione della causa, la qual cosa non pare poter sempre aver luogo qualora si tenga alla esatta esecuzione del re-

golamento per questa parte. Ciò mira a far escludere la imputabilità di ogni minimo ritardo, e presentare un conto saldato in fine del mese. In fatto di lavori statistici deve rilucere la verità anche ne'meno interessanti ragguagli. Destinati i diversi stati periodici a presentare il conto generale della quantità ed intensità del lavoro di ciascun Collegio, e di ciascun magistrato, onde fornire al Ministero gli elementi necessari per la compilazione del rendiconto generale dell'amministrazione della giustizia da sottomettersi annualmente alla Sovrana intelligenza del Re (N. S.) distinto sotto i suoi differenti rapporti, e risultamenti materiali, morali, amministrativi e legislativi. Si ravviserà da ciascuno di quanta importanza sia, che un somigliante lavoro venga eseguito in tutte le sue parti con massima scrupolosità e precisione. Senza di ciò esso mancherebbe del requisito sostanziale, cioè della certezza che dee risultare dalla verità di tutt'i suoi particolari, i quali solo quando sieno veridici possono costituire gli elementi sperimentali, su cui conviene unicamente fondare ogni giudizio intorno agli effetti delle leggi ed ai miglioramenti, di cui potessero essere suscettivi i diversi rami dell'amministrazione. I modelli stabiliti sono corredati delle correlative istruzioni pratiche per la compiuta ed esatta esecuzione materiale del lavoro. Non pertanto si aggiugne qualche norma generica, che sembra utile a rendere più facile il lavoro stesso. Le dimande, che presentano i patrocinatori pel disbrigo delle cause, debbono essere corredate delle ne-

cessarie indicazioni, che possono essi somministrare intorno alla precisa designazione della qualità di ciascuna causa. La cancelleria da sua banda dee tenere esatto conto di coteste dimande, segnando ancora su di esse a tempo le altre notizie da riportarsi sugli stati intorno al disbrigo della causa, e che debbono attingersi da'diversi registri della cancelleria medesima. I giudici commessari poi debbono principalmente essere diligenti nel tempo stesso della redazione della dispositiva della sentenza di somministrare rispettivamente in piedi della minuta della medesima, o sopra altro foglio, i cenni precisi intorno alla specie dell'azione, dell'eccezione, e delle dimande riconvenzionali all' atto, al contratto, o al fatto che ha dato luogo alla lite, non che intorno alle quistioni di fatto e di diritto discusse, e risolute, ed al loro risultamento in quanto al merito. Coteste quistioni debbono essere enunciate sempre nel modo specifico corrispondente all'oggetto, su cui si contende, non già in modo vago, come spesso si pratica. E gli agenti del pubblico ministero debbono pure dal canto loro essere sollciti a fornire alla cancelleria il cenno di quelle notizie che concernono le cause, in cui essi han preso interesse. Le notizie da parte de' giudici, e degli agenti del pubblico ministero somministrate allorchè la causa si discute, esigono lieve occupazione, e risultano più precise ed esatte. In fine si deve aver cura nella compilazione del foglio di udienza intorno al tempo della pronunziazione ed alla specie della sentenza. Fin qui dello stato mensile. Non minore irregolarità si è pure osservata nella compilazione degli stati bimestrili delle cause avvenute e spedite, non che delle sentenze pronunziate. La inesattezza, che quasi generalmente si è manifestata nei dati numerici della quantità e qualità del lavoro del collegio, fa certo che nelle cancellerie non si tiene conto regolare nè delle dimande per spedizione di cause, nè del movimento delle cause su i diversi ruoli, nè della specie delle sentenze, e che nel fine di ciascun bimestre si stabilisce il conto sopra dati arbitrari, senza neppure por mente al rapporto reciproco di essi. Questo inconveniente trae seco l'altro della lunga, e complicata corrispondenza, che imbarazza tuttodì il Ministero, e gli ufizi giudiziari per indagare e stabilire i veri dati da seguire. E siffatta indagine, che riesce più penosa allorchè si fa dopo il decorso di lungo periodo di tempo, presenta anche talvolta poco sicuro risultamento. Si richiama per questa parte l'attenzione del cancelliere rispettivo. Tenere un conto esatto e quotidiano del movimento e risultamento delle cause, onde avere in fine del bimestre dati veri per la formazione dello stato è il solo mezzo per avere, e presentare in ogni tempo risultati pronti e precisi. Ove si ponga cura alla stretta osservanza dell' esposte norme, il lavoro della compilazione degli stati periodici non potrà, che riuscire agevole, celere, compiuto ed esatto. *M. 31 Ottobre 1835.*

—

SEGUONO LE ISTRUZIONI PRATICHE PER LA FORMAZIONE DELLO STATO MENSILE DELLE CAUSE.

MODELLO N. I.°

(1) Oltre la data bisogna cennarvi sempre se la causa si è iscritta per la prima volta come nuova venuta, ovvero si è riprodotta sul ruolo generale. (Per le cause riprodotte dopo decadute si osservi pure ciò che si dice nel secondo comma del num. 3).

(2) Quando la causa è civile si dee sempre notare nello stato se essa è sommaria od ordinaria. In questa classificazione conviene osservare le prescrizioni del regolamento , e tener presente la disposizione del art.° 497 delle leggi di procedura civile.

(3) Si dee notare se la causa si è portata al ruolo generale sopra atto di citazione primitiva , sopra atto di appello principale , sopra opposizione di terzo in principale, sopra ricorso civile, azione civile o rinvio della Corte Suprema (quando ciò abbia luogo), ovvero se la causa si è riprodotta sopra precedente riunione di contumacia, sopra adempimento di altra sentenza preparatoria , o interlocutoria , sopra dimanda incidente o sopra opposizione a sentenza contumaciale , a nota di gradi o di distribuzione , a liquidazione di spese , a tasse , ovvero sopra adempimento d'istruzione per iscritto , o di discussione di conto ec: Ove avvenga , che messa nel ruolo di udienza la causa iscritta o riprodotta già sul ruolo generale decada , e poi se ne dimanda nuovamente il disbrigo, bisogna sempre notare in questa colonna l' atto , su cui è avvenuta prima la decadenza , il quale perciò sia rimasto non provveduto dal Collegio , e notarvi poi , che la causa è altra volta dacaduta.

(4) Si debb'esprimere se la causa è in prima, od ultima istanza : in prima istanza in grado di appello (specificando se da sentenza di conciliatore , di giudice di circondario, di arbitro di Tribunale civile o di commercio, o di ordinanza di Presidente secondo i diversi casi) in caso di gravame di opposizione di terzo , di ricorso , o di azione civile o in grado di rinvio di Corte Suprema pei Collegi ove ciò avvenga. Questa indicazione conviene darla sempre per ogni causa portata su lo stato, sia nuova , sia riprodotta. Per le cause in appello devesi indicare se l' appello sia devolutivo , o sospensivo. Per le cause di rinvio si dee cennare nella colonna delle osservazioni (allorchè si pronunzia diffinitivamente) s' è per primo o secondo rinvio , e se la decisione ha seguito , ò deviato dalle norme della Corte regolatrice.

(5) Si dee cennare se la causa concerne dimanda principale , o dimanda incidente, e se per azione o per giudizi di esecuzione. Nel caso d' incidente debbe questo specificarsi , (p : e : intervento in causa , verificazione di scritture , falso incidente , opposizione di terzo per incidente , disapprovazione , liberanze , surroghe, reclami di proprietà ec. ec. ec.) indicando anche la specie del giu-

dizio principale, cui l' incidente si rannoda.

(6) *Vi si debbe cennare con precisione la specie dell' azione istituita, cioè se reale, personale, o mista, se reale mobiliare o immobiliare: se reale possessoria per ritenere, o per ricuperare: se petitoria per dominio, successione, servitù, o ipoteca: se personale nascente dalla legge, o dal fatto dell' uomo: se mista per petizione di eredità, per divisione di oggetto comune, o per confinazione.*

(7) *Allorchè esiste, vi si dee cennare di essersi fatta dimanda riconvenzionale, o di essersi prodotto appello incidente dal convenuto.*

(8) *Bisogna indicare la specie dell' atto, del fatto, del contratto, che ha dato luogo alla contesa, cioè se la lite principale o l' incidente dipenda da successione, da testamento, da contratto, o da obbligazione, e di quale specie (cioè se pura, condizionale ec.) da vendita, locazione, società ec. ec., da danno, o per qual causa: in genere, da inventario, da sequestro di mobili, da pignoramento d'immobili, da arresto personale, da azione ipotecaria contro terzi, da spropriazione, da graduazione, da tutela ec. ec.*

(9) *Allorchè i patrocinatori esibiscono in cancelleria le dimande, l' incaricato del ruolo deve segnarvi il giorno della presentazione. Sarebbe utile, che le dimande contenessero le indicazioni richieste sotto i numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 20: ciò agevolerebbe il lavoro della cancelleria.*

(10) *Basta indicarvi la quindicina del mese, sul cui ruolo la causa è stata portata all'udienza. Se appartiene ad un mese decorso, qualunque esso sia, bisogna notarvelo. Si dee cennare se il passaggio sul ruolo di udienza sia avvenuto per assegnazione a breve termine, a giorno fisso, ovvero per progressione regolare.*

(11) *Vi si dee notare il giorno, in cui le parti han conchiuso all' udienza, e la causa si è messa in istato di deliberazione colla lettura delle conclusioni.*

(12) *Vi si dee segnare la data del rapporto fatto all' udienza dal giudice delegato, indicandovi se la causa è stata messa a rapporto verbale, o derivi da istruzione per iscritto, o da opposizione ad atti delegati ai giudici, come note di gradi, di contributo ec.*

(13) *Vi si dee indicare se la sentenza si è pronunziata alla udienza stessa in cui si son lette le conclusioni o si è fatto il rapporto, ovvero si è pronunziata in una delle tre udienze successive, o più tardi.*

(14) *Dee dirsi se la sentenza pronunziata è di riunione di contumacia, o contumaciale dell' attore, o del convenuto, parte, o patrocinatore: ovvero s'è in contraddizione di tutte le parti, in grado di opposizione, o di contumacia riunita. Nel caso di contumacia riunita dee dirsi se si è trattata con comparsa di tutte le parti, o di alcune di esse soltanto; e per quelle in grado di opposizione se con comparsa di tutt' i contendenti, ovvero del solo attore, o del solo convenuto.*

(15) Si dee esprimere se la sentenza pronunziata sia stata preparatoria, interlocutoria, provvisionale, o diffinitiva, e se una sentenza abbia più parti di diversa specie bisogna anche cennarlo nella colonna stessa. Per le pronunziazioni interlocutorie, preparatorie, o provvisionali saranno notati brevemente nella colonna delle osservazioni i mezzi d' istruzione o i provvedimenti provvisionali adottati dal Collegio.

(16) Vi si debbono indicare in genere la incompetenza per ragion di materia, o di persona, la declinatoria, la rimissione o la connessità di cause, la ricusa, le eccezioni di nullità ed altre tanto contro i titoli, contro l' azione, o contro i gravami, quanto contro gli atti. Il cenno debb' essere breve e preciso. Quando la eccezione si è elevata di uffizio conviene anche notarvelo. Se si è proposta alcuna ricusa volontaria del magistrato in una causa, si dee cennarla nella colonna delle osservazioni, indicandovi la risoluzione di ammessione, o di rigetto del Collegio. Per la competenza a ragion di materia si dee notare se questa concerna il contenzioso amministrativo, o il contenzioso ecclesiastico, e se vi è stata elevazione di conflitto.

(17) Vi si debbono cennare sommariamente, ma con chiarezza e precisione, le quistioni di fatto, e quelle di diritto elevate e risolute in ciascuna di esse.

(18) Vi si dee esprimere da quali leggi è regolata l' azione o la contesa (cioè se dalle leggi antiche romane o municipali, dalle leggi intermedie dei codici aboliti, ovvero dalle attuali leggi) e la legge testualmente, o per analogia applicata.

(19) Si dee notare in generale se la dimanda principale o incidente, l'azione o la eccezione, il gravame principale o per incidente, sia stato ammesso o rigettato in tutto od in parte.

(20) Dee dirsi se il pubblico ministero è intervenuto nella causa come parte principale, ovvero come parte aggiunta necessaria, ossia per disposizione della legge, o volontaria per avervi voluto essere inteso: e se le conclusioni sono state uniformi o difformi in tutto od in parte alla pronunziazione del Collegio.

(21) Nella colonna delle osservazioni saranno cennate con massima brevità le ragioni di divergenza delle opinioni del pubblico ministero dalla pronunziazione del Collegio, non che ogni altra dilucidazione si credesse utile per maggior chiarimento della specie della causa.

OSSERVAZIONI GENERALI.

Nello stato mensile debbono comprendersi tutte le cause portate sul ruolo di udienza e spedite nel mese, eccetto quelle decadute, di cui basterà cennare in massa il numero in fine dello stato.

Si dee avere cura di non riportare sul ruolo di udienza alcuna causa, che non sia stata iscritta, o riprodotta sul ruolo generale, e ciò senza escludere nè le aggiudicazioni preparatorie, diffinitive o in grado di sesto, nè i rappor-

ti sopra le note di graduazione, di contributo ec. ec. ec.

Le aggiudicazioni vi debbono essere riportate separatamente dagl' incidenti pregiudiziali contro gl' incanti, che si fossero discussi nella udienza medesima, in cui hanno avuto luogo gl'incanti stessi.

ISTRUZIONI PRATICHE PER LA FORMAZIONE DELLO STATO DELLE CAUSE PRODOTTE, SPEDITE, O RIMASTE PENDENTI IN CIASCUN BIMESTRE.

MODELLO N. 2.°

(1) *Qui si scriverà la indicazione della materia della causa, per modo che le cause civili saranno riportate in un rigo, e le commerciali in un altro distinto.*

(2) *In questa categoria saranno aggiunte altre rubriche qualora abbiano luogo cause per azione civile, o di rinvio della Corte Suprema di Giustizia, le quali sono anch' esse cause nuove.*

(3) *Questa categoria riguarda i giudizi e le dimande nuove. In essa si debbono distinguere i giudizi principali sopra azioni o dimande, da' giudizi sopra quistioni elevate contro gli atti di esecuzione, come sequestri, pignoramenti, arresti ed altri modi compresi nel libro VII delle leggi di proc. civ.*

(4) *In questa categoria debbono notarsi solo le cause portate sul ruolo del bimestre corrente, e rimaste non spedite per uno de' motivi espressi nelle seguenti categorie; non mai quelle, che innanzi di finire il mese si passano sul ruolo della prima quindicina del mese susseguente. Queste cause debbono sempre figurare nel ruolo generale, e le dimande avanzate per disbrigo debbono figurare tra quelle non ancora provvedute nel bimestre. Il sistema contrario, che si è veduto seguito in alcuni stati fa presentare sul ruolo di udienza un debito, che in realtà non esiste nel fine del bimestre, di cui si rende il conto.*

ISTRUZIONI PRATICHE PER LA FORMAZIONE DELLO STATO BIMESTRALE DELLE DIVERSE SPECIE DI SENTENZE PRONUNZIATE.

MODELLO N. 3.°

(1) *Come nel n.° 1.° delle istruzioni per lo stato num. II.*

(2) *Le sentenze di riunione di contumacia debbono figurare separatamente: quindi il loro numero non debbe comprendersi fra le sentenze preparatorie. Se in un giudizio si è pronunziata una sentenza in parte preparatoria, o interlocutoria, o provvisionale, od in parte diffinitiva dee la sentenza riportarsi sotto le diverse categorie notando nelle osservazioni il numero delle cause in cui ciò ha avuto luogo, affinchè si conosca donde nasca la differenza tra il numero delle cause e quello delle sentenze.*

(3) *In questa rubrica debbono comprendersi le riunioni di contumacia, per modo che il totale di questa rubrica dee corrispondere al totale della rubrica delle sentenze in rapporto alle parti presenti all' udienza.*

(4) *Nella classificazione delle*

sentenze sotto le diverse rubriche di questa categoria vi si debbono comprendere anche le sentenze di riunione di contumacia, distribuendole nelle rispettive rubriche secondo lo stato del giudizio.

(5) Sotto queste due rubriche debbono essere classificate tutte le sentenze riportate nella prima categoria.

(6) Tutte le conclusioni date per affari in cui il pubblico ministero agisce di officio, debbono comprendersi nella prima rubrica di questa categoria. Nella seconda si riporteranno quelle date per cause o quistioni, in cui la legge vuole, che il pubblico ministero prenda parte, come lo stato, ed altre persone o cause privilegiate. In fine nella terza rubrica si noteranno le cause, o le quistioni, in cui il pubblico ministero ha creduto dover prendere parte, ancorchè non obbligato.

Non contenendo gli stati bimestrali del 1834 tutte le notizie che occorre indicare nella statistica generale per detto anno, vuole il Ministro sollecitamente altro stato generale delle cause per lo intero anno secondo i modelli num. 2 e 3 annessi alla circolare ministeriale del 31 Ottobre ultimo. *M. 4 Novembre 1835.*

Si rimettono da S. E. a' procuratori del Re degli esemplari della statistica di recente rassegnata a S. M. per l'amministrazione della giustizia civile in questi reali Dominî nel corso dell'anno 1833, onde distribuirsi a'componenti de'rispettivi collegi. Versando ciascuno su tale lavoro sarà manifesta la importanza dei motivi che hanno regolata la compilazione di questa statistica, e sarà anche manifesto il fine di utilità generale, cui la medesima è stata ed è diretta. A differenza degli antichi metodi, che davano solo alcuni motivi sulla quantità del lavoro eseguito ne' Collegi giudiziari, la nuova statistica compie interamente queste notizie, e quelle vi aggiugne che sono di maggior momento della qualità di cotesto lavoro. I prospetti destinati a presentare la quantità del lavoro, per lo modo col quale sono consegnati, offrono la opportunità della maggiore vigilanza e quindi dell'applauso o della censura sull'andamento dei Collegi, degli agenti del pubblico ministero, di tutti gli uffiziali addetti all' importantissimo ramo della giustizia. Il servizio degli uni, e degli altri è guardato estesamente, ed in tutte le sue moltiplici e diverse diramazioni. Guardare poi l'intero sistema del diritto civile, seguirlo nelle sue principali e particolari distribuzioni, presentare la materia di queste distribuzioni come in rilievo coordinandole anzi tra loro, e cogli altri accessorî che necessariamente vi han riguardo, ravvisare le quistioni agitate, quelle particolarmente che più di frequente hanno luogo, è questo il principale oggetto di quella parte della nuova statistica che concerne la qualità del lavoro presso i Collegi giudiziari. Alle quali nozioni la statistica altre aggiungendone che descrivano dei punti di contatto tra il diritto civile, ed i principî della pubblica economia, tra lo stesso diritto ed i rapporti della società in generale; la Potestà Suprema può trovarsi al caso d' invocare utilmente la esperienza in suo favore, giudicare per

STATI DI CAUSE

essa le teoriche astratte, e dagli effetti risalendo alle cause, riconoscere almeno in grave parte se, e quali provvedimenti le convenga mai praticare per lo miglioramento nella legislazione civile. Queste cose accennando S. E. non ha mostrato che alcune idee su i motivi, e sul fine delle nuove forme della statistica civile. Quindi è che la prelodata E. S. richiama su tale lavoro la speciale attenzione dei Collegi. Non si parla di una necessità più positiva che sorge dalla medesima di sempreppiù distinguersi per l' adempimento de' doveri che la legge impone così per la spedizione dei giudizi, come per ogni altra incombenza. Pei magistrati questo adempimento è, e dev' essere un bisogno continuo del loro cuore, e si è nella certa fiducia che niuno di essi voglia mai nella pubblicità de' suoi atti incontrare la censura dell'autorità superiore, o rimuovere da sè i vantaggi della pubblica opinione. Pei nuovi metodi della statistica civile trovansi i magistrati nella opportunità di preparare i materiali di utili riforme nella scienza del diritto. Ma per corrispondere a questo nobile ed interessante uffizio sta in essi la obbligazione di presentare colla maggiore esattezza, con la maggiore diligenza tutte le notizie che debbono somministrare secondo i regolamenti in vigore. S'interessano per l' oggetto tutt' i magistrati. Grave responsabilità assumerebbe colui, il quale dimentico di ciò si permettesse di presentare elementi incerti o dubbi. A prescindere da ogni altra osservazione, ch'è pur facile di avvertire, egli rischierebbe di ammettere il maggior male, che si possa immaginare, inducendo in errore l' autorità pubblica, o contribuendo forse ad inopportuno atto legislativo. *M. 13 Gennajo 1836.*

SUPPLENTI

Essendo frequenti i giudizi per falso incidente in linea civile, perchè possa il Ministero con maggiore facilità attendere a questa parte delle leggi di procedura per quelli provvedimenti che potessero superiormente occorrere, ha prescritto S. E. quanto segue.

1.° Nelle cancellerie de'Tribunali e delle Gran Corti civili sarà tenuto un notamento specifico de' giudizi di falso incidente.

2.° Per ciascuno di questi giudizi sarà particolarmente rilevato la sentenza, che vi avrà dato termine, sia che ciò avvenga per dichiarazione di falso, sia che avvenga per desistenza dell'attore, per soccombenza di lui, per essere state messe le parti fuori di causa, per mancanza di motivi o di pruove sufficienti, od infine per negligenza dell' attore a soddisfare alle diligenze o formalità prescritte.

3.° Alla fine di ogni semestre dovrà rimettersi nel Ministero di Grazia e Giustizia copia del notamento anzidetto. *M. 29 Novembre 1837.* V. *Falso incidente civile.*

Supplenti.

Perchè sia specificamente designato il metodo da serbarsi ne'collegi giudiziari composti di più camere per compiersi in alcuna di esse il numero legale de'votanti, S. E. ha determinato quanto segue.

1.° Si darà luogo a'supplenti fuori il Collegio nel solo caso in cui il numero de' votanti non possa compiersi con giudici del Collegio istes-

SUPPLENTI

so. 2.° Appartiene esclusivamente al presidente del Collegio la designazione de' giudici che dovranno recarsi da una ad altra Camera per compiersi il numero legale de' votanti. Se non che in questa designazione dovrà seguirsi l'ordine di rango de' giudici, incominciando dall'ultimo, il di cui intervento non sia necessario nella Camera, alla quale è incardinato. Sarà ciò praticato prima per la Camera, alla quale assiste il presidente, e quindi per le altre Camere seguendo l'ordine del numero loro assegnato. 3.° Quegli si troverà destinato a reggere la Camera, che manchi del numero legale de' votanti, sarà sollecito di renderne avvertito il presidente del Collegio, indicando all'uopo con precisione la mancanza che avviene ed i motivi di essa. 4.° Le disposizioni del Presidente per lo compimento de' votanti saranno date con la maggiore sollecitudine. 5.° I componenti la Camera, che non sarà in istato di costituirsi per difetto di votanti, non potranno ritirarsi dalla medesima se non quando venga dichiarato dal presidente del Collegio che non possa aver luogo la supplenza. 6.° Nel caso preveduto nel numero precedente sarà fatta menzione nel primo foglio di udienza della Camera de' motivi, pei quali non possa reggersi. 7.° Quando avvenga la supplenza sarà indicato nello stesso primo foglio di udienza il motivo della mancanza de' votanti, ed in quale modo ne sia avvenuto il rimpiazzo. Se la udienza venga perciò ad aprirsi oltre l'ora indicata nel regolamento ne sarà anche fatta menzione nel primo foglio di udienza. 8.° Gli agenti del pubblico ministero sono incaricati di vegliare alla esecuzione di queste disposizioni. *M. 27 Luglio 1839.*

Udienze. V. *Supplenti.*

Votanti. V. *Supplenti.*

Custodi di prigioni. V. *Arresto personale*, *Atto di carcerazione.*

Dalloz.-*Giurisprudenza universale.*

I Procuratori del Re debbono rimettere al Ministro un conto esatto delle somme finora ritenute sul fondo delle spese minute delle cancellerie pel prezzo dell'associazione alla versione italiana del Dalloz della giurisprudenza universale con la indicazione dei corrispondenti fascicoli. *M. 17 ottobre 1835.*

Da' riscontri pervenuti al Ministro in esecuzione della circolare del 17 Ottobre ultimo si è avuto luogo a conoscere, che debba tuttavia continuare la mensuale ritenzione per prezzo de' fascicoli dell' opera del Dalloz rimessa dal signor Comerci a' Tribunali. Quindi S. E. ha disposto la solita ritenzione dalla mesata delle spese minute di Novembre da continuarsi sino alla estinzione del prezzo dei fascicoli rimessi e da rimettersi. Pel tratto successivo in ciascun mese si darà notizia dalla prelodata E. S. a' procuratori del Re della somma della ritenzione praticata; e qualora si mancasse dal Comerci di spedire i fascicoli proporzionalmente alle somme ritenute debbono i procuratori del Re avvisarne il Ministro. *M. 9 Dicembre 1835.*

I Cancellieri presso le Gran Corti, Tribunali civili, e giudicati d'istruzione debbono rimettere allo Stabilimento letterario dell' Ateneo ricevo vistato da' superiori della periodica spedizione de' fascicoli del-

l' opera del Dalloz, che loro s'invia dal signor Comerci a fine di conoscersi regolarmente ciò che allo stesso è dovuto pel prezzo dell'opera medesima. Coloro che sono associati all'opera suindicata, e che trovansi in arretrato de'pagamenti sono sollecitati ad adempiervi il più presto possibile. *M. 24 Settembre 1836.*

Dazi indiretti. V. *Amm. gen. de' dazi indiretti.*

Decime. V. *Amministrazioni diocesane*, *Canoni enfiteutici.*

Decisioni. V. *Fogli di udienza*, *Narrative*, *Sentenze.*

Degradazione. V. *Ecclesiastici.*

Deliberazioni in camera di consiglio.

L' art. 343 del regolamento di disciplina in vigore determina, che le deliberazioni del Tribunale prese nella camera nel consiglio sien distese in piè delle dimande. Ed il seguente art. 344 prescrive che alla fine di ogni anno sieno riunite in un solo volume tutte queste deliberazioni. Or l'E. S. vuol conoscere se questo medesimo sistema serbavasi prima dell'osservanza del nuovo regolamento in generale per tutte le deliberazioni in camera di consiglio, o solo per quelle deliberazioni, per le quali apposita disposizione di legge così prescriveva come nell'art. 963 ll. di proc. civile, riportandosi le altre nel correlativo foglio di udienza. Desidera anche conoscere S. E. in quale modo provvedevasi alla carta necessaria per tali deliberazioni, quando all'uopo non fosse stata sufficiente la carta contenente la dimanda o la conclusione del pubblico ministero, e più particolarmente se la carta all'uopo occorrente fosse stata di bollo, da chi, ed a spese di chi somministrata. Il Ministro incarica i procuratori del Re a dare siffatti chiarimenti con la maggiore esattezza e sollecitudine. *M. 23 Marzo 1839.*

V. *Depositi giudiziari*, *Spropriazione d' immobili.*

Demanio pubblico. V. *Cassa di ammortizzazione.*

Depositi giudiziari.

Il decreto degli 11 Febbraio 1813 provvisoriamente in vigore prescrive, che i procuratori del Re dovessero dirigere alla real Cassa di ammortizzazione per estratti su carta semplice certificati da' cancellieri e rivestiti dei loro visti, le disposizioni de' giudizi diffinitivi, che ordinassero restituzione di depositi giudiziari di danari pegnorati, e di tutti gli altri depositi in danaro ne'vincoli della procedura. Dalla combinazione degli art. 1 e 2 del decreto stesso risultava chiaro, che questa comunicazione da'procuratori del Re fosse richiesta nel fine di assicurare il precetto compreso nell'art. 1.°, che niuna restituzione di deposito cioè potesse seguire, senzachè ne fosse informata la Cassa di ammortizzazione. Così essendo, i procuratori del Re non avrebbero dovuto spiegare veruna ingerenza, e lasciare che la Cassa pubblica avesse esaminato se potesse oppur no prestarsi alla esecuzione del giudicato secondo le regole stabilite dalle leggi di procedura civile. Invece però del semplice invio degli estratti delle decisioni o sentenze era invalso il metodo, che i procuratori del Re attendessero sull'esame or ora cennato della esecuzione, e con loro lettera di officio ne avvertissero la Real Cassa di ammortizzazione. Questo metodo era in opposizione con la lettera del decreto e particolarmente con le attribuzioni, che la legge de' 29 Maggio 1817 sull'or-

dinamento giudiziario ha conceduto a' procuratori del Re. Ad ovviare a questo inconveniente i Ministri delle Reali Finanze e di Grazia e Giustizia di accordo hanno convenuto nella idea, che niuna parte debban prendere i procuratori del Re all' esame se possa o non possa eseguirsi la sentenza o decisione dalla Real Cassa, il loro incarico dovendosi limitare esclusivamente al semplice invio degli estratti anzidetti, giusta il decreto degli 11 Febbraio 1813 (1). La Real Cassa di ammortizzazione non rimane nella specie che in figura di terzo, o di depositario; che perciò vi ha luogo all' applicazione degli art. 536, 638, a 640, 889 ad 892 ll. di proc. civ. *M. 29 Ottobre 1836.*

Un Tribunal civile con deliberazione in camera di consiglio avea disposto la liberazione di somme derivanti da giudizio di spropriazione per ispese di correlativi atti in questo giudizio. Questa deliberazione rinviata alla Corte Suprema di giustizia è stata annullata nello interesse della legge. I motivi principali, che hanno provocato cotesto

(1) Ecco il tenore del decreto degli 11 Febbraio 1813.

» Art. 1. Niun deposito delle somme » provvenienti da offerte reali necessarie o convenzionali, niuna consegna » giudiziaria, a qualunque epoca che » questi atti rimontino o appartengano, » potranno dalla pubblicazione del presente decreto essere restituiti senza » il concorso della Cassa di ammortizzazione.

» I rimborsi effettuati senza l' intervento di quest' amministrazione resteranno come somme irregolarmente pagate per conto de' ricevitori, » preposti, ed altri agenti del Governo, che si saranno così indebitamente » sgravati da' fondi.

» 2. Per assicurare la esecuzione di » questa disposizione i nostri procuratori regi presso le autorità giudiziarie » dirigeranno al Consigliere di Stato direttore della Cassa di Ammortizzazione » per estratti su carta semplice certificati dai cancellieri e rivestiti de'loro » *visti*, le disposizioni de'giudizi diffinitivi, che ordineranno restituzione » di depositi giudiziari di danari pegnorati e di tutti gli altri depositi in danaro ne' vincoli della procedura.

» Le ordinanze de'giudici di pace saranno ancora comunicate alla Cassa » di Ammortizzazione da' nostri procuratori regi di prima istanza.

» 3. Ricevute appena queste decisioni, » la Cassa di Ammortizzazione metterà » in mora i ricevitori de'demani, nelle » di cui casse saranno stati consegnati » i depositi, affine di effettuarne il rimborso secondo le forme prescritte dagli art. 5 e 6 del decreto de'27 agosto 1812.

» 4. Il tesoro reale e la cassa di ammortizzazione si faranno reciprocamente ragione nel loro conto corrente » delle somme che queste due amministrazioni giustificheranno di avere anticipate per la restituzione de'depositi » che saranno entrati nelle casse dello » Stato.

» 5. Per mezzo di queste misure la » cassa di ammortizzazione comprenderà nella sua amministrazione il conto » di tutti gli antichi depositi ancora in » litigio: quello de'depositi ricevuti dai » ricevitori de' demani, il di cui prodotto han dovuto questi preposti versare nelle casse del tesoro reale, e » che le parti interessate non hanno ancora fatto giudicare; ed il conto dei » depositi e consegne sottomesso al regolamento, che il precitato decreto » de' 27 di Agosto 1812 ha posto in » vigore.

» 6. Il nostro Ministro delle Finanze » ed il gran giudice nostro Ministro » della giustizia sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto. Seguono » le firme.

annullamento sono : Che l'affare di che è parola interessando i terzi non poteva essere spedito in camera di consiglio : Che questa esclusiva è anche più specialmente nel rapporto delle forme stabilite pe' giudizi di graduazione, e di spropriazione : Che altrimenti i diritti dei creditori, soprattutto di quelli risultassero incapienti, potrebbero rimanere compromessi , una collusione potendo avvenire tra il debitore ed il petizionario in danno de' creditori stessi : Che le forme de' giudizi appartengono all' ordine pubblico : Che altro gravissimo inconveniente deriverebbe dalla opinione del Tribunale civile la riproduzione cioè di giudizi per indebito esatto. *M. 20 Settembre 1837*. V. *Spropriazione d'immobili.*

Detenuti.

La disposizione contenuta nel Sovrano Rescritto de'22 Maggio 1830, che victa la empara per causa civile dei detenuti per misure governative o di polizia, comprende benanche il caso de' detenuti ne' Castelli per misure disciplinari. *R. 8 Aprile 1837*. V. *Empare per cause civili.*

Diritto di sepoltura.

Essendosi conosciuto la cessione fatta di una Cappella con sepoltura gentilizia in una Chiesa ad individuo che vi avea fondato con regio assenso, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 del corrente mese ha ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura senza la espressa autorizzazione della M. S. *R. 31 Maggio 1837*.

Disposizioni tra vivi e testamentarie.

I procuratori del Re sono chiamati ad informo nel Real Ministero sopra dimande per concessione di Sovrano beneplacito a corporazioni ecclesiastiche o laicali a ragion di disposizioni tra vivi o testamentarie in favore delle medesime.

Ora per aversi un lavoro compiuto ed uniforme, e per evitarsi l' inconveniente di ulteriore corrispondenza viene stabilito uno stato in cui sono indicati i chiarimenti, che nella specie debbono essenzialmente essere raccolti e presentati in detto Real Ministero. *M. 24 Maggio 1837*. V. *Corporazioni ecclesiastiche.*

N. B. « Lo stato, di cui è pa-
» rola nella Ministeriale qui sopra
» additata , va composto delle se-
» guenti rubriche.

» 1.° *Indicazione delle corpora-*
» *zioni o stabilimenti ecclesiastici*
» *o laicali.*

Loro titolo. Luogo di loro per-
» *manenza. Comune. Provincia.*

» 2.° *Disponenti*

Cognomi *Nomi*

» 3.° *Data delle disposizioni.*

» 4.° *Specie delle disposizioni.*

» 5.° *Notai stipulatori o conser-*
» *vatori degli atti.*

» 6.° *Indicazione generica dei*
» *beni*

Mobili *Immobili*

» *e sito ove rimangono.*

» 7.° *Indicazione de'pesi ineren-*
» *ti su beni, ed anche del contri-*
» *buto fondiario per li predi ru-*
» *stici od urbani.*

» 8.° *Ammontare de'capitali od*
» *altri beni mobili , o del valore*
» *netto de' fondi secondo le norme*
» *della legge per la spropriazione*
» *forzata.*

» 9.° *Indicazione de'pesi impo-*
» *sti alle corporazioni, o stabili-*
» *menti.*

» 10. *Osservazioni.*

La circolare ministeriale del 24

Maggio di quest'anno stabilì il modo come versarsi sopra dimande per concessione di Sovrano beneplacito a Corporazioni o Stabilimenti ecclesiastici o laicali a ragione di disposizioni tra vivi o testamentarie in favore delle medesime. Il modello dello stato alligato alla circolare fu immaginato nel fine di aversi un lavoro esatto e compintamente uniforme. Parecchi stati non però pervenuti nel Ministero sopra diverse disposizioni pie hanno lasciata qualche cosa a desiderare. Allo spesso le disposizioni testamentarie sono indicate con la frase generica *Atto di ultima volontà;* e così, oltre che non viene indicata la specie del testamento, non può desumersi se il notajo sia il redattore od il conservatore dell'atto. Talune sono state erronee ed omesse le notizie sulla qualità ecclesiastica e laicale delle Corporazioni o degli Stabilimenti. Alcune volte si è omesso la indicazione del contributo fondiario degl'immobili, e quasi sempre l'imponibile sul quale esso ricade, e vi é stato pure il caso della mancanza dell'una, e dell'altra notizia, le quali sono essenzialmente necessarie. Degli altri pesi poi afficienti i fondi pria della disposizione spesso non se n'è avuto conto. In fine il moltiplico della rendita secondo le norme della legge sulla spropriazione forzata talune volte non è stato esatto; così per supplire queste ed altre tali omissioni ha dovuto succedere ulteriore corrispondenza. Alle notizie designate nelle diverse rubriche dello stato ha S. E. trovato pure necessario che vengan raccolte quelle relative all'ammontare degli affitti degl'immobili. E questa notizia potendosi avere può essere indicata nella colonna delle osservazioni dello stato medesimo, com'è stato praticato da taluni agenti del ministero pubblico. *M. 21 Ottobre 1837.* V. *Corporazioni ecclesiastiche.*

Divisioni giudiziarie.

Qualche ricevitore del registro avea preteso, che i notai, a'quali vanno affidate delle operazioni per divisioni giudiziarie per effetto degli articoli 747 ll. cc. e 1052 ll. di proc. civ. fossero tenuti ad alligare ne' loro atti gli estratti del catasto pe'beni che cadono in divisione nel modo istesso che trovasi prescritto dal decreto de' 10 Gennaio 1817 per gl'istromenti di divisione. Su tali pretensioni di accordo i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia han convenuto, che nella specie i notai procedono come delegati dell'autorità giudiziaria: che non compilano istrumenti, bensì processi verbali, i quali hanno a riguardarsi come formanti parte della intera procedura, e che perciò non possa esservi luogo alla chiesta inserzione degli estratti dei catasti. *M. 31 Agosto 1836.* V. *Notariato - notai-Registro e Bollo.*

Dogane. V. *Amministrazione generale de' dazi indiretti.*

Dominî oltre il faro.

Sul dubbio se i giudicati o gli atti notariali passati in questi reali Dominî dovessero essere sottoposti alle legalizzazioni del presidente del collegio per la firma del cancelliere, del Ministro di Grazia e Giustizia per la ricognizione della firma del Presidente, e del Ministro degli affari di Sicilia per l'assicurazione della firma del Ministro di Grazia e Giustizia, ond'eseguirsi in Sicilia e viceversa, si è osservato da S. E: Che per l'art. 637 ll. di proc. civ. i giudicati profe-

riti, e gli atti stipulati nel Regno sono mandati ad esecuzione in tutto il Regno senza bisogno di altro visto od ordine, anche allorquando la esecuzione debbe aver luogo fuori della provincia o valle a cui si estende la giurisdizione del Tribunale, che ha sentenziato, o fuori di quel territorio in cui sono stati celebrati: Che a ragion di questo articolo è esclusa affatto ogni idea di legalizzazione: Che l'autenticità di un atto non dipende dalla legalizzazione della firma dell' uffiziale pubblico dal quale emana, bensì dal carattere, dalla competenza dell'uffiziale, e dall'adempimento delle formalità intrinseche od estrinseche che la legge richiede: Che tra queste formalità non si osserva per gli atti de'quali trattasi, l'adempimento delle legalizzazioni: Che così il sistema di doversi legalizzare le firme apposte a cotesti atti prima della loro esecuzione non è in alcuna disposizione delle leggi in vigore: Che d'altronde questo sistema, mentre non sarebbe di alcuna utilità, intralcerebbe e ritarderebbe immensamente la esecuzione degli atti e delle sentenze: Che la mancanza della legalizzazione, anche quando fosse richiesta, non è di per sè stessa capace d'impedire la esecuzione dell'atto; spettando solo alla parte interessata, quando ne fosse il caso, di provocare dal magistrato le corrispondenti disposizioni: Che il decreto de'4 Luglio 1817 riguarda un tempo precedente alle leggi attuali, e nel quale questi reali Dominî e quelli oltre il Faro erano regolati da diverse leggi: Che pure pel Rescritto del 13 Agosto del medesimo anno 1817 fu sospesa la esecuzione del Decreto anzidetto: Che pe' chiarimenti raccolti non si è mai richiesto in questi reali Dominî dopo la pubblicazione delle leggi di proc. civ. per la esecuzione di sentenze od atti passati in Sicilia, che le correlative spedizioni fossero munite di alcuna speciale legalizzazione. In conseguenza di queste osservazioni la prelodata E. S. interessò il Ministro per gli affari di Sicilia onde venisse rimosso l'opposto ostacolo così nella specie ricordata, come in ogni altro caso di esecuzione. E questo Ministro, dietro i riscontri a lui pervenuti dal luogotenente generale in Palermo, rescrisse, che la osservanza tenuta in quei reali Dominî dopo le nuove leggi era conforme a quella di sopra enunciata in questa parte del Regno, di darsi cioè esecuzione agli atti in discorso, senzachè per la verità delle firme abbisognasse la legalizzazione ministeriale, dovendosi tener fermo il disposto del cennato Sovrano Rescritto de'13 agosto 1817. *M. 23 Dicembre 1835*. V. *Atti giudiziari*, *Atti notariali*, *Legalizzazioni*.

I Procuratori del Re potendo in alcuni casi corrispondere fra loro per affari di servizio, S. M. nel fine di provvedere sempre più al celere andamento della giustizia, ha risoluto che la corrispondenza possa aver luogo presso i Tribunali o Gran Corti tra suoi procuratori in questi reali Dominî, e quella presso i Tribunali o Gran Corti ne' reali Dominî oltre il Faro e viceversa debba seguire direttamente, ed immediatamente, escluso ogni metodo che finora ha potuto praticarsi. *R. 27 Dicembre 1837*. V. *Corrispondenza ufiziale*, *Procuratori del Re*.

Non ha guari fu comunicata la risoluzione Sovrana, con la quale fu disposto, che la corrispondenza

per affari di servizio tra i procuratori del Re presso i Tribunali, e Gran Corti in questi reali Dominî, e quella presso i Tribunali e gran Corti ne'reali Dominî oltre il Faro e viceversa, dovesse seguire direttamente ed immediatamente, escluso ogni altro metodo che avesse potuto essere in pratica. I Procuratori del Re presso i Tribunali civili non essendo ammessi pe' regolamenti di posta in vigore a corrispondere in franchigia tra essoloro, secondochè ha luogo pei procuratori generali presso le gran Corti criminali o civili, ha S. E. interposto suoi ufizi analoghi al Ministro delle reali Finanze, affinchè in fatto di corrispondenza fosse eguagliata la condizione degli uni e degli altri magistrati. Così di accordo i due Ministri hanno stabilito quanto segue :

1.° La corrispondenza de'procuratori del Re presso i Tribunali civili tra essoloro dovrà essere messa sotto fascia, e contrassegnata di proprio carattere da' medesimi. — 2.° L' invio alla posta sarà fatto con doppio borderò, un esemplare del quale sarà firmato da' procuratori del Re e rimarrà alla posta, e l'altro con la firma del Direttore sarà rilasciato all' immittente. — 3.° Rimangono salve agl'impiegati postali le facoltà che loro competono per l' art. 11 del regolamento de' 10 Agosto 1818 per qualche abuso potesse mai commettersi, e che i procuratori del Re non avranno potuto avvertire. Il Ministro delle Reali Finanze ha anche emesso da sua parte le disposizioni corrispondenti. Da ciò è chiaro, che dovendo aver luogo la diretta corrispondenza tra i procuratori del Re presso i Tribunali civili, rimane rivocata la circolare ministeriale de' 5 Agosto 1835 su la corrispondenza de' procuratori del Re presso i Tribunali civili per mezzo de' procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali. *M. 15 Maggio 1839*. V. *Corrispondenza ufiziale*, *Poste e procacci*, *Procuratori del Re*.

Ecclesiastici.

Per la dovuta comunicazione ai collegi, ed a'giudici di circondario S. E. rimette a' procuratori del Re un esemplare in istampa del Sovrano Rescritto partecipato dal Ministro degli affari ecclesiastici contenente cinque articoli di convenzione tra S. M. il Re (N. S.) e Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI intorno al modo come procedersi all'arresto degli ecclesiastici. Ecco il tenore del detto Rescritto Sovrano. Napoli. . . . .

Illustris. e Reverendis. Signore

» Nel dì 16 Aprile 1834 ebbe » luogo in Roma una convenzione » amichevole fra Sua Santità il » Sommo Pontefice Gregorio XVI » e S. M. il Re (N. S.) circa la » degradazione degli ecclesiastici » condannati all' ultimo supplizio, » e intorno ad alcune altre discipline da osservarsi riguardo agli » Ecclesiastici.

» La detta convenzione fu firmata sotto l' indicata epoca dei » 16 Aprile 1834 dai Ministri incaricati rispettivamente dalle due » Alte parti sullodate, cioè dall'Eminentissimo signor Cardinale » Tommaso Bernetti allora Segretario di Stato per la parte di S. » Santità, e per quella di S. M. » dall' Eccellentissimo sig. D. Giuseppe Costantino conte di Ludolf » suo incaricato straordinario, e » Ministro plenipotenziario presso la » Santa Sede, e contiene i seguenti » cinque articoli, de' quali trascri-

» vo a vostra Signoria Illustrissima
» e Reverendissima letteralmente il
» tenore, ch' è il seguente. Articolo I.° In avvenire gli Ecclesiastici o religiosi non saranno più
» condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in
» tempo di notte, o in legno, e
» coverti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro
» abito ecclesiastico. Art. II. Gli
» Ecclesiastici saranno detenuti in
» prigioni particolari per quanto lo
» permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli. Articolo III. Non si faranno mai
» arresti nelle chiese durante il servizio Divino, nè senza prevenire
» il Curato, il Priore, in una parola il Superiore della Chiesa,
» nella quale si fosse rifugiata la
» persona colpevole. Art. IV. Ogni
» Vescovo potrà avere nel suo Episcopio una prigione o camera
» di correzione per gli ecclesiastici
» che crederà di dover fare arrestare e punire. Art. V. Il Governo non domanderà a' Vescovi
» la degradaziono di un Ecclesiastico condannato a morte senza
» prima comunicar loro la sentenza
» di condanna, in cui devono essere riferiti tutt'i documenti del
» processo, che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazioni a fare su tali elementi
» verranno, senza ritardare ulteriormente il corso della giustizia,
» all'atto di degradazione invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano giusta i
» dettami del loro istituto. Quante
« volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato li rassegneranno a S. M.
» I rilievi fatti dal Vescovo unitamente ai documenti, che ha avuto presenti, saranno d'ordine
» di S. M. rimessi alla discussione
» di una commessione composta di
» tre Vescovi con facoltà apostolica
» approvata da Sua Santità sulla
» proposta del Re del doppio del
» numero bisognevole, e di due
» assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su rilievi suddetti.

» Se la Commessione troverà mal
» fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz'altra
» replica ed esitazione all'atto della
» degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commessione troverà
» fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M. raccomandando il
» condannato alla clemenza Sovrana. Per la effettuazione di quel
» che erasi conchiuso e statuito nell'art. V della convenzione di sopra trascritta circa la degradazione degli ecclesiastici, pervenne posteriormente il Breve Pontificio *Cum intuenda* della data
» del 27 Maggio dello stesso anno
» 1834, e relativo all'oggetto contenuto nel citato art. V; ma siccome s' incontrarono delle difficoltà su di alcune espressioni
» corse nel detto Breve, così rimase sospesa la pubblicazione ed
» il corso degl' indicati due atti. A
» dileguare le difficoltà insorte intanto con una nota officiale del
» dì 29 Agosto del corrente anno
» l'internunzio Monsignor Capaccini incaricato plenipotenziario di
» Sua Santità, autorizzato dalla Santità Sua, ha dato de'schiarimenti
» e dichiarato l'intelligenza che de-

» ve darsi al detto Breve, e ch'è
» quella appunto di doversi l'art.
» V della detta convenzione ese-
» guire costantemente giusta i suoi
» precisi termini e tenore. E S. M.
» in veduta di tale solenne dichia-
» razione, permettendo perciò che
» il Breve medesimo abbia corso ed
» effetto nel suo Regno nel senso
» della convenzione e dichiarazione
» suddetta, si è nel Consiglio or-
» dinario di Stato del dì 2 del cor-
» rente mese degnata ordinare, che
» vi s'impartisse il Regio *exequa-*
» *tur*, con trascriversi in un tale
» atto letteralmente l'art. V della
» convenzione del 16 Aprile 1834,
» e con l'espressa clausola *servata*
» *tamen forma conventionis*, *et*
» *juxta sui seriem continentiam*,
» *et tenorem nec aliter, nec alio*
» *modo*.

» Quindi all'enunciato Sovrano
» comando avendo il delegato de'Re-
» gi *exequatur* dato già pieno ed
» esatto adempimento dal canto suo,
» io eseguendo gli ordini di S. M.
» comunicatimi nello stesso Consi-
» glio ordinario di Stato del dì 2
» dell'andante mese, nel porre V.
» S. Illustrissima e Reverendissima
» nella piena conoscenza di quanto
» trovasi nella convenzione del 16
» Aprile stabilito con i cinque ar-
» ticoli che la compongono e che
» le ho di sopra trascritti letteral-
» mente; e dopo di averla resa con-
» sapevole di tutto quello che in
» prosieguo categoricamente è oc-
» corso, le rimetto nel Real Nome
» copia dell'enunciato Breve Pon-
» tificio del 27 Maggio 1834 e del
» Regio *exequatur* impartitovi nei
» termini della Sovrana risoluzione
» di sopra espressa, e ch'Ella tro-
» verà trascritta in continuazione
» dello stesso Breve perchè le serva
» il tutto d'intelligenza e regola-
» mento, e perchè dalla sua parte
» vi si conformi esattamente, e vi
» dia pieno, e puntuale adempi-
» mento tenendomi avvisato del ri-
» cevo. Napoli 10 Settembre 1839.

V. *Arresto personale*, *Uscieri*.

Emancipazione. V. *Atti di emancipazione*.

Empare per cause civili.

La disposizione contenuta nel Sovrano Rescritto de'22 Maggio 1830, che vieta la empara per causa civile de' detenuti per misure governative o di polizia, comprende benanche il caso dei detenuti ne' Castelli per misure disciplinari. *R. 8 Aprile 1837*. V. *Arresto personale*, *Detenuti*.

Eredita' V. *Presidenti di Tribunali civili*, *Vendita di mobili*, *Uscieri*.

Esami testimoniali.

Furono manifestati a S. E. gl'inconvenienti cui va soggetto il sistema tenuto dalla maggior parte dei giudici di circondario per l'invio dei verbali di esame per testimoni da essi compilati per delegazione del Tribunale. S. E. ha osservato che per espressa disposizione dell' art. 361 ll. di proc. civ. il cancelliere del giudice del circondario dee far pervenire l'originale del processo verbale di esame testimoniale alla cancelleria del Tribunale dov'è pendente la causa; che quindi cotesto invio dee succedere direttamente da un cancelliere all'altro, senzachè però occorra impegnare alcuna corrispondenza col procuratore del Re; che nella specie non v'ha luogo ad alcuno procedimento di ufizio; che di fatti il cancelliere per lo stesso art. 361 ha diritto di ottenere il rimborso della spesa all'uopo sarà occorsa, e che in fine la spesa di po-

sta per lo invio anzidetto forma parte integrale della spesa enunciata. *M. diretta al proc. del Re presso il Tribunale civile in Potenza a 15 Giugno 1833 ripart. aff. civ. 1. carico num. 3241.*

La circolare ministeriale segnata nel 5 marzo 1823 annunziò essere stato risoluto di accordo col Ministro delle Reali Finanze, che non vi fosse luogo all'applicazione dell'art. 31 L. 21 Giugno 1819 sul registro, nel caso in cui il giudice del circondario, usando di sua facoltà a' termini dell'art. 145 ll. di procedura civile, pronunziasse sua sentenza nel luogo medesimo dello accesso su l'oggetto controvertito; che il giudice del circondario potesse giudicare nella specie prima della registrazione del processo verbale dell'accesso, la registrazione di questo processo verbale dovesse avvenire nel tempo stesso, in cui si registrasse la sentenza del giudice. Altra risoluzione fu poi comunicata con ministeriale del 10 Febbrajo 1827 per estendersi la precedente al caso, in cui per l'art. 143 ll. di proc. civ. il giudice di circondario è autorizzato a pronunziare la sua sentenza immediatamente dopo la redazione del processo verbale dell'esame testimoniale. Qualche agente del registro erasi fatto a pretendere il verbale di esame, e la sentenza doversi registrare nel termine di dieci giorni dalla loro data; scorso il qual termine esservi luogo ad esazione di multa. Avvaloravano essi questo loro pretendimento invocando la disposizione dell'art. 45 n.° 3 della legge sul registro. Era chiara però la inapplicabilità di questo articolo. I verbali, de' quali trattasi, sono atti di giudice, non di cancelliere: quindi non rigor di termine per la loro registrazione, sino a che la registrazione non avvenga della sentenza, locchè può praticarsi a piacere delle parti interessate. Il Ministro delle Finanze officiato da S. E. ha dato gli ordini corrispondenti per eliminare l'abuso volevasi introdurre dagli agenti del Registro. *M. 6 Febbrajo 1839.* V. *Giudici di circondario*, *Registro e Bollo.*

Esecuzione di giudicati.

I giudici di circondario sono competenti a procedere sopra sequestri per somme non maggiori di ducati 300 in virtù di condanna pronunziata da Gran Corti civili. Ogni altra dimanda però del giudicato, la quale non tratti del procedimento sopra li beni del debitore per vendita o per soddisfazione de' creditori appartiene all'autorità istessa che ha giudicato dell'azion principale giusta la legge. *R. 3 Giugno 1837.* V. *Competenza, Giudici di circondario*, *Sequestri.*

V. *Forza*, *Gendarmi Uscieri.*

Esecuzione di sentenze. V. *Esecuzione di giudicati*, *Forza, Gendarmi*, *Uscieri.*

Falso incidente civile.

Essendo frequenti i giudizi per falso incidente in linea civile, e perchè possa il Ministro con maggiore facilità attendere a questa parte delle leggi di procedura per quelli provvedimenti che potessero superiormente occorrere, ha prescritto S. E. quanto segue.

1.° Nelle cancellerie de' Tribunali e delle Gran Corti civili sarà tenuto un notamento specifico dei giudizi di falso incidente.

2.° Per ciascuno di questi giudizi sarà particolarmente rilevata la sentenza che vi avrà dato termine, sia che ciò avvenga per dichiarazione

di falso, sia che avvenga per desistenza dell'attore, per soccombenza di lui, per essere state messe le parti fuori causa, per mancanza di motivi o di pruove sufficienti, od infine per negligenza dell'attore a soddisfare alle diligenze o formalità prescritte.

3.° Alla fine di ogni semestre dovrà rimettersi nel Ministero di Grazia e Giustizia copia del notamento anzidetto. *M. 29 Novembre 1837*. V. *Corti e Tribunali-stati di cause*.

Fedi di credito. V. *Polizze*.

Fogli di udienza.

De'dubbi sono stati promossi sul metodo a serbarsi per la trascrizione delle registrazioni degli atti sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie, e nelle correlative spedizioni e copie. Per la risoluzione di questi dubbi avuto riguardo all'art. 29 L. 21 Giugno 1819 sul registro ed alle circolari ministeriali del 22 Settembre 1824 e del 3 Luglio 1833 di accordo col Ministro delle Reali Finanze si danno le seguenti norme.

1.° Nelle minute delle sentenze o decisioni del secondo foglio di udienza pe' Tribunali o Gran Corti civili e per la Suprema Corte di Giustizia non vi ha luogo alla menzione della registrazione degli atti che nelle minute stesse sono ricordati o riferiti. Altrettanto per le copie di queste minute.

2.° Tale menzione deve però succedere nelle spedizioni sieno rilasciate delle sentenze o decisioni anzidette. Dev'essere eseguita in fine delle medesime con un periodo distinto, in cui per via di corrispondenti chiamate è trascritto il registro di ogni atto mentovato in dette spedizioni o copie autentiche. La menzione di che trattasi debb'essere seguita dalle firme del Presidente e del Cancelliere.

3.° Quello ch'è stato detto di sopra al num. 1.° non è applicabile alle minute comprese nel secondo foglio di udienza ne' Tribunali di Commercio, e ne' giudicati di circondario. Per la iudicazione della registrazione degli atti in tali minute debb' eseguirsi la prescrizione dell' art. 28 L. sul registro.

4.° Nelle spedizioni delle sentenze de'Tribunali di Commercio e dei giudicati di circondario può ritenersi il metodo qui sopra indicato al n. 2°.e nella forma quivi additata. *M. 3 Maggio 1837*. V. *Giudicati di circondario*, *Sentenze*.

Nelle spedizioni di sentenze o decisioni il periodo, che contiene la serie delle registrazioni, giusta l'art. 2 della circolare ministeriale del 3 Maggio 1837 dev'essere sottoscritto dal solo cancelliere, esclusa la firma del presidente. I procuratori del Re però debbono continuare a curare la esatta esecuzione del real Decreto de' 27 Febbrajo 1833 su la preventiva vidimazione da'medesimi delle sentenze o decisioni. *M. 12 Agosto 1837*. V. *Sentenze*.

Fondazioni ecclesiastiche. V. *Corporazioni ecclesiastiche*.

Forestieri.

Nel fine di assicurare semprepiù l'esercizio della giurisdizione territoriale in fatto di apposizione o rimozione di suggelli giusta le leggi in vigore sugli effetti di stranieri in caso di loro morte ne' Reali Dominî di S. M. il Re (N. S.); e nel fine altresì di provvedere alla garentìa de' diritti che agli eredi assenti de'medesimi stranieri possano competere, è sembrato opportuno stabilirsi: Che i locandieri sotto la loro responsabilità, seguita appena

la morte di alcun forestiere presso di essi dimorante, debbano rendere informati di tale avvenimento il giudice del circondario od il suo supplente secondo la rispettiva competenza pe' decreti in vigore: Che questo magistrato debba subito e con la maggiore prestezza adempiere alla correlativa apposizione de' suggelli ne' modi, e ne' termini di legge: Che i locandieri anche sotto la loro risponsabilità non debban prestarsi alla richiesta, che loro venisse fatta dagli agenti esteri, sieno Consolari od altri, degli effetti appartenenti ai loro connazionali, i quali nelle locande si morissero: Che i locandieri stessi debbano anzi annunziare agli agenti esteri, che per le leggi imperanti nel Regno appartiene esclusivamente all'autorità territoriale di provvedere alla garantia degli effetti rimasti da' defunti. Il Ministro della Polizia generale ha dato gli ordini corrispondenti per la esecuzione delle obbligazioni imposte ai locandieri, e S. E. il Ministro di Giustizia incarica i procuratori del Re di vegliare alla esatta esecuzione di questa Circolare. Se alcun caso avvenisse, in cui l'autorità giudiziaria desse motivo a reclamo per negligenza di sua parte, sarà da S. E. spiegata la maggiore severità, il maggior rigore, essendo importantissimo l'oggetto di tali prescrizioni. *M. 22 Maggio 1839*. V. *Apposizione di suggelli.*

Forza.

Secondo i regolamenti della reale gendarmeria, e per l'indole stessa della sua istituzione, niuna indennità è dovuta a' gendarmi fossero richiesti per la loro assistenza ne'casi di legge alla esecuzione delle sentenze o di altri titoli. *M. 4 Marzo 1837*. V. *Uscieri.*

Francesi.

Si deve informare S. E. da' procuratori del Re se dalla emanazione del Rescritto Sovrano del 10 Agosto 1818 comunicato con Circolare del 22 del mese stesso relativamente all'apposizione de'suggelli sugli effetti de' Francesi che morissero in questi reali Dominî, siensi presentati de'casi, ne'quali sia stato trattato se la consegna degli effetti al Console Francese dovesse essere considerata ne' rapporti esclusivamente di depositario, giusta l'art. 1019 ll. di proc. civ. *M. 30 Luglio 1836*. V. *Apposizione di suggelli.*

Si affrettano i riscontri dei procuratori del Re alle sopraindicate richieste del Ministro pe'casi di apposizione di suggelli sugli effetti dei Francesi. *M. 10 Agosto 1836*. V. *Apposizione di suggelli.*

Funzionari pubblici. V. *Corrispondenza ufiziale.*

Garantia.

Non v' ha luogo pe' componenti le camere notariali al beneficio della garantia pe' reati che potessero commettere nell'esercizio delle loro funzioni, giusta la legge de' 19 Ottobre 1818. *R. 31 Maggio 1837*. V. *Notariato-componenti le camere notariali.*

I supplenti comunali per le loro funzioni nell'apposizione e rimozione di suggelli, giusta il Real decreto del 9 Aprile corrente anno, godono il beneficio della garantia; ed è ciò fuori dubbio sol che si ponga mente al tenore dell' art. 520 delle leggi di procedura penale. *R. 29 Novembre 1837*. V. *Apposizione di suggelli.*

Gendarmeria. V. *Forza, Gendarmi.*

Gendarmi.

Secondo i regolamenti per la gendarmeria, e per l' indole stessa della sua istituzione, niuna indennità è dovuta a'gendarmi fossero richiesti per la loro assistenza ne'casi di legge alla esecuzione delle sentenze o di altri titoli. *M. 4 Marzo 1837*. V. *Uscieri*.

Giornali d' intendenza.

Per la inserzione a farsi ne'giornali d'Intendenza degli avvisi delle camere notariali per vacanze di piazze di notaio, e per lo correlativo esame degli aspiranti, a'termini della circolare ministeriale del 25 Marzo 1837, non si deve pagare per ciascuno di essi più di grana venti. *M. 4 Luglio 1838*. V. *Notariato-concorso ec.*

Un Intendente avea pensato, che non dovessero inserirsi nel giornale d'Intendenza gli estratti delle domande per separazione di beni tra coniugi. Era ciò in compiuta divergenza degli articoli 946 delle leggi di proc. civile e 42 della legge del 29 Dicembre 1828 su la spropriazione forzata. Contraddiceva pure il principio della pubblicità cotanto necessaria nella specie per lo interesse de' terzi. S. E. officiò il Ministro degli Affari Interni onde curasse di aver luogo la negativa dell' Intendente, e l' E. S. ritenne le idee del Ministro di Grazia e Giustizia, ed emise gli ordini corrispondenti. *M. 23 Gennajo 1839*. V. *Separazione di beni.*

Giudicati di circondario.

Vuol conoscere il Ministro a quale somma possono ascendere in ogni anno per ciascun giudicato regio i diritti appartenenti a'giudici di circondario giusta gli stabilimenti in vigore, particolarmente secondo la tariffa del 31 agosto 1819. La indicazione di questa somma non potendo essere che prudenziale, e per approssimazione, è utile, che un coacervo di un quinquennio sulla percezione di cotesti diritti serva di base alla medesima. Il primo foglio di udienza ed il registro de' diritti di cancelleria debbono formare parte essenziale degli elementi, che dovranno consultarsi. Il Ministro raccomanda la massima esattezza e diligenza nella formazione di questo lavoro, che può essere preso in considerazione per altri provvedimenti governativi, e vuole che sia con sollecitudine disbrigato in modo da poter ricevere i riscontri analoghi per tutta la fine del venturo mese di Ottobre. I procuratori del Re presso i tribunali civili sono incaricati della esecuzione. *M. 2 Settembre 1835*. V. *Giudici di circondario.*

Il nuovo sistema statistico dell'amministrazione della giustizia civile richiede che qualche riforma venga portata nella parte di essa concernente il lavoro dei giudici di circondario. In ogni trimestre perciò dai giudici di circondario debbono formarsi gli stati a norma de' modelli qui d'appresso descritti. Il Ministro così ha disposto, ed i Procuratori del Re debbono curarne la esecuzione. *M. 30 Settembre 1835*. V. *Giudici di circondario.*

S' inculca a' procuratori del Re di affrettare i riscontri alla circolare ministeriale del 2 Settembre ultimo sull' ammontare dell' introito dei giudici di circondario per lo esercizio della loro giurisdizione onoraria e volontaria. *M. 11 Novembre 1835*. V. *Giudici di circondario.*

Vuole S. E. che si adempia sollecitamente da' giudici di circondario allo invio degli stati del loro

Prospetto numerico delle azioni.

CIRCONDARI	AZIONI in genere		AZIONI reali		AZIONI immobiliari		AZIONI petitoriali nascenti da			PERSONALI derivanti		*OSSERVAZIONI*
	Reali	Personali	Mobiliari	Immobiliari	Possessorie	Petitorie	Dominio	Servitù	Successione	Dalla legge	Dal fatto positivo dell' uomo	

Stato numerico delle cause trattate relative a materie di giurisdizione di eccezione nell'anno... trimestre...

CIRCONDARIO	
Rimozione ed alteraz. di termini: usurpaz. di terreno.	POSSESSOR.
Servitù.	
Nunciazione di nuova opera.	
Attentato su le acque private.	
Riparazioni urgenti per fitto o per danno.	
Ristoro di danni tra locatori e conduttori.	
Risoluzione di fitto per finita locazione.	
Salari ed altri obblighi tra patroni, operai o domestici.	
Alimenti interini.	
Riscossione di fitti, censi, canoni e terraggi.	
Dazi indiretti.	
Cambiali, polizze, e biglietti di deposito.	OBBLIG. COMMER.
Contratti in fiera o mercato.	
Altri contratti ed atti di commercio.	
OSSERVAZIONI	

Prospetto numerico delle sentenze pronunziate in rapporto alle parti presenti nell'anno....trimestre....

CIRCONDARI	MATERIE	RIUNIONE di CONTUMACIA	SENTENZE in CONTUMAC.		SENTENZE in CONTRADD.		SEN. IN GRADO DI OPP. con COMPARSA			TOTALE generale delle senten.	OSSERVAZIONI
			Del convenuto.	Dell' attore.	Per comparsa immediata di tutte le parti.	Per contumacia riunita.	Di tutte le parti.	Del solo opponente.	Della parte opposta.		

Stato numerico degli atti di giurisdizione onoraria e volontaria , anno..... trimestre.....

CIRCONDARI	ADOZIONI	EMANCIP.	CONS. DI FAM.	APPOS. E RIMOZ. DI SUGGELLI	ATTI DI NOTORIETA' PER MATRIMONI	PERMESSI PER SEQUESTRI

Prospetto numerico delle sentenze pronunziate e redatte dal giudice del circondario.

CIRCONDARI	Natura delle sentenze.	SENTENZE pronunziate		PRONUNZIAZIONI del giudice			SENTENZE per le quali sono passate in cancelleria le redazioni.	SENTENZE che rimangono a redigersi.	Totale generale delle sentenze.
					Soggette ad appello.				
		All'udienza stessa.	Nelle udienze successive.	Inappellabili.	Sospensivo.	Devolutivo.			

Prospetto numerico delle sentenze in rapporto alla loro specie.

Circondari	Materie delle sentenze	SENTENZE PREPÁRAT.			SENTENZE INTERLOCUT.			SENTENZE PROVVISIONALI			SENTENZE DIFFINITIVE			Totale generale delle sentenze
		In contumacia	In contraddizione	In opposizione	In contumacia	In contraddizione	In opposizione	In contnmacia	In contraddizione	In opposizione	In contumacia	In contraddizione	In opposizione	

Prospetto numerico delle cause portate all' udienza.

Circondario	CAUSE PORTATE ALL'UDIENZA					ATTO SU CUI SI È PORTATA LA CAUSA ALL'UDIENZA				
	CIVILI DI									
	Giurisdiz. ordinaria	Giurisdiz. di eccezione	Commerciali	Contravven. a' dazi e privative	Sequestri per fondiaria	Citazione	Riunione di contumac.	Opposizione a sentenza contumaciale	Opposizione di terzo	Ricorso civile

Prospetto numerico delle eccezioni d' incompetenza, e delle ricuse proposte in giudizio.

Circondari	ECCEZIONE D'INCOMPETENZA				RICUSE PROPOSTE						OSSERVAZ.
			RISULTAMENTI		FUNZIONARIO RICUSATO		RICUSE		RICUSE IMPUGN.		
	Materia	Domicilio	Ammes.	Riget.	Giudice	Supplente	Impugnate dal ricusato	Riconosc. dal ricusato	Ammes	Riget.	

lavoro per l'anno 1834. Per ciascuno de' dieci stati pe' quali si rimise modello con ministeriale del 30 Settembre ultimo, si deve formare da' procuratori del Re uno stato generale distinto per circondario, onde riunirsi nel Ministero. *M. 11 Novembre 1835.* V. *Giudici di circondario.*

Nel caso di apposizione o rimozione di suggelli ne' Conservatori o Ritiri, il giudice del circondario ed il suo cancelliere non potranno essere seguiti nell' interno di detti luoghi che da coloro solamente, i quali hanno per legge il diritto di essere presenti od intervenire alla apposizione o rimozione de' suggelli. Il giudice del circondario vegliar deve col maggiore rigore che ad occasione di queste operazioni non sia recato da chichessia alcun disturbo nei Conservatori o Ritiri. In generale sarà della prudenza del magistrato disporre, che la vendita degli effetti sia praticata fuori il Conservatorio o Ritiro. Previa esatta annotazione, dovranno consegnarsi al depositario prescelto gli effetti sottoposti a suggello per essere ritenuti fuori il Conservatorio od il Ritiro sempreché per ispeciali considerazioni non possa altrimenti succedere. *M. 11 Maggio 1836.* V. *Apposizione di suggelli.*

Delle doglianze si sono fatte al Ministro sulla soverchia prolissità nella redazione delle sentenze e degli atti presso le giustizie di circondario per lo fine unicamente di aumentare i diritti di spedizione in favore del cancelliere. Delle altre, perchè vengan rilasciate in ispedizione quelle ordinanze che possano e debbano essere rilasciate in minute. S. E. interessa i procuratori del Re a far cessare tali abusi con incarico di versare specialmente all'uopo e rendere avvertiti i cancellieri principalmente che ogni ulteriore mancamento in questa parte sarà severamente punito. La legge ha diffinito quali ordinanze possano rilasciarsi in minuta, e di quali atti occorra necessariamente la spedizione. La legge ha pur diffinito quali nozioni abbisognino nella redazione di ogni altro atto giudiziario. Praticare altrimenti è violare la legge, e nella violazione sua offendere la ragione delle parti contendenti. *M. 31 Agosto 1836.*

Il Ministro ha avuto luogo ad osservare che presso le giustizie di circondario non sieno interamente eseguite le prescrizioni del regolamento sulla tenuta del primo e del secondo foglio di udienza. Essendo questo un abuso gravissimo e da non tollerarsi, S. E. richiama alla stretta osservanza le disposizioni della circolare ministeriale del 28 Gennajo 1835, interessa i procuratori del Re a portare sull' oggetto la loro continua e speciale attenzione, e mette ad obbligo de' giudici di circondario di far menzione nei loro rapporti mensili, che debbono rimettersi a' procuratori del Re giusta gli art. 920 e 921 del regolamento, se le sentenze e gli atti che precedentemente hanno avuto luogo sieno stati colla dovuta esattezza riportati nei fogli di udienza. *M. 7 Settembre 1836.*

Un giudice di circondario erasi permesso rendere esecutoria una specifica di vacazioni del suo cancelliere sulla semplice esibizione della medesima e senza che fosse stata questa regolarmente intimata alla parte interessata. Questo giudice erasi anche permesso disporre, sulla esclusiva dimanda del cancelliere, e senza

altra forma di procedura, il pagamento dell'ammontare di tale specifica sopra somma in deposito di spettanza della parte medesima. In conseguenza di rinvio del Real Ministero alla Corte Suprema di Giustizia coteste ordinazioni del giudice sono state annullate nell' interesse della legge ed altamente censurate. Ciò per lo principio generale che di qualunque diritto si abbia per legge non possa e non debba farsene lo sperimento che ne'modi voluti dalla legge, e presso l'autorità competente. Nè è a supporsi che i giudici di circondario per le loro vacazioni avessero potuto aver altra idea. Una opinione contraria non potrebbe reggere, che rovesciando i principî costitutivi de' giudizi, ed offendendo la dignità, il carattere, il disinteresse che debbono in ispeciale guisa rimarcarsi ne' pubblici funzionari. È perciò che il Ministro interessa la vigilanza de' procuratori del Re, onde si rimuova, e si prevenga qualunque menomo abuso, e vuole che copia di questa circolare resti affissa alle cancellerie de' giudicati di circondario. *M. 3 Maggio 1837*. V. *Ricorso per annullamento*, *Vacazioni*.

Vuole S. E. conoscere se regga in fatto. 1.° Che nelle cancellerie de'giudicati di circondario riscuotasi alcun diritto, e quale per ogni dichiarazione di testimoni in affari civili: 2.° Che per le cause appellabili presso i giudicati medesimi, se esame testimoniale abbia avuto luogo, non si divenga alla pronunziazione del giudice, se prima non sia levata ed intimata alla parte avversa la copia del correlativo processo verbale di esame: 3.° Che in fatto di esame testimoniale presso i medesimi giudicati di circondario si ritengano indistintamente le stesse nullità e le stesse sanzioni penali che trovansi stabilite per gli esami testimoniali presso i Tribunali civili: 4.° Che per la comunicazione de' documenti per via della cancelleria de' giudicati stessi diasi luogo alla spedizione del correlativo verbale di deposito e sua spedizione alla controparte. A tali nozioni di fatto debbonsi aggiugnere le osservazioni de' procuratori del Re. *M. 20 Giugno 1838*.

Con decreto de' 5 del corrente luglio sono stati dichiarati di prima classe i giudicati di circondario residenti ne' Capo-luoghi di Distretto in questa parte del Regno col soldo di annui ducati trecentosessanta. Il Ministro rimette a' procuratori del Re copie di siffatto decreto per intelligenza loro e de' Tribunali. *M. 21 Luglio 1838*.

V. *Esami testimoniali*.

GIUDICI DI CIRCONDARIO.

I Giudici di circondario, ed i loro cancellieri niun diritto od emolumento possono riscuotere fuori i casi, ed oltre le somme indicate espressamente dalla tariffa de' 31 Agosto 1819, o da altri regolamenti in vigore: Ogni esazione, che non sia fondata su questo titolo contiene essenzialmente un atto di concussione. D' altronde pei pubblici funzionari dovendo sempre prevalere il principio di esser loro vietato tutto quello, che non è permesso dalla legge, conviene attenersi rigorosamente alle lettere della legge stessa, ed escludere ogni menoma interpetrazione estensiva. I procuratori del Re debbono portare la massima vigilanza su questa parte di servizio. *M. 15 Luglio 1835*. V. *Cancellieri di circondario*.

I Procuratori del Re presso i Tri-

bunali civili, e le gran Corti criminali debbono vigilare, perchè tutt' i giudici di circondario sieno al loro posto, e non se ne allontanino per motivo qualunque, purchè non abbiano ottenuto una superiore autorizzazione, od un regolare congedo. Ove avvenisse che alcuno de' detti funzionari trasgredisse a tale prescrizione debbono detti magistrati a posta corrente renderne avvertito il Ministro. *M. 12 Agosto 1835 diretta a' procuratori generali del Re presso le Gran Corti criminali.*

S'incaricano i procuratori del Re di versare e riferire a S. E. se presso taluni giudici di circondario prevalga il metodo, che le sentenze contumaciali in fatto di cause appartenenti al contenzioso de' dazi indiretti non contengano, giusta le prescrizioni delle ll. di proc. civ., la destinazione dell' usciere per la correlativa intimazione. Come pure se tale intimazione avvenga per ministero di usciere, o si esegua dal ricevitore dell' amministrazione, come si fa supporre. *M. 11 Maggio 1836.* V. *Amministrazione generale de' dazi indiretti.*

Qualche ricevitore del registro aveva assunto che l'art. 1.° del real decreto del 5 Ottobre 1832 non fosse applicabile alle ordinanze de' giudici di circondario in piè degli atti di citazione per abbreviarne i termini giusta l' art. 108 ll. di proc. civ. Erasi perciò preteso che tali ordinanze dovessero scriversi sopra foglio di carta bollata diversa da quello per l'atto di citazione. Di accordo il Ministro di Grazia e Giustizia con quello delle Reali Finanze han dato delle disposizioni per rimuovere questo abuso come affatto contrario all'art. 108 delle ll. di proc., all'art. 38 della L. sul bollo, ed al real decreto or ora cennato del 5 Ottobre 1832, con che però tali ordinanze dovessero essere sottoposte a registrazione separata ed al correlativo diritto indipendentemente da quello degli atti di citazione. *M. 25 Gennaio 1837.* V. *Ordinanze, Registro e bollo.*

Essendo la tutela de' minori nella utilità generale, debbono i giudici di circondario, per quanto riguarda la linea delle loro attribuzioni, curare la compiuta osservanza delle prescrizioni delle leggi civili sulla convocazione e sulla tenuta dei consigli di famiglia. *R. 29 Aprile 1837.* V. *Consiglio di famiglia, Vacazioni.*

I giudici di circondario sono competenti a procedere sopra sequestri per somme non maggiori di ducati 300 in virtù di condanne pronunziata da Gran Corti civili. Ogni altra dimanda però del giudicato, la quale non tratti del procedimento sopra i beni del debitore per vendita o per soddisfazione dei creditori, appartiene all' autorità istessa, che ha giudicato dell' azion principale giusta la legge. *R. 3 Giugno 1837.* V. *Competenza, Esecuzione di giudicati, Sequestri.*

In causa di nunciazione di nuova opera un giudice di circondario avea inibito la continuazione de' lavori. Posteriormente l' attore querelò il convenuto perchè in disprezzo del divieto del magistrato erasi permesso di continuare i lavori. Il giudice in contumacia del convenuto condannò lo stesso ad una multa di ducati cinquanta in favore del Real Tesoro per penale della contravvenzione. In grado di opposizione interlocutoriamente dispose una perizia senza interloquire per la multa con la pre-

cedente sentenza pronunziata. In seguito a semplice dimanda del condannato con apposita ordinanza sospese la riscossione della multa. Denunziata la cennata ordinanza alla Corte Suprema di Giustizia, la medesima nell'interesse della legge l'ha annullata per eccesso di potere. Ragione dell'annullamento è stata non essere nelle facoltà del giudice fuori i limiti del giudizio contestato e senza citarsi la controparte rivenire in alcun modo sopra la pronunziazione sua emessa in conseguenza di dimanda e nell'interesse di una delle parti, comunque in favore del Fisco cedesse la multa inflitta. Si aggiunge a ciò che per lo decreto del 7 Novembre 1826 art. 10 i gravami contro le sentenze o decisioni, le quali contengono condanna a multa, non ne sospendono la riscossione. *M. 25 Ottobre 1837*. V. *Nunziazione di nuove opere*.

Era stato promosso il dubbio se le sentenze profferite in materie doganali dovessero notificarsi dagli uscieri, ovvero da'ricevitori delle dogane, ed in ispecialità se le sentenze contumaciali dovessero notificarsi dagl'impiegati doganali, o dagli uscieri da destinarsi da magistrati giusta le prescrizioni del diritto comune. Per le competenze de'ricevitori, o degli altri impiegati doganali invocavansi gli art. 24, 25, 37 e 74 della legge de'20 Dicembre 1826 sul contenzioso de'dazi indiretti. Invocavasi pure una certa pratica invalsa all'uopo, ed aggiugnevasi che cotesta legge essendo di eccezione e disponendo un procedimento affatto peculiare non potevasi e non dovevasi ritenere il ministero degli uscieri, che ne'soli casi, ne'quali era espressamente indicato, locchè non fosse della specie. Ha S. E. osservato: Che senza dubbio sia di eccezione la legge dei 20 Dicembre 1826: Che da ciò due conseguenze derivano, la prima che ne'casi pe' quali non vi ha apposita disposizione, non può e non dee invocarsi che il dritto comune; la seconda, che nell'applicazione di una legge di eccezione non può tollerarsi alcuna interpretazione estensiva: Che il diritto comune non ammette e non riconosce per la intimazione degli atti giudiziari, che il ministero degli uscieri: Che nella cennata legge de'20 dicembre 1826 non vi abbiano regole in contrario: Che l'art. 24 della medesima contenga il precetto di darsi copia del processo verbale unitamente alla citazione per comparire, ma non ispecifichi se il ricevitore o l'usciere debba adempire a questa comunicazione: Che al più deviando dal rigore de'principî per la intimazione degli atti giudiziari, potrebbe solo assumersi, che nel caso del riferito art. 24 *quando la parte sia presente ed acquiescente*, possa questa parte ritenersi come validamente citata con la copia dell'atto, che l'è data dal ricevitore: Che l'art. 25 della legge istessa determini a chi e dove debbe praticarsi la intimazione, se la parte non sia presente alla compilazione del processo verbale, e nulla dica su la persona pubblica per l'organo della quale cotesta intimazione dee succedere: Che questa idea sia pure avvalorata dal decreto de' 16 Agosto 1830: Che nell'art. 37 la menzione dell'usciere sia nel fine di rimuovere il dubbio, se la opposizione per la quale alcuna che di speciale stabilivasi dovesse praticarsi per ministero di usciere o della parte presso il ricevitore: Che l'art. 74 stabilisce un diritto

speciale per la esecuzione dell'arresto, la quale esecuzione per diritto comune sarebbe stata di esclusiva competenza dell'usciere: Che la interpretazione di ogni legge non possa essere che dottrinale od autentica, delle quali la prima appartiene al magistrato, la seconda è tra gli attributi della Sovranità: Che così di niun conto abbia a ritenersi la pratica invalsa: Che senza il ministero di usciere il privato dovrebbe rimanere interamente subordinato alla volontà, allo arbitrio dell'agente dell'amministrazione per la esistenza o per lo valore degli atti giudiziari: Che questo sistema, se potesse mai reggere, distruggerebbe ogni garentia, ed annullerebbe ogni regolarità di forme. In conseguenza di queste osservazioni, e di correlativo avviso ancora della Consulta generale, S. M. ha risoluto che la notificazione delle sentenze, delle quali trattasi, non possa aver luogo che per lo ministero d'usciere secondo le regole del diritto comune. *R. 24 Ottobre 1838.* V. *Uscieri.*

La circolare ministeriale segnata nel 5 Marzo 1825 annunziò essere stato risoluto di accordo col Ministro delle Reali finanze, che non vi fosse luogo all'applicazione dell'articolo 31 L. 21 Giugno 1819 sul registro nel caso in cui il giudice del circondario usando di sua facoltà, a' termini dell' art. 145 ll. di proc. civ., pronunziasse sua sentenza nel luogo medesimo dello accesso sull'oggetto controvertito; che il giudice del circondario potesse giudicare nella specie prima della registrazione del processo verbale dell' accesso; la registrazione di questo processo verbale dovesse avvenire nel tempo stesso, in cui si registrasse la sentenza del giudice. Altra risoluzione fu poi comunicata con ministeriale del 10 Febbrajo 1827 per estendersi la precedente al caso in cui per l'art. 143 ll. di proc. civ. il giudice di circondario è autorizzato a pronunziare la sua sentenza immediatamente dopo la redazione del processo verbale dell'esame testimoniale. Qualche agente del registro erasi fatto a pretendere il verbale di esame e la sentenza doversi registrare nel termine di dieci giorni dalla loro data, scorso il qual termine esservi luogo ad esazione di multa. Avvaloravano essi questo loro pretendimento invocando la disposizione dell'art. 45 n.° 3° della legge sul registro. Era chiara però la inapplicabilità di questo articolo. I verbali, de' quali trattasi, sono atti di giudice, non di cancelliere: quindi non rigore di termine per la loro registrazione, fino a che la registrazione non avvenga della sentenza, locchè può praticarsi a piacere delle parti interessate. Il ministro delle Finanze officiato da S. E. ha dato gli ordini corrispondenti per eliminare l'abuso volevasi introdurre dagli agenti del registro. *M. 6 Febbrajo 1839.* V. *Esami testimoniali*, *Registro e bollo.*

V. *pure — Atti di emancipazione*, *Giudicati di circondario*, *Notariato-schede*, *Nunziazione di nuove opere*, *Piazze forti*, *Sentenze*, *Sequestri conservatori.*

Giudizi di contributo. V. *Spropriazione d' immobili.*

Giudizi di graduazione. V. *Spropriazione d' immobili.*

Graduazione de' creditori. V. *Spropriazione d' immobili* (a).

(a) *È utile qui riportare il real decre-*

GUARDIE DI ONORE.

Per facilitare alle Guardie di onore i mezzi onde vestirsi ed equipaggiarsi si rimette a' procuratori del Re per l'uso conveniente copia del seguente regolamento approvato da S. M. *M. 14 Giugno 1837.*

» REGOLAMENTO DIRETTO A FACILITARE ALLE GUARDIE DI ONORE I MEZZI ONDE VESTIRSI ED EQUIPAGGIARSI, ED A PROVVEDERE IN PARI TEMPO SU TALE OGGETTO ALL' ADEMPIMENTO DELLE LEGGI DEL 30 MARZO 1833 E 10 MAGGIO 1834, APPROVATO DA S. M. IL RE N. S. CON DECISIONE DEL 16 MARZO 1837.

» Art. 1.° Ogni capo squadrone di guardie d'onore tostochè riceverà l'ordine che porta l'ammessione di un guardia, invierà al medesimo un avviso di doversi provvedere di vestiario e bardatura nello spazio di quaranta giorni, elasso il quale periodo si assicurerà dell' adempimento per la parte del guardia medesimo: se conoscerà che questo sia contumace gl'invierà un secondo avviso concedendogli una dilazione di altri venti giorni. Ora che gli squadroni delle guardie di onore sono in organizzazione il primo avviso seguirà immediatamente dopo l'invio della lettera di nomina, ed il mezzo di assicurarsi della esecuzione, sarà una visita dopo i quaranta giorni conceduti col primo avviso. Scorsi i due termini di tempo accordato co'due avvisi, vale a dire i sessanta giorni, sarà considerato contumace all' ubbidienza delle leggi quel guardia di onore, che non si troverà fornito di vestiario secondo il modello, e provveduto della corrispondente bardatura.

» Art. 2.° Che per agevolare l'acquisto degli oggetti del suddetto vestiario e bardatura, il consiglio di amministrazione di ogni squadrone delle guardie d'onore formerà dei contratti coi fornitori per venir somministrati a quelle guardie, che lo vogliono, gli oggetti medesimi a disconto mensile non maggiore di ducati dodici.

» Art. 3.° Questi contratti saranno celebrati con tutte le leggi volute dall'ordinanza amministra-

to, che stabilisce il gravame che compete contro l' atto di chiusura diffinitiva totale o parziale del processo verbale di graduazione.

» Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie ec.

Veduti gli art. 169 e 181 della legge de' 29 Dicembre 1828 sulla procedura per la spropriazione forzata e la graduazione tra creditori relativi alla chiusura diffinitiva parziale o totale del processo verbale di graduazione:

» Sulla quistione se competessero gravami, e di quale specie, contro l' atto del giudice commessario della graduazione per la chiusura diffinitiva di tutto o di parte del processo verbale di graduazione.

» Veduto il parere ec. ec.

» Abbiamo risoluto ec.

» Art. I. L'atto del giudice commessario per la chiusura diffinitiva di una parte o di tutto di un processo verbale di graduazione sarà soggetto al gravame di appello. Questo gravame dovrà interporsi da chi ne abbia il diritto, a norma della legge, fra il termine perentorio di dieci giorni dalla data dell' atto medesimo.

» 2.° Il nostro Ministro ec. è incaricato della esecuzione ecc.

» Napoli 11 Novembre 1839.—Firmato—FERDINANDO.

Seguono le altre firme.

» Pubblicato in Napoli nel dì 11 di Dicembre 1839.

» tiva militare, onde gl' interessi
» delle guardie di onore venissero
» assicurati come quelli del Gover-
» no. Le offerte poi verranno rego-
» late con termini abbreviati onde
» evitare i ritardi.

» Art. 4.° A scanso di equivoci,
» la somministrazione, della quale
» si è ragionato ne'due suddetti ar-
» ticoli 2 e 3, deve riguardarsi co-
» me mezzo di facilitazione per quel-
» le guardie che vogliono profittar-
» ne, ma non mai obbligatorio per
» coloro tra essi, che vogliono ve-
» stirsi ed equipaggiarsi con pronti
» mezzi loro.

» Art.5.° Provvedendosi con que-
» sta facilitazione alla pronta ub-
» bidienza alle leggi del 30 Mar-
» zo 1833 e 10 Maggio 1834, quel-
» le tra le guardie d' onore, che
» non volendosi vestire nè equipag-
» giare coi mezzi loro dopo i due
» avvisi accennati nell'art. 1.°, ri-
» cusassero anche di profittare del-
» la facilitazione medesima, saranno
» considerate contumaci alla ubbi-
» dienza delle espressate leggi, e
» quindi vi saranno astrette per mez-
» zo di piantoni, parimenti come
» vengono coaz'ouati tutti gli altri
» debitori dello Stato, di corpi mo-
» rali, e degli stabilimenti pubblici.

» Art. 6.° La coazione fino a che
» non cessi la disubbidienza, pro-
» gredirà così: ne'primi tre giorni
» sarà inviato alla famiglia del guar-
» dia di onore contumace un pian-
» tone, cui si dovrà pagare grana
» venti per giorno; al quarto gior-
» no saranno inviati due piantoni,
» ai quali si pagheranno grana 20
» per ciascuno ogni giorno; elassi
» altri tre giorni, vale a dire al
» settimo giorno della coazione, sarà
» spedito alla famiglia medesima un
» piantone al quale si pagherà una
» coazione tripla, cioè grana ses-
» santa diariamente. Di tal somma
» di grana sessanta diarie saranno
» date grana venti di suo diritto al
» piantone e le rimanenti grana 40
» saranno depositate per passarsi al
» Consiglio d'amministrazione dello
» Squadrone, cui appartiene il guar-
» dia contumace, ed indi versarsi
» alla fine del mese in pagamento
» del disconto mensile al fornitore
» che avrà somministrato gli effetti.

» Art. 7.° Le grana 40 che dia-
» riamente esige il piantone suddetto
» al di là delle altre grana venti
» di sua attribuzione, le verserà
» presso il Consiglio di amministra-
» zione del Corpo cui esso piantone
» appartiene, ed alla fine di cia-
» scun mese, il Consiglio di am-
» ministrazione dello squadrone, cui
» appartiene il guardia contumace,
» curerà esigerne l'ammontare men-
» sile per passarlo al fornitore.

» Art. 8.° Tostochè sarà scorso
» il periodo conceduto dai due av-
» visi indicati nell' art. 1.° senza
» che un guardia di onore si sia
» vestito ed equipaggiato allora so-
» lo sarà dichiarata la sua con-
» tumacia, e quindi il Capo-Squa-
» drone obbligherà il fornitore a
» somministrare tutte le forniture
» che per detto contumace biso-
» gnano nello spazio di quindici
» giorni, la quale condizione dovrà
» far parte de' contratti. Così un
» guardia di onore dopo due mesi
» e mezzo dalla sua nomina dovrà
» trovarsi vestito ed equipaggiato,
» tal tempo non più richiedendo
» l'esecuzione del presente regola-
» mento, cioè a dire sessanta giorni
» per l'elasso di due avvisi, e quin-
» dici giorni pel tempo conceduto
» al fornitore per far le sue som-
» ministrazioni.

» Art. 9.° La coazione cesserà » tostochè la famiglia che n'è la » passiva o il guardia si uniformerà » alla legge vestendosi ed equipag- » giandosi prontamente , oppure » verranno contrattati direttamente » gli obblighi dei pagamenti men- » sili al fornitore, che dovrà rila- » sciare alla parte la corrispon- » dente dichiarazione, sgravandosi » il Consiglio di amministrazione , » oppure cesserà (com'è ben di ra- » gione) allora quando sarà saldato » il credito del fornitore medesimo. » Il Brigadiere — Giuseppe Ruffo.

Guerra e marina.

Gli ufiziali de'corpi reali del genio sia di terra o di mare, e gl'ingegneri del real officio topografico debbono esser nominati nelle perizie ogni qualvolta ne'correlativi giudizi vi sia interesse pe'rami di Guerra e Marina. *R. 25 Febbrajo 1837*. V. *Periti* , *Perizie*.

Impiegati giudiziari.

Dalle somme mensuali stabilite per le spese minute pel servizio e mantenimento de' collegi giudiziarî, e de' giudicati d'istruzione van detratti ducati centoventisei lordi mensuali onde invertirsi a sovvenire le famiglie di bassi impiegati giudiziari rimasti vittime del Cholera, stabilendosi sino alla concorrenza di ducati 126, depurati del doppio decimo, degli assegnamenti mensili eguali a ducati tre per ogni famiglia in cui vi sieno vedove, o donzelle nubili o minori poveri non allogati in luoghi di beneficenza. I procuratori generali criminali debbono rappresentare nelle occorrenze al real ministero di grazia e giustizia i nomi delle famiglie che potessero meritare un assegnamento per la detta circostanza; e quindi il presidente, il procuratore generale, ed il primo avvocato generale della Corte Suprema debbon dar parere sopra la scelta da farsi sulle liste rimesse da'procuratori generali criminali. La liberazione poi della real Tesoreria va fatta a favore dall'appoderato del ministero di grazia e giustizia per eseguirne i corrispondenti pagamenti in polizze da rimettersi a' medesimi procuratori generali, che certificano della vita e dello stato di coloro che ricevono i pagamenti. *R. 16 Settembre 1837*. V. *Cholera-morbus* , *Spese minute*.

Incompetenza.

Si era dubitato se le deliberazioni de'Tribunali civili sull'eccezione di ricusa o d'incompetenza , le quali per l'art. 16 n. 20 L. 21 Giugno 1819 sono sottoposte al registro gratuito , sieno oppur no rimesse col concorso delle parti , dovessero anch' essere vistate per bollo gratuitamente o con pagamento. Erasi pure elevato il dubbio se fossero oppur no esenti dal bollo e dal registro gli atti nell'interesse di parti per giudizi anzidetti di ricusa o d' incompetenza presso i Tribunali civili. Un decreto reale segnato nel 14 Marzo di quest'anno , modificando il num. 14 dell'art. 26 L. 2 Gennajo 1820, ha determinato che sieno vistate per bollo gratuitamente le deliberazioni dei Tribunali civili sull'eccezione di ricusa o d' incompetenza , sieno oppur no emesse col concorso delle parti. Il Ministro delle Finanze di accordo con quello di Giustizia han convenuto per la esenzione del bollo e del Registro di tutti gli atti relativi ai mentovati giudizi presso i Tribunali civili. Dal Ministro di Giustizia fu osservato che questa eccezione fosse così nell'art. 16 ll. di proc. civ. come nell' art. 16 num. 20 L. sul registro,

e nell'art. 28 num. 21 L. sul bollo. Fu anche osservato che a questa eccezione concorreva il principio di utilità generale che ha dettato l'articolo 16 ll. di proc. civ., e che la legge sarebbe stata assurda e contraddittoria se avesse limitata la esenzione al solo primo grado di giurisdizione. Da parte del Ministro delle Finanze, dopo di avere in tutto convenuto perfettamente, furon date le istruzioni corrispondenti all'amministrazione generale del registro e bollo. *M. 23 Aprile 1836.* V. *Registro e Bollo*, *Ricusazione*, *Ufizi di conciliazione.*

Ingegneri dell'officio topografico. V. *Guerra e Marina*, *Periti*, *Perizie.*

Inscrizione a ruolo. V. *Mess'a ruolo.*

Inventario. V. *Apposizione di suggelli*, *Notariato-schede.*

Legalizzazioni.

La firma del Sindaco apposta alle fedi di nascita, di matrimonio, e di morte rilasciate da'parrochi per la legalizzazioue delle firme di costoro, non va legalizzata dal presidente del Tribunal civile ai termini dell'art. 47 ll. cc., ma va fatta dalle autorità superiori amministrative della provincia stessa. La detta legalizzazione si appone da'Sindaci come autorità amministrative locali, e non già come ufiziali dello stato civile. *M. 28 Giugno 1836.* V. *Stato civile, atti, registri ec. cap. 1.*

Locandieri. V. *Apposizione di suggelli*, *Forestieri.*

Luoghi pii. V. *Corporazioni ecclesiastiche*, *Disposizioni tra vivi e testamentarie.*

Lutto di corte.

Si ordina il lutto per sei mesi per lo infausto e doloroso avvenimento della morte di S. M. la Regina Maria Cristina. *M. 31 Gennajo 1836.*

Per l'infausto avvenimento della morte del Re Carlo X, S. M. il Re N. S. ha determinato che si prenda il lutto per quattro settimane cioè rigoroso nelle prime due, e leggiero nelle altre a cominciare da oggi. *R. 24 Novembre 1836.*

Per la seguita morte del Re d'Inghilterra Guglielmo IV si prescrive vestirsi il lutto per due settimane. *R. 26 Luglio 1837.*

Per l'avvenuta morte di S. M. la Regina de' Paesi Bassi Federica Luisa nata Principessa di Prussia ha S. M. il Re N. S. ordinato che si vesta il lutto per otto giorni a contare dal dì 7 andante. *R. 8 Novembre 1837.*

Per l'infausto avvenimento di S. A. Imperiale e Reale l'Arciduca Palladino accaduto il dì dodici dello scorso mese, S. M. il Re N. S. ha ordinato prendersi il lutto per tre settimane a contare oggi 6 dell'andante, delle quali una di lutto rigoroso, e due largo. *R. 6 Dicembre 1837.*

Per l'infausto avvenimento della morte di S. A. R. il Duca di Sassonia S. M. il Re N. S. ha ordinato di vestirsi il lutto per tre settimane, una delle quali di lutto rigoroso, e le altre due leggiero, a contare dal dì 28 corrente Febbrajo. *R. 27 Febbrajo 1838.*

Per lo infausto avvenimento della morte di S. A. I. e R. l'Arciduca d'Austria Massimiliano, figlio del-l. R. l'Arciduca Ranieri Vicerè del Regno Lombardo-Veneto, S. M. ha determinato vestirsi il lutto per tre settimane, delle quali la prima rigoroso, e leggiero le altre due, incominciando dal dì 27 andante. *R. 29 Marzo 1839.*

Malleveria. V. *Cancellazioni d' iscrizioni.*

Memorie. .

Il permesso per darsi stampa agli scritti che riguardano cause già decise e non soggette a gravame, da ora in avanti non più va dato da procuratori generali o regi, ma dalle autorità di polizia, o da quelle della pubblica istruzione. *R. 10 Giugno 1837.* V. *Permesso di stampa*, *Pubblica istruzione.*

Mess' a ruolo.

È utile qui riportare il sejuente rapporto del procuratore del Re presso il Tribunale civile in Potenza, con cui propone a S. E. diversi dubbi per la riproduzione al ruolo generale di cause; non che la risoluzione della prelodata E. S.

» Potenza 7 Settembre 1833.

» Eccellenza

» Per la retta intelligenza ed esatta esecuzione degli art. 207, » 208 e 209 del regolamento per » la disciplina delle autorità giudiziarie, e della circolare di V. E. » de'24 dello scorso Agosto (a) mi » giova rassegnarle i seguenti dubbi. 1.° Se le domande di separazione d'immobili in un giudizio » di spropriazione forzata debbano » essere iscritte a ruolo sotto numeri diversi col pagamento del » corrispondente diritto, ovvero » prendere sempre lo stesso numero » di ruolo, sotto di cui è segnata » la istanza per la espropriazione. » 2.° Se risolvendo nel secondo senso l'enunciato dubbio, debba darsi la medesima risoluzione per i » reclami di proprietà di mobili » quando tra il debitore ed il creditore si trovi già pendente una » controversia in conseguenza delle » opposizioni al preventivo o al pignoramento. 3.° Se producendosi » appello avverso la stessa sentenza » così dall'una che dall'altra parte » si debbano iscrivere entrambi a » ruolo; nella negativa quale di essi » debba notarsi qualora si presentano contemporaneamente per tale formalità. 4.° Se l'appello avverso la sentenza diffinitiva debba » andar segnato sotto lo stesso numero di ruolo dell'appello interposto avverso la precedente sentenza interlocutoria. Quanto al » primo dubbio parrebbe che la domanda di separazione d'immobili » dovesse prendere lo stesso numero di ruolo, sotto di cui è segnata la espropriazione, poichè » essa non è che un incidente del » giudizio di espropriazione forzata, e per tale viene definito dalle » leggi. Or gli art. 207 e 208 del » regolamento di disciplina prescrivono che ciascuna causa non dovrà essere iscritta, che una volta » sola al ruolo generale, e che tutti » gl'incidenti, che potranno insorgere nel corso della stessa di qualsivoglia natura essi sieno, e qualunque ne sia l'oggetto debbano » regolarsi sempre collo stesso numero di ruolo. Opinerei, che la » stessa risoluzione debba adattarsi » per i reclami di proprietà degli » oggetti mobili quando sieno prodotti nel corso del giudizio agitato tra il creditore ed il debitore » sulle opposizioni al preventivo, o » al pignoramento, poichè in tal » caso siffatti reclami costituiscono » un incidente del giudizio principale, che si trova già iscritto » al ruolo. Sembra del pari, che

(a) V. Indice de'Rescritti e Ministeriali dal 1809 a Giugno 1835 - Corti e Tribunali-ruolo generale pag. 114.

» una sola iscrizione, ed un solo » pagamento di diritto debba aver » luogo nel caso di più appelli con- » tro la stessa sentenza, poichè se » uno di tali appelli è incidente la » quistione è risoluta letteralmente » dagli articoli summenzionati, e » se entrambi gli appelli sieno qua- » lificati principali, la causa però » non cessa di essere una, e tale » da doversi decidere da'medesimi » giudici, e colla stessa sentenza, » così per ragion di economia di » tempo, e di spese, che per evi- » tarsi la contrarietà de' giudicati. » Presentandosi nel tempo stesso » due appelli si potrebbe segnare » a ruolo il più antico. Quanto poi » agli appelli prodotti contro diver- » se sentenze, come a dire contro » la sentenza interlocutoria, e con- » tro la sentenza diffinitiva, sarei » di avviso, che l'appello contro » l' ultima sentenza dovesse iscri- » versi al ruolo col pagamento del » diritto, massime quando sull'appel- » lo avverso la sentenza interlocu- » toria abbia il Tribunale già pro- » nunziato. Nel rassegnare a V. E. » gli esposti dubbi colle rispettose » mie osservazioni, la prego beni- » gnarsi manifestarmi i suoi oracoli » onde ogni incertezza cessi al ri- » guardo, e non s'incorra in erro- » re. Il Procuratore del Re—*Vin-* » *cenzo Niutta.*

RISOLUZIONE DI SUA ECC.

» Napoli 12 Ottobre 1833.

» Signore

» Rimango inteso della risoluzio- » ne che Ella ha data col suo rap- » porto de' 7 Settembre scorso ai » dubbi 1, 2 e 3 relativa all' in- » telligenza degli art. 207, 208 e » 209 del regolamento di discipli- » na. Le fo osservare però sul 4.° » dubbio, cioè se l'appello avverso » la sentenza diffinitiva debba an- » dare segnato sotto lo stesso nu- » mero di ruolo dell'appello inter- » posto avverso la precedente sen- » tenza interlocutoria, che nel ruo- » lo generale è iscritta la causa e » non l'appello, che l'appello pre- » senta solo la occasione per questa » iscrizione, che ciascuna causa non » riceve compimento che colla deci- » sione o sentenza per la quale alla » medesima s'impone termine, e che » in fine la unicità della iscrizione » sta alla economia de'giudizi ed al- » la loro sollecita spedizione — Il » Ministro Segretario di Stato di » Grazia e Giustizia—Nicola Pa- » risio.

La riproduzione delle cause non può avvenire sul ruolo generale, che esibendosi al cancelliere l'atto originale od in copia, per lo quale vi ha motivo alla riproduzione. Il ruolo generale altrimenti sarebbe in certa guisa alla discrezione de'patrocinatori, ed il cancelliere meramente passivo. D' altronde la riproduzione non è che una novella iscrizione, e la iscrizione non può avvenire che presentando al cancelliere l'originale o la copia intimata dell' atto di citazione. Locchè importa che dee giustificarsi al cancelliere la esistenza del motivo, che dà luogo alla iscrizione. Nella specie incontrasi la medesima ragione. Ciò tantopiù in quantochè vi ha alcun caso, in cui la riproduzione non può, nè deve praticarsi che previo alcun adempimento del patrocinatore, come nel caso, in cui la causa siasi dichiarata decaduta dal ruolo. Traggasi questa idea anche dalla considerazione che suggerirono il precetto del regolamento

sulle osservazioni che per ordine cronologico debbon esser notate in fronte di ciascuna causa giusta l'art. 200. Il cancelliere però non dee ritenere l'atto originale od in copia per lo quale chiedesi la riproduzione. Seguendo le norme dell'articolo 206 del regolamento, cotesto atto debb' essere immediatamente restituito al patrocinatore richiedente. *M. 6 Dicembre 1837 diretta al procuratore del Re presso il Tribunal Civile in Santamaria* (1).

Presso qualche Collegio erasi pro-

(1) A tale risoluzione diede luogo il seguente rapporto.

» Santamaria 16 Maggio 1837.

» Eccellenza

» Presso questa cancelleria trovasi » stabilito per sistema, che quando da' » patrocinatori si facciano domande per » riprodursi una causa a ruolo unir si » debba alle domande quella parte di » produzione, in cui rilevasi la sentenza » sia diffinitiva, sia interlocutoria o pre» paratoria, sia in contumacia o in con» traddizione, in seguito di cui viene a » riprodursi la causa. Sorgono da ciò do» glianze de'patrocinatori, che di queste » carte non facendosi atto di deposito ne » avvenga o poss'avvenirne la dispersio» ne. Guardato il sistema in sè stesso, » osservo che questo dovere imposto ai » patrocinatori non poggi su di alcun » articolo di rito o di regolamento; o » non è dato ad alcun collegio lo ag» giungere prescrizioni regolamentarie, » nè anche per via di fatto. È vero che » in giustificazione adducesi ciò essersi » prescritto, perciocchè troppo spesso i » patrocinatori riportavano immatura» mente le cause all'udienza, e con anti» cipazione facevano le domande, di che » seguirono quistioni all' udienza per » irregolarità o dimande di differimen» to. Ma non parmi che il rimedio do» vesse cercarsi in prescrivere un do» vero oltre le leggi ed il regolamen» to; nè credo si possa vietare ad un » patrocinatore il portare all'udienza una » causa anche immaturamente; tanto più » che può ben intentare una nuova di» manda di decidersi diffinitivamente la » causa in cui si è fatta una prepara» toria od interlocutoria sull' appoggio » che queste non ligano l'animo del giu» dice. Sta dunque nella prudente sag» gezza del magistrato il respingere alla » udienza le cause portate immatura» mente, punire ove occorra il patroci» natore con condanna senza rimborso » alle spese dell'incidente, e colle mul» te, accogliere domande di differimento, » e valersi all' uopo dell' autorità con» cessagli dalla legge, e de'mezzi pre» cisati dal regolamento. Prego la bon» tà di V. E. illuminarmi sull'oggetto, » spiegando i provvedimenti che più » terrà nel suo altissimo sapere conformi » alla giustizia—Il procuratore del Re— » TOMMASO MAZZA.

Altro rapporto venne diretto dallo stesso procuratore del Re a S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia a 3 Gennajo 1838 sull' oggetto medesimo scritto così.

» Eccellenza

» A precisare il metodo a seguirsi » nella riproduzione delle cause sul ruo» lo di quindicina, eliminato sempre » come viziosissimo quello in questa » cancelleria invalso di obbligare i pa» trocinatori a presentare le produzioni, » perciocchè, non potendosi prendere at» to di deposito per non creare novel» lo dazio, vien poi a mancare la ga» rentia dei deponenti, parmi potersi » stabilire le seguenti norme. O la cau» sa ritorna in seguito di sentenza in» terlocutoria o preparatoria, di cui » ha dovuto darsi legale scienza sia per » obbligare la controparte ad esecuzio» ne, o mettersi un terzo in causa, ed » allora dovrà esibirsi la spedizione o » copia intimata di cotal sentenza. O » dessa importa la semplice esecuzione » spontanea come la intimazione, o la » esibizione di un documento, il rinno» vare un atto di avviso dato erronea» mente ed altrettale, ed allora baste» rà esibire lo estratto del foglio di u» dienza della sentenza precedente. Il » che torna opportuno anche perchè co» munque le preparatorie ed interlocu-

mosso il dubbio se la riproduzione delle cause sul ruolo generale potesse avvenire senza esibirsi al cancelliere l' atto in originale od in copia, per lo quale vi fosse motivo alla riproduzione. Ad occasione di questo dubbio S. E. ha osservato : Che la riproduzione dello cause non è che una nuova iscrizione: Che la iscrizione non può succedere senza presentare al Cancelliere l' originale o la copia intimata dell' atto di citazione: Che questo precetto è pure nel fine di giustificare al Cancelliere la esistenza del motivo cho dà luogo alla iscrizione: Che nella specie incontrasi lo stesso motivo: Che altrimenti il ruolo generale sarebbe in certa guisa alla discrezione de' patrocinatori, ed il Cancelliere meramente passivo: Che il Cancelliere è risponsabile del servizio della cancelleria: Che non è infrequente il caso in cui la riproduzione non può, nè dee praticarsi che previo alcun adempimento del patrocinatore : Che per espresso precetto del regolamento debbano essere notati in fronte di ciascuna causa sul ruolo generale tutti gl' incidenti, le sentenze, le riproduzioni ecc. relative alla causa istessa. Perciò il dubbio promosso fu risoluto per la negativa. Il Cancelliere però non può ritenere l' atto originale od in copia per lo quale chiedesi la riproduzione, ma deve bensì questo atto immediatamente restituire al patrocinatore richiedente. In fine che non vi è bisogno di spedizione delle sentenze preparatorie per lo conseguimento della riproduzione istessa. *Circ. Min. 25 Aprile 1838.*

MILITARI. V. *Registri dell' esercito—Stato civile—errori e rettificazioni cap. V—nascita cap. II.*

MINORI. V. *Consigli di famiglia, Giudici di circondario.*

MISURE DI DISCIPLINA.

» torie non ligano l'animo del magistrato, » tanto che se ne può bene chiedere ed » ottenere il riesame in diffinitivo, pur » si fa necessario sapere che il magistrato tenga innanzi occhio e metta in » calcolo la sua precedente prescrizione, » ed i motivi che il persuasero a pronunziarla. Ovvero da ultimo la riproduzione ha luogo per la incorsa decadenza, e sta fuori dubbio bisognare la ordinanza presidenziale, in virtù solo di cui potrà il cancelliere segnare la causa novellamente al ruolo » di quindicina. Attendo le superiori diffinitive disposizioni dell'E. V. ondo fare che su tale oggetto si stabiliscano » le opportune norme in questa Cancelleria ».

RISCONTRO DI S. E.

Oltre a' casi proposti nel soprascritto rapporto, altri ancora possono presentarsi, pei quali abbia luogo a riproduzione di cause, come per dimande incidentali. Così senza specificare ipotesi particolari sembrò opportuno nella precedente ministeriale del 6 Dicembre spirato anno credersi utile di ritenere la enunciazione del principio generale, che nel chiedersi al cancelliere la riproduzione di alcune cause gli debba essere esibito in originale od in copia l'atto che alla medesima dà occasione. Il Cancelliere per verità essendo in gran parte risponsabile di questo ramo di servizio saprà chiedere quegli atti o documenti che possono effettivamente occorrere. Ogni inconveniente infine è rimosso allorchè si è disposto che l' originale o copia dell' atto debb' essere immediatamente restituito al patrocinatore. È da avvertirsi solamente, che quando va chiesta la riproduzione di cause in conseguenza di sentenze preparatorie, non occorre di esse necessariamente la formale spedizione. *M. 10 Gennajo 1838.*

Gli articoli 975 a 982 del regolamento di disciplina in vigore avevano indicate le autorità giudiziarie per l' applicazione delle misure disciplinari. Or nella idea di rendere più pronta ed efficace la vigilanza sugli ufiziali addetti all'amministrazione della giustizia, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 18 di questo mese si è degnata disporre quanto segue.

1.° Ne' Collegi giudiziari composti di più camere l'applicazione delle misure disciplinari contro i patrocinatori, cancellieri, vicecancellieri, sostituiti cancellieri ed uscieri addetti alla loro immediazione, sarà pronunziata da una sola Camera, cominciando dalla prima e passando d'anno in anno a ciascuna delle seguenti camere.

2.° Le misure di disciplina che non eccedono la sospensione di trenta giorni contro gl'impiegati di cancellerie dei Collegi giudiziari, saranno applicate da' rispettivi presidenti. La stessa facoltà è conceduta a' procuratori del Re per gl'impiegati ne' loro ufizi.

3.° Se i presidenti o procuratori del Re opinassero per una misura disciplinare maggiore di trenta giorni di sospensione, il correlativo giudizio sarà spedito come nel 1.° art.

4.° Le disposizioni de'precedenti art. 2 e 3 sono estese a' giudici di circondario, ed a' giudici istruttori per gl'impiegati addetti alla loro immediazione. Se non che ogni sospensione che ecceda i venti giorni, non potrà eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del Real Ministero di Grazia e Giustizia. *R. 25 Novembre 1837*. V. *Regolamento di disciplina.*

MONASTERI.

Per l' uso conveniente S. E. comunica Sovrano rescritto a lui partecipato in data del 2 corrente mese dal Ministero degli affari Ecclesiastici del tenor seguente.

« Eccellenza—Da più tempo molti monasteri religiosi claustrali » dell' uno, e dell'altro sesso hanno » implorato da S. M. (D. G.) di » voler esser ammessi al beneficio » de' ruoli esecutivi de' debitori di » rendite costituite nel modo stesso » che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane, a' titolari di beneficî, al patrimonio regolare, a'seminari, ed alle Chiese ricettizie con i reali Decreti » dei 2 Maggio 1823, 19 Aprile, » 28 Giugno, e 16 Novembre 1824. » E la M. S. con particolari sovrane » risoluzioni già si è degnata di accogliere le dimande, e di estendere il beneficio de' ruoli a pro » dei Monasteri delle Benedettine » in Montescaglioso, di S. Francesco degli Scarioni, e di S. Agostino alla Zecca di Napoli. Or volendo la M. S. che tutti gli altri monasteri profittino dello stesso beneficio, per assicurare le loro rendite ed agevolarne la esazione, si è degnata di risolvere: » — 1.° Che le disposizioni contenute ne' reali Decreti de' 2 Maggio 1823, 19 Aprile, 28 Giugno, » e 16 Novembre 1824 circa il » modo di rendere esecutivi i titoli » delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni, » ed annualità de' capitali delle » Mense vescovili, Badie, beneficî » e seminari delle chiese ricettizie e » del patrimonio regolare sieno applicate ed estese alle rendite della » stessa natura de'Monasteri de're- » ligiosi claustrali dell' uno e dell' altro sesso—2.° Che tra il ter-

» mine di sei mesi da decorrere » dalla partecipazione della presente » te sua Sovrana risoluzione debba » farsi dagli enunciati Monasteri » l' invio de' quadri de' debitori di » tali rendite alle amministrazioni » Diocesane rispettive, per passarsi » poi dalle medesime agl'Intendenti » delle provincie per la pubblica» zione. « La M. S. ha d' altra » parte considerato, che dopo la » pubblicazione de' ruoli delle an» zidette rendite fatta ne' termini » dei succennati decreti, e non o» stante le molte proroghe conce» dute all'uopo, altri cespiti sono » stati discoperti appartenenti al » Clero secolare ed al patrimonio » regolare, e perciò si è degnata » di concedere una proroga di altri » sei mesi decorrendi dalla parteci» pazione di questa sua Sovrana » risoluzione per la formazione e » l'invio da farsi dalle amministra» zioni diocesane agli Intendenti » delle rispettive provincie, de'qua» dri de'debitori di rendite costituite » di qualunque natura appartenenti » alle Mense vescovili e badie, a' » beneficî e seminari, alle Chiese » ricettizie, ed al patrimonio rego» lare. *R. 19 Dicembre 1838* ».

MONTI FRUMENTARI.

L'intendente di Abruzzo citeriore mise in veduta, che lungo e dispendioso si sperimenti il metodo per le coazioni contro i debitori de'Monti frumentari con l' art. 13 de' regolamenti generali sovranamente approvati sulle norme dell' art. 67 della legge de' 30 Gennajo 1817, e propose di sostituirsi quello prescritto negli art. 242 e 243 della legge de' 12 Dicembre 1816 per l'amministrazione comunale, di cui gli stabilimenti di Beneficenza sono una sezione. Rassegnato l'affare a S. M., la M. S. su la considerazione, che i Monti frumentari di tanta utilità ed importanza, formando parte delle dipendenze de' rispettivi comuni, troppo conveniente sia di regolarne l'amministrazione sulle norme o privilegi concessi a questi 'ultimi; quindi nel Consiglio ordinario di Stato del dì 25 del cadente mese si è degnata di approvare in conformità dell' avviso della Consulta de'reali Dominî di qua dal Faro, che per le coazioni ed intimazioni de' debitori morosi de' suddetti Monti frumentari del Regno si adattino le prescrizioni contenute negli art. 242 e 243 della legge de' 12 Dicembre 1816, salvo alla prudenza de' rispettivi Sotto-Intendenti distrettuali di determinare nelle occorrenze la spedizione de' piantoni con quella preferenza che conviene nella riscossione delle pubbliche imposte. *R. 13 Ottobre 1838.*

MULTE GIUDIZIARIE.

Il metodo stesso determinato dalla circolare ministeriale del 2 Maggio 1829 per la restituzione delle multe giudiziarie si trovassero già incassate dagli agenti del registro, va praticato nel caso in cui, rivocata, giusta il real decreto del 7 Novembre 1826, la sentenza o decisione che aveva pronunziata la multa, vogliasi impedire la esazione della medesima, ed ottenere il discarico ne' libri degli agenti del registro. Si accorda alle parti un termine di venti giorni per curare l' adempimento del metodo anzidetto. Copia di questa circolare restar dee affissa alle rispettive cancellerie. *M. 27 Aprile 1836.*

Sono stati promossi i seguenti dubbi. 1.° se nel caso di più opponenti o appellanti nello stesso giudizio la multa comminata contro i

*

medesimi per soccombenza debba applicarsi intera per tanti, quanti sono gli opponenti o appellanti, ancorchè il gravame fosse proposto con un solo atto, o debba essere unica da ripartirsi egualmente fra tutti i soccombenti nel gravame. — 2.° E qualora unica debba essere la multa contro più opponenti o appellanti, sia ciascuno di essi tenuto al pagamento dell'intera multa. Rassegnati a S. M. gli esposti dubbi, la M. S. ha considerato sul primo essere nei principî delle leggi di proc. civ., che le penali da esse comminate ad occasione di gravami sieno apposte agli atti stessi, non già alle persone dei contendenti: che perciò unico essendo il gravame di opposizione e appello contro la medesima sentenza, unica debba essere la multa qualunque sia il numero di coloro che sperimentino lo stesso gravame, e comunque sia proposto a nome di quei consorti di lite complessivamente, o separatamente a nome di ciascuno di essi. E sul secondo, che per lo medesimo principio di essere la multa attaccata all'atto, essendo l'atto individuo nell'interesse di ciascun litigante tanto nel rapporto delle solennità che lo costituiscono, quanto per gli effetti legali, deve ciascuno di coloro, che se ne avvalgono, stare alla penale intera attaccata all'atto di cui fa uso. E per siffatte considerazioni S.M. nel Consiglio ordinario di Stato del giorno 28 Agosto, uniformemente al parere della maggioranza della Consulta generale, si è degnata dichiarare, che unica sia la multa da pronunziarsi contro più opponenti o appellanti soccombenti nello stesso giudizio, e che ciascuno di essi sia tenuto solidalmente per lo pagamento della multa istessa, salvo a farsi rivalere da'suoi consorti di lite della porzione che rispettivamente ricade a loro carico. *R. 27 Settembre 1837*.

Narrative.

Nelle spedizioni delle sentenze e decisioni quasichè sempre si ravvisano neglette le norme per la redazione delle narrative, quantunque queste norme si trovassero chiaramente esposte nell'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore, e la violazione loro fosse sottoposta a corrispondenti misure di rigore. Questa circostanza ha indotto S. E. a rivolgersi a' procuratori del Re, onde interessarli efficacemente di vegliare alla esatta e rigorosa esecuzione delle correlative prescrizioni. Essi conoscono molto bene quale sia l'oggetto delle narrative, e quale l'importantissimo fine cui n'è diretta la redazione posteriormente alla pronunciazione del magistrato. Secondo le ll. di proc. civ. servono esse a rendere compiuta la sentenza del giudice, serbare memoria legale de' fatti che han dato luogo alla disputa, assicurare ancora in molti plici casi la intelligenza e la osservanza della sentenza istessa. Il processo civile oggidì non rimanendo depositato in pubblico archivio essendo bensì doppio, e ciascuna delle parti contendenti ritirando il suo, non di rado nella inesistenza di narrative regolarmente formate mancherebbe ogni mezzo da rilevare con chiarezza la diffinizione dei dritti controvertiti. Servono pure, ed eminentemente, le narrative a preparare il giudizio del magistrato superiore, cui vogliasi adire soprattutto per lo sperimento del ricorso per annullamento alla Corte Suprema di Giustizia. Innanzi a questo Collegio non possono presentarsi le pro-

duzioni delle cause, ed allegare fatti i quali, comunque attinenti alle cause, non sieno stati dedotti, e riferiti nelle narrative. La Corte Suprema di Giustizia, ha detto espressamente la legge, non conosce del merito delle cause ma delle decisioni, e delle sentenze nel solo rapporto se sieno o no conformi alla legge. Così i fatti consacrati nelle narrative sono inalterabili per la Corte Suprema, e la parte non potrà, che imputare a sè stessa le conseguenze che possono derivare da omissione, inesattezza, oscurità, alterazione o non verità de' fatti esposti. La discussione pubblica poi formando parte essenziale dell' attuale processo civile, il magistrato ha tutta la opportunità di giudicare con piena conoscenza de' fatti in disputa. Ond' è, che la redazione posteriore di questi fatti venendo eseguita fuori l' azione de' giusdicenti, si ha per essa il mezzo sicuro di rilevare con certezza tutt' i fatti, e tutt' i documenti, che sono stati dedotti, riconoscere se alcuno di questi fatti o documenti sia stato omesso, o non convenientemente inteso da' magistrati, giudicare così del loro giudizio stesso, ossia in ultima analisi serve la redazione posteriore al maggiore compimento della giustizia, alla maggiore delicatezza dei magistrati. Tutti questi vantaggi però svaniscono quando potesse reggere l' abuso invalso nella redazione delle narrative. Sconoscendo il principio legislativo della materia, vogliosi considerare le narrative come adempimento di semplice forma. Quindi niuna cura, niuna diligenza, niuna attenzione nella loro compilazione. I fatti non vi sono metodicamente esposti, o sono mutilati ed inesattamente riferiti. L' azione istessa non è rilevata, le eccezioni non sono presentate. De' documenti esibiti, o degli atti formati per avvalorare l' azione, e la eccezione, niuna specifica, e giusta indicazione. Talora gli uni, o gli altri sono riportati per intero, locchè senza necessità pregiudica l' economia delle parti contendenti. Talora enunciata appena la data degli uni, o degli altri vedesi adoperata la frase « *si abbiano per inseriti* » la qual cosa contraddice interamente la instituzione delle narrative. L' art 367 del regolamento prescrive. — *Le narrative delle sentenze saranno redatte colla maggiore precisione ed esattezza possibile. Esse dovranno presentare secondo l' ordine cronologico la notizia di quei fatti solamente che han dato luogo alla causa. Niun documento, o atto di citazione, o di difesa vi potrà essere trascritto in tutto o in parte : si potranno inserire nelle narrative le sole particole di quei documenti, e di quelli atti, sulla intelligenza de' quali le parti non sono di accordo.* — Comunque assai chiare sieno queste disposizioni, pure ad assicurarne vieppiù la osservanza altre norme quasi pratiche sono state aggiunte dall' E. S., le quali i principî sviluppando del riferito art.° 367, servono a mostrare il metodo legale per la compilazione delle narrative. Esse sono le seguenti 1.° L' ordine cronologico degli atti giudiziari dev' essere rigorosamente osservato. 2.° Dev' essere specificamente indicata l' azione istituita. 3.° Altrettanto deve succedere per le eccezioni che saranno proposte, e per qualsivoglia altra dimanda sia in linea provvisionale, o d' incidente. 4.° I documenti, e gli altri atti debbono essere riferiti per via

di esattissimo sunto, salva la inserzione delle corrispondenti particole, giusta l'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore. 5.° La indicazione de' documenti con ordine progressivo deve seguire immediatamente l'atto per la istituzione dell'azione o per la deduzione delle eccezioni ec., ai quali rispettivamente hanno rapporto. 6.° La inserzione intera degli atti, o de' documenti è vietata. 7.° È del pari vietato l'uso di aversi come inserito nelle narrative alcun atto o documento. 8.° Le disposizioni comprese ne' precedenti numeri sono considerate formare parte integrale dell'art. 367 del Regolamento di disciplina in vigore. Eseguite rigorosamente tali disposizioni, si avrà giusta ragione di vedere rimossi gli abusi, che sono invalsi nella redazione delle narrative, e cesseranno quindi i reclami, che la universalità de' litiganti, i magistrati stessi hanno elevato contro que' patrocinatori che dimentichi de'loro doveri non attendono a questa redazione con quello zelo di esattezza, di verità, di legalità che si conviene, e violando a questo modo le prescrizioni della legge compromettono fin gl' interessi ed i diritti de'loro clienti. I procuratori del Re debbono dare la maggiore pubblicità a queste istruzioni comunicate da S. E. anche per ordine Sovrano, essendo pervenuti fino al Real Trono i reclami e gli abusi di che è parola. Un esemplare di dette istruzioni deve rimanere affisso nelle cancellerie de' tribunali, e delle Gran Corti civili. I trasgressori si debbono sollecitamente punire. *M. 25 Luglio 1835.*

La circolare ministeriale de' 25 Luglio ultimo rilevò la compilazione delle narrative, e richiamando ad esatta osservanza l'articolo 367 del regolamento di disciplina in vigore sulla loro redazione, alcune norme quasi pratiche vi aggiunse per rimuovere ogni abuso dalla regolarità di cotesta redazione. La detta circolare vietò la inserzione intera degli atti, o de'documenti, e vietò pure il metodo invalso di aversi come inserito nelle narrative alcun atto o documento. Or nel fine di prevenire, che queste disposizioni non soffrano la menoma alterazione ha S. E. stabilito quanto segue. — 1.° È vietato a' cancellieri di rilasciare spedizioni o copie autentiche di sentenze o decisioni, per le quali vi abbiano narrative, che contengono inserzione di atti o documenti, o ritengono come inserito il tenore degli uni, o degli altri. 2.° I cancellieri, ai quali sieno esibite dai patrocinatori delle narrative co' difetti pocanzi enunciati, dovranno presentarle immediatamente ai presidenti de' rispettivi Collegi ed attenderne le convenienti disposizioni sia per la correlativa rettificazione delle narrative stesse giusta gli stabilimenti in vigore, sia per qualunque altr' oggetto. 3.° Le narrative irregolarmente formate non potranno essere restituite ai patrocinatori: dovranno bensì essere passate agli agenti del pub. min. per provocarsi da' medesimi contro i patrocinatori trasgressori le misure di disciplina in conformità dell' art. 370 del regolamento anzidetto. 4.° Gli agenti del pubblico ministero ad occasione delle loro vidimazioni alle spedizioni, e copie autentiche delle sentenze o decisioni, porteranno la loro speciale attenzione sul modo col quale si trovi eseguita in generale la redazione delle narrative, e ciò per

l'oggetto indicato nel fine del numero precedente. I procuratori del Re debbono curareche queste nuove prescrizioni sieno esattamente eseguite, e disporre altresì, che copia di questa circolare rimanga affissa alle cancellerie de' rispettivi Collegi. *M. 28 Ottobre 1835.*

Era stato chiesto 1.° Se dovessero sottoporsi a registro le narrative allorchè formate di accordo tra i patrocinatori fossero esibite in cancelleria per la correlativa spedizione della sentenza o decisione, senzachè di queste narrative fosse avvenuta la intimazione. 2.° Praticata la esibizione delle narrative nella cancelleria se nel caso in cui di esse vogliasi alcuna copia legale, dovessero tale narrative andare soggette a particolare registro. 3.° Se ad occasione di questo registro dovesse rilasciarsi copia in carta bollata delle narrative medesime al ricevitore. Qualche agente dell'amministrazione del registro aveva assunto la necessità del registro, e della copia in carta bollata. Si è osservato da S. E. di accordo col Ministro delle Reali Finanze, che le narrative formano parte integrale e necessaria della estensione delle sentenze o decisioni: che per la legge in vigore sul registro gli atti sono soggetti alla formalità del registro, non già le diverse parti degli atti istessi: che così, a prescindere da altri esempi, fu dichiarato nel 1825 non essere soggette a registro particolare le ordinanze del presidente o del giudice del circondario in occasione dell' arresto di alcuno, giusta l'art. 870 delle ll. di proc. civ. e potersi quindi cotesta ordinanza scrivere sul processo verbale dell'usciere: che così pure le conclusioni de' patrocinatori alla udienza sono esenti dalla formalità del registro: che i patrocinatori sono ufiziali pubblici, come dalla legge sull'ordinamento giudiziario, e dalle leggi di procedura civile: che questo principio era stato ritenuto allorchè nel 1833 fu dichiarato che nella registrazione de' quaderni di vendita nei giudizi di spropriazione non se ne dovesse rilasciare copia in carta bollata. In conseguenza di queste osservazioni si è stabilito, che non debbano sottoporsi a registro le narrative nel caso qui sopra indicato al num. 1.°: che neppure debban le narrative sottoporsi a speciale registro nel caso enunciato nel seguente num. 2.°: che non possa però rilasciarsi dal cancelliere copia delle narrative, se prima non sien registrate le minute delle correlative sentenze o decisioni: che in conseguenza di ciò non vi è luogo alla quistione per lo rilascio al ricevitore della copia in carta bollata delle narrative stesse: che in ultimo le narrative neanche nel caso di loro intimazione van soggette a parziale registro, dovendosi in tale circostanza registrare solamente l'atto dell' usciere per la loro intimazione. Si è disposto di far rimanere affisse alle porte delle cancellerie copie di tali risoluzioni superiori. *M. 22 Febbrajo 1837.* V. *Registro e bollo.*

Naufragi. V. *Prede marittime.*

Notariato.

Atti notariali.

Vuole il Ministro conoscere il numero de' contratti, e degli atti rogati da' notai nel 1834 distintamente secondo le loro differenti specie, e secondo la loro forma in minuta od in brevetto. Se ne dà l' incarico a' procuratori del Re pre-

scrivendo loro, che tale stato sia sollecitamente compilato su le notizie, che all' uopo possano attingersi dalle copie de' repertorî, che i notai han dovuto far pervenire negli archivi notariali. Un tale lavoro si attende dal Ministro al più tardi ne' primi giorni del prossimo mese di Ottobre. *M. 9 Settembre 1835.*

Nella compilazione d' istrumenti, testamenti ed altri atti, quando le parti o alcuna di esse non conoscano la lingua italiana, possono i notai avvalersi di un interpetre, la di cui scelta debb' essere delle parti interessate. Se il notajo conosca l' idioma del forestiere, non occorre la scelta dell' interpetre. L' interpetre deve prestare il giuramento di adempiere fedelmente ed esattamente alla sua commissione. Il notajo o l' interpetre forma la traduzione dell' atto e ne dà lettura al forestiere. Cotesta traduzione sottoscritta dalle parti interessate, dall' interpetre, ed in ogni caso dal notajo dee rimanere alligata all'atto, e ne costituisce una parte intregale. Di tutto ciò va fatta espressa e dettagliata menzioue nell'atto. *M. 9 Marzo 1836.* V. *Divisioni giudiziarie, Notariato-notai, Registro e bollo.*

È dovuto il diritto fisso di archivio notariale sulla nuova scrittura per atto di notajo dal debitore al creditore in fatto di rendita, giusta l' art. 2169 delle leggi civili. *M. 19 Maggio 1838.*

Vanno esenti dal diritto di archivio notariale gli atti notariali per consenso a matrimonio dagli ascendenti a'discendenti. *M. 12 Giugno 1838.* V. *Stato civile-matrimoni.*

Si è chiesto se il diritto fisso di archivio notariale, oppure il diritto graduale fosse dovuto su di un istrumento di compra-vendita, nel quale la maggior parte del prezzo dell' immobile venduto era delegata a' due creditori del venditore, i quali intervenivano all' atto, e ne rilasciavano le corrispondenti quietanze. Giusta i principî, di accordo col Ministro delle Finanze, stabiliti nel num. 6. della circolare ministeriale del 1.° Agosto 1832 (1) il valore di ciascun atto deve determinarsi da quello di ciascun contratto compreso nello stesso rogito, ed a questo valore proporzionarsi il diritto di archivio notariale. E siccome nell'istrumento qui sopra citato, oltre la compra-vendita, van comprese le delegazioni del prezzo a'creditori, e le di loro quietanze, è chiaro, che sia dovuto il diritto di archivio per lo prezzo e per le quietanze da'creditori. *M. 8 Agosto 1838.*

Si è dubitato se il diritto fisso di archivio notariale, o il diritto graduale fosse dovuto su gl'istrumenti, ne' quali siasi stipulata semplice dilazione per restituzione di mutuo od altro. Di accordo col Ministro delle Finanze è stato determinato, che il diritto fisso sia dovuto sugl'istrumenti qui sopra indicati, se non che venendo aggiunto alla dilazione altro contratto, vi ha luogo in tal caso per lo pagamento del diritto all' applicazione delle regole stabilite nella circolare ministeriale del 1.° Agosto 1832 (2). *M. 14 Agosto 1838.*

(1) V. *Indice pe'Rescritti e Ministeriali dal 1809 a tutto Giugno 1835 pag. 211 e 212.*

(2) *Ibidem.*

Aspiranti al notariato. V. *Concorso al notariato.*

Camere notariali.

I componenti le camere notariali non possono essere ricusati dagli aspiranti al notariato nel rapporto delle attribuzioni alle medesime affidate dagli articoli 57 e 58 L. 23 Novembre 1819. Però tanto nel caso di dubbio che possa nascere nell'animo degl' interessati, quanto per motivo di scrupolo che venga promosso dalla dilicatezza dei componenti le camere, debba prendersene notamento per la superiore intelligenza, senzachè rimanga sospeso il corso degli affari. *M. 10 Febbrojo 1836.* V. *Componenti le camere notariali, Concorso al notariato.*

Sono incaricati i procuratori del Re di vegliare alla esatta esecuzione dell'art. 24 del regolamento approvato da S. M. col real Decreto del 4 Ottobre 1831. Impone questo articolo che gli avanzi possono esistere nelle casse degli archivi notariali in conseguenza del dato rendiconto, sieno versati immediatamente dopo il medesimo presso i ricevitori del registro. Qualche cancelliere si è permesso usare o ritenere le somme introitate per diritti di archivio notariale nel fine di supplire alle spese dell'archivio. Questo sistema è in contraddizione manifesta degli art. 19 e 20 del regolamento anzidetto, ed implica la contabilità dell'Archivio e delle Finanze. D'altronde la circolare ministeriale de' 17 Marzo 1832 ha sufficientemente provveduto onde gli archivi notariali non manchino de' fondi necessari per le spese correlative. Quando le somme accordate per tale oggetto sieno state esaurite per due terze parti, dee rendersi di ciò avvertito il Ministro di Giustizia per gli analoghi provvedimenti. A questo modo sarà rimosso ogni abuso, e cesserà ogni motivo di pretesa mancanza di fondi. *M. 18 Maggio 1836.*

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 Settembre del cadente anno, nel fine di assicurare sempreppiù le disposizioni comprese nella legge del 23 Novembre 1819 sulla nomina dei componenti le camere notariali, ed avuto altresì riguardo alle particolari attribuzioni de' presidenti e de' cancellieri nelle medesime, si è degnata disporre: Che coloro i quali sono, e saranno destinati agli ufizi di presidenti, o di cancellieri nelle camere anzidette possono essere confermati di biennio in biennio, tolte le limitazioni imposte nel real Rescritto degli 11 Dicembre 1824: Che debbano osservarsi le regole della riferita legge del 1819 intorno ai soldi secondochè mancheranno quelli tra gli attuali presidenti o cancellieri, i quali per le precedenti disposizioni trovansi di aver la carica senza limitazione di tempo, e con soldo. *R. 31 Ottobre 1837.*

I conti da rendersi in fine di ogni anno dai cassieri degli archivi notariali van suddivisi in due parti. La prima comprenderà l'introito dei diritti di archivio che avran potuto incassare nel corso dell'anno, giusta il reale Decreto de' 4 Ottobre 1831, senza che in questo introito possa gravitare esito alcuno, meno la ritenuta del 5 per 100 al cassiere sempre che costui non goda soldo fisso. Questo introito dovrà

essere nella totalità, o, depurato della ritenuta suddetta ove ne sia il caso, particolarmente versato nella cassa del ricevitore del registro. L'altra parte conterrà l'introito proveniente da liberanza disposta da S. E. alla real Tesoreria per lo mantenimento degli archivi, giusta il mentovato decreto dei 4 Ottobre 1831, e tutti gli esiti che saranno occorsi per gli archivi stessi.—Risultando avanzi sulle somme liberate in esito del rendiconto dovranno anche questi essere particolarmente versati e prontamente alla Cassa del ricevitore medesimo. *M. 29 Novembre 1837.*

Il servizio delle camere notariali è della maggiore importanza. Così nelle medesime quelli tra notai solamente che offrono al pubblico intera e solida garantia di proibità e d'istruzione. Coloro che sono sforniti di questi pregevoli requisiti, e pe'quali può unicamente conseguirsi il suffragio della opinione generale, la fiducia del pubblico, la considerazione del Governo non potranno mai esercitare l'utile influenza della loro vigilanza, della loro censura sulla classe de'notai. Pure questi pubblici funzionari sono chiamati dal vigente sistema legislativo a dilicatissimo disimpegno, che risguarda l'interesse degl'individui, la pace delle famiglie, il ben essere della società in generale. Più volte ha S. E. avuto occasione di richiamare su tale oggetto l'attenzione de'procuratori del Re, ed è perciò che ha stimato opportuno aggiugnere le seguenti altre disposizioni.

1.° Le camere notariali ed i tribunali dovranno curare la esatta osservanza delle prescrizioni comprese ne' Sovrani Rescritti degli 11 Dicembre 1834, e de' 31 Ottobre 1837; non che nella circolare ministeriale del 5 Febbrajo 1834.

2.° Il notamento de' notai sarà per ordine alfabetico de' loro cognomi.

3.° Questo notamento sarà formato per intero, giusta le prescrizioni anzidette, per l'anno corrente. Sarà poi rinnovato in ogni quadriennio. Nell'intervallo di questo periodo sarà formato per ogni anno uno statino per indicare le variazioni che potessero succedere nelle corrispondenti categorie sul conto di ciascun notajo compreso nello stato, o per aggiugnere nel medesimo i nomi de'nuovi notai. Questo statino seguirà anche l'ordine alfabetico de'cognomi de'notai, e per ciascuno di essi sarà ricordato il numero, secondo il quale è segnato nello stato.

4.° Per la esatta esecuzione del precetto compreso nel n. 8 dell'art. 2.° della circolare ministeriale del 5 Febbrajo, la corrispondente categoria dovrà presentare in colonna separata la notizia delle imputazioni, o giudizi: 1.° per reati comuni; 2.° per reati di ufizio, non che la notizia de'giudizi pendenti o spediti per misure di disciplina, o per azioni civili contro notai a causa del loro ministero.

5.° Nella colonna delle osservazioni dovrà indicarsi con la maggiore precisione se il Tribunale ritiene le nozioni date dalla camera per ciascun notajo, specialmente quelle concernenti la opinione, eco fedele delle azioni dell'uomo. Nella negativa dovranno esporsi i motivi del Tribunale.

6.° Le notizie che potranno occorrere giusta il precedente numero 4.° saranno richieste e date di officio alle autorità competenti.

7.° Il Tribunale nel presentare le liste doppie per la nomina dei componenti le camere notariali, dovrà pure rilevare semprechè ne sia il caso, giusta i cennati Sovrani Rescritti del 1824 e 1837, se convenga meglio far succedere la rinnovazione che la conferma de'componenti stessi.

8.° Se gravi imputazioni trovinsi esistenti a carico di alcun notajo nella linea penale, il Tribunale sulla requisitoria del procuratore del Re dovrà prendere in considerazione questo avvenimento per quelle disposizioni che in linea di vigilanza sulla disciplina de' notai potranno convenire giusta le disposizioni delle leggi, o de'regolamenti in vigore. *M. 31 Gennajo 1838.*

Era stato dimandato se le camere notariali dovessero oppur no intervenire ne' giudizi di spropriazione su' beni costituiti in patrimonio da' notai in conseguenza della inscrizione ipotecaria giusta l'art. 67 L. 23 Novembre 1819. A ragione di questo dubbio si è osservato: che per l'art. 67 or ora ricordato il patrimonio de' notai è obbligato con privilegio alle parti, ed al fisco: che per lo stesso articolo 67 la camera dee prendere e conservare nei registri ipotecari la inscrizione per la efficacia di questo privilegio: che cotesta iscrizione comunque nei registri ipotecari sia nel nome della Camera, è però essenzialmente nell'interesse e per la garentia de' diritti delle parti e del fisco: che la Camera non ha alcuno specifico interesse sul patrimonio de' notai: che la inscrizione di che trattasi sia meramente eventuale: che nel caso di risponsabilità del notajo verso le parti ed il fisco è reclamato ed esercitato da costoro rispettivamente il privilegio anzidetto, senza che la Camera notariale debba spiegare alcuna ingerenza nel correlativo giudizio: che la inscrizione ne' registri ipotecari a nome della Camera è nel rapporto dell' art. 2042 LL. cc. sulla designazione del creditore, non conoscendosi, nè potendosi conoscere allorchè alla iscrizione istessa si procede, i nomi delle parti, o le amministrazioni pubbliche che avrebbero forse ad esercitare il privilegio: che così chiaro apparisce la Camera notariale aversi a riguardare per lo fatto della iscrizione come investita del mandato esclusivamente di richiederla e conservarla: che nel caso di morte del notajo o di sua cessazione per altro motivo dall'ufizio, ha luogo la radiazione delle riferite inscrizioni in conseguenza di pubblicazione della correlativa dimanda, e del decorrimento di tre mesi da questa pubblicazione, senza che alcuno si facesse a chiedere indennizzazione; che le forme pe'giudizi di spropriazione sono accompagnate dalla maggiore pubblicità: che quindi, essendone il caso, le parti ed il fisco conoscendo il fatto della spropriazione nel patrimonio del notajo, non mancano delle opportunità di far valere le loro ragioni: che la legge non può mai favorire la negligenza delle parti: che gli atti occorrenti ne' giudizi di spropriazione sono regolati in modo che vi abbia un tempo sufficiente per lo sperimento de' diritti possono

competere: che ne' giudizi d' ordine una ipoteca eventuale non può in generale nell'esaurimento de' fondi espropriati essere assicurata che per via di cauzione da' creditori che la seguissero, ed i quali fossero utilmente inscritti: Che la Camera nella ipotesi, in cui avesse ad intervenire nel giudizio di spropriazione, non solo avrebbe moltissime spese a sostenere senza alcuno interesse, ma avrebbe ancora altri adempimenti a praticare per la conservazione delle cauzioni, locchè non l' è imposto da alcuna disposizione, e verrebbe pure meno quella efficacia di garantia, che la legge ha voluto stabilire pe' terzi, e per lo fisco in immediato giudizio ipotecario. Rassegnato tutto ciò a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 3 di questo mese si è degnata disporre quanto segue.

1.° La Camera notariale non deve intervenire ne' giudizi di spropriazione sopra beni soggetti al patrimonio de' notai.

2.° La Camera conosciuta la esistenza di cotesti giudizi, dee renderne informato il fisco ed i terzi che possono averne diritti a sperimentare giusta l' art: 67 L. 23 Novembre 1819.

3.° All'oggetto scriva agli agenti di Finanze incaricati per la riscossione delle multe, e faccia seguire la pubblicazione dei correlativi avvisi.

4.° Questa pubblicazione abbia luogo nel Comune ove rimangono il Tribunale civile, e la Camera notariale, alla porta dell' uno, e dell' altra, nel comune di residenza del notajo, e ne' comuni gli sono limitrofi. *R. 10 Febbrajo 1838.* V. *Spropriazione d' immobili.*

Per la formazione degli elenchi de' notai in attuale esercizio da inviarsi in ogni biennio alla real Segreteria, giusta il prescritto nella circolare ministeriale del 5 Settembre 1829, si danno le seguenti altre istruzioni — 1.° L' invio, e la pubblicazione degli elenchi anzidetti avrà luogo nel mese di Gennajo che segue il decorrimento del biennio— 2.° Per questa prima volta la disposizione del precedente numero sarà eseguita nel mese di Gennajo del venturo anno 1839 — 3.° Gli elenchi de' notai dovranno avere le seguenti indicazioni. *Distretti. Circondari. Numero d'ordine progressivo. Cognomi, nomi e paternità. Comune di residenza. Data del decreto di nomina o della commessione confermativa. Patrimonio, sua specie, ed ammontare. Data del giuramento. Data dell' immessione all' esercizio del notariato. Osservazioni.* Per ciascuno distretto i notai saranno indicati con ordine alfabetico di cognomi. Nella colonna delle osservazioni dovrà particolarmente rilevarsi se alcun notajo si trovi sospeso, e per quale periodo di tempo — 4.° Ogni elenco di cui dovrà pervenire copia nel ministero sarà accompagnato da foglio nel quale seguendosi la stessa progressione numerica negli elenchi medesimi saranno indicate per ciascun notajo le notizie espresse nei numeri 1, 7, 8 e 9 dell' art. 2 della circolare ministeriale del 5 Febbrajo 1834 sulla rinnovazione de' componenti le camere notariali, ed in conformità dell' art. 4. dell' altra circolare ministeriale sul medesimo oggetto sotto la data de' 31 Gennajo corrente anno — 5.° Le

notizie che potranno occorrere giusta il precedente numero saranno richieste e date di officio alle autorità competenti — 6.° Il foglio del quale trattasi nell' art. 4. dovrà richiamare con ispecialità l'attenzione del pubblico ministero per que'provvedimenti che potessero occorrere in linea disciplinare, od altrimenti nel fine di assicurare la esatta osservanza della legge da'notai, e rimuovere ogni menomo abuso del loro importantissimo ministero. *M. 5 Maggio 1838.*

Cancelliere della camera notariale. V. *Camere notariali.*

Cauzioni.

Pel deposito a farsi da' notai presso la real Cassa di ammortizzazione onde costituire il loro patrimonio, e la loro cauzione non va più esibito il certificato del Sindaco del comune indicato per la residenza e contestante la popolazione di questo Comune nel fine di conoscere se la somma si depositasse fosse nella proporzione stabilita dalle leggi. Un tale esame è dato esclusivamente alle camere notariali ed a' tribunali civili, e non già alla Cassa di ammortizzazione, la quale nella specie non figura che da terzo. *M. 5 Luglio 1836.* V. *Cassa di ammortizzazione*, *Patrimoni notariali.*

Secondo l' art. 70 della legge dei 23 Novembre 1819 sul notariato non può conseguirsi la restituzione del deposito, la liberazione delle iscrizioni sul Gran Libro, o la radiazione delle ipoteche in fatto di cauzione, e di patrimoni di notai se non sia pubblicato dalla Camera notariale il correlativo avviso, e non sieno decorsi tre mesi da queste pubblicazioni. Vi fu dubbio in quali luoghi dovesse succedere cotesta pubblicazione. Prendendo norma da quello è disposto nell' art. 64 legge anzidetta, e nelle circolari del 22 Marzo 1820, degli 11 Dicembre 1824 e de' 12 Novembre 1831, ha S. E. prescritto che la pubblicazione di che trattasi segua nel Comune ove rimangono il Tribunale civile e la Camera Notariale alle porte dell' uno e dell' altra, nel comune ove risiedeva il notajo, e ne' Comuni limitrofi. *M. 8 Marzo 1837.* V. *Iscrizioni sul Gran Libro*, *Patrimoni notariali.*

Certificati di residenza.

Il decreto de' 29 Ottobre 1825, nel fine di assicurare l' obbligo della residenza imposto ai notai coll' articolo 4 L. 28 Novembre 1819 sul notariato, prescrive che i medesimi dovessero giustificare cotesto adempimento per via di certificati de'sindaci de' rispettivi comuni. Molte doglianze arrivate al Ministero han lasciato luogo a dubitare, che i certificati de' sindaci non sempre sieno uniformi al vero. Da ciò due gravissimi inconvenienti. Non è data alle leggi di S. M. il Re (N. S.) la debita osservanza, ed i Comuni rischiano assai probabilmente di mancare del ministero notariale. In conseguenza di ripetuti ufizi ha S. E. il Ministro degli affari interni disposto, che i sindaci fossero avvertiti dalle superiori autorità amministrative di uniformarsi alle prescrizioni del Decreto, e loro è stato pure annunziato, che altrimenti praticando, rischiano di essere sottoposti a' giudizi penali. Or nella idea di concorrere, e prevenire delle ulteriori violazioni a' precetti della legge, è stato risoluto che i certi-

CESSAZIONE

ficati, de' quali trattasi, prima di essere rimessi agli archivi notariali, a cura de' notai debbano essere sottoposti alla vidimazione de' rispettivi giudici di circondario. Costoro per la indole delle loro funzioni hanno ben la opportunità di riconoscere se il vero ed il falso attestasi da' sindaci, e questa attribuzione dei giudici ponendo in suggezione i sindaci, vi ha certa speranza che verrà a far scomparire l'abuso invalso. Lo stesso Ministro degli affari interni è concorso in questa determinazione. *M. 29 Luglio 1838.* V. *Notai.*

Cessazione. V. *Notariato-giudizi.*

Componenti le cam. notar.

I componenti le camere notariali non possono essere ricusati dagli aspiranti al notariato nel rapporto delle attribuzioni alle medesime affidate dagli articoli 57 e 58 L. 23 Novembre 1819. Però tanto nel caso di dubbio, che possa nascere nell' animo degl'interessati, quanto per motivo di scrupolo che venga promosso dalla delicatezza de' componenti le camere, debba prendersene notamento per la superiore intelligenza, senzachè rimanga sospeso il corso degli affari. *M. 10 Febbrajo 1836.* V. *Camere notariali*, *Concorso al notariato.*

Non vi ha luogo per li componenti le camere notariali al beneficio della garentia pe' notai che potessero commettere nell' esercizio delle loro funzioni giusta la legge de' 19 Ottobre 1818. *R. 31 Maggio 1837.* V. *Garantia.*

Compra-vendita. V. *Atti notariali.*

Concorso al notariato.

CONCORSO AL NOTARIATO

La circolare ministeriale de' 15 febbrajo 1834 ritenne negli aspiranti a piazza di Notajo la facoltà di riportarsi ad esame che avessero precedentemente sostenuto, e per lo quale si trovassero dichiarati idonei al notariato nel solo caso, in cui non avessero alcun altro competitore per la piazza istessa. Si è elevato dubbio se ciò avvenendo i componenti la camera notariale, ed i notai aggiunti alla medesima avessero diritto a conseguire la indennità fissata dall' art. 142 n.° 1.° della legge de'23 Novembre 1819. S. E. ha osservato che nel caso di che trattasi non vi ha luogo ad esame di aspirante giusta i regolamenti in vigore, e quindi non vi ha luogo al correlativo lavoro della Camera: che la indennità anzidetta è nel rapporto immediato di questo lavoro: che i notai aggiunti non debbano essere destinati, che per lo sperimento d' idoneità: che nella specie l'ufizio della Camera sta in assicurare, che unico sia stato l'aspirante che costui siasi riportato al precedente esame, che per questo esame si trovi dichiarato idoneo al notariato, e che niun ostacolo all'uopo presentasi: che per la circolare de' 12 Novembre 1831 si ha l' opportunità di conoscere se unico o pur no sia l' aspirante alla vacante piazza di notajo. Ha quindi la prelodata E. S. dichiarato: 1.° L'aspirante nella sua dimanda al Tribunale deve esprimere se intenda, in mancanza di altri concorrenti, di riportarsi al suo precedente esame: 2.° Quando sia accolta la dimanda di lui, e si trovi di essere unico aspirante non vi sarà luogo alla destinazione de' notai aggiunti: 3.° I

componenti la Camera notariale nel caso istesso non potranno riscuotere la indennità fissata nel n.° 1.° art. 142 legge sul notariato. Vi sarà luogo però alla esazione del diritto stabilito nel num. 2 del medesimo art. 142. *M. 21 Ottobre 1835.*

I Componenti le camere notariali non possono essere ricusati dagli aspiranti al notariato nel rapporto delle attribuzioni alle medesime affidate dagli art. 57 e 58 L. 23 Novembre 1819. Però tanto nel caso di dubbio che possa nascere nell'animo degl' interessati, quanto per motivo di scrupolo che venga promosso dalla dilicatezza dei componenti le camere, debbe prendersene notamento per la superiore intelligenza, senza che rimanga sospeso il corso degli affari. *M. 10 Febbrajo 1836.* V. *Camere notariali, Componenti le camere notariali.*

La imputabilità di percossa e ferita non vale di per sè sola esclusivamente ad imprimere nell' aspirante la qualità assoluta d' ineligibile ad ufizio pubblico, specialmente quando non risulti come base della imputazione alcun fatto che annunzi nell' individuo un cuore depravato e corrotto. La fede di perquisizione è tra mezzi, ma non l'esclusivo mezzo per conoscere la condotta, e la moralità di alcuno. *M. 27 Febbrajo 1836 diretta al proc. del Re presso il Trib. civ. in Cosenza.*

Il più lungo tempo per la risposta ai quisiti e per la formazione de'rogiti dagli aspiranti al notariato è fissato ad ore otto. Se alcuno aspirante, trascorso questo spazio, non avrà compito il suo lavoro, consegnar dee i suoi scritti nello stato in cui si troveranno. Per ciascun aspirante va segnata l' ora in cui ha principiato, e quella in cui ha finito di scrivere. Questa eccezione debb'essere segnata sugli scritti di ogni aspirante. Le risposte ai quesiti, e le minute de' rogiti debbono essere scritti su carta semplice. *M. 2 Aprile 1836.*

Per agevolarsi sempreppiù la scelta de' notai e rimuovere qualche abuso che in diversi luoghi ha cominciato a sorgere tra gli aspiranti, ha S. E. prescritto quanto segue.

1.° I quesiti in teoria che dovranno essere proposti agli aspiranti, saranno scelti indistintamente fra tutte le materie del diritto civile. I soli quisiti in pratica verseranno sulle materie notariali.

2.° La scelta de'quesiti, particolarmente di quelli in teorica, dovrà essere regolata in modo che esclusa ogni facilità di risposta si abbia la opportunità di riconoscere negli scritti degli aspiranti se sieno oppur no istituiti nel diritto.

3.° Sarà riputato idoneo all'ufizio di notajo l' aspirante che avrà meritato per lo meno sei de' dodici punti di approvazione.

4.° La discussione degli esami o concorsi degli aspiranti al notariato dovrà essere praticata colla maggiore severità.

5.° I Tribunali potranno sempre che lo stimeranno opportuno far comparire in loro presenza gli aspiranti, e loro chiedere de'chiarimenti sull'esame o concorso che hanno subìto, o sottoporli ancora a nuovo esperimento. Ove ciò avvenga sarà fatta espressa menzione di questa circostanza e de' motivi che vi hanno dato luogo nelle correlative deliberazioni del Tribunale.

6.° La spedizione della deliberazione per lo invio della domanda degli aspiranti alla camera notariale dovrà essere levata, e presentata alla camera istessa nel termine improrogabile di quindici giorni dalla data della deliberazione. Quando a ciò non siasi adempito, sarà nuovamente annunziata al pubblico la mancanza della piazza di notajo ne' modi stabiliti dalla circolare de' 12 Novembre 1831, e l' affare dovrà procedere come se per la prima volta cotesta mancanza fosse annunziata.

7.° L'aspirante che sarà unico nel l'esame o concorso per alcuna piazza di notajo dovrà subire due esperimenti uno presso la camera notariale, e l'altro presso il Tribunale civ. Nella deliberazione del Tribunale sarà fatta di ciò espressa menzione.

8.° Il ministro di Grazia e Giustizia per le disposizioni che potranno convenire secondo le circostanze, sarà informato volta per volta de'nomi di quegli aspiranti che dopo di essere stati ammessi per l'esame, non vi si presentino nel giorno all' uopo stabilito giusta la mentovata circolare de' 12 Novembre 1831.

9.° Nel caso preveduto nel precedente art.° 7 saranno rinviati nel Ministero gli scritti originali dell'aspirante.

Copia di tali prescrizioni ministeriali deve rimanere affissa alle porte delle camere notariali. *M.* 22 *Marzo 1837*.

Secondo gli articoli 3 e 9 della circolare ministeriale segnata nel 12 Novembre 1831 gli avvisi della camera notariale per la vacanza di piazza notariale, e per lo correlativo esame degli aspiranti debbono tra l' altro essere annunziati per mezzo di fogli pubblici, se ve ne sieno nella provincia: nella categoria di fogli pubblici vanno senza dubbio compresi i giornali d' Intendenza, l' oggetto riguardisi della loro istituzione, e l' uso che di essi è fatto per la pubblicazione di altri atti giusta la legge in vigore. Le camere notariali debbono rimettere a' Tribunali non solo gli scritti originali per lo esame degli aspiranti, ma ancora tutte le altre carte che per la provvista della correlativa piazza di notajo han dovuto formarsi o raccogliersi, non escluse quelle ne' rapporti individuali di ciascuno aspirante. La necessità di questo invio è pure ne' principî di quella vigilanza che la legge sull' ordinamento giudiziario accorda a' Tribunali sulle camere notariali. Essendosi in qualche provincia elevati de'dubbi all'oggetto, S. E. ha stimato opportuno di annunziare chiaramente queste idee. *M. 25 Marzo 1837* (1).

(1) Ad oggetto che la preparazione e discussione degli affari concernenti la provista delle piazze notariali, e gli esami degli aspiranti a coteste piazze da subirsi innanzi a' tribunali a' termini della circolare ministeriale de' 22 Marzo ultimo succeda ne' Tribunali di più camere con metodo uniforme a quello si pratica negli altri Tribunali composti di una camera sola, è utile che essi vengano trattati dalla Camera, che ai termini del decreto de' 12 Agosto 1822 si occupa delle materie disciplinari notariali. Il numero de'quisiti da darsi a' candidati sarà di otto, da fissarsi nel modo stabilito ne' n. 1 a 7 della circolare ministeriale de' 20 Agosto 1831 per gli esami da subirsi innanzi la camera no-

CONCORSO AL NOTARIATO

Le piazze di notajo essendo nel pubblico interesse debbono essere sollecitamente provvedute. Da ciò la convenienza di aggiungere altri provvedimenti a quelli che già esistono di qualche tempo in fatto di esame o concorso degli aspiranti a notariato. Essi sono:

1.° La Camera notariale rimetterà al Tribunale le carte sull'esame o concorso negli otto giorni successivi a quello in cui cotesto esame o concorso avrà avuto luogo.

2.° L'avviso della Camera dovrà esser motivato. Vi si dovrà particolarmente esporre l'analisi delle osservazioni per ciascuna delle risoluzioni a' quisiti o rogiti. Il correlativo rapporto sarà sottoscritto da'componenti la camera, e da' notai aggiunti, e vi sarà ancora indicato se l'avviso sia stato emesso ad unanimità od a maggiorità. Sarà diretto al procuratore del Re.

3.° Il nuovo esame in presenza del Tribunale, od i chiarimenti al medesimo dagli aspiranti, secondo i diversi casi preveduti da' regolamenti in vigore, dovrà avvenire ne' dieci giorni successivi alla determinazione del Tribunale.

4.° Gli aspiranti saranno avvertiti del giorno e dell'ora che all'uopo saran destinati per mezzo della Camera notariale.

5.° Se in questo giorno l'aspirante o gli aspiranti non si presentino per lo sperimento cui saranno stati sottoposti, il Tribunale pronunzierà come di ragione sulla decadenza del contumace, o de'contumaci, dal concorso della piazza vacante. Questa clausola sarà indicata nell'avvertimento agli aspiranti giusta il precedente numero.

6.° I Tribunali dovranno attendere alla spedizione di questa specie di affari con la maggiore sollecitudine.

7.° Pei Tribunali residenti in questa Capitale, ed in Santamaria nulla è innovato alla ministeriale de'9 settembre del passato anno, e conseguentemente gli affari di che trattasi continueranno ad essere discussi da quella Camera in ciascuno di questi Collegi, che ai termini del decreto de' 12 Agosto 1822 (1) dee

tariale. *M. 9 Settembre 1837 diretta al Procuratore del Re in Santamaria.*

Ad oggetto che si serbi in tutt' i collegi lo stesso sistema per gli esami degli aspiranti a notariato, i quali debbono subire tale esperimento innanzi al Tribunale nel caso preveduto nell' articolo 7 della circolare ministeriale de' 22 Marzo ultimo, si è disposto che il numero de' quisiti su cui ciascun candidato dovrà rispondere, debb' essere di otto. Per cotesti esami saranno osservate le regole medesime stabilite ne' num. 1.° a 7 della circolare ministeriale de' 20 Agosto 1831 per gli esami innanzi alla camera notariale. *M. circolare. 13 Settembre 1837.*

(1) Ecco le disposizioni del decreto dei 12 Agosto 1822.

» Art. 1.° Nei Tribunali civili composti di più camere, le cause enunciate nell' art. 119 della legge dei 23 Novembre 1819 sul notariato, saranno trattate da una sola camera, cominciando dalla prima, e passando d' anno in anno a ciascuna delle seguenti camere.

» 2.° Ogni disposizione in contrario è rivocata.

» 3.° Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

occuparsi de' giudizi contro i notai.

Il medesimo sistema anzi sarà praticato per tutto quello che può risguardare l'esame della cauzione e del patrimonio da coloro che sono nominati alle piazze vacanti di notai. *M. 17 Marzo 1838.*

Per la inserzione a farsi ne'giornali d'Intendenza, degli avvisi delle camere notariali per vacanza di piazze di notajo, e per lo correlativo esame degli aspiranti, a'termini della circolare ministeriale del 25 Marzo 1837, non si deve pagare per ciascuno di essi più di grana venti. *M. 4 Luglio 1838.* V. *Giornali d' Intendenza.*

Contratti. V. *Atti notariali.*

Copie. V. *Atti notariali, Istrumenti antichi.*

Copie d'istrumenti antichi. V. *Notariato-istrumenti antichi.*

Deposito. V. *Cauzioni, Inscrizioni sul Gran Libro, Patrimoni notariali.*

Elenco de'notai. V. *Camere notariali.*

Esame pel notariato. V. *Concorso al notariato.*

Garantia. V. *Componenti le camere notariali.*

Giudizi.

In ogni anno si deve rimettere al Ministro uno stato pei giudizi disciplinari promossi, spediti, o rimasti pendenti nell' annò precedente. In esso deve indicarsi con precisione l' indole delle contravvenzioni, gli atti in cui sono incorse, le penali pronunziate, e queste se in contumacia, o in contraddizione del contravventore. *M. 12 Settembre 1835.* Alcuni dubbi sono stati promossi sul tempo e sul modo, in cui si rendono operative le sentenze per sospensione o cessazione di alcun notajo. Ha S. E. osservato che tal sospensione o cessazione interessando in ispecial modo il pubblico, non può essere operativa, che dal giorno in cui sarà stata la medesima solennemente annunziata al pubblico istesso. Gravisissimi abusi altrimenti avrebbero luogo in danno delle parti, o de' principî regolatori della esecuzione delle sentenze. È pure necessario che l' atto della pubblicazione della sospensione, cessazione, o reintegra di funzioni notariali sia assicurata nelle corrispondenti forme legali presso la camera notariale. *M. 21 Aprile 1838.*

Ad occasione della visita di protocollo giusta l' art. 30 L. 23 Novembre 1819 parecchi mancamenti erano stati rilevati in apposito verbale dalla Camera notariale. Era stato tra l'altro omesso in un atto la dichiarazione de' contraenti di non sapere scrivere. Così giudizio e condauna in linea disciplinare presso il Tribunale civile. In grado di appello il notajo esibì alla Gran Corte il protocollo e mostrò esistere in esso quella dichiarazione che la Camera avea rilevato essere stata omessa. La corte fece diritto a questa deduzione del notajo. La Camera eseguita la visita del protocollo lo avea restituito al notajo. S. E. osservò che le camere notariali tra per la loro istituzione, come per le attribuzioni delle quali sono rivestite per la legge de' 23 Novembre 1819, appartengono alla categoria delle autorità pubbliche: che conseguentemente gli atti ne sono emanati nel disimpegno delle loro funzioni hanno la impronta dell'autenticità a'termini dell' art. 1271 LL. cc: Che

conseguentemente ancora cotesti atti non possono essere impugnati, che per la inscrizione in falso, e per formali giudizi esclusivamente, e non in altra guisa: Che un sistema opposto, a parte le precedenti osservazioni, non potrebbe che riuscire pregiudizievole alla disciplina notariale ed alla fede pubblica. I protocolli dopo la visita debbono essere restituiti a' notai: costoro avrebbero così la opportunità di fare scomparire almeno in gran parte i mancamenti rilevati dalla camera nel verbale di visita, e con essi ancora le nullità nelle quali si fosse incorso. Da ciò lo invio della decisione della Gran Corte alla Suprema Corte di giustizia per lo correlativo annullamento nell' interesse della legge. Questo annullamento è stato pronunziato pei motivi che sono stati esposti. *M. 15 Gennajo 1839.*

Non infrequente è il caso che notai accusati di falso in pubbliche scritture o di altri reati sì enormi nel dilicato loro ministero abbiano scampato il castigo per indulto, o evitato il giudizio per rinunzia all'istanza, e più sovente incontrato una decisione di conservarsi gli atti in archivio, conservarsi fino a' nuovi lumi, non esservi luogo a procedimento penale, rimandarsi al correzionale, e simili risultamenti, che se non danno provato il reato, non portano chiarita la innocenza. Alcune volte ancora si osserva fatto rapporto dell' accusa, e nulla più: molte scorgonsi tuttavia pendenti. E qui tornerà a mente agli agenti del pubblico ministero quanta specchiata probità e fede richieggasi ne' notai, tale che fino l'ombra della colpa l'appanna. Vuole perciò S. E. che nei due casi dianzi accennati, ne' quali non è noto il corso del giudizio, sien solerti i procuratori del Re a prenderne ragione, e saputolo far tutto ciò, che al loro ministero si appartenga. Quanto agli altri casi, è ben riflettere che la legge ha diffinito il valor legale delle dichiarazioni di reità, ed altro pronunziato ne' giudizi penali: che queste dichiarazioni riguardino la riputabilità del fatto non solo in rapporto all'applicazione della pena senza escludere la esistenza del fatto medesimo: e che quindi per effetto del giudizio penale non è impedita allora l'azione disciplinare nascente dagli obblighi particolari, che gli ufiziali pubblici contraggono in questa loro qualità, e tendente a reprimere i fatti contrari allo scopo ed alla natura dell'ufizio. Pe' notai in ispecie la guarentigia della pubblica fede esige più fortemente quel rigor di ordine. Le camere notariali perciò ed i procuratori del Re entrando in una esamina scrupolosa di tutte le accuse di falsità, o di altri reati attenenti all' uffizio, che siensi fatte a carico de' notai della rispettiva provincia, e non sien finite per decisione di chiarita innocenza, compiranno le parti de' loro ministeri, chiedendo a carico de' notai stessi le convenienti misure disciplinari di ammonizione, sospensione, e finanche deposizione di officio. *M. 5 Luglio 1839.*

Gran Libro. V. *Cauzioni, Iscrizioni sul Gran Libro, Patrimoni notariali.*

Inventario. V. *Schede.*

Iscrizioni di officio.

I procuratori del Re ed i presidenti delle camere notariali sono facoltati a richiedere a' ricevitori del

registro con anticipazione una discreta quantità di fogli di carta vistati per bollo a credito, onde servirsene nel bisogno per la formazione delle note occorrono per le iscrizioni a loro richiesta per le ipoteche legali e pe' patrimoni de' notai, giusta il prescritto nella circolare ministeriale de' 12 Giugno 1829. I medesimi, consumata questa quantità di carta, altre ne debbono richiedere, rimettendo per Napoli all'amministrazione generale del registro e bollo, e per le provincie ai direttori uno statino indicante l'uso ed i nomi di coloro per le iscrizioni contro de' quali è stata adoperata la precedente quantità di carta. I conservatori delle ipoteche sono incaricati di comprendere nelle liquidazioni dei diritti fiscali, e de' loro salari anche i diritti di bollo per la carta impiegata alle note, onde se ne possa riscuotere l'importo a carico de' debitori. *M. 23 Settembre 1835.*

Iscrizioni sul Gran Libro.

Secondo l'art. 70 della legge dei 23 Novembre 1819 sul notariato non può conseguirsi la restituzione del deposito, la deliberazione delle iscrizioni sul Gran Libro, e la radiazione delle ipoteche in fatto di cauzioni, e di patrimoni di notai se non sia pubblicato dalla camera notariale il correlativo avviso, e non sieno decorsi tre mesi da queste pubblicazioni. Vi fu dubbio in quali luoghi dovesse succedere cotesta pubblicazione. Prendendo norma da quello è disposto nell'art. 64 legge anzidetta e nelle circolari de' 22 Marzo 1820, degli 11 Dicembre 1824, e de' 12 Novembre 1831, ha S. E. prescritto, che la pubblicazione di che trattasi segua nel Comune ove rimangono il Tribunale civile e la Camera notariale alle porte dell'uno e dell'altra, nel Comune ove risiedeva il notajo, e ne' Comuni limitrofi. *M. 8 Marzo 1837.* V. *Notariato-patrimoni.*

Istrumenti antichi.

In qual modo possa accordarsi la forma esecutiva agl' istrumenti stipulati sotto lo impero delle antiche leggi? I decreti de' 19 Marzo 1811, 20 Dicembre 1815, 21 Settembre, 7 Dicembre 1819, e 18 Luglio 1827; il Rescritto de' 20 Maggio 1820; (a) la circolare del Min. di

(a) *Col Rescritto de' 20 Maggio 1820 fu determinato, che fra gl' istrumenti stipulati prima dell' attivazione della legge sul notariato de' 23 Novembre 1819, non debban comprendersi gli atti rogati a norma del regolamento dei 3 Gennajo 1809, le prime copie dei quali sono state sempre spedite e possono continuare a spedirsi in forma esecutiva. Colla circolare ministeriale del 14 Aprile 1821 venne da S. E. prescritto che nella spedizione delle sentenze e degli atti pubblici emanati dal giorno 6 Luglio 1820 a 23 Marzo 1821 si dovea seguire per la intestazione dell'autorità Sovrana la formola in vigore prima del 6 Luglio 1820. L' uffiziale pubblico segnar dovea in fine della copia il giorno in cui era spedita, e far menzione di questa ministeriale, che ne determina la spedizione nella forma enunciata.*

Le disposizioni poi de' decreti testè menzionati (in quella parte relativa ai casi proposti) sono le seguenti.

» 19 Marzo 1811

» Art. 1.° La disposizione degli ar-
» ticoli 844 e 845 del codice di proc.
» civ. per la spedizione delle copie
» in forma esecutiva sarà applicabile

Giustizia del 14 Aprile 1821, non che gli articoli 927, 928, 929, e 930 LL. di proc. civ. son tutti relativi ai casi ed al metodo per ottenere copie novelle degli antichi istrumenti in forma esecutiva.

Ipoteche. V. *Cauzioni, Iscrizioni sul Gran Libro, Patrimoni notariali*.

Notai.

Qualche ricevitore del registro avea preteso, che i notai, a'quali vanno affidate delle operazioni per divisioni giudiziarie per effetto degli

» anche agl' istrumenti stipulati prima » dell' attivazione del decreto de' 3 di » Gennajo 1809 sul notariato, purchè » detti istrumenti sieno tali, che per le » leggi in vigore meritar possano la » pronta esecuzione.

» Il presidente del tribunale di prima » istanza si occuperà di questo esame » nella spedizione delle ordinanze.

» 2.° Il gran Giudice Ministro della » Giustizia è incaricato della esecuzione » del presente decreto.

» 20 Dicembre 1815.

» 1.° Le copie in forma autentica degli atti pubblici solennizzati in tempo » della passata occupazione militare, » porteranno la seguente intestazione. » *Ferdinando IV per la grazia di Dio* » *Re del Regno delle Due Sicilie ec. ec.* » Indi si soggiugnerà—*In data de'....* » *fu solennizzato il seguente atto*. Si » trascriverà l'atto incominciando dalle » parole *Regno di Napoli*, e seguirà » l' indicazione del giorno, mese, ed » anno posta nell' atto originale; ma » si tralasceranno i nomi ed i titoli degli occupatori; e si soggiungerà immediatamente la parola *Costituito*, o » altra qualunque che sia la prima nella » dicitura dell' atto sull' originale. Si » terminerà colla solita formola—*Ordiniamo e comandiamo*. L'uffiziale pubblico dovrà segnare in fine della copia il giorno in cui l' ha spedita, e » far menzione del presente nostro decreto, che ne prescrive la spedizione » nella forma di sopra indicata.

» 2.° Lo stesso nostro Segretario di » Stato Ministro di Grazia e Giustizia » e degli affari ecclesiastici è incaricato » della esecuzione del presente decreto.

» 21 Settembre 1819.

» Art. 1.° Fino a che non sarà da » noi provveduto a quanto riguarda gli » atti de' notai nei nostri reali Domini » oltre il Faro se una parte, cui interessa, voglia rendere ivi in forma » esecutiva gl' istrumenti che possano » per legge meritare la pronta esecuzione, dovrà presentare una dimanda » al presidente del Tribunale civile della » residenza del notajo, ed in virtù dell'ordinanza di autorizzazione, che verrà distesa in piedi della dimanda, farà » citare il notajo a dare la spedizione » esecutiva nel giorno e nell' ora indicata, e le altre parti interessate ad » esservi presenti.

» 2.° Se le parti intimate non intervengono, o comparendo non contraddicono, il notajo consegnerà la spedizione esecutiva richiesta. La spedizione esecutiva comincia colla seguente intitolazione. *Ferdinando I per la* » *grazia di Dio Re del Regno delle due* » *Sicilie, di Gerusalemme ecc. Infante* » *di Spagna, Duca di Parma, Piacenza,* » *Castro ec. Gran Principe ereditario* » *della Toscana ec.* continuerà colla trascrizione dello strumento, e terminerà » colla forma esecutiva. *Comandiamo ed* » *ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di porre in esecuzione* » *la presente spedizione, a'nostri Procuratori generali, a'nostri Procuratori* » *regi di darvi mano, ed a'tutt'i comandanti ed ufiziali della pubblica forza* » *di prestarvi mano forte, allorchè ne* » *saranno legalmente richiesti. In fede* » *di che la presente spedizione è stata* » *sottoscritta da noi notajo e consegnata a N. N. in virtù dell' ordinanza* » *del presidente del Tribunale civile* » *della Valle di . . . . . . emessa il* » *giorno...... ed in assenza o in presenza delle parti N. N. come dai*

articoli 747 LL. cc. e 1052 LL. di proc. civ., fossero tenuti ad alligare ne' loro atti gli estratti del catasto pei beni che cadono in divisione nel modo istesso che trovasi prescritto dal decreto de' 10 Gennajo 1817 per gl' istrumenti di divisione. Su tali pretensioni di accordo i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia han convenuto, che nella specie i notai procedono come delegati dell' autorità giudiziaria: che non compilano istrumenti, bensì processi verbali, i quali hanno

» *documenti, che sono annessi all' atto*
» *originale. Oggi il dì . . .*
» Se il credito nascente dallo strumento è stato in parte soddisfatto, o ceduto, il notajo noterà prima della data la somma per cui la spedizione sarà esecutiva.
» 3.° Comparendo le parti intimate, ed opponendosi alla consegna della spedizione esecutiva, il notajo sospenderà di darla, e rimetterà le parti allo stesso presidente, il quale ha emessa l' ordinanza.
» 4.° Il notajo stenderà processo verbale di tutto l'occorso ne' casi preveduti negli art. 2 e 3, lo sottoscriverà insieme colle parti o farà menzione dei motivi che l' hanno impedito, e ne darà copia a qualunque di esse che gliene farà la richiesta.
» 5.° Il nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, ed il Ministro di Stato presso il nostro luogotenente generale ne' Dominî reali al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
» 7 Dicembre 1819.
» Art. 1.° Le disposizioni contenute nella legge de' 23 Novembre ultimo intorno al nuovo sistema notariale cominceranno ad essere in osservanza ne' nostri Dominî oltre il Faro dal dì 1.° di Maggio 1820.
» 2.° Fino alla detta epoca del dì 1.° di Maggio continueranno ad essere in vigore provvisoriamente le leggi e le disposizioni risguardanti il regime notariale a' termini di ciò ch' è prescritto nel decreto de' 25 di Agosto corrente anno, nella parte soltanto, che riguarda la forma notariale degli atti, mentre per quel che concerne la essenza degli atti medesimi debbono osservarsi le disposizioni contenute nel nostro codice per lo Regno delle due Sicilie.
» 3.° Per gli atti notariali rogati dopo l' epoca del dì 1.° di Settembre ultimo e per quelli che saranno rogati fino a tutto Aprile 1820, se le parti vorranno far rendere in forma esecutiva gl'istrumenti che possano per legge meritare la pronta esecuzione, dovranno uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 1.° del decreto de' 21 di Settembre ultimo com'è prescritto per gli atti notariali di epoca anteriore.
» 4.° Il nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, ed il Ministro di Stato presso il Luogotenente generale ne' reali Dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
» 18 Luglio 1827.
» Art. 1.° Dichiariamo validi e legittimi tutti gli atti tra vivi e di ultima volontà stipulati da'notai ne'nostri Dominî oltre il Faro da' 16 Luglio 1820 a tutto Marzo 1821, ed accordiamo a' medesimi la sanatoria pe' difetti di forma che possono derivare dalla inosservanza delle formalità prescritte per tali atti, tanto dalle leggi civili, quanto dalla legge dei 23 Novembre 1819 sul notariato.
» 2.° I notai nel rilasciare le spedizioni esecutorie di tali atti si uniformeranno alle disposizioni contenute nel real decreto de'21 Settembre 1819 sottoponendolo al registro.
» 3.° Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

a riguardarsi come formanti parte della intera procedura, e che perciò non possa esservi luogo alla chiesta inserzione degli estratti de' catasti. *M. 31 Agosto 1836*. V. *Divisioni giudiziarie*, *Registro e Bollo*.

Diversi dubbi sono stati elevati in fatto di traslocazione di notai. I principali sono stati: in qual tempo va effettuita la traslocazione; se il notajo, cui è conceduta la traslocazione, possa trasportare nella nuova residenza le schede proprie, e quelle delle quali fosse conservatore; quali adempimenti debb'egli praticare. Portato l' affare alla cognizione Sovrana, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 26 cadente Settembre stabilì quanto segue — 1.° Il notajo, al quale sarà stata conceduta la traslocazione, dovrà sotto pena di decadenza praticare nel termine di due mesi dalla data del decreto tutti gli adempimenti ai quali può esser tenuto per effetto del decreto istesso — 2.° Il Tribunale civile della provincia, in conseguenza di dimanda del notajo traslocato, se lo trovi giusto e conveniente, potrà accordare al medesimo discreta dilazione per gli adempimenti anzidetti. 3.° I principali adempimenti, de' quali è parola nel precedente num. 2.° sono: l' aumento del patrimonio e della cauzione se vi ha luogo in proporzione della popolazione del comune designato per la nuova residenza, giusta le prescrizioni della Legge sul notariato, e quelle della circolare ministeriale del 5 Luglio corrente anno relativamente al deposito a farsi per lo patrimonio e cauzione: la consegna alla camera notariale del tabellionato usato nel Comune, dal quale si è traslocato, ed il deposito di questo tabellionato nell'archivio notariale: la formazione di altro tabellionato colla leggenda indicativa della nuova residenza: la impressione di questo nuovo tabellionato ai termini della legge anzidetta. 4.° In margine della iscrizione seguita giusta l' art. 63 di questa legge in occasione della nomina di notajo, sarà fatta espressa menzione della impressione del tabellionato a motivo della traslocazione — 5.° La traslocazione de' notai sarà annunziata al pubblico a norma degli articoli 64 ed 87 della Legge sul notariato. Gli affissi dovranno particolarmente aver luogo nel Comune fissato per la nuova residenza, e nel Comune dal quale si è traslocato. 6.° Le schede del notajo al quale è stata accordata la traslocazione, sieno proprie di lui, o conservate dal medesimo, dovranno rimanere nel Comune dal quale è traslocato, e dovranno perciò passare ad altro notajo quivi residente a norma della legge sul notariato. *R. 5. Ottobre 1836*.

Il decreto del 29 Ottobre 1825 nel fine di assicurare l'obbligo della residenza imposto a'notai coll'art. 4 L. 23 Novembre 1819 sul notariato prescrive che i medesimi debbano giustificare cotesto adempimento per via di certificati de'sindaci de'rispettivi comuni. Molte doglianze arrivate al Ministero han lasciato luogo a dubitare, che i certificati de'sindaci non sempre sieno uniformi al vero. Da ciò due gravissimi inconvenienti. Non è dato alle leggi di S. M. (*N. S.*) la debita osservanza, ed i comuni rischia-

no assai probabilmente di mancare del ministero notariale. In conseguenza di ripetuti ufizi ha S. E. il Ministro degli affari interni disposto che, i sindaci fossero avvertiti dalle superiori autorità amministrative di uniformarsi alle prescrizioni del Decreto, e loro è stato pure annunziato che altrimenti praticando rischiano di essere sottoposti a' giudizi penali. Or nella idea di prevenire delle ulteriori violazioni a' precetti della legge, è stato risoluto che i certificati dei quali trattasi, prima di essere rimessi agli archivi notariali, a cura de' notai debban essere sottoposti alla vidimazione de' rispettivi giudici di circondario. Costoro per la indole delle loro funzioni hanno bene la opportunità di riconoscere se il vero od il falso attestisi dai sindaci, e questa attribuzione dei giudici ponendo in soggezione i sindaci vi ha certa speranza, che varrà a fare scomparire l'abuso invalso. Lo stesso Ministro degli affari interni è concorso in questa determinazione. *M. 29 Luglio 1837*. V. *Notariato-certificati di residenza.*

Notai certificatori.

Si è dubitato se un notajo, il quale fosse rivestito ancora dell'ufizio di notajo certificatore reale, incorrendo nella pena della sospensione o in altro legittimo impedimento temporaneo, per lo quale non possa esercitare le funzioni notariali, debba cessare dall'ufizio di certificatore; e nell'affermativa in qual modo il notajo stesso debb' essere supplito, onde non arrestare il corso degli affari della certifica, finchè altrimenti non venga provveduto dall'amministrazione pubblica, cui interessa. Su tale dubbio da S. E. di accordo col Ministro delle Finanze si è risoluto che l' impedimento alle funzioni di notajo produca sospensione ancora dell' ufizio di certificatore. E per non far mancare il servizio della certifica si è pure di accordo da'due Ministri stabilito, che avvenendo la sospensione o altro impedimento temporaneo per l'esercizio del notariato in colui che fosse anche certificatore sia il medesimo provvisoriamente surrogato in questo ufizio dallo stesso notajo, che la Camera notariale presceglierà per l' amministrazione delle schede del notajo sospeso. Della destinazione del notajo certificatore va data notizia a cura del pubblico ministero presso i Tribunali civili all'Intendente della Provincia, ed al sotto-Intendente del Distretto, cui il certificatore è addetto per lo dippiù che convenga. *M. 2 Maggio 1838*. V. *Notariato-tariffa antica degli atti notariali.*

Notai sospesi. V. *Notai certificatori.*

Patrimoni notariali.

La radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notajo nel caso preveduto dall'art. 71 L. de' 23 Novembre 1819, debbe avvenire in conseguenza del certificato è rilasciato dalla camera notariale ai termini del medesimo art. 71, senzachè alcuno altro atto occorra per tale radiazione. Qualche conservatore d'ipoteche avea richiesto all'oggetto una sentenza del Tribunale. Dal Ministro si è osservato, che questa pretensione incontrava l' ostacolo della lettera del riferito articolo 71: che questo articolo costituisce una norma speciale: che la camera dichiarando niun diritto es-

servi a sperimentare sul patrimonio, mancava ogni elemento in giudizio: che il certificato della camera notariale tien luogo di assentimento alla radiazione: che in fine ogni dubbio, ogni risponsabilità è rimossa in considerare, che l'invio dei certificati è loro fatto dai procuratori del Re. *M. 22 Agosto 1835.*

Pel deposito a farsi da' notai presso la real cassa di ammortizzazione onde costituire il loro patrimonio o la loro cauzione non va più esibito il certificato del Sindaco del Comune indicato per la residenza e contestante la popolazione di questo Comune nel fine di conoscere se la somma si depositasse fosse nella proporzione stabilita dalla legge. Un tale esame è dato esclusivamente alle camere notariali ed ai Tribunali civili, e non già alla cassa di ammortizzazione, la quale nella specie non figura che da terzo depositario. *M. 5 Luglio 1836.*

Secondo l'art. 70 della legge dei 23 Novembre 1819 non può conseguirsi la restituzione del deposito, la liberazione delle iscrizioni sul Gran Libro, o la radiazione delle ipoteche in fatto di cauzione e di patrimoni di notai, se non sia pubblicato dalla Camera notariale il correlativo avviso, e non sieno decorsi tre mesi da queste pubblicazioni. Vi fu dubbio in quali luoghi dovesse succedere cotesta pubblicazione. Prendendo norma da quello è disposto nell' art. 64 legge anzidetta e nelle circolari de'22 Marzo 1820, degli 11 Dicembre 1824 e de' 12 Novembre 1831, ha S. E. prescritto che la pubblicazione di che trattasi segua nel Comune ove rimangono il Tribunale civile e la Camera notariale alle porte dell' uno e dell' altra, nel Comune ove risiedeva il notajo, e ne' Comuni limitrofi. *M. 8 Marzo 1837*. V. *Notariato-cauzioni*, *iscrizioni sul Gran Libro.*

Gli articoli 65 e 66 L. 23 Novembre 1819 permettono, che i notai abbiano il loro patrimonio e la loro cauzione in determinate somme all' uopo depositate presso la Real Cassa di ammortizzazione. Or nel fine di agevolare cotesto adempimento S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia di accordo con quello delle Finanze han risoluto: che il correlativo deposito possa essere praticato presso i ricevitori generali o distrettuali: che costoro debbano rilasciare ai deponenti un certificato del tenor seguente » *Dichiaro che* » *il Sig.... ha depositato in questa* » *ricevitoria la somma di D.....* » *in moneta di.... per conto della* » *Real Cassa di ammortizzazione* » *da dover rimanere immobilizzata* » *per cauzione della carica di notajo pel di cui versamento si è* » *rilasciata la corrispondente ricevuta a matrice sotto il num...* » *del libro di cassa :* » che questo certificato debba essere in carta bollata, registrato e vidimato dal controloro provinciale per le somme che si depositano presso i ricevitori generali, e da' sotto-Intendenti per le somme che si depositano presso i ricevitori distrettuali. Questo titolo varrà presso la Camera e presso il Tribunale come giustificazione per la cauzione e per lo patrimonio, salvo sempre però le prescrizioni della circolare ministeriale del 5 Luglio 1836. *M. 13 Gennajo 1838.* V. *Cassa di ammortizzazione.*

Presidenti delle camere notariali. V. *Camere notariali.*

Protocolli. V. *Giudizi.*

Reintegre. V. *Giudizi.*

Rendita iscritta sul gran libro. V. *Notariato-cauzioni, iscrizioni sul Gran Libro, patrimoni notariali.*

Repertorii.

Nella iscrizione delle copie, estratti, o certificati di atti degli ufiziali pubblici nel repertorio, debbonsi enunciare tutte quelle indicazioni che sono richieste per la iscrizione nel repertorio istesso delle correlative minute od originali. Può deviarsi da questo rigore sempre che le copie, gli estratti ed i certificati sieno iscritti nel repertorio immediatamente dopo l'articolo riguardante l'atto originale o la minuta. In questo caso solamente, invece di ripetersi gli essenziali dell'atto, potrà dirsi *copia, certificato dell'atto segnato nel precedente articolo.* Da oggi innanzi ogni ulteriore violazione da parte degli ufiziali pubblici e de'notai ai precetti della legge per la iscrizione nel repertorio delle copie de' certificati ed estratti li esporrà al pagamento delle correlative multe. *M. 7 Maggio 1836.*

I notai nell' iscrivere ne' repertorî le copie, gli estratti o certificati, non debbono indicare i testimoni intervenuti negli atti originali correlativi. *M. 24 Maggio 1837.*

Un regolamento trovasi emesso dall'amministrazione generale del registro per la tassa di posta a carico de' notai per lo invio de'loro repertorî originali per mezzo dei ricevitori del registro alle Camere notariali, non che delle copie de'repertorî stessi, o de'certificati di residenza. Da ciò una corrispondenza tra il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello delle Finanze per istabilirsi diffinitivamente l'importo di tale tassa. Nel fine intanto di evitare ulteriori reclami, di accordo han detti Ministri risoluto, che fino a quando questa definizione non abbia luogo i notai per lo invio delle carte anzidette alle Camere notariali possono a loro piacere avvalersi del mezzo del ricevitore di registro, o di qualunque altro mezzo particolare crederanno idoneo. Sarà poi curata l' esatta esecuzione della legge sul termine, in cui i notai dovranno attendere all' invio di che trattasi. Quelli tra essi potranno essere trasgressori, saranno severamente puniti. *M. 30 Dicembre 1837.* V. *Poste e procacci, Registro e bollo.*

Ricusazione. V. *Camere notariali, Componenti le camere notariali, Concorso al notariato.*

Schede.

I procuratori del Re debbono far conoscere al Ministro se in taluni casi enunciati ne' reali decreti del 4 Aprile 1831, e 30 Marzo 1833 per apposizione e rimozione di sigilli delle schede notariali, e per la formazione del correlativo inventario, sieno state da' supplenti comunali esattamente eseguite le disposizioni in detti decreti contenute soprattutto nel rapporto della idoneità de' supplenti stessi. *M. 11 Gennaio 1837.* V. *Apposizione di sigilli.*

Per agevolare sempreppiù la formazione dell' inventario delle schede ne' casi preveduti dalla legge del 23 Novembre 1819 sul notariato si danno le seguenti norme.

1.° I libri o protocolli de' notai saranno numerati dal primo all' ul-

t'mo foglio. Se questa numerazione esiste sarà riconosciuta e rettificata in caso d'inesattezza od irregolarità. Nell'ultima pagina sarà indicato il numero di questi fogli e sarà cifrata dal giudice.

2.° Sarà rilevato il numero degli atti o minute che si contengono in ciascun libro o protocollo.

3.° La prima pagina di ciascun atto o minuta sarà cifrata dal giudice del circondario, o dal funzionario lo supplisce, giusta gli stabilimenti in vigore.

4.° Gli atti che non vanno in protocollo saranno specificatamente designati per date, per oggetto, per nomi delle parti, per numero di fogli.

5.° Sarà rilevato il numero dei repertorî appartenenti al notajo, e quali anni riguardino. Se il repertorio corrente non si trovi esaurito, il giudice del circondario apporrà la sua cifra all'ultima pagina scritta del repertorio stesso.

6.° Se vi abbiano elenchi, sarà indicato il numero, e quali schede riguardino.

7.° Dell'inventario, che dovrà redigersi, saranno esattamente indicati gli adempimenti e le notizie delle quali è parola ne' numeri precedenti.

8.° Sarà pure nell'inventario stesso indicato il numero delle vacazioni per lo medesimo del giudice o del supplente, e l'importo di queste vacazioni.

9.° Il notajo, al quale sono passate le schede, avrà diritto di far rilevare se in fogli delle medesime vi abbiano lacerazioni, cancellazioni, rasure od altri difetti. Ove ciò avvenga sarà enunciato l'occorrente nell'inventario.

10. L'inventario di che trattasi seguirà per ministero di notajo. Una copia di esso sarà inviata alla camera notariale a cura del notaio stipulatore. Niun atto particolare sarà formato nella circostanza dal giudice o dal supplente: l'assistenza dell'uno o dell'altro all'inventario giusta la legge rimane assicurata colla firma di lui nell'inventario stesso.

11. Ogni disposizione contraria alle attuali prescrizioni è rivocata. *M. 8. Febbrajo 1837.*

Il giudice di circondario, o chi ne faccia le veci, la cui assistenza all'inventario delle schede notariali è chiesta dall'articolo 88 L. 23 Novembre 1819, deve indicare in piè dell'ultimo foglio di ciascun protocollo il numero degli atti che si comprendono nel volume. Egli è dispensato dalla cifra di ogni foglio del protocollo come praticavasi finora per gli stabilimenti in vigore. Quante volte esistano inventari, gli elenchi, ed i repertorî degli atti stipulati in ciascun anno, si farà un semplice riscontro degli atti uniti in protocollo, e registrati ne' repertorî o negli elenchi. Di questo riscontro va fatta menzione nell'atto; come del pari saranno notate le osservazioni che sorgono da questo riscontro. L'inventario delle schede notariali potrà esser formato dallo stesso notajo, che diviene il conservatore delle schede medesime. Il notajo che riceve in consegna le schede e che faccia egli stesso l'inventario non ha diritto a vacazione per la redazione dell'inventario. Egli deve dichiarare la qualità di conservatore nel principio dell'atto, e nella sua soscrizione. Le vacazioni che possono essere dovute al giudice di cir-

condario ed al suo cancelliere van tassate giusta il Sovrano Rescritto del 22 Marzo 1823. Ma in ogni caso il massimo delle vacazioni da esigersi dal giudice non eccederà i ducati trenta, come non potranno eccedere i ducati quindici le vacazioni da esigersi dal cancelliere; salvo ciò, ch' è disposto dall' art. 4 del decreto de' 30 Marzo 1833. Il giudice di circondario od il supplente deve far conoscere alla Camera notariale di esser seguito l' inventario. *R. 18 Novembre 1837*.

L' articolo 88 L. 23 Novembre 1819 permette che gli eredi di un notajo nel termine, e nelle forme stabilite passino ad altro notajo gli atti, e le scritture lasciate dal loro autore — Or si è promosso il dubbio se morto cotesto notajo conservatore gli eredi anzidetti possano prescegliere altro — Ha S. E. osservato, che l'art. 88 prescrive che debbano consegnarsi al notajo conservatore tutti gli atti, e le scritture lasciate dal defunto: che nell'articolo istesso non è fatta alcuna distinzione tra carte notariali proprie del defunto, e carte notariali, che presso di lui fossero state a titolo di conservazione, l'opposto anzi risulta espressamente dalla frase generale « *Atti e scritture* »: che le carte appartenenti alle schede notariali sono essenzialmente di ragion pubblica: che il diritto di proprietà degli eredi di un notajo sulle di costui schede sta solo nella percezione di parte de' diritti che per esarazione di copie od altro dalle medesime può ritraersi giusta la tariffa in vigore: che la conservazione di schede non importa un semplice contratto di deposito: che l' ufizio di un notajo contiene per sè stesso un archivio pubblico: che depositate delle carte in un pubblico archivio debbano necesariamente seguirne la condizione, onde non rimanga in alcun modo alterata la continenza, o la integrità delle carte vi appartengono: che il modo della conservazione delle carte notariali è intimamente legato ai motivi di vigilanza delle camere notariali: che se alla morte di alcun notajo conservatore di schede non dovessero seguire la condizione di quelle proprie a lui, potessero bensì a piacimento degli eredi anzidetti passarsi ad altro notajo, la scrittura della Camera e dell'archivio notariale potrebbe per le correlative variazioni di nomi andare soggetta ad intralciamenti, e rischierebbesi così di perdere la notizia degli effettivi notai conservatori: che d' altronde tutt'i notai hanno diritto ad eguale fiducia fino a che non vi abbiano solide ragioni in contrario: che nella ipotesi della facoltà negli eredi di prescegliere il notajo conservatore, la condizione loro potrebbe talora rimanere d'assai pregiudicata: che di fatti in questa ipotesi dovrebbe essere a loro carico, per evitare la confisca delle schede, il passaggio delle schede nel termine di due mesi dalla morte del notajo conservatore, locchè certo non potrebbe avvenire se gli eredi fossero assenti o lontani dal comune: che d' altra parte nel caso di confisca degli atti del notajo conservatore, giusta l' articolo 88, questa confisca non potrebbe mai cedere a carico degli eredi anzidetti, per costoro niuna imputabilità incontrandosi nella specie. In conseguenza di

queste osservazioni ha pensato il Ministro, che il dubbio promosso avesse a risolversi negativamente, e che le schede, delle quali trattasi, avessero a consegnarsi al notajo sarà destinato conservatore. Se non che se gli eredi avessero giusto motivo per chiedere un cangiamento di notajo conservatore per le schede di loro interesse, nulla impedisce che sia da essi avanzata analoga dimanda al Tribunale, il quale sentito chi di diritto, e sentita sempre la Camera notariale, provvederà come di ragione. *M. 27 Dicembre 1837.*

Gli agenti del registro nella provincia di Salerno avevano assunto che dovessero sottoporsi alla formalità del bollo, e del registro le deliberazioni della camera notariale o del Tribunale civile per la garantia o per la conservazione delle schede notariali. S. E. ha osservato al Ministro delle Reali Finanze: Che le schede notariali sono di pubblica ragione: Che perciò moltiplici e rigorose disposizioni trovansi stabilite per la loro conservazione: Che da ciò viene l'obbligo alle camere notariali, ed a' Tribunali civili di portare sulle medesime una continua vigilanza, ed emettere, secondo il variare delle circostanze, i provvedimenti opportuni per lo conseguimento di tanto fine: Che questi provvedimenti appartengono per legge all'esercizio di quella disciplina che alle camere ed ai Tribunali è dato su i notai: Che perciò questi provvedimenti succedono di ufizio e senza che occorra specifica dimanda di parte interessata o ricorrente: Che conseguentemente le deliberazioni, delle quali trattasi, non debbono andar soggette al bollo ed al registro, questa esenzione essendo nella letterale espressione dell'art. 16 n.° 24 L. de'21 Giugno 1819 e dell'art. 28 n.° 27 L. de'2 Gennajo 1820 sul bollo: Che infine una idea opposta non potrebbe altrimenti reggere per le camere notariali che facendo gravitare le correlative spese su i fondi per lo mantenimento degli archivi notariali, ossia a carico del Tesoro Reale, locchè involgerebbe un assurdo: Che allora solamente dette deliberazioni, delle quali trattasi, dovessero essere su carta bollata e registrate quando fossero emesse sopra apposita dimanda di parte, e per lo interesse esclusivo della stessa parte ricorrente. Il Ministro delle Reali Finanze ha convenuto in tali osservazioni ed ha dato gli ordini corrispondenti agli agenti del registro. *M. 9 Febbrajo 1839.* V. *Registro e bollo.*

Sospensioni. V. *Giudizi.*

Tabellionati.

Non sono applicabili ai tabellionati de' notai le prescrizioni sulla costruzione nel gabinetto d'incisione de'suggelli per le pubbliche amministrazioni. I notai possono far costruire i loro tabellionati da qualunque incisore che loro piaccia, giusta la Sovrana risoluzione del 7 Maggio 1817. *M. 24 Febbrajo 1836.*

Tariffa antica degli atti notariali.

Ecco in primo luogo quello che si pratica per la stipula di quelle pubbliche scritture che trasferiscono il dominio. Il notajo stipulatore esige sul quantitativo che concorre in tali scritture nella maniera seguente.

Dall'infima somma fino a D. 300

carlini quindici: da ducati 300 fino a ducati 500 si accrescono carlini cinque per ogni centinajo, subitochè oltrepassa la prima decina del centinajo. Così se la somma arriva a ducati 311, i diritti sono carlini venti; se 400, sono anche carlini venti, se 411 si pagano carlini venticinque; se ducati 500 si tassano anche carlini venticinque; se 511 si pagano carlini trenta, i quali carlini trenta di diritti si estendono fino al quantitativo di ducati 1000, e la stessa regola si tiene per le rubriche consecutive.

Da ducati 1000 in poi e fino a ducati 10000 si pagano carlini trenta per ogni migliajo, e carlini cinque in ogni centinajo, con tenersi il metodo anzidetto.

Da duc. 1000 fino a duc. 3000 si pagano carlini venti per ogni migliajo e carlini tre per ogni centinajo con la stessa regola.

Da ducati 30000 fino a ducati 50000 si tassano carlini quindici per ogni migliajo. E da 50000 in avanti e per qualsivoglia altra maggior quantità, si pagano carlini dieci per ogni migliajo; e per ogni centinajo si paga a proporzione dell' uno e mezzo, o dell' uno a migliajo, tenendosi la norma della stessa prima rubrica.

Quando il contratto fosse della stessa natura come sopra, e che si perfezionasse con privata scrittura, segnata però con tre o più testimoni *integrae et probatae opinionis*, e si desse al notajo a conservare, come questo ha forza di scrittura pubblica, e d' istrumento guarentigiato, giusta la famosa legge dell' Imperadore Leone, così i diritti spettanti al notajo nella perfezione di questo contratto si sogliono pagare per la terza parte di quelli come sopra descritti, con l'istesso ordine e con la regola stabilita, in esclusione però delle antapoche, dichiarazioni, ed indennità. S'intendono però da questi tali privati contratti esclusi i capitoli firmati pel maritaggio della donna, i quali sebbene sono compresi sotto la rubrica di scrittura privata, tuttavolta, come scrittura privilegiata, non patiscono veruna eccezione, e vengono annoverati fra i pubblici istrumenti guarentigiati, e come tali vengono perciò cuciti originalmente in protocollo, o in altro volume separato, e non già nel volume delle scritture forensi.

Altra è la regola per quelle scritture, dove non si trasferisce dominio. Tali sarebbero gl' istrumenti di affitto de'poderi rustici o urbani, ed altri di qualsivoglia natura essi sieno. Allora si sogliono pagare i diritti di stipula al notajo sul quantitativo che concorre per un anno di estaglio, non ostante che l'affitto si facesse per più anni. Quando l' affitto è in generi, questi si riducono in prezzo, e sul prezzo o convenuto o ridotto si tassa la mercede con la seguente regola, cioè:

Per l' estaglio dall' infima somma sino a ducati 500, carlini venti; da ducati 50 in poi, oltrepassando la prima decina, e sino a ducati 100, carlini trenta. Che se la somma è da ducati 100 si va con l' istessa regola, e sino a ducati 500 si tassano ducati quattro: da ducati 500 con la medesima regola, e fino a ducati 1000 ducati cinque. E da ducati 1000 in poi oltrepassando la prima decina, secondo il metodo de-

scritto di sopra, si sogliono pagare carlini tre per ogni centinajo, che importano ducati tre per ogni migliajo, e così si va avanti fino a qualunque somma, a cui ascendesse l'annuo estaglio senza limitazione, ancorchè arrivasse l'estaglio a ducati 10000 e più.

Non bisogna però confondere questi diritti con l'altro compenso che si deve al notajo per gl' incomodi personali sofferti nella formazione della scrittura a norma delle leggi qualora gli costasse notabile fatica, applicazione ed imbarazzo, nel qual caso si ricorre per la tassa, quando amichevolmente non si è fissata la mercede.

Tal è la pratica per le stipule: quella delle copie è la seguente. La prima esige gli stessi diritti, che sono stati, come sopra, fissati per la stipula, sul quantitativo però solamente, e non già sulla formazione e mole della scrittura, giacchè si presuppone di esserne stato considerato il notajo nel pagamento della stipula. La seconda copia poi, costandosi di essersi data fuori la prima, esige i diritti per metà. La fede piena dell'istrumento, non essendosi data fuori la prima copia, si deve considerare come prima copia, e perciò si paga come la stipula; essendosi poi data fuori la prima copia, si deve pagare nella metà del diritto, come se fosse seconda copia.

La fede *inter caetera*, e propriamente quella, che non tocca la sostanza del contratto, cioè del prezzo, e della merce che si vende e che si dona, ovvero si transige, ma di una semplice parte degli accidentali patti, spieghe e dichiarazioni nel contratto, si suole pagare al notajo la somma di carlini cinque.

Finalmente pe' notamenti di estinzione, che sono richiesti a farsi negli originali istrumenti o disposizioni, si sogliono pagare al notajo le seguenti quantità, cioè:

Per ogni 100 ducati si tassano carlini cinque, computandosi dall' infima somma, e da ducati 100 in poi, oltrepassando la prima dicina, e fino a ducati 200 altri carlini cinque per ogni centinajo, si va avanti sino a ducati 600, che a detta ragione sarebbero ducati tre. Da ducati 600 in poi e sino al prossimo migliajo, di quelle quantità che framezzano, non può il notajo altro pretendere. Quando poi la somma arriva a ducati mille in poi e sino a ducati 10000, tenendosi la stessa regola, come sopra, il diritto si tassa per ducati trenta, cioè ducati tre per ogni migliajo. Da ducati 10000 sino alli ducati 30000, si esigono ducati due a migliajo, conteggiandosi a proporzione di essi ogni centinajo con la stessa regola. Che se la somma fosse da ducati 30000 sino a ducati 50000 si pagano carlini quindici per ogni migliajo: e da ducati 50000 sino a ducati 100000, si pagano carlini dieci per ogni migliajo. Tutto il dippiù che supera i ducati 100000 va con la norma già di sopra descritta.

Il notajo però della Regia Corte esige particolari diritti come fu prescritto con bando della Regia Camera della Sommaria in data del dì 27 Gennajo 1768, in esecuzione di una Real risoluzione del dì 15 Dicembre 1767. Fu dunque stabilito, che per i contratti di compre e vendite, o per quelli di ricom-

TAR. ANTICA DEGLI ATTI NOT.

pre e simili, che si fanno colla Regia Corte, quando il contratto non oltrepassa la somma di ducati 500, di esigersi il diritto di carlini quindici per la stipula, ed altri carlini quindici per le copie.

Quando il contratto passa la somma di ducati 500 fino a ducati 1000, dovrà il medesimo esigere carlini trenta per la stipula, ed altri carlini trenta per le copie.

Da ducati 1000 fino a ducati 20000 dovrà esigere carlini venti a migliajo per la stipula, e ducati dieci per le copie.

Da ducati 20000 in su dovrà esigere carlini dieci a migliajo per la stipula. Ben inteso però, che un tale diritto della stipula, quando il contratto passa la somma di ducati 20000, non debba esser meno di ducati quaranta; nè più di ducati cento a qualunque somma ascenda il contratto; e per le copie altri ducati dieci per una sola volta, ancorchè fossero quattro o cinque copie.

Pe' contratti poi di affitti di partiti, o sieno assienti, che si fanno dalla Regia Corte di qualunque natura sieno, qualora l' importo di essi non oltrepassa la somma di ducati 100 mila, dovrà esigere il notajo della Regia Corte il diritto di carlini dieci a migliajo per la stipula, computandosi l' importo per tutti gli anni dell' affitto.

Quando poi l'importo di detti affitti oltrepassa la somma di ducati 100 mila, il diritto della stipula non deve passare la somma di ducati cento a qualunque grandissima somma maggiore ascenda l'importo di tutto l'assiento. Ed in quanto al diritto delle copie, il medesimo si deve regolare, come si è detto di sopra, per le compre e vendite, senza potersi esigere più di ducati dieci per le copie, ancorchè fossero quattro o cinque, ed ancorchè il contratto ascenda a qualunque ingentissima somma.

Fu proibito al notajo della Regia Corte l'esigere altra qualunque piccola somma, e sotto qualsivoglia pretesto di altre fatiche straordinarie, e per qualunque altro motivo o colore, non ostante qualsivoglia solito, che si dicesse forse praticato per lo passato, il quale si debba riputare come abuso. *Notiziario de' notai formato per ordine dell' ILL. Sig. Marchese de Iorio Presidente del S. R. C. e Vice-Protonotario del Regno. Terza edizione stampata in Napoli nel 1803.*

TRASLOCAZIONI. V. *Notai.*

VISITA DI PROTOCOLLI. V. *Giudizi.*

NUNZIAZIONI DI NUOVE OPERE.

Il Ministro vuole conoscere dai procuratori del Re il metodo specifico, col quale sono spediti nelle rispettive provincie i giudizi per nunziazione di nuova opera, e le di loro osservazioni sul metodo invalso, ove ne abbiano a presentare. *M. 20 Febbrajo 1836.*

I comandanti delle piazze allorchè domandano, che i giudici di circondario provveggano per la nunziazione di nuove opere a' termini del real Decreto de' 6 Giugno 1832, (1) debbon dirigersi loro con

(1) Il real decreto enunciato del 6 Giugno 1832 è del tenor seguente.
Ferdinando II. ec. ec.

« Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Guerra » e Marina:

ufizio, il quale vale come domanda giudiziale per l'atto solo della nunziazione. Nel rimanente debbono essere osservati tutt' i provvedimenti dati sulla materia. *R. 15 Ottobre 1836. V. Piazze forti.*

S. M. in data de'5 andante mese si degnò comandare, che sia contrassegnato con limite il raggio difensivo di 500 tese dalle reali piazze di guerra, infra il quale, giusta l' art. 272 della vigente ordinanza di piazza, è vietato dalla parte della campagna di aprirsi strade, fossi, o canali, e di costruirsi edifizi di qualunque sorta: che la maniera come siffatti limiti dovranno costruirsi sia con pilastrini, sia con colonnette di piperno, e la distanza che dovrà frapporsi fra l' uno e fra l' altro formino oggetto di sollecita proposizione della dipendenza del Genio: che nella zona di terreno circoscritto da'suddetti limiti rimangano in linea provvisoria di tolleranza quegli edifizi in atto esistenti, pei quali non vi sieno pruove fondate di contravvenzione alle reali ordinanze, giacchè essendovene si dovrà procedere colle norme stabilite ne' convenevoli passi legali per ottenersene giuridicamente la demolizione: che de' sudetti edifizi da rimanere sia fatta esatta descrizione con circostanziato verbale, nel quale debbano essenzialmente intervenire il comandante locale del Genio, il sindaco, o chi ne fa le veci, ed un ufiziale di piazza; e dippiù che si appongano agli edifizi delle piccole lapidi con lettere iniziali. Finalmente ha comandato la M. S. che i comandanti delle reali piazze e gli ufiziali de'corpi facoltativi badino che agli edifizi da rimanere come sopra non sia fatta innovazione o aumento veruno di costruzione, e che nella suddetta zona di terreno esterno racchiusa da' limiti non si costruissero nuove fabbriche, nè si praticassero altre operazioni pregiudizievoli alla difesa, ed in caso di trasgressione di tal fatta essi comandanti inibiscano la continuazione de' lavori esercitando la polizia militare attribuita loro dall'art. 93 dell'anzidetta ordinanza di piazza. *R. 13 Maggio 1837. V. Piazze forti.*

» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

» Art. 1.° Il comandante di qualunque piazza di guerra, forte, o castello, venuto che sarà in cognizione che infra la distanza stabilita di 500 tese dal sopracciglio de'parapetti de'cammini coperti più avanzati nella campagna si vogliano aprire canali, fossi, o edificare edifici proibiti dall'ordinanza di piazza da noi approvata nel 26 di Gennajo 1831 potrà impedire queste opere restando all'autorità giudiziaria il definire, previa l' effettiva misura, coll'assistenza dell' ufiziale del Genio, e dove questi mancasse coll' intervento di altro militare della piazza di guerra, forte, o castello, se debbano tali opere continuarsi, o demolirsi. Nel caso poi che i suddetti edifici o altre opere si trovino già compite dovrà il comandante della piazza di guerra, forte o castello passarne avviso all' autorità giudiziaria, la quale coll' anticipata relazione de' periti tanto militari, quanto civili, e coll' assistenza sua personale, deciderà sulla quistione, con doversi far uso in tale rincontro della misura reale di tese 500.

» 2.° I nostri Ministri Segretari di Stato della Guerra e Marina, e di Grazia e Giustizia sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto — Firmato—Ferdinando—Seguono le altre firme de' Ministri ».

In causa di nunciazione di nuova opera un giudice di circondario avea inibito la continuazione de'lavori. Posteriormente l'attore querelò il convenuto perchè in disprezzo del divieto del magistrato erasi permesso di continuare i lavori.

Il giudice in contumacia del convenuto condannò lo stesso ad una multa di ducati cinquanta in favore del Real Tesoro per penale della contravvenzione. In grado di opposizione interlocutoriamente dispose una perizia senza interloquire per la multa con la precedente sentenza pronunziata. In seguito a semplice dimanda del condannato con apposita ordinanza sospese la riscossione della multa. Denunziata la cennata ordinanza alla Corte Suprema di Giustizia, la medesima nell' interesse della legge l'ha annullata per eccesso di potere. Ragione dell'annullamento è stata non essere nella facoltà del giudice fuori i limiti del giudizio contestato, e senza citarsi la controparte rivenire in alcun modo sopra la pronunziazione sua emessa in conseguenza di dimanda, e nell'interesse di una delle parti, comunque in favore del fisco cedesse la multa inflitta. Si aggiunge a ciò, che per lo decreto del 7 Novembre 1826 art. 10 i gravami contro le sentenze o decisioni, le quali contengono condanna a multa, non ne sospendono la riscossione. *M. 25 Ottobre 1837*.

Opposizione a' quadri de' debitori. V. *Perenzione*.

Ordine costantiniano.

S. M. volendo, che il real Ordine Costantiniano sia reintegrato nel possesso de'beni, che per effetto di usurpazioni trovansi presso de'terzi possessori, e che nell'amministrazione delle Commende e de' benefizi Costantiniani si adatti un sistema più regolare, ha ordinato che la deputazione del detto real Ordine per poter conseguire l'uno e l'altro oggetto abbia per norma le seguenti istruzioni.

1.° La deputazione del real Ordine Costantiniano introdurrà nelle forme regolari ed in conformità delle leggi presso le autorità competenti i giudizi di rivendicazione de' beni dell'Ordine, i quali trovansi usurpati da terzi possessori, avvalendosi di tutti quelli documenti con cui crederà provare il suo diritto e la mala fede de' detentori de' beni medesimi.

2.° Ogni possessore senza giusto titolo de' fondi e de' beni delle Commende Costantiniane, e de' beneficî Antoniani del real Ordine, il quale entro il termine improrogabile di mesi quattro, a contare dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, ne faccia la rivela e spontaneamente li rassegni al real Ordine, ne otterrà il rilascio, e la piena assoluzione dei frutti, e delle rendite, che comunque fino a tal tempo ne avrà ritratto per quanto possa essere la somma. Scorso il termine di sopra indicato il real Ordine Costantiniano agirà contro i detentori per tutte le vie autorizzate dalla legge onde astringerli al rilascio de'cespiti occupati insieme co' frutti, e col rimborso di tutte le spese che nel giudizio avrà erogate.

3.° La stessa real deputazione nella esazione delle sue rendite godrà de' medesimi privilegi che si sono accordati alle amministrazioni di Casa Reale, Diocesane e Finanziere.

4.° Tutt' i Commendatori o Beneficiati di regia collazione, che godono Commende o Beneficî Antoniani del real Ordine Costantiniano poste al di qua del Faro, saranno

tenuti fra l'improrogabile spazio di sei mesi dal dì della pubblicazione delle presenti istruzioni, a dover presentare per mezzo de' cavalieri inquisitori delle provincie, in cui sono rispettivamente siti i beni conferiti, uno statino a più rubriche contenente la designazione precisa di tali beni, la indicazione de' fondi limitrofi, e confinanti (ove non si tratti de' nomi dei debitori), la estensione del fondo, la rendita annuale sia in numerario effettivo, sia in generi, i nomi, e cognomi de' reddenti sieno enfiteuti o semplici fittajuoli. Ed in questo secondo caso lo statino conterrà eziandio la data della scrittura di locazione, la sua durata, le condizioni, ed ogni altro chiarimento, che possa presentare una idea precisa de' beni fondi, e dei nomi dei debitori annessi a ciascuna Commenda o Beneficio Antoniano del real Ordine Costantiniano che trovasi conferito.

5.° Lo stesso statino dettagliato come nel precedente articolo sarà esibito da' titolari delle Commende o de' Benefici Antoniani in ogni quadriennio ai Cavalieri inquisitori nelle provincie, onde il Real Ordine possa aver sempre certa e sicura scienza dello stato, e delle variazioni delle commende, e de' Benefizi Antoniani che si appartengono.

6.° Coloro che nel tratto successivo del tempo meriteranno per Sovrana Clemenza collazione di Commende o di Beneficî Antoniani del real Ordine, saranno tenuti parimenti di uniformarsi al disposto del precedente articolo, cioè di esibire in ogni quadriennio lo statino come sopra dettagliato nella stessa maniera che far debbono i titolari.

7.° La trasgressione a quanto trovasi disposto negli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento sarà punita nel primo quadriennio con una multa non minore del venti per cento sulla rendita lorda de' pesi della Commenda o Beneficio Antoniano del titolare godente applicabile al Tesoro del real Ordine. E per la seconda volta nel secondo quadriennio, il titolare decaderà immantinente dal godimento della Commenda o Beneficio che sia, e subentrerà in esso il real Ordine Costantiniano. *R. 11 Dicembre 1836.*

Per la morte del Sacerdote D. Michele Screti essendo vacato il beneficio Costantiniano di S. Antonio Abate in Ceglie, la Commessione Diocesana di Orria si ha permesso di far apporre il sequestro su tale beneficio. Il fiscale del real Ordine si è doluto di questo inconveniente non solo, ma di altri simili che dalle amministrazioni Diocesane si commettono tutte le volte che si avverino delle vacanze de' beneficî Costantiniani con notabile danno del Real Ordine. In comprova di che esso fiscale ha posto in veduta che i beneficî sotto la invocazione di S. Antonio Abate risultante da offerte al Santo non sono stati mai riputati di natura ecclesiastica, ma bensì come legati pii, e Cappellanie laicali. Infatti allorchè esisteva l'Ordine de' Canonici regolari di S. Antonio Abate Viennese, il Pontefice Leone X per escludere qualunque influenza ecclesiastica su di esse con sua Bolla prescrisse, che tutt' i beneficî sotto il titolo di S. Antonio Abate si appartenessero all' Abate, ed all' Ordine de' Canonici regolari di S. Antonio Viennese, Bolla che ebbe la sua sanzione nel Regno. Che in seguito essendo stato abolito l' ordine de' Canonici regolari il

Pontefice Paolo V nel 1605 aggregò al real Ordine Costantiniano tutt' i beneficî di S. Antonio Abate esistenti nel Regno. Dalla sede di queste cose il Fiscale ha dedotto non solamente il titolo, pel quale il beneficio sotto l' invocazione di S. Antonio Abate si appartiene al Real Ordine Costantiniano, ed il possesso non interrotto che ne ha avuto per una sì lunga serie di anni, ma benanche la esclusione di ogni pretensione delle Commessioni Diocesane sopra i Beneficî medesimi perchè mancanti di titolo e di possesso. S. M., preso conto di tutto ciò, ha ordinato, e vuole che si tolga il sequestro posto indebitamente sul Beneficio di S. Antonio Abate in Ceglie, e che si restituisca al real Ordine Costantiniano una con i frutti dal dì della morte dell'ultimo titolato fin oggi. Ad oggetto poi che non si commettano ulteriormente simili eccessi ha la M. S. risoluto da rimanere stabilito per massima, che nelle vacanze de'Beneficî sotto la invocazione di S. Antonio Abate sia vietato alle Commessioni diocesane di farvi apporre il sequestro. Si lascia però ad esse la facoltà di provare per le vie regolari giudiziarie le ragioni che vantar possano su de' Beneficî de'quali è parola. *R. 11 Luglio 1838.*

Ordinanze.

Qualche ricevitore del registro aveva assunto che l' art. 1.° del real Decreto del 5 Ottobre 1832 non fosse applicabile alle ordinanze dei giudici di circondario in piè degli atti di citazione per abbreviarne i termini giusta l' art. 108 ll. di proc. civ. Erasi perciò preteso che tali ordinanze dovessero scriversi sopra foglio di carta bollata diverso da quello per l'atto di citazione. Di accordo il Ministro di Grazia e Giustizia con quello delle Reali Finanze han dato delle disposizioni per rimuovere questo abuso come affatto contrario all' art.° 108 delle ll. di procedura, all' art.° 38 della legge sul bollo, ed al real decreto or ora cennato del 5 Ottobre 1832, (1) con che però tali ordinanze doves-

(1) Ecco il tenore del menzionato real decreto del 5 Ottobre 1832.
» Ferdinando II. ecc.
» Veduti gli art.° 38 e 39 della legge de' 2 Gennajo 1820 sul bollo:
» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze:
» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:
» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
» Art.° 1.° Le ordinanze delle autorità giudiziarie sopra domande delle parti o de'loro patrocinatori, senza che per l' oggetto vi sia stata citazione ad altra parte, saranno scritte sul medesimo foglio di carta bollata, che contiene la domanda stessa, e saranno pure rilasciate in minuta, meno ne' casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto. In questa categoria saranno quindi considerate le ordinanze risguardanti il permesso per citare o assegnare innanzi all' autorità giudiziaria le parti, i periti, i testimoni, e pubblici depositari di scritture, di far sequestri od opposizioni, per apertura di contributo o di graduazione tra creditori, per destinazione di usciere, per designazione di giudice relatore, per comunicazione al pubblico ministero, e per altre cose simili.
» 2.° Le accettazioni de'giudicati per parte de' contendenti, e le riserbe dei medesimi potranno essere distese in piedi delle spedizioni delle sentenze, o decisioni, che contengono i giudicati stessi.
3.° I certificati della verità del ca-

sero essere sottoposte a registrazione separata ed al correlativo diritto indipendentemente da quello degli atti di citazione. *M. 25 Gennajo 1837*. V. *Giudici di circondario, Registro e bollo.*

V. *pure — Sequestri conservatori.*

Ospedali militari. V. *Stato civile Cap. IV-morti.*

Padiglione per gli alloggi militari.

Gli uscieri dovendo accedere per atti giudiziari ne' padiglioni destinati ad alloggi di militari e delle loro famiglie vedove debbono chiedere preventivamente il permesso dalle autorità militari. *R. 28 Settembre 1836*. V. *Uscieri.*

Patrimoni sacri.

Possono rilasciarsi senza bollo, e senza registro i documenti richiesti di officio da' procuratori del Re alle diverse autorità, che occorrono per giustificare i requisiti espressi nel Sovrano Rescritto de' 27 Giugno 1818 per la costituzione dei sacri patrimoni. Ciò per lo motivo, che i documenti in quistione, fatto nè sarà uso da' procuratori del Re, debbono essere restituiti alle autorità dalle quali sono stati rilasciati. I documenti poi che gl' interessati sono tenuti di presentare in appoggio delle loro dimande, debbono essere scritti in carta bollata, e

» rattere delle sottoscrizioni in iscritture
» private, che sono rilasciati da' notai
» a' termini dell' art. 35 della legge dei
» 23 Novembre 1819 sul notariato, sa-
» ranno scritti sul medesimo foglio di
» carta bollata in cui sono le sottoscri-
» zioni, che si vogliano certificare.

» I nostri Ministri Segretari di Stato
» delle Finanze e di Grazia e Giustizia
» sono incaricati della esecuzione del
» presente decreto.

» Firmato FERDINANDO ».

registrati col pagamento de' corrispondenti diritti. Rimangono ferme le disposizioni comprese nella circolare de' 17 Maggio 1820 sull' uso e sulla qualità della carta bollata pe' certificati de' conservatori d' ipoteche per iscrizioni sopra beni costituiti in patrimonio sacro. *M. 18 Luglio 1835.*

Il Rescritto de' 24 Aprile 1830 permise agli ordinandi, che la estimazione de' fondi per costituzione di sacro patrimonio potesse seguire per mezzo dei periti giusta gli art. 35 e 104 della legge de' 29 Dicembre 1828. La esperienza non però ha fatto conoscere che in parecchi luoghi non è prescelto questo metodo, che nel fine di sorprendere la religione del magistrato, e far cadere il patrimonio sacro sopra fondi di valore assai inferiore a quello che richiedono le leggi ed il Concordato del 1818. Un colpevole accordo è stabilito tra le parti ed i periti; per lo meno una falsa idea di agevolazione prevale per gli ordinandi. Così i periti obbliano la santità del loro giuramento, e si rendono complici di gravissime mancanze; gli ordinandi sconoscono, a parte ogni altra osservazione, che vanno soggetti al difetto della irregolarità, e rimangono privati de' vantaggi a' quali intendono di aspirare. Sorge da ciò il bisogno, che i magistrati esercitino rigorosa vigilanza su le perizie, che per questa specie di affari sieno loro esibite, e coi mezzi della legge procurino di rimuovere ogni abuso, che volesse mai praticarsi. Il dolo non può mai ricevere la sanzione del giudice. Ciò avverrebbe certamente se esiguo fondo si potesse presentare per l' altrui malizia, e ritenere come capace di reggere alla costitu-

zione di patrimonio sacro. Nè i giudici mancano di mezzi per lo scovrimento della frode. È canone espresso di legge ch' eglino non sono obbligati di conformarsi al sentimento de' periti contro la propria convizione. A rischiarare la propria coscienza nella specie potrà forse essere opportuno consultare particolarmente gli art. 2059 delle leggi civili, e 104 della legge de'29 Dicembre 1828 su la spropriazione. Forse potrà essere ancora opportuno annunziare, che il Tribunale terrà strettissimo conto di que'periti, che mendaci, manchevoli a' loro doveri si collocano di per loro stessi nello stato di non potere meritare la fiducia del magistrato. Vuole perciò S. E., che tali osservazioni si faccian note a' Tribunali per mezzo dei procuratori del Re, e mette a stretta cura di costoro vigilare alla esatta esecuzione delle leggi e de' regolamenti su la materia. Il Ministro degli affari ecclesiastici ha richiamato del pari l' attenzione de'magistrati su l' abuso invalso, e su la convenienza da parte loro di rigorosa vigilanza. *M. 4 Agosto 1838.*

Patrocinatori.

Se la indennità di spese, che la tariffa accorda a' patrocinatori per lo trasporto de' documenti e per la corrispondenza col cliente, e la indennità per ispese di viaggio, soggiorno e ritorno accordata alla parte che si reca nel luogo della residenza del Tribunale sieno dovute solamente nelle cause ordinarie, od anche nelle sommarie, ha osservato la Corte Suprema, che tanto la lettera quanto lo spirito della legge di tariffa escludono la doppia idea.

In quanto alla lettera. La legge in due separati capitoli tratta delle materie sommarie e delle ordinarie. Nel secondo capitolo e non nel primo si accordano le indennità in quistione. Estendere una disposizione di legge da un caso all' altro, e trasportarla da una materia all' altra essendo le due materie diverse fra loro, ed eterogenee, sarebbe una fallace, inesatta, ed illegale interpetrazione. Che di fatti il primo capitolo delle materie sommarie si occupa esclusivamente degli emolumenti dei patrocinatori e non delle parti. Il secondo capitolo poi delle materie ordinarie s' intrattiene delle indennità degli uni e delle altre. Questa prima distinzione non permette confondere le due materie e rendere le disposizioni dell' una comune all' altra. Che delle materie sommarie trattano solamente gli art. 42 e 43, ed in essi non solo non si fa motto alcuno degli emolumenti in discorso, ma anzi espressamente si proibiscono, dappoichè il trattato degli emolumenti è chiuso dalla seguente dichiarazione del n.° 10 dell' art. 43. *Fuori de' diritti summenzionati non potrà nelle materie sommarie tassarsi in favore dei patrocinatori alcun onorario per altro atto* ».

E qui si noti che la legge nell' emettere cotesta dichiarazione per via di regola, ha spiegato che ciò vale nelle materie sommarie onde non confonder queste con le materie ordinarie, tanto è lontano che possano confondersi le une con le altre. Il trattato poi delle materie ordinarie comprese nel cap. 2 è suddiviso in 12 sezioni, e nell' ultima di esse, e propriamente negli art. 124 e 125 si statuisce degli emolumenti in esame. Una barriera, una linea di demarcazione tra le due materie presenta chiara la

idea di non poterle confondere.

Che vanamente si dice di essersi fissati cotesti emolumenti nella sezione che ha per epigrafe. « *Atti particolari* », e quindi applicabile la sua disposizione alle due materie (*a*). Non perchè la legge situa cotesti emolumenti sotto la classe degli atti particolari ne discende per conseguenza che son dovuti anche nella prima materia. Se questo modo d' interpretare si adattasse, tutti gli emolumenti compresi in questa sezione sarebbero dovuti anche nelle materie sommarie, locchè sarebbe un errore massimo.

In quanto allo spirito della legge.

Le cause sommarie, definite per altro dall' art. 497 del rito, non hanno bisogno di lunga istruzione, non di molte indagini, nè di persone estrinseche, perciocchè non riguardano le azioni reali, ma le personali, e sono garantite da un titolo, a differenza delle cause ordinarie. Nelle seconde perchè più lunghe e più difficili il patrocinatore ha bisogno corrispondersi col cliente, chiedere de' documenti, e tante volte conferire personalmente col medesimo, e quindi la necessità della di costui venuta. La differenza fra le due materie per i termini alle difese, o più lunghe o più corte, per la celere ritardata spedizione del l' esame testimoniale più o meno accorciato, e più o meno circondato da formalità, ed altre simili circostanze diverse fra loro secondo la diversità delle materie dimostrano sempreppiù la necessità della corrispondenza, e dei lumi della parte nelle seconde, e non nelle prime cause. Che le vacazioni accordate nelle seconde cause sono più spesse e più forti che nelle prime, non per altra ragione, se non perchè le seconde sono più lunghe e più difficili, ed esigono maggior cura del difensore. Quindi la regola: Il compenso è proporzionato all' incomodo del patrocinatore.

Or se le indennità in quistione si accordassero ugualmente nelle seconde, che nelle prime cause, si accorderebbe un egual compenso all' incomodo non uguale. Ed in questo caso la legge sembrerebbe viziosa. I giudici nello interpretar la legge debbono serbar la regola di non farla apparire viziosa e di raggiungere la volontà del legislatore, e nelle oscurità di farla eseguire nel modo più adatto alla controversia. *Prior, atque potentior est quam vox, mens dicentis L. 7. ff. de supplic. leg.* Ed altrove. *Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae actior est. L. 7. ff. de reg. jur. In ambigua voce legis, ea potius accipienda est significatio quae vitio caret praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit. L. 19 ff. de leg.*

Secondo tali principî la Corte Suprema ha annullata e censurata la decisione della Gran Corte Civ. di Napoli emessa nella causa tra D. Angelo M. Addona, ed i sig. D. Gaetano la Rocca e D. Gennaro ed altri Ricciulli. *Arresto 14 Marzo 1837* (1).

Era stato dimandato se la facoltà di destinare avvocati e patrocinatori officiosi nelle cause civili a

(*a*) V. *Indice de' rescritti e ministeriali dal 1809 a Giugno 1835. Patrocinatori pag. 305.*

(1) Vogliamo far cosa grata a' patrocinatori riportando qui un modello del registro loro prescritto dall'art. 131 del-

richiesta delle parti appartenesse esclusivamente ai presidenti de'Collegi giudiziari, o potesse ancora esercitarsi dagli agenti del pubblico Ministero. S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 del decorso Dicembre 1838, avuto riguardo alle attribuzioni che sono concedute agli agenti del pubblico ministero, particolarmente in ciò che riguarda la garentia de' diritti abbiano a sperimentarsi dalle parti contendenti per la esatta osservanza della legge, si è degnata dichiarare, che non sia vietato agli agenti del pubblico ministero di provvedere sulle dimande delle parti per destinazione di avvocati e patrocinatori officiosi. *R. 9 Gennajo 1839*. V. *Agenti del pubblico ministero*, *Avvocati*.

Il regolamento di disciplina in vigore permette al patrocinatore di una delle parti contedenti, il quale abbia mancato di recarsi all'udienza al momento, in cui la causa sarà stata chiamata, di poter presentare le sue conclusioni prima che il Tribunale abbia dichiarata sciolta la sessione di quel giorno, purchè però i giudici non abbiano ancora decisa la causa anzidetta. Or si è dimandato se la stessa disposizione debba valere per lo caso, in cui l' agente del pubblico ministero si trovi di aver pronunziata la sua conclusione. È sembrato a S. E. che a questa dimanda non dovesse convenire che una risposta negativa. Per testuali disposizioni del regolamento istesso, quando il ministero pubblico è stato udito, la discussione della causa è dichiarata chiusa. Se si ricevessero

la tariffa giudiziaria del 31 ag. 1819 da noi conpilato per incarico superiore. Eccone le categorie.

1. Numero d' ordine.

2. Nome, qualità del cliente, e domicilio.

3. Se sia attore, reo convenuto, interveniente in causa ec.

4. Nome, qualità della controparte, e domicilio.

5. Se sia attore, reo convenuto, interveniente in causa ec.

6. Enunciazione delle carte e documenti ricevuti, e data della pervenienza.

7. Somme ricevute in conto, ed in quale epoca.

Ducati Grana.

8. Numero del ruolo generale secondo il quale trovasi iscritta la causa.

Se in prima istanza. Se in appello.

9. Enunciazione degli atti fatti nel corso della istruzione con le date rispettive.

10. Ammontare delle spese.

Per ciascun atto—Per vacazioni—Diritti—Onorari—Indennità.

11. Quale sentenza o decisione abbia il Tribunale o la Gran Corte civile pronunziata; ed epoca in cui è stata emessa.

12. Per vacazioni — Onorari.

Ducati Grana.

13. Ammontare della spesa occorsa.

Per la spedizione o estratto. Duc. Gr.

Per la notificazione al patrocinatore od alla parte.

14. Vacazioni.

15. Epoca della restituzione delle produzioni al cliente, e dettaglio delle medesime.

16. Ricapitolazione sul dare ed avere.

INTROITO

Ammont. delle somme ricev. Duc. Gr.

ESITO Duc. Gr.

Per le spese di atti.

Per vacazioni.

Per onorari.

Per diritti.

Per indennità.

Per le spese straord.

17. Somma rimasta a riscuotere.

Ducati Grana

18. Osservazioni.

le conclusioni tardive del patrocinatore la discussione lungi di rimanere chiusa avrebbe non di rado ad aprirsi nuovamente. La causa potrebbe cangiare di aspetto, ed il ministero pubblico avrebbe ancora a versare nuovamente su la causa, e presentare nuove conclusioni, locchè verrebbe ad arrestare il corso della causa ad arbitrio del patrocinatore, e ad alterare la economia delle udienze. Il ministero pubblico non è chiamato che a chiedere una volta sola per ciascuna causa. La pubblicità poi della chiamata delle cause all' udienza, la pubblicità della loro discussione, il tempo, che all' uopo necessariamente occorre, rendono assai inverosimile che il patrocinatore di buona fede non conosca l'appello della causa, ed ometta di presentarsi. Non dee mai accordarsi il premio alla malizia. In fine la facoltà al patrocinatore di esibire le sue conclusioni, come dal contesto degli altri articoli del regolamento, sta all'idea di accelerare il compimento de' giudizi, ed evitare che si duplicasse la discussione delle cause. Per le precedenti avvertenze questo fine verrebbe meno nella proposta ipotesi. Così è chiaro che quella generalità di frasi adoperata nella disposizione di sopra riferita, non può nè dev' essere intesa in senso lato. La esecuzione della lettera del suo precetto importerebbe altrimenti frode al precetto istesso. *M. 8 Maggio 1839*. V. *Conclusioni*.

PERENZIONE.

Le opposizioni a quadri de' debitori delle amministrazioni pubbliche non vanno soggette a perenzione. *Decisione della G. C. Civile di Napoli emessa in prima camera a 20 Settembre 1832, nella causa tra'l Comune di Vingola e'l Clero di S. Maria del Comune medesimo* (1). Così si è ragionato.

(1) Agresti Decis. vol. 5. pag. 118. Dotto ed egregio magistrato, che oggi fa corona alla G. C. Civile di Palermo trattando della quistione si è avvisato, che sono soggette a perenzione le opposizioni al quadro de' debitori delle amministrazioni pubbliche. Eccone il ragionamento.

« Attesochè dal complesso delle disposizioni raccolte ne' reali decreti dei 30 Gennajo 1817 e 2 Maggio 1823, chiaramente rilevasi, che l'annotazione del debitore nel quadro sia unicamente diretta a stabilire un titolo in favore delle pubbliche amministrazioni, e che le opposizioni del debitore avverso la iscrizione del suo nome non sono in sostanza, che una dimanda, con la quale si chiede l'annullamento del titolo.

» Attesochè ciò premesso non può il quadro esser considerato come una istanza mentre non ne contiene i caratteri, tanto se si guardi la sua forma, che la sua essenza. All'incontro il principio della istanza nettamente si rinviene nelle opposizioni del debitore, le quali contengono una formale citazione, che apre la strada al giudizio. Or se la istanza altro non è, che il complesso degli atti di procedura dalla citazione in poi, o sia come la definisce Ubero *judicialis tenor singularum causarum;* di leggieri si comprende, che nel caso in esame essa incominciа colle opposizioni al quadro, nelle quali l' opponente figura da attore, e la parte opposta da reo convenuto. In fatti è su di questo atto, che si apre il giudizio; su di esso la causa viene iscritta nel ruolo, e su lo stesso va poi ad emettersi la sentenza del Tribunale, pronunziandosi il rigetto delle opposizioni, ovvero l'annullamento del titolo.

» Attesochè non vale osservare in

» La perenzione, provvedimento » contrario a principî sopra tutto » quando operi decadenza da un » diritto, non deve estendersi oltre » i limiti tra' quali è circoscritta.

» Si perime, è vero, qualunque » istanza, art. 490 LL. di p. c.

» Una istanza però è un atto » spontaneo che l'attore è libero » di produrre a volontà, in qua- » lunque tempo, senz'angustia ve- » runa di termini ».

» Le opposizioni sono invece un » atto necessario; onde, in difet- » to di un tal richiamo, non si » formi irreparabilmente in proprio » danno, con rito amministrativo, » un titolo di debito forsi anche » inesistente.

» Una decadenza stabilita dalla » Legge in occasione di procedi- » menti del tutto volontari, non » può applicarsi ad un procedimen- » to forzoso ».

» Per le opposizioni a' quadri è » richiesta la forma degli atti di

» contrario, che l'opponente al quadro » altro non faccia che difendersi, de- » ducendo delle mere eccezioni: im- » perciocchè non perde il carattere di » attore colui, il quale anzi che far » valere l'esperimento di un diritto, » entra il primo in giudizio ad ogget- » to di liberarsi da una obbligazio- » ne, che altri gli voglia addebitare. » Così nella dimanda di nullità, e di » rescissione de' contratti, nell'azione ne- » gatoria, in fatto di servitù, nella di- » manda in petitorio, onde far pronun- » ziare la rimozione dell' interdetto in » materia di nunciazione di nuova ope- » ra, ed in altre di simil fatta, si han- » no esempi non pochi che giustificano » la suddetta proposizione; poichè in » tali casi, ed in ciascuno di essi co- » lui, che vi figura da attore altro in » sostanza non fa, che chiedere di es- » sere liberato dalle altrui pretensioni » con produrre delle eccezioni contro di » esse. Lo stesso si verifica a riguardo » dell' opponente al quadro.

» Attesochè in conseguenza costitu- » endo le opposizioni al quadro un'istan- » za, è ad esse applicabile la disposi- » zione dell'art. 490 delle Leggi di p. » c. che dichiara perenta qualunque i- » stanza, qualora la procedura non sia » stata proseguita nel corso di tre an- » ni, e ciò *quando anche il convenuto* » *non avesse costituito patrocinatore*, le » quali espressioni evidentemente dimo- » strano, che nella idea della Legge » l'istanza incomincia sempre con la ci- » tazione sulla quale il convenuto do- » vrebbe costituire il patrocinatore.

» Attesochè non può escludersi la pe- » renzione sol perchè di essa non si fac- » cia parola ne' due reali decreti de' 30 » Gennajo 1817 e 2 Maggio 1823, poi- » chè i medesimi non si occupano a re- » golare il corso della procedura sulle » opposizioni ai quadri, ma enunciano » soltanto la particolarità da servire di » eccezione alla regola, o sia alle Leggi » di rito civile, alle quali per tutto il » dippiù fa d'uopo ricorrere. Tal è in » fatti l'indole delle Leggi eccezionali, » ch' esse sono applicabili ai soli casi » espressamente preveduti, e dove si tac- » ciono, esercitano il loro impero le Leg- » gi comuni. Altronde la perenzione del- » le opposizioni al quadro è consentanea » allo spirito de' decreti anzidetti, poi- » chè essa è nel favore delle ammini- » strazioni pubbliche, cui quelle mira- » no. Trova qui la sua applicazione la » L. 23 ff. de legibus.

» Attesochè se lo appello per l' art. » 533 delle LL. di p. è soggetto a pe- » renzione, malgrado che l' appellante » altro non faccia, che difendersi con- » tro la sentenza, ed il più delle volte » contro la dimanda originaria, a mag- » gior ragione dovrà la perenzione aver » luogo contro le opposizioni ai quadri, » cui compete meglio, che all' appello » la qualificazione d' istanza. Quindi è » che sotto tutt' i rapporti la quistione » in esame non può risolversi, che af- » fermativamente.

» citazione, ma non perciò l'opponente perde il carattere naturale di reo convenuto fino ad acquistare in vece la divisa opposta di attore.

» Nel fondo in simili procedimenti con l'affissione de' quadri il creditore agisce contro i debitori onde ottenere o consolidare contro di loro un titolo di credito: i debitori opponenti si limitano a difendersi; ed astretti ad una difesa in termini circoscritti, essi che nulla dimandano dal creditore, non prendono al certo la divisa di attori, unicamente a motivo della forma dell'atto, in cui la legge li obbliga a consegnare le loro eccezioni, le loro difese.

» Nella più dura, e diremo anche illegale ipotesi, potrebbe dirsi perenta la sola procedura, poichè è questo l'unico effetto della perenzione in prima istanza, art. 494 LL. di p. c.; ma il dritto di opporsi al quadro, cioè alla costituzione del titolo di credito, non potrà mai dirsi perento.

» Vanamente si opporrebbe che anche dopo preclusa la strada alle opposizioni resta tuttavia a'creditori la facoltà di agire in petitorio.

» Ammessa anche una simile proposizione di non facile dimostrazione, resterebbe sempre vero che il debitore decadrebbe intanto dal diritto di resistere alla persecuzione esecutiva del suo creditore.

» Nè potrebbe dirsi che con la perenzione della procedura si trovi scorso il termine per opporsi, poichè di ciò appunto è quistione. L'atto materiale di una opposizione prodotta in termine esisterà sempre. Si cerca di sapere fino a che punto un tale atto debba essere colpito dalla perenzione; ed il citato art. 494 risponde, che resta estinta la sola procedura, e non mai il dritto, per la cui conservazione si sia preceduto giudiziariamente.

» L'opposizione potrà dirsi atto della procedura estinta poichè fa parte di una tal procedura; ma non si altera perciò la sua indole naturale di atto di resistenza legale alla dichiarazione del debito.

Periti.

L'amministrazione generale del registro e bollo avea elevato il dubbio, se la multa stabilita col real Decreto del dì 8 Dicembre 1833 per omettersi la menzione delle cedole o lauree de' periti, agrimensori architetti, o ingegneri, potesse aver luogo per atti, o scritture, che non fossero verbali di giuramento de' periti istessi, agrimensori, architetti, o ingegneri, o loro rapporti alle autorità giudiziarie. Un tale dubbio è stato risoluto da S. E. per la negativa di accordo col Ministro delle Reali Finanze, avuto riguardo particolarmente al principio, che le sanzioni penali non possono estendersi e riguardare casi diversi da quelli, pe' quali sono state comminate; e che d'altronde niuna disposizione di legge esista, per la quale sia vietato alle parti adoperare ne'loro affari persone, le quali, comunque abbiano la loro fiducia, non sieno però munite di carta autorizzante della regia Università. *M. 12 Agosto 1835.*

Si rimette a' procuratori del Re copia di real decreto del 2 andante, con cui viene stabilito un albo di architetti presso ciascuna giurisdizione di gran Corte civile, non che

una commessione per l'esame degli aspiranti a questo albo, e per lo riconoscimento di coloro, che senza esame vi possono essere ascritti. *M. 18 Novembre 1835.*

Il real Decreto del dì 8 Dicembre 1833, che stabilì una multa di ducati sei per la omissione della menzione della cedola o laurea conceduta a'periti agrimensori, architetti, o ingegneri ne'loro atti di giuramento e ne' rappoti, non è applicabile a' periti di arti meccaniche ed agli esperti di campagna, non essendo costoro obbligati a munirsi di alcuna carta della regia Università. Quindi i verbali di loro giuramento ed i loro rapporti debbono essere registrati senza il pagamento di alcuna multa per la omissione della cedola o laurea di che trattasi. *M. 30 Dicembre 1835.*

Gli ufiziali de'corpi reali del genio sia di terra o di mare, e gl'ingegneri del real officio topografico debbon essere nominati nelle perizie ogni qual volta nei correlativi giudizi vi sia interesse pe' rami di Guerra e Marina. *R. 25 Febbrajo 1837.* V. *Guerra, e Marina, Patrimoni Sacri, Perizie.*

Periti di arti meccaniche. V. *Periti.*

Perizie.

Gli ufiziali de' corpi reali del genio sia di terra o di mare, e gl'ingeneri del real officio topografico debbon essere nominati nelle perizie ogni qual volta ne' correlativi giudizi vi sia interesse de' rami di Guerra e Marina. *R. 25 Febbrajo 1837.* V. *Guerra e Marina, Periti.*

Permesso di stampa.

Il permesso per darsi stampa agli scritti che riguardano cause già decise e non soggette a gravame da ora in avanti non più va dato dai procuratori generali o regi, ma dalle autorità di polizia o da quelle della pubblica istruzione. *R. 10 Giugno 1837.* V. *Autorità di polizia, Memorie, Pubblica istruzione.*

Piazze forti.

I Comandanti delle piazze, allorchò domandano che i giudici di circondario provveggano per la nunciazione di nuove opere, a'termini del real decreto de' 6 Giugno 1832, debbon dirigersi loro con ufizio, il quale vale come domanda giudiziale per l'atto solo della nunciazione. Nel rimanente debbon essere osservati tutti i provvedimenti dati sulla materia. *R. 15 Ottobre 1836.* V. *Nunziazioni di nuove opere.*

S. M. in data del 5 corrente si degnò comandare, che sia contrasegnato con limiti il raggio difensivo di 500 tese dalle reali piazze di guerra infra il quale, giusta l'art. 272 della vigente ordinanza di piazza, è vietato dalla parte della campagna di aprirsi strade, fossi o canali, e di costruirsi edifizi di qualunque sorta; che la maniera come siffatti limiti dovranno costruirsi sia con pilastri sia con colonnette di piperno, e la distanza, che dovrà frapporsi fra l' uno e l' altro, formino oggetto di sollecita proposizione della dipendenza del Genio: che nella zona di terreno circoscritto dai suddetti limiti rimangano in linea provvisoria di tolleranza quegli edifizi in atto esistenti, pei quali non vi sieno pruove fondate di contravvenzione alle reali ordinanze, giacchè essendovene si dovrà procedere colle norme stabilite ne' convenevoli passi legali per ottenersene giuridicamente la demolizione: che de' suddetti edifizi da rimanere sia fatta esatta descrizione con circostan-

ziato verbale, nel quale debbono essenzialmente intervenire il comandante locale del genio, il sindaco o chi ne fa le veci, ed un ufiziale di piazza, e dippiù che si appongano agli edifizi stessi delle piccole lapidi con lettere iniziali. Finalmente ha comandato S. M. che i comandanti delle reali piazze, e gli ufiziali de' corpi facoltativi badino che agli edifizi da rimanere come sopra non sia fatta innovazione o aumento veruno di costruzione, e che nella suddetta zona di terreno esterno racchiusa da limiti non si costruiscano nuove fabriche, nè si pratichino altre operazioni pregiudizievoli alla difesa; ed in caso di trasgressione di tal fatta, essi comandanti inibiscano la continuazione de'lavori esercitando la polizia militare attribuita loro dall' art. 93 dell' anzidetta ordinanza di piazza. *R. 13 Maggio 1837*. V. *Nunziazioni di nuove opere*.

S. M. il Re (D. G.) uniformandosi al parere del Consiglio generale delle fortificazioni si è degnata comandare che i limiti del raggio nel quale sia lecito ai comandanti delle piazze di esercitare la polizia militare loro attribuita dall' art. 93 della reale ordinanza di piazza, ed impedire di fatto le usurpazioni di suolo e le costruzioni clandèstine, debbansi apporre giusta il Real Rescritto del 5 Maggio corrente anno comunicato al 13 del mese stesso, pe' reali Dominî al di qua del Faro, alle piazze di Gaeta, Capua, Pescara, Civitella del Tronto, Cotrone, Taranto, Gallipoli e Manfredonia, ed ai forti di S. Elmo, Baia, Aquila, Scilla e Brindisi. Pei Dominî poi al di là del Faro alle piazze di Melazzo, Augusto, Siracusa e Trapani, alla Cittadella di Messina, ed al Castello di Termini.

Ha ingiunto inoltre la M. S. che per la sola piazza di Gallipoli si debba aver presente la concessione fatta a quel Comune col Real Rescritto de' 27 Settembre 1835 per la edificazione di un borgo alla distanza di 300 tese del ponte stabile della piazza stessa. *R. 29 Novembre 1837*.

In continuazione del Rescritto del 29 Novembre passato anno relativamente ai termini da apporsi d'intorno alle piazze di guerra, onde segnare il raggio di 500 tese da esse, fra'quali sono interdette le costruzioni in danno delle piazze medesime, si rimette un esemplare in litografia del modello de'pilastri da costruirsi approvato da S. M. *M. 10 Gennajo 1838*.

Pignoramento di mobili. V. *Registro e bollo, Vendite di mobili, Uscieri*.

Pignoramento di stabili. V. *Conservazione de' privilegi ed ipoteche, Repertorî, Spropriazione d'immobili*.

Polizia. V. *Autorità di polizia, Permesso di stampa*.

Polizze.

S. E. comunica a' collegi giudiziari la seguente circolare del Ministro delle Finanze diretta dal Tesoriere e dal Controloro generale della Tesoreria generale ai ricevitori generali in Aprile corrente circa il metodo di assicurare il cambio delle polizze e fedi di credito del Banco delle due Sicilie nelle casse regie — Signore « Quando co'reali » decreti de'15 Dicembre 1815, 11 » Ottobre 1817 e 31 Agosto 1818 » fu ordinato a tutte le casse regie » nella Capitale e nelle provincie » di ricevere le carte bancali in pa-

» gamento di dazio, ed anche di » commutarsi queste in contanti a » richiesta delle parti, e fu stabili- » to il premio da darsi a'ricevitori » sull'ammontare delle polizze per- » mutate, l'oggetto che si ebbe in » mira principalmente fu quello di » far acquistare credito alle suddette » carte, e di facilitare le operazioni » del commercio tra'privati. L'idea » veramente fu degna, la riuscita » corrispose, immensi vantaggi ne » ritrasse e tuttavia ne ritrae il pae- » se. La esecuzione de'citati reali » decreti fu sempre gelosamente sor- » vegliata, che anzi con ministe- » riale de'28 Novembre 1827 fu mi- » nacciata la sospensione dell'im- » piego contro quei contabili, i qua- » li, esistendovi il numerario in » cassa, avessero rifiutato il cambio » delle polizze, o che non avessero » fatto tutto il possibile per riunire » il contante momentaneamente, o » in fine che avessero chiesto aggio » o compenso di sorte alcuna. Que- » sto servizio, a dire il vero, è cam- » minato sempre con regolarità, se » non che in alcune epoche, ed » in alcune date provincie affol- » landosi talvolta le carte bancali » non si è ritrovato il numerario » bastante nelle casse regie per » commutarle tutte, la quale cosa » ha dato luogo a reclami da una » parte, ed a rappresentanze de'ri- » cevitori dall'altra per l'imbaraz- » zo, in cui si sono trovati di sod- » disfare contemporaneamente i pa- » gamenti di conto regio e provve- » dere al cambio delle polizze. Questa » Tesoreria vedeva bene che in casi » simili il dovere dei ricevitori ge- » nerali e distrettuali era prima di » riserbare la parte del contante » necessaria al pagamento de'man- » dati della pagatoria generale, ed » indi cogli avanzi di cassa passa- » re al cambio delle polizze: cono- » sceva del pari che niun obbligo » erasi assunto dal Real Governo » di far trovare il danaro pronto » nelle casse delle provincie a ri- » chiesta delle parti, nè che la » carta, rigorosamente parlando, » si depreziasse perchè non fos- » se permutabile momentaneamen- » te, considerar dovendosi il da- » naro depositato nel Banco in » Napoli: ravvisava pure con pia- » cere, che tale apparente scar- » sezza di numerario nelle provin- » cie indizio fosse della crescente » prosperità del Regno per l'au- » mento e miglioramento de'pro- » dotti agrari in guisa, che la pro- » duzione accresciuta non trovava » il contante sufficiente per rappre- » sentarla, quando vi è stato gran » movimento nell'estraregnazione » de'nostri generi. Pur di meno » questa felice posizione di cose, » che va progredendo di anno in » anno principalmente nelle provin- » cie più lontane dalla Capitale, e » dove l'esportazione de'prodotti » è più forte, non ha potuto non » richiamare l'attenzione di questa » Tesoreria generale, e della Real » Segreteria di Stato delle Finan- » ze. Ad oggetto dunque di evitare » da oggi innanzi, per quanto è pos- » sibile, i clamori del pubblico, ed » a mettere al coverto la respon- » sabilità de'ricevitori generali, e » distrettuali, quando il caso si » presenta di non poter eseguire » ad un tempo medesimo i paga- » menti di conto regio, ed il cam- » bio delle polizze, S. E. il Segre- » tario di Stato Ministro delle Fi- » nanze in data de'23 Marzo de- » corso 1.° ripartimento 3.° carico » n.° 656 mi ha diretto un foglio

» del tenor che segue. — *Dietro*
» *la ministeriale diretta a' due in-*
» *tendenti di Reggio e di Messina*
» *in ordine al cambio delle poliz-*
» *ze, di cui ho dato comunicazio-*
» *ne sotto la data degli 8 del cor-*
» *rente n.° 540, questa real Segrē-*
» *teria di Stato, volendo sempre*
» *più assicurare quest' oggetto di*
» *pubblico vantaggio subordinata-*
» *mente al dovere che hanno i ri-*
» *cevitori di dare sfogo in pria*
» *a' pagamenti che vengono loro*
» *gravati dalla Real Tesoreria*
» *generale, e così evitare i cla-*
» *mori del pubblico col freno de-*
» *gli abusi di che si è talvolta te-*
» *muto nel cambio di esse polizze,*
» *e mettere in un tempo medesi-*
» *mo al coverto la risponsabilità*
» *de' contabili, ha determinato*
» *quanto segue. — I ricevitori ge-*
» *nerali e distrettuali dopo avere*
» *adempito alla estinzione de' man-*
» *dati su di loro gravati dalla Te-*
» *soreria generale, terranno a di-*
» *sposizione del pubblico il rima-*
» *nente del numerario, da servi-*
» *re, senza parzialità alcuna, al*
» *cambio delle polizze e fedi di*
» *credito, che verranno ad essi*
» *presentate. A conseguire un sif-*
» *fatto scopo, ciascuno de' men-*
» *zionati contabili avrà l' obbligo*
» *di stabilire un registro, nel qua-*
» *le verranno annotate le polizze*
» *e fedi di credito, che giorno*
» *per giorno sono cambiate, de-*
» *signandosi in apposite colonne*
» *il numero d' ordine, la data della*
» *presentazione della polizza, il*
» *nome e cognome dell' intestata-*
» *rio, la parte prendente, le som-*
» *me in argento o in rame, le*
» *osservazioni. Il registro, di cui*
» *è proposito, in ogni principio*
« *di anno dovrà essere vistato fo-*
» *glio per foglio dall' Intendente,*
» *o sotto-Intendente locale, e si-*
» *tuato presso la Cassa della ri-*
» *cevitoria ostensibile a chiunque*
» *volesse osservarlo. In caso di*
» *rifiuto al cambio di qualche po-*
» *lizza o fede di credito, il rice-*
» *vitore dovrà farne menzione sul-*
» *la colonna delle osservazioni e-*
» *sprimendone il motivo, cioè per*
» *mancanza di numerario... per es-*
» *sersi dovuto serbare il contante*
» *al pagamento del* prest *alla trup-*
» *pa... ec ec. Simultaneamente ri-*
» *lascerà egli alle parti un riscon-*
» *tro per iscritto, di cui verrà*
» *data la forma, in dove dovrà*
» *essere dichiarato il motivo del*
» *rifiuto. Sarà questo un mezzo*
» *per lo quale gli esibitori delle*
» *polizze, non potendo per avven-*
» *tura ottenerne nel corso della*
» *giornata, o anche ne' giorni se-*
» *guenti la realizzazione, rimar-*
» *ranno convinti della necessità*
» *dell' impedimento, e nel caso*
» *che nol fossero, e si credessero*
» *invece lesi ne' loro interessi, ov-*
» *vero posposti ad altri, potran-*
» *no, trovandosi in possesso di*
» *un documento, avvalersene pres-*
» *so le autorità locali competenti*
» *per le provvidenze, che quelle*
» *crederanno, a seconda dei casi,*
» *convenire. Da ultimo rimane de-*
» *terminato, che allo stabilimento*
» *del registro, di cui si è tenuto*
» *discorso, sia data la maggiore*
» *pubblicità per comodo e sod-*
» *disfazione del pubblico. Questa*
» *real Segreteria commette a lei*
» *un esatto adempimento delle di-*
» *sposizioni che nella presente*
» *Ministeriale si contengono me-*
» *diante analoga circolare, ch' El-*
» *la in concorrenza col controloro*
» *generale dirigerà a' contabili tutti*

» *che vi sono chiamati, nella prevenzione che in quanto agl' Intendenti per la parte che loro compete, questa medesima real Segreteria va direttamente a fare ad essi gli ufizi convenienti.* Sono queste le dichiarazioni, e gli ordini dati dall' Eccellentissimo Ministro di Finanze in proposito. Ora è mio dovere d' indicare a lei il modello del registro da stabilirsi nelle casse generali, e distrettuali, e del riscontro in iscritto da darsi alle parti, quando per avventura non vi fosse numerario sufficiente in cassa. Ella potrà osservarlo qui appresso. — *Provincia (o Distretto) di . . . . .* *Registro delle polizze di Banco presentate e permutate in numerario nella Cassa generale (o distrettuale) e di quelle rifiutate per mancanza di fondi come dalle osservazioni. — Numero d' ordine. — Data della presentazione della polizza. — Nome e cognome: dell' intestatario della polizza; della parte prendente. — Somme: argento; rame. — Osservazioni. — Riscontro da darsi alle parti — Li.... ad ore... in. . . Si è presentato in questa Cassa il Signor..... per cambiare num..... polizze del Banco delle due Sicilie per la somma di Duc. . . Non si è potuto annuire alla domanda per . . . Vale per semplice notizia. — Il Ricevitore.* — Son sicuro Sig. Ricevitore generale ch' Ella metterà tutto il suo impegno ed attenzione alla fedele esecuzione di quanto S. E. ha prescritto, che tende particolarmente ad evitare i reclami delle parti, ed a render lei tranquilla nell' esercizio delle sue funzioni. — Ella intanto darà parte di questa circolare a' ricevitori distrettuali suoi dipendenti, e prenderà l' accordo di cotesto Sig. Intendente per quello che dovrà praticarsi in assunto: a quale oggetto le rimetto num . . . copie in istampa della presente circolare, nella quale interverrà il Sig. Controloro generale colla sua firma. Favorirà in fine di accusarmi il ricevo della presente. Il Tesoriere generale. — Il Controloro generale. — » *M. 25 Aprile 1838.*

Poste e procacci.

Non di rado avviene, che i procuratori del Re presso i Tribunali civili debbono essere in corrispondenza tra loro per affari, che rientrano nell' ambito del loro pubblico ministero. Cotesti magistrati non sono ammessi, giusta i regolamenti in vigore, al godimento della franchigia postale per la corrispondenza fuori provincia: è d'altronde nel pubblico interesse che questa corrispondenza non soffra il menomo ritardo. Di qui le seguenti disposizioni prese di accordo col Ministro delle Reali Finanze. La corrispondenza de' procuratori del Re, allorchè sia ad istanza di parte, l' importo per lo corrispondente affranco de' pieghi deve cedere a carico della parte istessa. La corrispondenza poi de' medesimi procuratori del Re, se riguarda affari nei quali agiscano o per esecuzione di ordini superiori, o di officio, deve succedere per l' organo dei procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali rispettive. Però i procuratori del Re debbono accompagnare la loro corrispondenza a' procuratori generali con loro ufizio, indicante il motivo per il quale si avvalgono di cotesta age-

volazione. *M. 5 Agosto 1835.* V. *Corrispondenza ufiziale, Procuratori del Re.*

I procuratori del Re potendo in alcuni casi corrispondere tra loro per affari di servizio, S. M. nel fine di provvedere sempreppiù al celere andamento della giustizia, ha risoluto, che la corrispondenza possa aver luogo presso i Tribunali o gran Corti tra suoi procuratori in questi reali Dominî, e quella presso i Tribunali o gran Corti ne' reali Dominî oltre il Faro e viceversa, debba seguire direttamente, ed immediatamente, escluso ogni metodo che finora ha potuto praticarsi. *R. 27 Dicembre 1837.* V. *Corrispondenza ufiziale, Dominî oltre il Faro, Procuratori del Re.*

Un regolamento trovasi emesso dall'Amministrazione generale del registro per la tassa di posta a carico de' notai per lo invio dei loro repertorî originali per mezzo dei ricevitori del registro alle Camere notariali, non che delle copie dei repertorî stessi, e de' certificati di residenza. Da ciò una corrispondenza tra il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello delle Finanze per istabilirsi diffinitivamente l' importo di tale tassa. Nel fine intanto di evitare ulteriori reclami, di accordo han detti Ministri risoluto, che fino a quando questa definizione non abbia luogo, i notai per lo invio delle carte anzidette alle Camere notariali possano a loro piacere avvalersi del mezzo de' ricevitori di registro, o di qualunque altro mezzo particolare crederanno idoneo. Sarà poi curata l' esatta esecuzione della legge sul termine, in cui i notai dovranno attendere all' invio di che trattasi. Quelli tra essi potranno essere trasgressori saranno severamente puniti. *M. 30 Dicembre 1837.* V. *Notariato-repertorî.*

È accordata la franchigia de' diritti di posta per la corrispondenza che debbon tenere i procuratori del Re presso le autorità giudiziarie secondo l' art. 6 del decreto de' 23 Marzo 1833 onde dar notizia alla Camera consultiva di commercio in Napoli, per la correlativa pubblicazione nella borsa, di tutti coloro che sono provveduti di amministratore, di tutore, di curatore, di consulente giudiziario. La detta corrispondenza debb' essere spedita sotto fascia, e con contrassegno limitato. *R. 11 Aprile 1838.* V. *Camera consultiva di commercio, Corrispondenza ufiziale.*

Per poter essere ammessa in franchigia la corrispondenza de' procuratori del Re colla Camera consultiva di commercio in Napoli, giusta il prescritto nella risoluzione Sovrana degli 11 aprile ultimo, occorre che la medesima non solo venga spedita sotto fascia secondo fu enunciato in detto Rescritto, ma che in oltre sia necessario notare su i plichi il contenuto nella corrispondenza, e che i plichi sieno presentati negli ufizi delle poste con uno stato in doppio esemplare, in cui sia indicato anche il contenuto ne' plichi giusta l'art. 25 del regolamento di posta. *M. 2 Maggio 1838.* V. *Camera consultiva di commercio, Corrispondenza ufiziale.*

Il Ministro delle Finanze si è doluto di non essere esattamente osservato da' funzionari pubblici, che non godono franchigia indefinita, la prescrizione de' correlativi regolamenti di spedire cioè tale corri-

spondenza sotto fascia contrassegnata di proprio pugno. E poichè l'inadempimento di tale formalità produce grave imbarazzo all'amministrazione, la quale deve in tal caso verificare il contenuto ne' plichi, e sommetterli a tassa, ha sollecitato per la esatta osservanza delle cennate formalità. S. E. perciò ha incaricato i procuratori del Re a mettere ogni diligenza da parte loro, perchè nella spedizione della corrispondenza di ufizio si adempiano esattamente le prescrizioni di sopra ricordate. *M. 9 Febbrajo 1839*. V. *Corrispondenza ufiziale.*

Non ha guari fu comunicata la risoluzione Sovrana, con la quale fu disposto, che la corrispondenza per affari di servizio tra i procuratori del Re presso i Tribunali e gran Corti civili in questi reali Dominî, e quella presso i Tribunali e gran Corti ne' reali Dominî oltre il Faro e viceversa, dovesse seguire direttamente ed immediatamente escluso ogni altro metodo, che avesse potuto essere in pratica. I procuratori del Re presso i Tribunali civili non essendo ammessi pe' regolamenti di posta in vigore a corrispondere in franchigia tra essoloro, secondochè ha luogo pe' procuratori generali presso le Gran Corti criminali e civili, ha S. E. interposto suoi ufizî analoghi al Ministro delle Reali Finanze, affinchè in fatto di corrispondenza fosse eguagliata la condizione degli uni e degli altri magistrati. Così di accordo i due Ministri hanno stabilito quanto segue. 1.° La corrispondenza de' procuratori del Re presso i Tribunali civili tra essoloro dovrà esser messa sotto fascia, e contrassegnata di proprio carattere da' medesimi. 2.° L'invio alla posta sarà fatto con doppio borderò, un'esemplare del quale sarà firmato da' procuratori del Re e rimarrà alla posta, e l'altro con la firma del Direttore sarà rilasciato all'immittente. 3.° Rimangono salve agl'impiegati postali le facoltà che loro competono per l'art. 11 del regolamento de' 10 Agosto 1818 per qualche abuso potesse mai commettersi, e che i procuratori del Re non avranno potuto avvertire. Il Ministro delle Reali Finanze ha anche emesso di sua parte le disposizioni corrispondenti. Da ciò è chiaro, che dovendo aver luogo la diretta corrispondenza tra i procuratori del Re presso i Tribunali civili, rimane rivocata la circolare ministeriale de' 5 Agosto 1835 su la corrispondenza dei procuratori del Re presso i Tribunali civili per mezzo de' procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali. *M. 15 Maggio 1839*. V. *Corrispondenza ufiziale, Dominî oltre il Faro*, *Procuratori del Re.*

Il Ministro delle reali Finanze ha interessato il Ministro di Giustizia perchè sieno richiamati in osservanza gli articoli 24 e 25 del regolamento postale circa la spedizione delle lettere di officio. Per essi è detto specialmente, che tali lettere debbano presentarsi a mano agl'impiegati di quell'amministrazione, onde non essere tassate, e che possa dimandarsene ricevo solamente quando la urgenza o la importanza del servizio lo richieda. In questo caso è anche prescritto, che le lettere sieno accompagnate da uno stato in doppio esemplare, che ne indichi il numero ed il destino, de' quali uno debba rimanere presso l'amministrazione, l'altro debba respingersi all'ufiziale che l'abbia rimesso. Questo metodo essendosi troppo frequen-

temente praticato fuori i casi indicati, è stato occasione di doglianze alla detta amministrazione generale per lo ritardo che arreca alla speditezza del real servizio. È perciò che il Ministro incarica i procuratori del Re di curare la esatta osservanza della cennata disposizione, per la parte che loro riguarda. *M. 27 Novembre 1839. V. Corrispondenza ufiziale.*

PREDE MARITTIME.

La legge del 2 Settembre 1817 dapprima, e quindi il decreto degli 8 Aprile 1822 hanno determinato in quale modo debbano comporsi ne'distretti di marina le commessioni di prima istanza per giudizio sulla legittimità delle prede marittime, e sull'appartenenza degli oggetti ricuperati dal naufragio. Or chiede S. E. conoscere colla maggior precisione presso quali Ufizi siesi avuto o si abbia il sistema di conservare le carte, che per tale oggetto possano appartenere rispettivamente alle commessioni anzidette, ed a' funzionari che presso le medesime sono destinati ad esercitare il pubblico ministero. I procuratori del Re sono incaricati di un sollecito riscontro. *M. 11 Aprile 1838.*

Ha il Ministro osservato dalla corrispondenza di non essere uniforme il metodo per la conservazione delle carte attinenti alle commessioni di prima istanza per giudicare sulla legittimità delle prede marittime, e su l'appartenenza degli oggetti ricuperati dal naufragio, od agli Ufizi del ministero pubblico presso le commessioni stesse. Nel fine di rimuovere questo inconveniente ed assicurare in modo uniforme la integrità ed il deposito di tali carte, ha S. E. stabilito quanto segue.

1.° Per la commessione del distretto di Marina in Napoli, le carte del pubblico Ministero presso la medesima saranno conservate nella Procura Regia presso i Tribunali civili quivi residenti. Nella cancelleria del Tribunale istesso saranno conservate le carte riguardanti i giudizi od altro di spettanza della commessione.

2.° Per gli altri distretti le carte così delle commessioni, come de'rispettivi agenti del pubblico ministero presso le medesime saranno con la debita distinzione delle une dalle altre conservate nelle cancellerie dei giudicati di circondario del luogo.

Queste disposizioni stanno alla organizzazione delle commessioni suddette giusta la legge del 2 Settembre 1817 ed i decreti de' 15 Gennajo 1818, e degli 8 Aprile 1822. *M. 18 Luglio 1838.*

PRESCRIZIONE.

L'articolo 2169 delle leggi civili dispone così: « Dopo ventotto anni » dalla data dell' ultima scrittura il » debitore di una *rendita* può es» sere astretto a somministrare a pro» prie spese una nuova al suo cre» ditore, o a quelli che abbiano cau» sa da lui. » Or è stato dimandato se questa disposizione riguardasse ancora i titoli di *canoni enfiteutici* ed in qual modo dovesse *intendersi ed applicarsi pei titoli di rendita.* Per quello riflette i titoli dei *canoni enfiteutici* è stato osservato: che nell' art. 2169 parlasi di *rendita* e che gravissima differenza intercede tra la *rendita* ed il *canone enfiteutico* giusta gli art. 1678 e 1781 LL. cc.: che la disposizione dell'articolo istesso è collocata sotto al titolo delle *Prescrizioni*: che, tratta la medesima dalla legge 19 *Cod. de Fide Instrumentorum*, è nel fine di rimuovere la eccezione della prescrizione:

che per l'art. 2146 LL. cc. non si può prescrivere contra del proprio titolo; in questo senso che niuno può cambiare a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso, lo che è pure uniforme alle regole dell'antico diritto: che questo precetto serve di fondamento ad altre disposizioni, che leggonsi negli articoli 2134, 2135, 2142 ed altri delle stesse leggi civili: che, per l'articolo 2135, a potere prescrivere occorre che il possesso sia tra l'altro a *titolo di proprietà*: che coloro, i quali posseggono nel nome altrui, i *possessori precari*, per qualunque decorrimento di tempo non prescrivano mai: che la parola *precario* nell'attuale nostro diritto, come dall'art. 2141, ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi, indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione, o di un titolo espresso, che li obblighi a riconoscere il dritto di altri: che perciò quando il titolo è presentato, è in conformità di esso che bisogna regolare la causa ed il principio del possesso, e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del suo possesso sia per il fatto di un terzo, sia per una contraddizione formale al dritto del proprietario (coverta l'una, o l'altra dalla prescrizione) il titolo rimane la legge invincibile che serve a qualificare il suo possesso ed escludere la prescrizione: che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe *dei possessori precari*: che ravvicinando l'art.° 469 agli articoli 1686 e seguenti ll. cc: è fuori dubbio che l'enfiteuta non possiede a *titolo di proprietà*, non avendo egli in tutta la estensione la facoltà di godere, di escludere ogni altro, e di disporre nel modo il più assoluto del fondo: che così la leg. 7. *cod. de praescript: 30 vel 40 annorum* escludeva dalla prescrizione il dominio diretto nel rapporto dell'enfiteuta: che così pure la eccezione istessa del pagamento del canone per trenta anni o più potrà importare che trovinsi prescritte le annate di canone precedenti, salvo la osservazione dell'art. 2183 LL. cc., ma non sarà mai prescritto il dominio diretto ed i correlativi suoi effetti legali: che invano opponesi l'articolo 2147 ll. cc., nel quale è detto, che può prescriversi contro il proprio titolo in questo senso che uno può liberarsi colla prescrizione dall'obbligo che ha contratto, e ciò per lo motivo particolarmente che nella specie la liberazione non potrebbe succedere senza acquistarsi il dominio diretto, e questo acquisto per la precedente osservazione non può avvenire per lo solo ed unico decorrimento del tempo: che l'art 1700 ll. cc. ha diffinito in quali casi si debba la rinnovazione del titolo dall'enfiteuta. Da ciò la idea che la *inapplicabilità* dell'art. 2169 ai titoli de' *canoni enfiteutici* fosse così nella lettera, che ne' motivi dell'art. istesso. Relativamente poi al modo, col quale dovesse intendersi ed applicarsi il riferito art. 2169 pei titoli di rendita è sembrato primieramente che per l'art. 2163 ll. cc. la rinnovazione non occorre *pei crediti a tempo determinato*, comunque la dilazione eccedesse i trent' anni. Pei titoli di rendita poi è stato osservato, che la rinnovazione è nel favore del creditore: ch'è richiesta nel fine, come fu detto

di sopra, di rimuovere la eccezione della prescrizione: che stabilita in fatti a trent'anni la prescrizione più lunga, e questa prescrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede, bisogna provvedere al caso, in cui il debitore di una rendita avesse puntualmente pagato in ogni anno, e sopprimendo o tacendo poi la quietanza a lui rilasciata in iscrittura privata, venisse dopo trent' anni dalla data del titolo ad opporne la prescrizione: che a'termini dell'art. 797 ll. cc. i titoli esecutivi contro il defunto sono parimenti esecutivi contro la persona dell'erede: che per gl' istrumenti stipulati sotto lo impero delle antiche leggi è determinato in qual modo possa loro accordarsi la forma esecutiva (1): che non vi ha azione quando non vi abbia interesse: che niuna disposizione di legge possa intendersi ed applicarsi in guisa che, violata la ragione di essa, abbiansi ad incontrare atti non necessari, superflui alla parte attrice, gravosi all' altra parte: che perciò quando non possa legalmente temersi la eccezione della prescrizione non vi abbia luogo alla rinnovazione, di cui trattasi nell'art. 2169, lo che avvieue particolarmente sempre che vi ha documento che assicuri la esistenza della obbligazione, e non sieno decorsi trent' anni dalla data di questo documento. Un pagamento di annualità *per Banco*, una quietanza di quest' annualità *per atto pubblico*, una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un *atto* del debitore a di costui firma per ministero di usciere, col quale dichiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma e per lo tale titolo, i ruoli giusta il decreto del 5 Febbrajo 1828 per gli Stabilimenti pubblici ec. ec. sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire le prescrizioni, ed escludere conseguentemente la rinnovazione. La leg. 19 *Cod. de fide instrument*: di sopra ricordata rimoveva il pericolo della prescrizione mercè il riconoscimento del debitore, ed enunciava i metodi per questo riconoscimento. Le pratiche invalse ne' nostri usi agevolano la osservanza di questo riconoscimento. In conseguenza delle cose finora dette S. M. il Re N. S., nel Consiglio ordinario di Stato dei 10 del corrente mese, ritenuta la innapplicabilità dell' art. 2169 ai titoli dei canoni enfiteutici, si è degnata dichiarare che la non rinnovazione di che trattasi dei titoli di rendita non induce per tale circostanza soltanto prescrizione: tal che, anche senza questo atto, rimanga integra l' azione del creditore secondo la legge. *R. 17 Febbrajo 1838.* V. *Canoni enfiteutici.*

Sono applicabili per le decime e prestazioni su terreni ex-feudali le regole comprese nel Rescritto Sovrano de' 17 Febbrajo corrente anno 1838 su la rinuovazione de' titoli di rendite per l'art. 2169 delle leggi civili. *R. 29 Agosto 1838.* V. *Canoni enfiteutici.*

Fino a nuova Sovrana determinazione i Tribunali debbono astenersi di pronunziare sulla eccezione di prescrizione, che si opponga alle dimande delle Chiese. *R. 2 Gennajo 1839.* V. *Chiese.*

PRESCRIZIONE TRENTENARIA. V. *Amministrazioni diocesane, Cassa*

(1) V. Notariato - istrumenti antichi.

di ammortizzazione, *Chiese*, *Prescrizione*.

Presidenti di g. c. e tribunali. V. *Presidenti di Tribunali civili*.

Presidenti di tribunali civili. Si prescrive la formazione di un dettagliato e distinto lavoro statistico, risguardante tutt' i giudici di circondario delle provincie secondo le norme delle diverse istruzioni e regolamenti circa la vigilanza, (1) e se ne commette la cura alle commissioni censorie, delle quali fan parte i presidenti de' tribunali civili. Esso lavoro, oltre alla parte risguardante il merito de' giudici di prima classe, dev' essere diviso in altre due parti, una di esse riguarderà i giudici di seconda classe, e l' altra i giudici di terza. In ciascuno de' detti giudici debbono essere portate le analoghe osservazioni circa il merito, e l' antichità di servizio: ed in fine di ciascuna parte sarà formato un quadro di coloro, che dalla seconda meritano di passare alla prima classe, e dalla terza alla seconda colla necessaria gradazione, mettendo in primo luogo il più meritevole, e così in seguito, onde una volta fissata la regola si abbiano de' dati sicuri per non recare torto ad alcuno trattandosi di promozione. La commessione deve aver presenti in questo lavoro gli elementi i più indubitati e positivi, e deve indicarli, non omettendo di tener conto oltre al merito, anche dell'antichità di servizio, giacchè sebbene questa a nulla influir potrebbe alla mancanza del merito, pur tuttavia a dati eguali o poco dissimili potrà far ottenere la preferenza nella gradazione. In conseguenza delle cennate cose parlandosi di ciascun funzionario è necessario ancora enunciarsi l' epoca, nella quale la prima volta è stato nominato giudice o ha incominciato a servire da giudice, l'epoca in cui trovasi nella classe attuale, e l'epoca da che trovasi nell'attuale circondario. Tale lavoro, che ha un immediato rapporto col buon andamento del real servizio, e della giustizia, influir deve per l'avvenire a ben misurare e proporzionare le promozioni, che accordarsi dovranno a'giudici di circondario, e per conseguenza la Commessione agevolmente scorgerà di quanto interesse egli sia, e con quanta penetrazione ed esattezza debb' essere formato. *M. 5 Settembre 1835*. V. *Commessione censoria*.

In ogni anno si deve rimettere al Ministro uno stato degli atti del-

(1) Ad oggetto di potersi da' presidenti de' Tribunali civili esercitare quella vigilanza loro inculcata con diverse istruzioni da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia tanto sul conto de' giudici di circondario, che de' loro supplenti, abbiamo imaginato un registro, in cui udienza per udienza debban segnarsi le sentenze che dal Tribunale in grado di appello si confermano, si annullano, si rivocano, o si modificano. Così ad ogni occasione di esame di merito per detti funzionari potranno chiamarsi gli elementi necessari per formare giudizio su di ciascuno. Questo registro va composto delle seguenti categorie.

1. *Circondari.*
2. *Nome del funzionario che ha pronunziato la sentenza.*
   Giudice. *Supplente.*
3. *Cognomi de' litiganti.*
4. *Data della sentenza del giudice o supplente.*
5. *Data della sentenza del Tribunale in grado di appello—Per conferma—Per annullamento o rivoca - Per modifica.*
6. *Osservazioni.*

la giurisdizione del presidente emessi nell'anno precedente. *M. 12 Settembre 1835.*

Nella ordinanza del presidente per la vendita de'mobili dipendenti da una eredità, di che è parola nell'articolo 1022 ll. di proc. civ., non debbe nè può destinarsi l'usciere agli atti della vendita da farsi ai termini degli art. 1021 e seg. delle leggi medesime: A cotesti atti di vendita non può prescegliersi dalle parti un notajo invece dell'usciere: Non fa mestieri di preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie, ed altri lavori delle belle arti, salvo se gli oggetti sieno di tal materia a cui possa applicarsi il disposto dell'art.° 712 ll. di proc. civ: Ove trattisi della vendita in quistione di oggetti insigni di belle arti, si provvederà dal magistrato nel modo che meglio sarà reputato conveniente: Se economicamente giovi, che i mobili si mettano in vendita su la base del prezzo stabilito nell' inventario, non ne sarà legalmente interdetta la licitazione e la vendita anche a prezzo minore: A ciò non occorra preventiva autorizzazione di magistrato. Tale Sovrana risoluzione debb'essere affissa nella cancelleria de'Collegi giudiziari e de'giudicati di circondario. *R. 30 Gennajo 1839.* V. *Legalizzazioni, Stato civile cap. I—atti, registri ec.—Vendite di mobili, Uscieri.*

Prestazioni feudali. V. *Canoni enfiteutici.*

Prigioni de' detenuti per causa civile. V. *Arresto personale, Atto di carcerazione, Procuratori del Re, Uscieri.*

Processi.

Quando i litiganti abbian bisogno di presentare ne' Tribunali dei processi delle abolite giurisdizioni, i quali si conservano nell' archivio generale, le parti interessate debbono esibire al cancelliere un certificato sulla esistenza del processo nell'archivio generale. Il cancelliere, dopo di aver preso gli ordini del presidente per la richiesta, dee presentare la dimanda al regio procuratore, in vista della quale detto magistrato scriverà di ufficio al Direttore dell' archivio generale per la trasmissione del processo pel corso regolare della posta, il cui importo verrà soddisfatto dalle parti interessate. *M. 15 Gennajo 1814.* V. *Archivi.*

Regolamento per la trasmissione delle processure compilate dalla vecchia giurisdizione della Capitale ed esistenti nell'archivio generale, alle Corti, Tribunali, ed altre giurisdizioni (1).

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

» Visto l'art. X del decreto dei » 22 Dicembre 1808, l'art. XI » del decreto de' 4 Maggio 1809, » gli art. VIII e XI del regola- » mento approvato da S. M. a 16 » Luglio 1812.

» Art. I.° Occorrendo alle parti » di presentare alla Corte di Cas- » sazione, alla Corte di appello se- » dente in Napoli, o al Tribunale » di prima istanza di questa pro- » vincia una processura compilata » negli antichi Tribunali della Ca- » pitale, ed esistente nell'Archi-

(1) *Conoscendosi da pochi questo regolamento, che quantunque di antica data, trovasi tuttavia in vigore, si è creduto utile qui riportarlo alla lettera.*

» vio generale, dovranno esse esi-
» bire un certificato del suddetto
» Archivio sulla esistenza del pro-
» cesso, giusta il modello annesso
» al presente regolamento.

» Per questo certificato si verse-
» rà il solo diritto di cercatura di
» una lira stabilito colla tariffa del
» 16 Luglio 1812. Su questo cer-
» tificato il cancelliere, o il vice-
» cancelliere della sezione, cui
» l'affare appartiene, presi gli or-
» dini del presidente, farà la ri-
» chiesta del processo, presentan-
» dola prima di spedirla al regio
» procuratore per la sua vidimazio-
» ne. In vista l'Archivio farà ese-
» guire la trasmissione del proces-
» so, esigendo il dritto di una lira
» stabilito coll'indicata tariffa. Per
» le processure criminali, che po-
» tranno occorrere alla Corte Cri-
« minale di questa provincia, la ri-
» chiesta anche sarà fatta dal can-
» celliere della sezione, presi gli
» ordini del presidente, e vistata
» dal procuratore generale, non
» dovendosi esigere diritti nè di
» cercatura nè di trasmissione. L'ar-
» chivio terrà per ciascuna sezione
» un libro, ove il Cancelliere, o
» il vice-cancelliere addetto alla me-
» desima noterà tutti i processi che
» riceverà. La restituzione si note-
» rà al margine. Quest'ultima parte
» è comune alle sezioni della Corte
» Criminale sedente in Napoli.

» Art. 2.° Bisognando presentar-
» si un processo al Tribunale di
» commercio ed alla Camera degli
» avvocati dovrà la parte esibire il
» certificato enunciato nel primo ar-
» ticolo, e la richiesta sarà fatta dal
» cancelliere o dal segretario rispet-
» tivo, dopo di aver presi gli or-
» dini del presidente del Collegio,
» ed il procuratore generale della
» Corte di appello vi apporrà il suo
» visto.

» Art. 3.° Per i processi da pre-
» sentarsi nelle Giustizie di pace del-
» la Capitale, il cancelliere in se-
» guito dell'autorizzazione del giu-
» dice, ne farà la richiesta sul cer-
» tificato stabilito nel detto art. 1.°,
» la quale sarà sottoposta al visto
» del regio procuratore presso il
» Tribunale di prima istanza.

» Art. 4.° Non è permesso di con-
» segnarsi i processi depositati nel-
» l'Archivio alle parti ed ai priva-
» ti, neppure se fossero costoro ri-
» vestiti del carattere di arbitri o
» periti. Potranno bensì osservarli
» nell'archivio medesimo nel mo-
» do stesso che lo farebbero se i
» processi si trovassero nelle can-
» cellerie, e non si pagherà in tal
» caso che il solo diritto di cerca-
» tura stabilito colla tariffa del 16
» Luglio.

» Art. 5.° Le Corti di appello ed
» i Tribunali civili delle provincie
» potranno ad istanza delle parti do-
» mandare per mezzo del procura-
» tore regio al Direttore dell'Archi-
» vio generale tutte le notizie ed i
» rapporti che crederanno necessa-
» ri de' fatti contenuti nelle anti-
» che processure.

» Art. 6.° Qualora i litiganti ab-
» biano bisogno di presentare nelle
» Corti e ne' Tribunali civili delle
» provincie processure delle aboli-
» te giurisdizioni che si conservano
» nell'Archivio generale, dovranno
» esibire il certificato stabilito con
» l'art. 1.°, su del quale il Cancel-
» liere, presi gli ordini del presiden-
» te, farà la richiesta e la presen-
» terà al procuratore regio che ne
» scriverà di ufizio al Direttore del-
» l'Archivio per la trasmissione, la
» quale si eseguirà per mezzo del

» procaccio a spese della parte più » diligente. Ove vi sia bisogno di » presentarsi tali processi nelle Giu» stizie di pace delle provincie, il » giudice di pace, in vista del cer» tificato enunciato di sopra, ne scri» verà al regio procuratore presso » il Tribunale di prima istanza, il » quale ne farà la richiesta al Di» rettore dell'Archivio.

» Napoli 20 Luglio 1814.

» Firmato F. Ricciardi.

La formazione dell' estratto dei fatti da un processo delle antiche giurisdizioni resta a cura della parte più diligente, la quale lo notificherà al patrocinatore della parte contraria, e si avrà per concordato laddove in otto giorni non si faccia opposizione. Nel caso di opposizione, uno de' giudici del Collegio, che verrà destinato nella stessa sentenza che prescrive l'estratto, verificherà il fatto controverso a seconda del documento, da cui emerge. *D. 6 Marzo 1828 art. 3.*

Procuratori del re.

Non di rado avviene, che i procuratori del Re presso i Tribunali civili debbano essere in corrispondenza tra loro per affari che rientrano nell' ambito del loro pubblico ministero. Cotesti magistrati non sono ammessi, giusta i regolamenti in vigore, al godimento della franchigia postale per la corrispondenza fuori provincia; è d' altronde nel pubblico interesse, che questa corrispondenza non soffra il menomo ritardo. Di qui le seguenti disposizioni prese di accordo col Ministro delle Reali Finanze. La corrispondenza de' procuratori del Re, allorchè sia ad istanza di parte, l'importo per lo corrispondente affranco de' pieghi deve cedere a carico della parte istessa. La corrispondenza poi de' medesimi procuratori del Re, se riguardi affari, ne' quali agiscono o per esecuzione di ordini superiori, o di ufficio, deve succedere per l'organo de' procuratori generali del Re presso le rispettive gran Corti criminali. Però i procuratori del Re debbono accompagnare la loro corrispondenza a' procuratori generali con loro ufizio indicante il motivo per lo quale si avvalgono di cotesta agevolazione. *M. 5 Agosto 1835. V. Corrispondenza ufiziale, Poste e procacci.*

I procuratori del Re sono facoltati di richiedere a'ricevitori del registro con anticipazione una discreta quantità di fogli di carta vistati per bollo a credito onde servirsene nel bisogno per la formazione delle note occorrono per le inscrizioni a loro richiesta per le ipoteche legali, giusta il prescritto nella circolare ministeriale de' 12 Giugno 1829. I medesimi, consumata questa quantità di carta, altra ne debbono richiedere, rimettendo per Napoli all'amministrazione generale del registro e bollo, e per le provincie ai direttori, uno statino indicante l'uso ed i nomi di coloro per le inscrizioni contro de'quali è stata adoperata la precedente quantità di carta. I conservatori delle ipoteche sono incaricati di comprendere nella liquidazione de' diritti fiscali e dei loro salari anche i diritti di bollo per la carta impiegata alle note, onde se ne possa riscuotere l' importo a carico de'debitori. *M. 23 Settembre 1835.*

Al margine de'rapporti che si spediscono da' procuratori del Re nel real Ministero in risposta delle ministeriali loro comunicate va notato sempre non solo il Ripartimento, da cui parte la Ministeriale, ma il nu-

mero ancora della stessa. *M. 2 Marzo 1836.* V. *Corrispondenza ufiziale.*

I procuratori del Re potendo in alcuni casi corrispondere fra loro per affari di servizio, S. M, nel fine di provvedere sempreppiù al celere andamento della giustizia, ha risoluto che la corrispondenza possa aver luògo presso i Tribunali o Gran Corti tra suoi procuratori in questi Reali Dominî, e quella presso i Tribunali o Gran Corti nei Reali Dominî oltre il Faro e viceversa, debba seguire direttamente ed immediatamente escluso ogni metodo che finora ha potuto praticarsi. *R. 27 Dicembre 1837.* V. *Corrispondenza ufiziale.*

Non ha guari fu comunicata la risoluzione Sovrana, con la quale fu disposto che la corrispondenza per affari di servizio tra i procuratori del Re presso i Tribunali e gran Corti in questi reali Dominî, e quella presso i Tribunali e gran Corti ne'reali Dominî oltre il Faro e viceversa, dovesse seguire direttamente ed immediatamente, escluso ogni altro metodo, che avesse potuto essere in pratica. I procuratori del Re presso i Tribunali civili non essendo ammessi pe'regolamenti di posta in vigore a corrispondere in franchigia tra essoloro, secondochè ha luogo pe'procuratori generali presso le gran Corti criminali e civili, ha S. E. interposto suoi ufizi analoghi al Ministro delle Reali Finanze, affinchè in fatto di corrrispondenza fosse eguagliata la condizione degli uni e degli altri magistrati. Così di accordo i duo Ministri hanno stabilito quanto segue. 1.° La corrispondenza dei procuratori del Re presso i Tribunali civili tra essoloro dovrà esser messa sotto fascia, e contrassegnata di proprio carattere da'medesimi. 2.° L'invio alla posta sarà fatto con doppio borderò, un esemplare del quale sarà firmato da'procuratori del Re, e rimarrà alla posta, e l'altro con la firma del Direttore sarà rilasciato all' immittente. 3.° Rimangono salve agl'impiegati postali le facoltà che loro competono per l'art. 11 del regolamento de'10 Agosto 1818 per qualche abuso potesse mai commettersi, e che i procuratori del Re non avranno potuto avvertire. Il Ministro delle Reali Finanze ha anche emesso di sua parte le disposizioni corrispondenti. Da ciò è chiaro, che dovendo aver luogo la diretta corrispondenza tra i procuratori del Re presso i Tribunali civili, rimane rivocata la circolare ministeriale de' 5 Agosto 1835 su la corrispondenza de' procuratori del Re presso i Tribunali civili per mezzo de' procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali. *M. 15 Maggio 1839.* V. *Corrispondenza ufiziale, Dominî oltre il Faro, Poste e procacci.*

I procuratori del Re presso i Tribunali civili debbono esercitare la loro vigilanza sulla buona tenuta delle prigioni de'detenuti per causa civile, e per la esatta osservanza da parte de' custodi de' doveri loro imposti dalla legge. *D. 14 Ottobre 1839.* V. *Agenti del pubblico ministero, Arresto personale, Depositi giudiziari, Permesso di stampa, Real Corona.*

Procuratori generali. V. *Permesso di stampa.*

Procuratori regi. V. *Procuratori del Re.*

Protestanti. V. *Stato civile-cap. 111. matrimoni.*

Pubblica istruzione.

Il permesso per darsi stampa agli

scritti che riguardano cause già decise e non soggette a gravame da ora in avanti non più va dato dai procuratori generali o regi, ma dalle autorità di polizia, o da quelle della pubblica Istruzione. *R. 10 Giugno 1837.* V. *Autorità di polizia*, *Memorie*, *Permesso di stampa.*

Radiazione d'iscrizioni. V. *Conservazione de' privilegi ed ipoteche.*

Real corona.

Gli agenti del pubblico ministero, i quali sono parte principale nelle cause per beneficî di regio patronato, non debbono mai omettere di produrre innanzi che decorrano i termini utili, e senza attendere speciale superiore autorizzazione, quei gravami che per legge possano competere contro le sentenze o decisioni che non avessero accolte le dimande della Real Corona, salvo ad esaminare poi se debba proseguirsi il giudizio per la discussione del gravame, ovvero debba rinunziarvisi. *M. 5 Agosto 1837.* V. *Benefizi*, *Regio patronato.*

I decreti de' 27 Ottobre 1825, dei 17 Luglio 1827, e degli 8 Dicembre 1833 hanno determinato in quali casi i procuratori del Re abbiano ad agire come parte principale di per loro solamente, od unitamente ai titolari de' beneficî ne' giudizi che interessano il regio patronato, ed hanno pure determinato in qual modo abbiasi a provvedere per la spesa degli atti correlativi ad istanza dei medesimi procuratori del Re. Or nel fine di rimuovere ogni equivoco nella esecuzione de' decreti anzidetti, è stato risoluto da S. E. il Ministro di accordo con quello degli affari ecclesiastici :

1.° Che il decreto degli 8 Dicembre 1833 non deve aver luogo nello sperimento delle azioni personali, che possano competere alle amministrazioni diocesane od ai titolari de' beneficî di regio patronato a causa de' fondi addetti ai beneficî stessi. La spesa degli atti in questi giudizi è a carico delle amministrazioni, o de' titolari.

2.° Che cotesto decreto degli 8 Dicembre 1833 risguardi esclusivamente gli atti ad istanza de' procuratori del Re pe' giudizi contemplati negli articoli 1 e 2 del real decreto de' 27 Ottobre 1825.

3.° Che nel caso, in cui, giusta il decreto de' 27 Ottobre 1825, i procuratori del Re debbano agire unitamente alle amministrazioni diocesane od ai titolari, convenendo che gli atti di procedura sieno praticati dagli uni e dagli altri complessivamente, e non separatamente o disgiuntamente, debbano per cotesti atti osservarsi le prescrizioni istesse del decreto anzidetto degli 8 Dicembre 1833. L' enunciazioni comprese ne' numeri 1 e 2 sono nella esecuzione letterale dei reali decreti, che di sopra sono stati ricordati. L'enunciazione poi compresa nel seguente num. 3 è fondata particolarmente sulle considerazioni : che i procuratori del Re e le amministrazioni Diocesane od i titolari stanno in figura di consorti di liti : che il beneficio dell'un consorte si comunica all'altro per disposizione di legge : che altrimenti l'azione de' procuratori del Re potrebbe rimanere impedita : che nella ipotesi il principale interesse è del regio patronato: che per l' art. 2 del decreto degli 8 Dicembre 1833 gl'interessi della Cassa del registro sono più che ampiamente assicurati. *M. 30 Agosto 1837.* V. *Beneficî*, *Regio patronato.*

In conseguenza di avviso della Con-

sulta de'reali Dominî di qua dal Faro, ed in conseguenza altresì di osservazioni di S. E. al Ministro degli affari ecclesiastici, ha S. M. risoluto, che gli agenti del ministero pubblico, ne' giudizi ne' quali intervengono come parte principale giusta il decreto de'27 Ottobre 1825, se alcuna sentenza sia profferita contra il Regio patronato o la Real Corona, debbano essere solleciti di produrre nell' interesse dell' uno o dell' altra il correlativo appello avverso la medesima sentenza, salvo poi a diffinirsi se debba progredirsi nello esperimento di questo gravame, o rinunziarvisi: che però nel caso di ricorso per annullamento a ragion di cotesti giudizi, se gli agenti del pubblico ministero vi abbiano alcuna giusta difficoltà, non sieno tenuti a produrlo immediatamente; debbano bensì riferire l'occorrente con la maggior sollecitudine, secondo le norme del cennato real decreto de' 27 Ottobre 1825: che i rapporti degli agenti del pubblico ministero debbano essere motivati ed accompagnati dalla copia delle decisioni, e delle corrispondenti narrative. S. E. rilevò tra l'altro nelle sue osservazioni: che grande differenza interceda tra il giudizio di appello, e lo sperimento del ricorso per annullamento alla Corte Suprema di giustizia; nel primo caso la causa trattandosi *ex integro* e l'appello in generale sospendendo la esecuzione della sentenza. Nel secondo caso questa sospensione non incontrandosi, e la sentenza o decisione impugnata avendosi a giudicare nel rapporto se abbia oppur no osservata la legge: che l' atto di appello può non essere motivato: che il ricorso per annullamento dee sempre spiegare i motivi si allegano: che la decisione vuolsi impugnare col ricorso per annullamento sta in figura di giudicato, e ne produce tutti gli effetti sino a che non sia annullata: che così è a riguardarsi intanto nella medesima la maggiore probabilità di esattezza, di rettitudine, di uniformità alle prescrizioni della legge: che conseguentemente non possa non meritare grave considerazione quando al suo *decisum* si aggiunga la opinione dell'agente del pubblico ministero, ch' è intervenuto nel giudizio per lo regio patronato, o per la Real Corona. *R. 15 Maggio 1839*. V. *Regio patronato*.

Regio patronato.

Gli agenti del pubblico ministero, i quali sono parte principale nelle cause per benefici di regio patronato non debbano mai omettere di produrre innanzi che decorrano i termini utili, e senza attendere speciale superiore autorizzazione, quei gravami che per legge possono competere contro le sentenze o decisioni, che non avessero accolte le dimande della Real Corona, salvo ad esaminare poi se debba proseguirsi il giudizio per la discussione del gravame, ovvero debba rinunziarvisi. *M. 5 Agosto 1837*. V. *Benefizi*, *Real Corona*.

I decreti de'27 Ottobre 1825, dei 17 Luglio 1827, e degli 8 Dicembre 1833 (1) hanno determinato in

(1) Ecco il tenore di detti reali decreti.
» Napoli 27 ottobre 1825. Francesco I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana.
» Veduto il decreto de' 20 di Luglio 1818 sul ristabilimento de' padronati

quali casi i procuratori del Re abbiano ad agire come parte principale di per loro solamente, od unitamente ai titolari de' benefizi nei giudizi che interessano il regio patronato, ed hanno pure determinato in qual modo abbiasi a provvedere per la spesa degli atti correlativi ad

» particolari tanto ecclesiastici, che
» laicali;
» Veduto l' altro decreto della medesima data, concernente i padronati
» ex-feudali;
» Considerando che nell'attuale sistema legislativo non vedesi espressamente designata alcuna autorità per
» difendere e sostenere in gindizio i
» dritti di regalie e di regio padronato
» per benefici, badie ec. ec., alla
» qual difesa era stato compiutamente
» provveduto dalle antiche leggi del
» regno;
» Considerando esser necessario supplire questo vuoto cotanto pregiudizievole agl' interessi della real Corona;
» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;
» Udito il nostro Consiglio di Stato
» ordinario;
» Abbiamo risoluto di decretare, e
» decretiamo quanto segue.
» Articolo 1. I nostri procuratori presso i Collegi giudiziari saranno parte
» principale in tutti i giudizi relativi
» a' diritti di regalie e di regio padronato sopra badie, benefici ed ogni
» altra fondazione ecclesiastica o laicale
» di qualunque natura, non esclusi i
» gindizi ordinati pe' padronati ex-feudali.
» 2. I medesimi nostri procuratori
» saranno altresì parte principale unitamente a' titolari de' benefici, badie,
» o altre fondazioni di regio padronato
» allorchè si tratterà di azioni reali risguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.
„ 3. Ne'casi enunciati negli articoli
» precedenti, i nostri procuratori presso
» i collegi giudiziari dovranno per le
» debite vie mettersi in corrispondenza
» colla Real Segreteria e Ministero di
» Stato degli affari ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento de'dritti di regalie e di regio padronato.
» 4. Il nostro Consigliere Ministro
» di Stato Ministro Segretario di Stato
» di Grazia e giustizia e degli affari
» ecclesiastici, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati
» della esecuzione del presente decreto.
» Firmato. Francesco.
» Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia
» e Giustizia. Firmato. Marchese Tommasi.
» Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de'Ministri. Firmato. De Medici.
» *Napoli 17 Luglio 1827.*
» Francesco I. Per la grazia di Dio
» Re del Regno delle due Sicilie, di
» Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana.
» Veduto il nostro decreto del dì 27
» Ottobre 1825 circa i giudizi relativi
» a' dritti di regalia e di regio patronato sopra le badie, i beneficì, ed
» altre simili fondazioni di natura ecclesiastica o laicale, e circa i giudizi pure di azioni reali risguardanti i
» beni che sono annessi a tali badie e
» beneficì;
» Volendo provvedere onde si abbiano celeramente i fondi per la erogazione delle spese necessarie pe' giudizi suddetti;
» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro
» Segretario di Stato degli affari ecclesiastici;
» Udito il nostro Consiglio ordinario
» di Stato;
» Abbiamo risoluto di decretare, e
» decretiamo quanto segue.
» Art. 1. Ne' giudizi designati dal
» decreto del dì 27 Ottobre 1825, e

istanza dei medesimi procuratori del Re. Or nel fine di rimuovere ogni equivoco nella esecuzione de'decreti anzidetti, è stato risoluto da S. E. il Ministro di accordo con quello degli affari ecclesiastici.

1.° Che il decreto degli 8 Dicembre 1833 non dee aver luogo nello

» relativi a'diritti di regalia e di regio padronato sopra le badie, i benefici, le altre fondazioni ecclesiastiche e laicali, ed alle azioni reali su i beni che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizi saranno anticipate dalle amministrazioni diocesane, previa l' autorizzazione del nostro Ministro degli affari ecclesiastici.

» 2. Qualora ne'giudizi indicati nell'art. precedente sia intervenuto il titolare del rispettivo beneficio, ovvero non essendo intervenuto, non ricusi di accettare il profitto ritratto dal giudizio, sarà l' amministrazione diocesana nel diritto di rifarsi delle spese che avrà anticipate, su tutte le rendite del di lui beneficio, apponendovi per tale oggetto sequestro amministrativo nel caso di renitenza di esso titolare. Quando poi nè l'uno, nè l'altro caso avvenga, potrà l'amministrazione diocesana rifarsi sul mentovato profitto, che percepirà esclusivamente sino alla totale rifazione.

» 3. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia o degli affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Firmato. Francesco.

» Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici. Firmato. Marchese Tommasi.

» Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de'Ministri. Firmato. De Medici.

» *Napoli 8 Dicembre 1833.*

» Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana.

» Veduto il decreto de' 27 Ottobre 1825 circa i giudizi relativi a' dritti di regalia e di regio patronato sopra le badie, i benefici, ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicale di qualunque natura, ed alle azioni reali risguardanti i beni annessi a tali istituzioni;

» Veduto l' altro decreto de' 17 di Luglio 1827 circa l'anticipazione delle spese da farsi ne'suddetti giudizi dalle amministrazioni diocesane rispettive, ed il regresso di queste amministrazioni contro il titolare rispettivo per rivalersene;

» Volendo provvedere al celere andamento de' giudizi enunciati;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato degli affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e delle Finanze;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. Ne'giudizi contemplati dal decreto de'27 di Ottobre 1825 i dritti di bollo, di registro e di cancelleria saranno accordati a credito, e le altre spese da eseguirsi a pronto contante, saranno anticipate come nelle spese di giustizia in materia civile pei soli atti ad istanza del pubblico Ministero.

» 2. Terminati i giudizi, le rispettive amministrazioni diocesane dovranno rimborsare e lo importo de' dritti a credito, e le dette spese, restando salvi all'amministrazione del registro e bollo contro di esse i privilegi per la esazione del pubblico danaro.

» 3. Rimane nel suo pieno vigore la disposizione dell'articolo 2 del decreto de'17 di Luglio 1827 pel regresso accordato alle dette amministrazioni contro i titolari rispettivi, affin di ottenere il rimborso di tali spese, come pure rimane salvo a' titolari il diritto di poterle ripetere dalle parti succumbenti, ove vi sieno state condannate.

» 4. Gli stessi nostri Ministri Segre-

sperimento delle azioni personali, che possono competere alle amministrazioni diocesane od ai titolari de'benefizi di regio patronato a causa de'fondi addetti ai benefizi stessi. La spesa degli atti in questi giudizi è a carico delle amministrazioni o de' titolari.

2.° Che cotesto decreto degli 8 Dicembre 1833 risguardi esclusivamente gli atti ad istanza de'procuratori del Re pe'giudizi contemplati negli articoli 1 e 2 del real decreto de' 27 Ottobre 1825.

3.° Che nel caso in cui, giusta il decreto de' 27 Ottobre 1825, i procuratori del Re debbano agire unitamente alle amministrazioni diocesane od ai titolari, convenendo che gli atti di procedura sieno praticati dagli uni e dagli altri complessivamente, e non separatamente e disgiuntamente, debbano per cotesti atti osservarsi le prescrizioni istesse del decreto anzidetto degli 8 Dicembre 1833.

L' enunciazioni comprese ne' numeri 1 e 2 sono nella esecuzione letterale de' reali decreti, che di sopra sono stati ricordati. L'enunciazione poi compresa nel seguente

» tari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
» Firmato. FERDINANDO.
» Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incar. inter. del portaf. degli affari eccles. F. Mar. D. Andrea. Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. F. Nicola Parisio. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze. F. Mar. D. Andrea. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. F. Duca di Gualtieri. Certificato conforme. Il consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Duca di Gualtieri.

num. 3 è fondata particolarmente sulle considerazioni: che i procuratori del Re e le amministrazioni Diocesane od i titolari stanno in figura di consorti di liti: che il beneficio dell'un consorte si comunica all' altro per disposizione di legge: che altrimenti l' azione de'procuratori del Re potrebbe rimanere impedita: che nella ipotesi il principale interesse è del regio patronato: che per l' art. 2 del decreto degli 8 Dicembre 1833 gl' interessi della Cassa del registro sono più che ampiamente assicurati. *M. 30 Agosto 1837*. V. *Benefizi*, *Real Corona*.

In conseguenza di avviso della Consulta de'reali Dominî di qua dal Faro, ed in conseguenza altresì di osservazioni di S. E. al Ministro degli affari ecclesiastici, ha S. M. risoluto che gli agenti del ministero pubblico, ne' giudizi ne' quali intervengono come parte principale, giusta il decreto de' 27 Ottobre 1825, se alcuna sentenza sia profferita contra il Regio patronato o la Real Corona, debbano essere solleciti di produrre nell' interesse dell' uno, o dell'altra il correlativo appello avverso la sentenza medesima, salvo poi a diffinirsi se debba progredirsi nello esperimento di questo gravame, o rinunziarvisi: che però nel caso di ricorso per annullamento a ragion di cotesti giudizi, se gli agenti del pubblico ministero vi abbiano alcuna giusta difficoltà, non sieno tenuti a produrlo immediatamente: debbano bensì riferire l'occorrente con la maggior sollecitudine secondo le norme del cennato real decreto de' 27 Ottobre 1825: che i rapporti degli agenti del pubblico ministero debbano essere motivati ed accompagnati dalla copia delle decisioni, e delle corrispondenti nar-

rative. S. E. rilevò tra l'altro nelle sue osservazioni : che grande differenza interceda tra il giudizio di appello e lo sperimento del ricorso per annullamento alla Corte Suprema di giustizia, nel primo caso la causa trattandosi *ex integro*, e l' appello in generale sospendendo la esecuzione della sentenza; e nel secondo caso questa sospensione non incontrandosi, e la sentenza o decisione impugnata avendosi a giudicare nel rapporto se abbia oppur no osservata la legge: che l'atto di appello può non essere motivato: che il ricorso per annullamento dee sempre spiegare i motivi si allegano : che la decisione vuolsi impugnare col ricorso per annullamento sta in figura di giudicato, e ne produce gli effetti sino a che non sia annullata: che così è a riguardarsi intanto nella medesima la maggiore probabilità di esattezza, di rettitudine, di uniformità alle prescrizioni della legge : che conseguentemente non possa non meritare grave considerazione quando al suo *decisum* si aggiunga la opinione dell'agente del pubblico ministero, che è interessato nel giudizio per lo Regio Patronato, o per la Real Corona. *R. 15 Maggio 1839*. V. *Real Corona*.

Registri dell' esercito.

Ha dichiarato un Tribunale civile sulle uniformi conclusioni del procuratore del Re non esservi materia a deliberare sulla dimanda avanzata da un capitano del corpo dei veterani sull'appoggio del suo atto di nascita e di un atto di notorietà per ottenere che fosse rettificato il di lui cognome erroneamente riportato ne' ruoli del reale esercito, e ciò pel motivo di non essere nelle attribuzioni del Tribunale il far emendare cotesti registri. Il Ministro ha avuto luogo ad osservare, che fin dal 1824 il Ministro della Guerra chiese conoscere dal Ministero di Giustizia se mediante atto di notorietà che attesti la idoneità della persona potessero rettificarsi gli errori o le indicazioni non vere occorse ne' nomi o cognomi d'induvidui militari sopra ruoli di allistamento. In riscontro venne allora esaminato, che i registri dell' esercito appartengono ad una pubblica amministrazione; che nella specie la rettificazione può essere feconda di gravi conseguenze così per l'individuo come per la famiglia alla quale appartiene: che tale rettificazione non possa altrimenti seguire, che dopo essersi legalmente giustificato, la persona che chiede la rettificazione essere quella stessa, il di cui nome e cognome si trova iscritto su i ruoli : che perciò vi abbia luogo ad una quistione di fatto, a decidere la quale non sembrava sufficiente un atto di notorietà formato da persone ultroneamente presentate: che i cognomi particolarmente costituendo una proprietà di famiglia, esigono che per la rettificazione loro si proceda con ponderazione e severo appuramento de'fatti: che le leggi civili nel permettere che in occasione di matrimonio alcuno provi la sua età con atto di notorietà richiedono, che questo atto sia formato da sette testimoni, e che sia omologato dal Tribunale civile della provincia : che senza dubbio la pruova dell'età è di minore importanza della rettificazione, della quale è parola. In conseguenza di queste osservazioni venne risoluto dal Ministero di grazia e giustizia che a far succedere nella proposta ipotesi una rettificazione di errore corso sopra nome o cognome occorres-

se adire il Tribunale civile del luogo, presentargli tutti i documenti che giustificar potessero la dimanda per rettificazione, ed ottenerne favorevole sentenza. S'incaricano perciò i procuratori del Re presso i Tribunali civili a tener presenti tali osservazioni nelle occasioni di dover adempiere da parte loro per casi simili alle funzioni di pubblico ministero. *M. 20 Settembre 1837*. V. *Stato civile, cap.* V.-*errori e rettificazioni*.

Registri della conservazione d'ipoteche. V. *Conservazione dei privilegi ed ipoteche, Spropriazione d'immobili*.

Registro e bollo.

Si era dubitato se le deliberazioni de'Tribunali civili sull'eccezione di ricusa o d'incompetenza, le quali per l'art. 16 num. 20 L. 21 Giugno 1819 sono sottoposte al registro gratuito, sieno oppur no emesse col concorso delle parti, dovessero anche essere vistate per bollo gratuitamente, o con pagamento. Erasi pure elevato il dubbio se fossero oppur no esenti dal bollo e dal registro gli atti nell'interesse di parti pe'giudizi anzidetti di ricusa o d'incompetenza presso i Tribunali civili. Un decreto reale segnato nel 14 Marzo di quest'anno, modificando il numero 14 dell'art. 26 L. 2 Gennajo 1820, ha determinato che sieno vistate per bollo gratuitamente le deliberazioni de'Tribunali civili sull'eccezione di ricusa o d'incompetenza, sieno oppur no emesse col concorso delle parti. Il Ministro delle Finanze di accordo con quello di Giustizia han convenuto per la esenzione del bollo e del registro di tutti gli atti relativi ai mentovati giudizi presso i Tribunali civili. Dal Ministro di Giustizia fu osservato, che questa esenzione fosse così nell'art. 16 LL. di proc. civ., come nell'art. 16 n. 20 L. sul registro, e nell'art. 28 n. 21 L. sul bollo. Fu anche osservato, che a questa esenzione concorreva il principio di utilità generale, che ha dettato l'art. 16 LL. di proc. civ., e che la legge sarebbe stata assurda, e contraddittoria, se avesse limitata la esenzione al solo primo grado di giurisdizione. Da parte del Ministro di Finanze, dopo di avere in tutto convenuto perfettamente, furon date le istruzioni corrispondenti all'Amministrazione generale del registro e bollo. *M. 23 Aprile 1836*. V. *Incompetenza, Ricusazione, Ufizi di conciliazione*.

Qualche ricevitore del registro avea preteso, che i notai, a'quali vanno affidate delle operazioni per divisioni giudiziarie, per effetto degli art. 747 LL. cc. e 1052 LL. di proc. civ., fossero tenuti ad alligare ne'loro atti gli estratti del catasto pei beni che cadono in divisione nel modo istesso, che trovasi prescritto dal decreto de' 10 Gennajo 1817 per gl'istrumenti di divisione. Su tali pretensioni di accordo i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia han convenuto, che nella specie i notai procedono come delegati dell'autorità giudiziaria: che non compilano istrumenti, bensì processi verbali, i quali hanno a riguardarsi come formanti parte dell'intera procedura, e che perciò non possa esservi luogo alla chiesta inserzione degli estratti dei catasti. *M. 31 Agosto 1836*. V. *Divisioni giudiziarie, Notariato-notai*.

Qualche ricevitore del registro aveva assunto che l'art. 1.° del real decreto del 5 Ottobre 1832 (1) non

(1) Ecco le parole di questo decreto.

fosse applicabile alle ordinanze dei giudici di circondario in piè degli atti di citazione per abbreviarne i termini giusta l'art. 108 LL. di proc. civ. Erasi perciò preteso, che tali ordinanze dovessero scriversi sopra foglio di carta bollata diverso da quello per l'atto di citazione. Di accordo il Ministro di Grazia e Giustizia con quello delle Reali Finanze han dato delle disposizioni per rimuovere questo abuso come affatto contrario all'articolo 108 dette LL. di proc., all'art. 38 della legge sul bollo, ed al real decreto or ora cennato del 5 Ottobre 1832, con che però tali ordinanze dovessero essere sottoposte a registrazione separata ed al correlativo diritto indipendentemente da quello degli atti di citazione. *M. 25 Gennajo 1837*. V. *Giudici di circondario*, *Ordinanze*.

I verbali originali per lo sperimento di conciliazione, tra privati e privati, e tra privati e qualche amministrazione pubblica o comunale, di cui sono per ordine di S. M. incaricati magistrati o altri funzionari, non che le copie di detti verbali, debbono essere su carta bollata. Queste copie o spedizioni non possono essere rilasciate alle parti se prima i verbali originali non sieno registrati, giusta l'art. 46 della legge de'21 Giugno 1819 sul regi-

» *Napoli 5 Ottobre 1832*.
» Ferdinando II per la grazia di Dio » Re del Regno delle due Sicilie, di Ge- » rusalemme, Duca di Parma, Piacen- » za, Castro, Gran Principe Ereditario » di Toscana.
» Veduti gli articoli 38 e 39 della » legge de' 2 Gennajo 1820 sul bollo;
» Sulla proposizione del nostro Mini- » stro Segretario di Stato delle Finanze;
» Udito il nostro Consiglio ordinario » di Stato;
» Abbiamo risoluto di *decretare*, e » *decretiamo* quanto segue.
» Art. 1. Le ordinanze delle autori- » tà giudiziarie sopra domande delle par- » ti, o de' loro patrocinatori, senza che » per l'oggetto vi sia stata citazione ad » altra parte, saranno scritte sul mede- » simo foglio di carta bollata che con- » tiene la domanda stessa, e saranno » pure rilasciate in minuta, meno nei » casi ne'quali la legge abbia altrimenti » disposto.
» In questa categoria saranno quindi » considerate le ordinanze risguardanti » il permesso per citare o assegnare in- » nanzi all'autorità giudiziaria le parti, » i periti, i testimoni, i pubblici de- ,, positari di scritture, per far sequestri ,, od opposizioni, per apertura di con- ,, tributo o di graduazione tra creditori, ,, per destinazione di usciere, per de- ,, signazione di giudice relatore, per ,, comunicazione al pubblico Ministero, ,, e per altre cose simili.
,, 2. Le accettazioni de'giudicati per ,, parte de' contendenti, e le riserbe ,, de' medesimi potranno essere distese ,, in piedi delle spedizioni delle senten- ,, ze o decisioni che contengono i giu- ,, dicati stessi.
,, 3. I certificati della verità del ca- ,, rattere delle sottoscrizioni in iscrit- ,, ture private, che sono rilasciate dai ,, notai ai termini dell'articolo 35 della ,, legge de' 23 di Novembre 1819 sul ,, notariato, saranno scritti sul medesi- ,, mo foglio di carta bollata in cui sono ,, le sottoscrizioni che si vogliono cer- ,, tificare.
,, 4. I nostri Ministri Segretari di ,, Stato delle Finanze e di Grazia e Giu- ,, stizia sono incaricati della esecuzione ,, del presente decreto.
,, Firmato—FERDINANDO.
,, Il Ministro Segretario di Stato del- ,, le Finanze, Firmato-Marchese D'An- ,, drea—Il Consigliere Ministro di Stato ,, Presidente del Consiglio de'Ministri- ,, Firmato-Duca di Gualtieri. Pubblica- ,, to in Napoli nel dì 24 di ottobre 1832.

stro. *M. 18 Febbrajo 1837.* V. *Conciliazioni.*

Era stato chiesto 1. Se dovessero sottoporsi a registro le narrative, allorchè formate di accordo tra i patrocinatori fossero esibite in cancelleria per la correlativa spedizione della sentenza o decisione, senzachè di queste narrative fosse avvenuta la intimazione: 2. Praticata la esibizione delle narrative nella cancelleria, se nel caso in cui di esse vogliasi alcuna copia legale, dovessero tali narrative andare soggette a particolare registro: 3. Se ad occasione di questo registro dovesse rilasciarsi copia in carta bollata delle narrative medesime al ricevitore. Qualche agente dell'amministrazione del registro aveva assunto la necessità del registro, e della copia in carta bollata. Si è osservato da S. E. di accordo col Ministro delle Reali Finanze, che le narrative formano parte integrale e necessaria della estensione delle sentenze o decisioni: che per la legge in vigore sul registro gli atti sono soggetti alla formalità del registro, non già le diverse parti degli atti istessi: che così, a prescindere da altri esempi, fu dichiarato nel 1825 non essere soggette a registro particolare le ordinanze del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno, giusta l'articolo 870 LL. di proc. civ., e potersi quindi cotesta ordinanza scrivere sul processo verbale dell'usciere: che così pure le conclusioni de' patrocinatori all'udienza sono esenti dalla formalità del registro : che i patrocinatori sono uſiziali pubblici, come dalla legge sull' ordinamento giudiziario, e dalle leggi di procedura civile : che questo principio era stato ritenuto allorchè nel 1833 fu dichiarato che, nella registrazione de'quaderni di vendita ne'giudizi di spropriazione non se ne dovesse rilasciare copia in carta bollata. In conseguenza di queste osservazioni si è stabilito , che non debbano sottoporsi a registro le narrative nel caso qui sopra indicato al num. 1 : che neppur debban le narrative sottoporsi a speciale registro nel caso enunciato nel seguente num. 2 : che non possa però rilasciarsi dal cancelliere copia delle narrative se prima non sien registrate le minute delle correlative sentenze o decisioni : che in conseguenza di ciò non vi è luogo alla quistione per lo rilascio al ricevitore della copia in carta bollata delle narrative stesse : che in ultimo le narrative neanche nel caso di loro intimazione van soggette a parziale registro, dovendosi in tale circostanza registrare solamente l'atto dell' usciere per la loro intimazione. Si è disposto di far rimanere affisse alle porte delle cancellerie copie di tali risoluzioni superiori. *M. 22 Febbrajo 1837.* V. *Narrative.*

Vanno sottoposte a registro le copie de'verbali di conciliazione possono aver luogo presso magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati, o tra privati e qualche amministrazione pubblica o comunale. *M. 12 Aprile 1837.* V. *Conciliazioni, Fogli di udienza, Sentenze.*

Un regolamento trovasi emesso dall' amministrazione generale del registro per la tassa di posta a carico di notai per lo invio de' loro repertorî originali per mezzo de' ricevitori del registro alle camere notariali , non che delle copie de'repertorî stessi, e de' certificati di residenza. Da ciò una corrispondenza

*

tra il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello delle Finanze per stabilirsi diffinitivamente l' importo di tale tassa. Nel fine intanto di evitare ulteriori reclami, di accordo han detti Ministri risoluto, che fino a quando questa definizione non abbia luogo, i notai per lo invio delle carte anzidette alle Camere notariali possono a loro piacere avvalersi del mezzo dei ricevitori di registro, o di qualunque altro mezzo particolare crederanno idoneo. Sarà poi curata l' esatta esecuzione delle leggi sul termine in cui i notai dovranno attendere all' invio di che trattasi. Quelli tra essi potranno essere trasgressori saranno severamente puniti. *M. 30 Dicembre 1837*. V. *Notariato-repertori*, *Poste e procacci*, *Repertori*.

Erasi chiesto se in ciascun giudizio di graduazione e di contributo occorresse unico verbale per la produzione de' titoli, e conseguentemente unica registrazione, e se per la esibizione di ciascun titolo fosse d' uopo di speciale verbale, e conseguentemente di separata registrazione. Erasi pure richiesto se per ciascuna restituzione de' titoli anzidetti dovesse formarsi apposito verbale od altro atto, e dovesse registrarsi col pagamento di registro e di cancelleria. Dal Ministro di Grazia e Giustizia si escludeva la formazione di questo verbale di restituzione, e si riteneva che unico dovess' essere il verbale per la produzione de' titoli. Una opinione opposta era stata manifestata nello interesse della Tesoreria. S. M. (D. G.) ha disposto, che la Consulta generale dovesse discutere e dare il suo avviso sull'oggetto. Il Ministro delle Finanze ha ordinato all'amministrazione generale del registro, che fino alla Sovrana risoluzione sopra i mentovati dubbi niuna novità dovess' essere praticata nella specie. S. E. incarica perciò i procuratori del Re di vegliare alla esatta esecuzione delle leggi in vigore. *R. 19 Dicembre 1838*. V. *Spropriazione d' immobili*.

Il diritto a pagarsi per la registrazione delle minute dei verbali di conciliazione sopra oggetto o somma che ecceda quella di ducati sei è di grana venti, tarì due siciliani. *M. 19 Gennajo 1839*. V. *Ufizi di conciliazione*.

La circolare ministeriale segnata nel 5 Marzo 1825 annunziò essere stato risoluto di accordo col Ministro delle Finanze, che non vi fosse luogo all' applicazione dell' art.° 31 L. 21 Gennajo 1819 sul registro, nel caso in cui il giudice di circondario usando di sua facoltà a' termini dell' art.° 145 ll. di proc. civ., pronunziasse sua sentenza nel luogo medesimo dell' accesso su l' oggetto controvertito; che il giudice del circondario potesse giudicare nella specie prima della registrazione del processo verbale dell' accesso, la registrazione di questo processo verbale dovesse avvenire nel tempo stesso, in cui si registrasse la sentenza del giudice. Altra risoluzione fu poi comunicata con ministeriale del 10 Febbrajo 1827 per estendersi la precedente al caso, in cui per l'art.° 143 ll. di procedura civ., il giudice di circondario è autorizzato a pronunciare la sua sentenza immediatamente dopo la redazione del processo verbale dell' esame testimoniale. Qualche agente del registro erasi fatto a pretendere il verbale di esame e la sentenza doversi registrare nel termine di dieci giorni dalla loro data, scorso il qual

termine esservi luogo ad esazione di multa. Avvaloravano essi questo loro pretendimento invocando la disposizione dell' art.° 45 n.° 3 della legge sul registro. Era chiara però la inapplicabilità di questo articolo. I verbali, de' quali trattasi, sono atti di giudice, non di cancelliere: quindi non rigor di termine per la loro registrazione, sino a che la registrazione non avvenga della sentenza, locchè può praticarsi a piacere delle parti interessate. Il Ministro delle Finanze officiato da S. E. ha dato gli ordini corrispondenti per eliminare l'abuso volevasi introdurre dagli agenti del Registro. *M. 6 Febbrajo 1839*. V. *Esami testimoniali, Giudici di circondario*.

Le deliberazioni delle camere notariali o de' Tribunali civili per la garentia o per la conservazione delle schede notariali non debbono essere sottoposte alla formalità del bollo e del registro, meno però quando fossero emesse sopra apposita dimanda di parte, e per lo interesse esclusivamente della stessa parte ricorrente. *M. 9. Febbrajo 1839*. V. *Notariato-schede*.

Un usciere nella provincia di Aquila aveva eseguito un pignoramento di mobili. Prima che il correlativo suo verbale fosse stato registrato, egli avea praticato nel medesimo giorno della esecuzione l'apposizione degli affissi per la vendita de' mobili pignorati. Gli agenti del registro pretesero, che l'usciere fosse in multa giusta l' art.° 23 L. 21 Giugno 1819 sul registro. Secondo questo articolo gli uscieri non possono fare alcun atto soggetto a registro, nè fare alcun atto successivo prima che non si fosse adempito alla formalità del registro. Informato di ciò S. E. diresse suoi ufizi al Ministro di Finanze, onde fosse riconosciuto niuna contravvenzione essere stata commessa nella specie dall' usciere. L' E. S. ricordò all' uopo: che per lo decreto de' 2 Agosto 1830 (1) le disposi-

(1) Ecco il tenore di questo decreto.
,, *Napoli 2 agosto 1830*.
,, Francesco I. Per la grazia di Dio
,, Re del Regno delle due Sicilie, di
,, Gerusalemme, Duca di Parma, Pia-
,, cenza, Castro, Gran Principe Ere-
,, ditario di Toscana.
,, Veduto l' articolo 23 della legge
,, de' 21 di giugno 1819 sul registro
,, così concepito:
,, *I notai, gli uscieri, i cancellieri*
,, *delle autorità giudiziarie, i segre-*
,, *tari generali delle Intendenze, i se-*
,, *gretari de' Consigli d' Intendenza,*
,, *quelli delle sottintendenze, ed i can-*
,, *cellieri comunali non potranno dare*
,, *nè in copia, nè in originale, alcun*
,, *atto soggetto al registro, nè fare al-*
,, *cun atto successivo prima che non*
,, *siasi adempito alla formalità del me-*
,, *desimo, anche quando il termine, fra*
,, *cui dovrebbe presentarsi l' atto alla*
,, *registratura non fosse spirato*:
,, *I contravventori pagheranno la mul-*
,, *ta di ducati dodici, once quattro si-*
,, *ciliane, oltre al dritto principale*:
,, Sulla proposizione del nostro Con-
,, sigliere Ministro di Stato Ministro Se-
,, gretario di Stato di Grazia e Giusti-
,, zia, e del nostro Ministro Segretario
,, di Stato delle Finanze;
,, Udito il nostro Consiglio ordinario
,, di Stato,
,, Abbiamo risoluto di *decretare*, e
,, *decretiamo* quanto segue.
,, Art. 1. Le disposizioni del surrife-
,, rito articolo 23 della legge de' 21 di
,, giugno 1819 non sono applicabili al-
,, lorchè l'usciere proceda, sia in virtù
,, di un atto, del quale siasi dal magi-
,, strato ordinata l'esecuzione anche pri-
,, ma di adempiersi la formalità del re-
,, gistro, sia in continuazione di altro
,, atto che avendo per legge un rappor-
,, to immediato e necessariamente pros-

zioni erano state invocate dall' art.° 23 l. sul registro non potessero applicarsi allorchè l' usciere proceda sia in virtù di atto, del quale siasi dal magistrato ordinata la esecuzione anche prima di adempiersi alle formalità del registro, sia in continuazione di altro atto, che avendo per legge un rapporto immediato e necessariamente prossimo col seguente, non abbia potuto adempiersi preventivamente al registro: che nella ipotesi attuale cotesto rapporto immediato effettivamente esistesse: che difatti l' atto di affissione dovesse necessariamente seguire l' atto di pignoramento, rendendosi altrimenti frustraneo ove a quello non si adempisse: che ciò chiaro apparisca dalle disposizioni combinate degli articoli 685, 704 e 705 ll. di proc. civ.: che niuna distinzione fosse nel decreto de' 2 Agosto 1830: che obbligandosi l' usciere a registrare prima il pignoramento per

,, simo col seguente, non abbia potuto
,, adempiersi preventivamente di registro, come se avesse avuto luogo in
,, tempo in cui l'ufizio del registro fosse chiuso, o in luogo diverso dalla
,, residenza del ricevitore.
,, In questi casi però dovrà adempiersi contemporaneamente alla registrazione del primo e del secondo atto soggetto a tale formalità, sempre però
,, fra i termini utili loro accordati per
,, adempierla, giusta l' articolo 45 n.
,, 1. della stessa legge.
,, 2. Il nostro Consigliere Ministro di
,, Stato Ministro Segretario di Stato di
,, Grazia e Giustizia, il nostro Ministro
,, Segretario di Stato delle Finanze, ed
,, il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente
,, decreto. Firmato—FRANCESCO.
,, Seguono le altre firme—Pubblicato
,, in Napoli nel dì 28 di Agosto 1830.

quindi devenirsi all'apposizione degli affissi, si esporrebbero le parti a doppia indennità di viaggio per l' usciere nel caso di atti formati fuori la residenza dell' uffizio di registrazione, e sarebbe così certamente protratta oltre gli otto giorni la vendita degli effetti pignorati contra il voto delle cennate disposizioni di legge. Il Ministro delle Finanze, ritenendo queste osservazioni, ha dato gli ordini corrispondenti agli agenti del registro, e S. E. ne rende informati i procuratori del Re per l' uso può convenire nella esecuzione delle leggi, onde evitarsi soprattutto in casi simili altre abusive pretese da parte di detti agenti del registro. *M. 30 Marzo 1839.* V. *Vendite di mobili*, *Uscieri.*

I cancellieri comunali debbono iscrivere nel repertorio, cui sono obbligati ad avere per l' ufizio delle conciliazioni, gli atti che compiono nelle materie civili presso i supplenti ne' Comuni non capo-luoghi. I diritti di registrazione che hanno a pagarsi per questi atti sono quelli medesimi che nella L. de' 21 Giugno 1819 sono determinati quando sono spediti presso i giudicati di circondario. *M. 20 Luglio 1839.* V. *Repertorî*, *Ufizi di conciliazione.*

Regolamento di disciplina.

Gli articoli 975 a 982 del regolamento di disciplina in vigore avevano indicate le autorità giudiziarie per l' applicazione delle misure disciplinari. Or nella idea di rendere più pronta ed efficace la vigilanza sugli uffiziali addetti all' amministrazione della giustizia, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 di questo mese, si è degnata disporre quanto segue.

1.° Ne' Collegi giudiziari composti di più camere l' applicazione

delle misure disciplinari contro i patrocinatori, cancellieri, vice-cancellieri, sostituti cancellieri ed uscieri addetti alla loro immediazione, sarà pronunziata da una sola Camera, cominciando dalla prima e passando d'anno in anno a ciascuna delle seguenti camere.

2.° Le misure di disciplina che non eccedono la sospensione di trenta giorni contro gl' impiegati di cancelleria dei Collegi giudiziari, saranno applicate da' rispettivi presidenti. La stessa facoltà è conceduta a' procuratori del Re per gl' impiegati ne' loro ufizi.

3.° Se i presidenti o procuratori del Re opinassero per una misura disciplinare maggiore di trenta giorni di sospensione, il correlativo giudizio come nel num. 1.°

3. Le disposizioni de' precedenti numeri 2 e 3 sono estese a' giudici di circondario ed a' giudici istruttori per gl' impiegati addetti alla loro immediazione. Se non che ogni sospensione che ecceda i venti giorni non potrà eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del Real Ministero di Grazia e Giustizia. *R. 25 Novembre 1837*. V. *Misure di disciplina*.

Religiose. V. *Monasteri*.

Religiosi.

Debbono essere agevolati per la questua i religiosi all' uopo incaricati dal Santo Padre per la riedificazione del sacro Tempio in Palestina sotto il Titolo di S. Maria del Monte Carmelo. *M. 26 Marzo 1836*.

Rendite. V. *Canoni enfiteutici*, *Prescrizione*.

Repertorii (1).

Qualche ricevitore del registro e

(1) *A maggior comodo degli uffiziali pubblici riportiamo qui diversi decreti sulla tenuta de' repertori e delle copie de' medesimi.*

Decreto sulla tenuta de' repertori di designati uffiziali pubblici.

» Napoli 26 Marzo 1827.

» Francesco I. ec.

Considerando di esser necessario che » i repertori prescritti dalla legge de' 21 » Giugno 1819 sul registro sieno redatti » in un modo chiaro, intelligibile, e non » confuso, affinchè non riesca difficile » agli agenti dell' amministrazione del » registro di esercitare quella vigilanza, » cui l' uso di tali repertori è destinato;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario » di Stato delle Finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario » di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Gli ufiziali pubblici indicati » nell' art. 33 della legge de' 21 giugno » 1819, a quali è imposto l' obbligo della » tenuta del repertorio, non potranno » scrivere in ciascuna facciata di esso » più di sei articoli, nè più di trentacinque linee sotto pena del pagamento » di una multa di ducati tre per ogni » contravvenzione.

» Art. 2. Ogni articolo del repertorio » dovrà essere scritto per esteso con carattere chiaro, intelligibile e distinto, » e senza cifre o abbreviazioni. I contravventori a questa disposizione pagheranno una multa di ducati tre.

» 3. Sotto ciascuna rubrica del repertorio non potranno gli uffiziali pubblici inserire ciò che v' è estraneo o » che ad altra rubrica del repertorio » appartenga.

» 4. Rimangono ferme le multe comminate dagli art. 35 e 36 della citata » legge de' 21 giugno 1819 per le altre » contravvenzioni previste con gli articoli medesimi.

» 5. I nostri Consiglieri Ministri di » Stato, Ministri Segretari di Stato di » Grazia e Giustizia, e delle Finanze, » ed il nostro Ministro Segretario di » Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente de-

bollo avea preteso che il dritto fisso di grani quattro per ciascuno atto accordato col real decreto dei 12 Settembre 1828 a' cancellieri, ed agli uscieri presso tutte le giurisdizioni in compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio, non si dovesse anticipare insieme alle altre spese dall' amministrazione del registro nei giudizi ad istanza del pubblico ministero. Il Ministro delle Finanze avendo riguardo al rescritto del 9 Dicembre 1834, al Real Decreto del 19 Dicembre 1835, ed alla osservazione che il diritto enunciato formando parte delle spese giudiziarie, delle quali deve farsi l'anticipazione dall'amministrazione, viene alla medesima rimborsato colla condanna alle spese contenuta nelle relative sentenze dei Tribunali, ha trovato regolare, che il diritto anzidetto sia compreso tra le spese

» creto ciascuno per la parte che lo ri-
» guarda.

« Firmato FRANCESCO »

Decreto sul modo di formarsi le copie del repertorio, che gli ufficiali pubblici debbono consegnare a' ricevitori del registro.

» Napoli 27 Marzo 1828 ».

» Francesco I. ec.

» Sulla proposizione del nostro Con-
» sigliere Ministro di Stato Ministro Se-
» gretario di Stato delle Finanze,

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *de-*
» *cretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Le copie de' repertori, che
» gli ufficiali pubblici debbono, a' ter-
» mini dell' art. 37 della legge de' 21
» Giugno 1819, consegnare a' ricevi-
» tori del registro, dovranno essere for-
» mate nel modo stesso, che col real
» decreto de' 26 di Marzo 1827 è stato
» prescritto pe' repertori originali.

» Art. 2. Laddove un ufficiale pub-
» blico contravvenisse alla disposizione
» dell' art. precedente, non potrà otte-
» nere dal ricevitore del registro la vi-
» dimazione del repertorio, e pagherà
» una multa di ducati tre in pena della
» contravvenzione.

» 3. I nostri Consiglieri Ministri di
» Stato Ministri Segretari di Stato di
» Grazia e Giustizia, e delle Finanze,
» ed il nostro Ministro Segretario di
» Stato degli affari interni sono incari-
» cati della esecuzione del presente de-
» creto ciascuno per la parte che lo ri-
» guarda.

„ Firmato FRANCESCO „

Decreto, con cui è stabilito un diritto a' cancellieri, uscieri, e notai per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio.

« Napoli 12 Settembre 1828. „

„ Francesco I. ec.

„ Veduto l' art. 27 num. 11 della
„ legge dei 2 Gennajo 1820 sul bollo,
„ che sottopone alla formalità del bol-
„ lo i repertori degli atti de' cancellieri,
„ de' notai e degli uscieri;

„ Veduti i decreti de' 26 di Marzo
„ 1827 e de' 27 Marzo 1828 circa la
„ tenuta de' repertori o la formazione
„ delle copie de' medesimi da rilasciarsi
„ a' ricevitori del registro;

» Sulla proposizione del nostro Consi-
» gliere Ministro di Stato Ministro Segre-
» tario di Stato di Grazia e Giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario
» di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e
» *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Ne' nostri Domini al di qua
» del Faro i notai, i cancellieri e gli
» uscieri presso tutte le giurisdizioni e-
» sigeranno dalle parti per compenso
» della carta di bollo impiegata per iscri-
» vere gli atti nel rispettivo repertorio,
» il dritto fisso di grana quattro per cia-
» scun atto.

» Art. 2. Il nostro Ministro Consiglie-
» re di Stato Ministro Segretario di Sta-
» to di Grazia e Giustizia è incaricato
» della esecuzione del presente decreto.

» Firmato FRANCESCO ».

che debbonsi anticipare, ed ha dato le corrispondenti disposizioni agli agenti dell' amministrazione del registro e bollo. *M. 22 Agosto 1835.*

Nella colonna de' repertorî degli ufiziali pubblici destinati ad indicare i nomi e cognomi delle parti, si può adoperare la parola *idem*, quando negli articoli precedentemente immediati sieno stati enunciati questi nomi e cognomi. Non può esservi luogo ad applicazione di multa contro gli ufiziali pubblici, i quali avessero già un tal metodo praticato. *M. 12 Settembre 1835.*

Nella iscrizione delle copie, estratti, o certificati di atti degli ufiziali pubblici nel repertorio debbonsi enunciare tutte quelle indicazioni che sono richieste per la iscrizione nel repertorio istesso delle correlative minute od originali. Può deviarsi da questo rigore sempre che le copie, gli estratti od i certificati sieno iscritti nel repertorio immediatamente dopo l'articolo riguardante l'atto originale o la minuta. In questo caso solamente, invece di ripetersi gli essenziali dell'atto, potrà dirsi « *copia*, *certificato dell' atto segnato nel precedente articolo.* » Da oggi innanzi ogni ulteriore violazione di parte degli ufiziali pubblici, e dei notai ai precetti della legge per la iscrizione nel repertorio delle copie, de' certificati od estratti, li esporrà al pagamento delle correlative multe. *M. 7 Maggio 1836.* V. *Notariato-repertorî.*

L' amministrazione generale del registro e bollo avea chiesto che gli uscieri nell'iscrivere ne'loro repertorî i processi verbali per pignoramento d' immobili, dovessero indicare la denominazione, il sito ed il valore degl' immobili istessi. Appellavasi l' amministrazione al n. 2 art. 33 L. 21 Giugno 1819 sul registro. S. E. ha osservato al Ministro delle Finanze quanto segue: che nel generale il repertorio è diretto a prevenire le frodi in danno del fisco, ed impedire le antidate, e la sottrazione degli atti: che in fatto di pignoramento d'immobili questo fine si ottiene senza che sieno aggiunte le indicazioni sulla denominazione, sul sito, sul valore degli immobili pignorati, il diritto dei correlativi verbali essendo fisso, e la loro data ed esistenza rimanendo assicurata colla iscrizione ne' repertorî: che le notizie anzidette possano e debbano aver luogo pe' rogiti sono stipulati da notai per potersi regolare la esazione de' corrispondenti diritti di archivio notariale che sono graduali: che d'altronde gli uscieri non possono conoscere il valore degl' immobili, questo valore dovendo essere determinato colle regole prescritte dalla Legge sulla spropriazione forzata: che anzi gli uscieri non hanno il dovere di enunciare ne' processi verbali di pignoramento il valore dei fondi, dovendo in essi inserire solamente le copie intere dell' estratto del catasto fondiario per ciascun fondo, se ne abbia: che la forma attuale dei repertorî non potrebbe prestarsi alla indicazione delle notizie richieste, le caselle ne'repertorî destinati per lo transunto dell'atto essendo insufficienti a poterle comprendere: che per questo medesimo motivo riuscirebbe indiscreto il compenso accordato per la carta bollata all'usciere per ciascun articolo del suo repertorio, le notizie anzidette richiedendo alla espressione loro delle pagine intere del repertorio. In conseguenza di queste osservazioni, di accordo col Ministro delle Finanze

è rimasto stabilito che la prescrizione compresa nell'art. 33 n. 2 L. sul registro non va applicata a' processi verbali di pignoramento d'immobili. Però alla formola in uso per la specie *pegnoramento d'immobili* gli uscieri debbono aggiugnere la indicazione del Comune nel quale sono siti gl' immobili pignorati, e la loro qualità in generale se rustici od urbani. Ciò nel fine che consultandosi i repertorî degli uscieri si potesse evitare che un secondo pignoramento sia praticato per gli stessi immobili. *M. 22 Luglio 1837*. V. *Spropriazione d'immobili*.

Un regolamento trovasi emesso dall'amministrazione generale del registro e bollo per la tassa di posta a carico de' notai per lo invio dei loro repertorî originali per mezzo de' ricevitori del Registro alle Camere notariali, non che delle copie dei repertorî stessi, e de'certificati di residenza. Da ciò una corrispondenza tra il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello delle Finanze per istabilirsi diffinitivamente l' importo di tale tassa. Nel fine intanto di evitare ulteriori reclami di accordo han detti Ministri risoluto, che fino a quando questa definizione non abbia luogo, i notai per lo invio delle carte anzidette alle Camere notariali possano a loro piacere avvalersi del mezzo de' ricevitori di registro o di qualunque altro mezzo particolare crederanno idoneo. Sarà poi curata l' esatta esecuzione della legge sul termine, in cui i notai dovranno attendere all' invio di che trattasi.

Quelli tra essi potranno essere trasgressori saranno severamente puniti. *M. 30 Dicembre 1837*. V. *Notariato-repertorî, Poste e procacci, Registro e bollo*.

I cancellieri comunali debbono iscrivere nel repertorio, cui sono obbligati ad avere per l' ufizio delle conciliazioni, gli atti che compiono nelle materie civili presso i supplenti ne' Comuni non capo-luoghi. I diritti di registrazione che hanno a pagarsi per questi atti sono quelli medesimi, che nella L. de' 21 Giugno 1819 sono determinati quando sono spediti presso i giudicati di circondario. *M. 20 Luglio 1839*. V. *Registro e bollo, Ufizi di conciliazione*.

Ricevitori del registro. V. *Registro e bollo, Notariato-repertorî*.

Ricevitori distrettuali. V. *Polizze*.

Ricevitori generali. V. *Polizze*.

Richiami di proprietà.

I richiami di proprietà di effetti mobili pignorati dopo il termine indicato negli affissi per la vendita, abbia o pur no avuto luogo questa vendita, non sono di ostacolo agli uscieri per la esecuzione degli ulteriori atti occorrenti alla vendita istessa. Copia di questa Sovrana risoluzione debb' essere affissa nelle cancellerie de'Collegi giudiziari e dei giudicati di circondario. *R. 27 Febbrajo 1839*. V. *Vendite di mobili, Uscieri*.

Ricorso per annullamento.

L' art. 595 delle leggi di procedura ne' giudizi civili dispone: « Se » la Suprema Corte di giustizia rigetta il ricorso per annullamento, » la parte soccombente perderà la » multa depositata in ducati quaranta, e sarà condannata alle spese » del giudizio.

Si è dubitato se questa condanna dovesse contenere l'ammontare delle spese, e nell'affermativa, quale metodo dovesse tenersi per divenirsi alla liquidazione delle medesime, ed

alla discussione delle correlative opposizioni. Sulla considerazione, che ogni esame di fatto non può entrare nelle attribuzioni della Suprema Corte di giustizia, collegio destinato unicamente a dirigere gli atti dei magistrati intorno al senso ed all'applicazione delle teoriche di diritto, S. M. si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 del corrente mese, che la condanna alle spese presso la Corte Suprema non possa contenere che una dichiarazione di diritto, e che la corrispondente liquidazione debb'avvenire giusta gli stabilimenti in vigore presso le autorità giudiziarie, alle quali appartiene di procedere intorno alla esecuzione di tutto il giudicato. Copia di questa Sovrana risoluzione dee rimanere affissa nelle Cancellerie de' Collegi giudiziari. *R. 16 Settembre 1835.*

Il Ministro ha osservato, che parecchie volte dopo un arresto di annullamento di Corte Suprema sopra una decisione di Gran Corte civile torni la causa medesima innanzi al giudice che l' avea decisa in prima istanza, trattando quel magistrato degli effetti dell' annullamento, e provvedendo sulla restituzione degli oggetti tolti col giudicato pria che la Corte Suprema l' annullasse, ciò che ripugna a tutto il sistema delle giurisdizioni. Una volta giudica il magistrato di ogni causa di sua competenza, e non più. L' appellazione estingue la giurisdizione di primo grado, perchè avoca la lite al giudice di revisione, maggiore autorità che può cangiare la prima sentenza. Che la Corte Suprema annulli la sentenza data sull' appellazione, rimane al certo pendente la istanza dell' appellazione, la quale per una specie di giurisdizione delegata passa ad una autorità di ugual grado del primo giudice di revisione. Si conservano adunque tutti gli effetti dell' appellazione, perchè ciò che prima avea diritto di fare un giudice di revisione, il faccia ora l'altro. Così non appartiene giammai al giudice di prima istanza disputar di qualsiasi parte della causa che ormai dipenda da una superiore autorità, come non appartiene più al giudice che ha sofferto l'annullamento della sua decisione. E tal è poi l'effetto della giurisdizione delegata, che prende il luogo della ordinaria giurisdizione Ha osservato talun' altra volta l'E. S. rigettarsi la dimanda dell' attore sopra un fondo, un diritto, od una quantità controversa, e riservarglisi ancora la facoltà di sperimentare sull' oggetto medesimo nuove ragioni in altro giudizio, e sotto altra forma. Ma ciò riproduce sovvente la causa stessa ed offende pure la cosa giudicata. Nei moderni giudizi come nel nostro antico foro, si procede *ex aequo et bono, et sola facti veritate inspecta*. Il fatto che narra l'attore, da cui cava egli l' occasione di un diritto suo, comunque il diffinisca, *è l' origo petitionis*, è *la caussa petendi* delle leggi vigenti che sottomette tutta la materia del contendere all'esame del giudice. Ogni lite tratta se il fatto sia esistito, e quali sieno gli effetti di questo fatto, ossia se ne derivi una obbligazione a favore dell' attore (nasca dalla convenzione, o dalla legge o da amendue questi titoli), la quale obbligazione pòrti alla quantità od all'oggetto che si chiede di ottenere, il che, una volta deciso, null'altro rimane a farsi, perchè ogni controversia sia finita. Tutto ciò che può venir di diritto alle parti dal fattu

che espongono, tutto vi si presume compreso se esse non dichiarino quel che vogliono che vi si comprenda e quel che no, e possono supplirvi i giudici per sè stessi, se non l'avvertono le parti. Perciò nelle antiche e nelle nuove leggi l'eccezione della cosa giudicata si riconosce dalla unità della causa di domandare contenuta nel primo e negli altri libelli, qualunque fosse il modo di presentarla, ed ancorchè si muti il genere dell'azione o la forma del giudizio. Da questo principio di riguardarsi alla origine della domanda per diffinire quali quistioni facciano parte della causa nascono le seguenti regole, che noi riteniamo nella generalità de' precetti di legge messi negli articoli 153, 154 n. 6, 155, 171, 172, 244, 528, 529 della procedura civile, ma che erano espresse praticamente nelle vecchie leggi, e nella giurisprudenza dell'antico foro. Ne' giudizi sopra diritti di proprietà, od altri diritti reali qualisivogliano, ogni causa di domandare presumesi compresa nel libello, ed una sentenza estinguere tutta la materia del contendere sull'oggetto controverso. Non esser vietato di ammettere la domanda ancorchè l'attore abbia acquistato il dominio del fondo, ed il reo abbia tenuto il possesso del fondo quando era già cominciata la lite: si esige solo che l'occasione della domanda sia nata prima della istituzione del giudizio. Nella materia delle obbligazioni esser dovere dell'attore d'indicare una speciale ragione di domandare, ma poter conchiudere altresì di condannarsi però il reo per ogni causa di debito che l'obblighi a dare o a fare quel che si pretende da lui; le eccezioni e le replicazioni alle eccezioni, che l'attore esponga in nuovi libelli possono presentare tutte le altre cause di dovere non indicate nel cominciamento della lite. Essere permesso di agirsi per una obbligazione sospesa da condizioni, purchè la condizione si verifichi prima della sentenza. Ciò che non può appartenere al giudice per la sua competenza e per la natura del giudizio, entrar necessariamente nella sua giurisdizione, e divenir parte della causa medesima se sia proposta come mezzo di estinguere, o ridurre la dimanda come le quistioni pregiudiziali, gl' incidenti, le compensazioni, ed anche le riconvenzioni nei Collegi presso i quali è la prima giurisdizione. Ma le cose osservate divisamente su i due capi di procedimenti giudiziari di che è discorso tengono pure ad un principio comune, e più generale ch'è di larghissime conseguenze. Tal è il principio della continenza della causa, ch'è il vietare di trattarsi innanzi a parecchi giudici o sotto diversi procedimenti, ciò che può esser finito con un giudizio solo. Questo è il principio, che come canone generale di rito civile è scritto nell'art. 265, e che poi è applicato ai casi particolari negli articoli 151, 152, 223, 275 e 539 della procedura. Nei quali casi sono raccolte tutte le parti dell'antica descrizione della continenza della causa, val dire di aver luogo quando possono sperimentarsi parecchie azioni connesse (ossia che dipendano dalla stessa causa di domandare, o di cui l'una serva di schiarimento all'altra) per conseguire un oggetto medesimo, quando un' azione sola comprende parecchi oggetti, quando appartenga o rifletta persone distinte, un diritto medesimo sopra un oggetto stesso,

e quando le cose di che si contenda non sieno sotto la giurisdizione di unico magistrato. Sanno tutti che la utilità di tal principio sta massimamente in ciò, che un diritto solo che discenda da una sola causa di domandare non abbia un applicazione, ed un effetto vario secondo le persone che si presentano in giudizio, e le cose varie che si pretendono. Il che abbraccia manifestamente i due soggetti di esame di sopra discussi, i quali si riferiscono al capo del concorso delle azioni sulla unica materia della lite. *M. 16 Luglio 1836.*

Un giudice di circondario erasi permesso rendere esecutoria una specifica di vacazioni del suo cancelliere sulla semplice esibizione da lui, e senza che fosse stata la medesima regolarmente intimata alla parte interessata. Questo giudice erasi anche permesso disporre sulla esclusiva dimanda del cancelliere e senza altra forma di procedura, il pagamento dell'ammontare di tale specifica sopra somma in deposito di spettanza della parte medesima. In conseguenza di rinvio del Real Ministero alla Corte suprema di giustizia, coteste ordinazioni del giudice sono state annullate nell'interesse della legge ed altamente censurate. Ciò per lo principio generale che di qualunque diritto si abbia per legge non possa e non debba farsene lo sperimento che ne'modi voluti dalla legge, e presso l'autorità competente. Non è a supporsi, che i giudici di circondario per le loro vacazioni avessero potuto avere altra idea. Un'opinione contraria non potrebbe reggere che rovesciando i principî costitutivi de'giudizi, ed offendendo la dignità del carattere, il disinteresse, che debbono in ispecial guisa rimarcarsi ne' pubblici funzionari. È perciò che il Ministro interessa la vigilanza de' procuratori del Re onde si rimuova e si prevenga qualunque menomo abuso, e vuole che copia di questa circolare resti affissa alle cancellerie de' giudicati di circondario. *M. 3 maggio 1837.* V. *Giudicati di circondario*, *Vacazioni.*

RICUSAZIONE (1).

(1) Si è fatta quistione se il tribunale sia chiamato a deliberare sulla ricusa avanzata contro un giudice di circondario, quando il giudice vi abbia acconsentito.

Noi crediamo, che tale quistione debb' essere risoluta per l'affermativa sulle seguenti osservazioni.

Che colui che ha assunto le funzioni di giudice è obbligato ad amministrare giustizia, e non può dispensarsene, che ne' soli casi stabiliti dalla legge :

Che ove l' acquiescenza del giudice all' atto di ricusa bastasse, perchè la ricusa divenisse efficace, ne risulterebbe l' assurdo che il giudice, per riguardi verso la parte ricusante, potrebbe annuire alla ricusa, il che porterebbe di essere in arbitrio delle parti di spogliare un giudice di quella giurisdizione che riconosce dalla legge. Potrebbe anche avvenire che per una mala intesa dilicatezza di coscienza, o per un inceppamento d' idee il giudice, appena ricusato, annuirebbbe alla ricusa, e da ciò deriverebbe, che dalla volontà delle parti, o dagli erronei giudizi de' giudici, verrebbero i giudici privati della loro giurisdizione :

Che per le antiche leggi del Regno, giusta la Pram. XV sotto il tit. *de suspic. uffic.* la volontaria ricusa dovea essere sottoposta a giudizio:

Che ciò si osserva stabilito nel cod. di proc. negli articoli 66 e 473 trattandosi de' conciliatori, e de' giudici di Collegio, quindi non vi sarebbe ragione di eccezione pe' giudici di circondario. Nè questa ragione può rinvenirsi nella speditezza, che si richiede nelle cause che si trattano avanti di que' giudici,

Si era dubitato se le deliberazioni de' Tribunali civili sull' eccezioni di ricusa o d' incompetenza, le quali, per l'art. 16 n. 20 L. de' 21 Giugno 1819, sono sottoposte al registro gratuito, sieno oppur no emesse col concorso delle parti, dovessero anche essere vistate per bollo gratuitamente o con pagamento. Erasi pure elevato il dubbio se fossero oppur no esenti dal bollo e dal registro gli atti nell'interesse di parti pe' giudizi anzidetti di ricusa o d' incompetenza presso i Tribunali civili. Un decreto reale segnato nel 14 Marzo di quest' anno (1) modi-

giacchè noi vediamo, che non ostante che si richiegga una speditezza maggiore nelle cause che si trattano avanti i conciliatori, le di loro volontarie ricuse van sottoposte al giudizio del Tribunale. Al che si può e si debbe aggiugnere, che tra i due mali, cioè di un qualche ritardo nella speditezza della causa, e l' arbitraria privazione di giurisdizione nel giudice, il secondo è maggiore del primo, per lo che ragion ci dice, che attenerci dobbiamo a quel procedimento, da cui deriva il danno minore:

Che tenendosi presenti siffatti principî, si conosceva che il modo com' è concepito l' art. 150 delle leggi di procedura non può portare alla conseguenza, cioè, che l' acconsentimento del giudice renda la ricusa efficace senza il giudizio del Tribunale:

Che nell' antico dritto francese, o che si guardi l' ordinanza del 1667, o che si guardi la legge del 1790, si troverà che l' acconsentimento del giudice non dispensava il Tribunale da esaminare la validità de' motivi di ricusa:

Che l' art. 47 dell' abolito cod. di proc., onde non riconoscersi assurda la disposizione in esso contenuta, e ritenuta poi nell' art. 150 delle leggi attuali sulla procedura, si debbe mettere di accordo con quello che disponeva in Francia la legge del 1790. Secondo questa legge la mancanza di risposta si avea come acquiescenza, e nel caso di questa mancanza la ricusa dovea essere esaminata dal Tribunale. Poichè dunque, secondo il cod. di proc. già abolito, nel caso di mancanza di risposta la ricusa dovea sottomettersi al giudizio del Tribunale, così se ne debba conchiudere, che questo caso nel cod. abolito e nell' attuale, giusta la legge del 1790, contiene implicitamente quello dell' acquiescenza:

Che l' ammettere principî diversi sarebbe lo stesso, che rovesciare la ragione di quanto trovasi stabilito pe' casi ne' quali la ricusa debbe portarsi sempre avanti all'esame del Tribunale; sarebbe un mettere il legislatore in contraddizione con se medesimo; sarebbe lo stesso infine, che attribuire una disposizione assurda al legislatore. Ma qui è che noi dobbiamo ricordarci di que' principî di romana giurisprudenza. *Prior, atque potentior est quam vox, mens dicentis. . . . Etsi maxime verba legis hunc habent intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult. L. 7 ff. de suppell. leg., L. 13 § 2. ff. de excus. tutor.*

(1) Ecco il tenore del real decreto del 14 Marzo 1836 da Capodimonte.

» Ferdinando II per la Grazia di Dio
» Re del Regno delle Due Sicilie. ec.
,, Veduti l' art. 7 n. 17 della legge
,, del 21 di Giugno 1819 che autorizza
,, la registrazione gratuita delle delibe-
,, razioni de' tribunali civili sulle ecce-
,, zioni di ricusa, o d'incompetenza dei
,, conciliatori;
,, Veduto l' art. 26 n. 14 della legge
,, de' 2 di Gennajo 1820, che accorda
,, alle deliberazioni suddette il visto per
,, bollo gratuito, quante volte vengano
,, emesse senza concorso delle parti;
,, Volendo rendere la disposizione di
,, quest' ultimo articolo uniforme a quel-
,, la dell' articolo precedente, onde age-
,, volare maggiormente tali giudizi, che
,, riguardano per lo più la classe povera;
,, Sulla proposizione de' nostri Mini-
,, stri Segretari di Stato delle Finanze
,, e di Grazia e Giustizia;
,, Udito il nostro Consiglio ordinario
,, di Stato;

ficando il num. 14 del art. 26 L. 2 Gennajo 1820 ha determinato che sieno vistate per bollo gratuitamente le deliberazioni de'Tribunali civili sull' eccezioni di ricusa o d'incompetenza, sieno o pur no emesse col concorso delle parti. Il Ministro di Finanze di accordo con quello di Giustizia han convenuto per la esenzione del bollo e del registro di tutti gli atti relativi ai mentovati giudizi presso i Tribunali civili. Dal Ministro di Giustizia fu osservato, che questa esenzione fosse così nell'articolo 16 ll. di proc. civ., come nell'art. 16 num. 20 l. sul registro, e nell' art. 28 num. 21 l. sul bollo. Fu anche osservato che a questa eccezione concorreva il principio di utiìità generale che ha dettato l' art. 16 ll. di proc. civ., e che la legge sarebbe stata assurda, e contraddittoria se avesse limitata la esenzione al solo primo grado di giurisdizione. Da parte del Ministro di Finanze, dopo di avere in tutto convenuto perfettamente, furon date le istruzioni corrispondenti all'amministrazione generale del registro e bollo. *M. 23 Aprile*

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e
» *decretiamo* quanto segue.
» Art. I. Le deliberazioni de' Tribu-
» nali civili sulle eccezioni di ricusa,
» o d'incompetenza de'conciliatori, an-
» corchè sieno rese col concorso delle
» parti, saranno vistate per bollo gra-
» tuitamente; rimanendo così modifica-
» to il n. 14 dell' art. 26 della legge
» de' 2 Gennajo 1820.
» 2. I nostri Ministri Segretari di
» Stato delle Finanze,e di Grazia e Giu-
» stizia sono incaricati della esecuzione
» del presente decreto. »
Firmato FERDINANDO.
Pubblicato nel dì 5 Aprile 1836 in Napoli.

1836. V. *Incompetenza*, *Registro e bollo*, *Ufizi di conciliazione.*

Rimozione di suggelli. V. *Apposizioni di suggelli*, *Notariato-schede.*

Rinnovazione di titoli di rendita. V. *Canoni enfiteutici.*

Riproduzione di cause. V. *Mess' a ruolo.*

Ritiri. V. *Apposizione di suggelli.*

Ruoli di allistamento. V. *Registri dell' esercito*, *Stato civile cap. V.-errori e rettificazioni.*

Ruoli esecutivi. V. *Amministrazioni diocesane*, *Monasteri.*

Ruolo generale delle cause. V. *Mess' a ruolo.*

Scritti. V. *Autorità di polizia*, *Memorie*, *Permesso di stampa*, *Pubblica istruzione.*

Sentenze.

De'dubbi sono stati promossi sul metodo a serbarsi per la trascrizione delle registrazioni degli atti sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie, e nelle correlative spedizioni o copie. Per la risoluzione di questi dubbi, avuto riguardo all' art. 29 L. 21 Giugno 1819 sul registro, ed alle circolari ministeriali del 22 Settembre 1824 e del 3 Luglio 1833, di accordo col Ministro delle Reali Finanze si danno le seguenti norme.

1. Nelle minute delle sentenze o decisioni del secondo foglio di udienza de'Tribunali o Gran Corti civili, e per la Suprema Corte di Giustizia non vi ha luogo alla menzione della registrazione degli atti, che nelle minute stesse sono ricordati o riferiti. Altrettanto per le copie di queste minute.

2. Tale menzione deve però succedere nelle spedizioni sieno rila-

sciate delle sentenze o decisioni anzidette. Dev'essere eseguita in fine delle medesime con un periodo distinto, in cui per via di corrispondenti chiamate è trascritto il registro di ogni atto mentovato in dette spedizioni o copie autentiche.

La menzione di che trattasi debb'essere seguita dalle firme del Presidente e del Cancelliere.

3. Quello, che è stato detto di sopra al numero 1. non è applicabile alle minute comprese nel secondo foglio di udienza ne' Tribunali di commercio, e ne' giudicati di circondario. Per la indicazione della registrazione degli atti in tali minute debb'eseguirsi la prescrizione dell'art. 28 L. sul registro.

4. Nelle spedizioni delle sentenze de' Tribunali di commercio, e dei giudicati di circondario può ritenersi il metodo qui sopra indicato al num. 2, e nella forma quivi additata. *M. 3 maggio 1837*. V. *Fogli di udienza.*

Nella spedizione di sentenze o decisioni il periodo, che contiene la serie delle registrazioni, giusta l'art. 2 della circolare ministeriale dei 3 maggio 1837, dev'esser sottoscritto dal solo Cancelliere, esclusa la firma del presidente. I Procuratori del Re però debbono continuare a curare la esatta esecuzione del real Decreto de' 27 febbrajo 1833 (1) sulla preventiva vidimazione dai medesimi delle sentenze o decisioni. *M. 12 Agosto 1837.*

Sentenze in materie doganali. V. *Amministrazione generale dei dazi indiretti.*

Separazione di beni.

Un Intendente avea pensato, che non dovessero inserirsi nel giornale d'Intendenza gli estratti delle dimande per separazione di beni tra conjugi. Era ciò in compiuta divergenza degli articoli 946 delle leggi di proc. civ., e 42 della legge de' 29 dicembre 1828 su la spropriazione forzata. Contraddiceva pure il principio della pubblicità cotanto necessario nella specie per lo interesse de' terzi. S. E. officiò il Ministro degli affari interni, onde curasse di aver luogo la negativa dell'Intendente; e l'E. S. ritenne

(1) Ecco il tenore del real Decreto del 27 febbrajo 1833 — « Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie ec.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario » di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e » *decretiamo* quato siegue.

» Art. 1. Le copie o spedizioni delle » sentenze o decisioni dovranno essere » adempite della vidimazione prescritta » dall'art. 24 del real Decreto de' 13 gennajo 1817 su diritti di cancelleria, » prima che sieno sottoposte alla formalità del registro.

» I cancellieri incorreranno nella multa di ducati sei comminata dall' art. » medesimo, laddove presenteranno o » faranno presentare al registro le dette » copie o spedizioni sfornite di tale vi» dimazione.

» 2. Non vi sarà luogo ad inflizione » di multa contro i cancellieri, che fi» no alla pubblicazione del presente de» creto avessero tenuto un sistema op» posto a quanto è stato dichiarato con » l'articolo precedente.

» 3. I nostri Ministri Segretari di » Stato delle Finanze e di Grazia e Giu» stizia sono incaricati della esecuzione » del presente decreto—Firmato-FER» DINANDO.

Pubblicato in Napoli nel dì 23 marzo 1833.

le idee del Ministro di Grazia e Giustizia, ed emise gli ordini corrispondenti. *M. 23 Gennajo 1839. V. Giornali d'Intendenza.*

Sepoltura. V. *Diritto di sepoltura.*

Sequestri.

I giudici di circondario sono competenti a procedere sopra sequestri per somme non maggiori di ducati 300 in virtù di condanna pronunziata da Gran Corti civili. Ogni altra dimanda però del giudicato, la quale non tratti del procedimento sopra i beni del debitore per vendita o per soddisfazione de'creditori, appartiene all'autorità istessa, che ha giudicato dell'azione principale giusta la legge. *R. 3 Giugno 1837. V. Competenza, Esecuzione di giudicati, Giudici di circondario.*

Sequestri conservatorii.

Spesso da'giudici di circondario si rilasciano ordinanze di sequestro per misura di conservazione (1).

(1) Sulla quistione se sia ammessibile l'appellazione interposta contro la ordinanza di un giudice di circondario emessa nel senso dell'art. 26 della legge organica giudiziaria, così si è ragionato per sostenersi la negativa dal dotto magistrato, che oggi alla custodia della legge trovasi destinato presso il Tribunal civile della provincia del principato ulteriore.

» Che il rimedio dell'appellazione » non compete a colui, che non sia stato » citato ad esser partecipe della pro» nunziazione del primo giudice.

» Che le misure conservatorie affida» te con l'art. 26 della legge organica, » ed in diversi altri luoghi delle leggi di » procedura civile, alla prudenza sia » de'giudici di circondario, sia de'pre» sidenti de'Tribunali civili nel fine di » provvedere a'bisogni del momento, » non possono esser confuse con le pro» nunziazioni ordinarie, o sommarie, » che il giudice emette dopo citate le » parti.

» Che in queste misure, in cui la più » piccola dilazione esser potrebbe la » sorgente di perdite irreparabili, la » legge doveva abbandonare alla pro» bità ed al discernimento del giudice » locale il conoscere della urgenza, » senza il bisogno d'intrattenersi in una » preventiva contestazione tra le parti. » Quindi le ordinanze che si emettono » all' uopo non sono precedute da al» cuna citazione a comparire.

» Che d'altronde le ordinanze *sopra* » *semplice domanda delle parti* non » possono esser confuse con quelle che » si pronunziano *in via di sommaria e*» *sposizione*, e dopo citate le parti in» teressate. Le prime si rilasciano » allo istante su lo stesso foglio che » contiene la dimanda: le seconde son » pronunziate dopo la contestazione del» le parti citate all'uopo. Da questo vario » modo di procedere sorge, che sieno » le une a differenza delle altre suscet» tive di appellazione. Quelle pronun» ziate in via di sommaria esposizione » *partibus citatis*, non sono che altret» tante sentenze, e non vi sarebbe mo» tivo per credere esente da appello la » sentenza che emana da un giudice » solo, mentre quelle che emanano da un » Collegio vi sono indubitatamente sog» gette. Lo stesso non potrebbe dirsi » delle ordinanze rilasciate allo istante » su la dimanda di una parte sola, poi» chè esse non sono sentenze; ed ove » sieno di pregiudizio alla parte non ci» tata nè intesa, possono, senza il biso» gno di una appellazione contra le stes» se, essere paralizzate e distrutte quan» do si va a conoscere del valore del» l'effetto che han prodotto.

» Che l'appellazione essendo un ri» medio scambievole non si può ammet» tere per l'una parte, quando l' altra » dal lato suo non avrebbe potuto produr» la. Quindi se nel proposto caso colui » il quale chiedeva il permesso di pro» cedere al sequestro in via di urgenza » non lo avesse per avventura ottenuto

Avendo S. E. richiamato alcune di queste ordinanze, ed avendo preso conto ancora del risultamento delle medesime sul rapporto della validità o nullità de'sequestri autorizzati, ha il Ministro rilevato con rincrescimento la frequenza de' casi, ne'quali i giudici stessi abbiano avuto a pentirsi degli ordini rilasciati annullando i sequestri. Le triste conseguenze di simili procedimenti hanno sommamente richiamato l'attenzione dell'E. S. nel rimuovere un abuso, che se nuoce agl' interessi delle parti, distrugge pure quella idea di perfettibilità, e di ponderazione, che non può, nè dee scompagnarsi mai dalle pronunziazioni del magistrato. Un nesso intimo esistea tra le disposizioni regolatrici de'diritti, e quelle che ne determinano l'esercizio, tra le leggi civili propriamente dette, ed il procedimento. Parlando a'magistrati versati nella scienza del diritto va superfluo il dire come il procedimento riguardi da vicino la tutela delle proprie ragioni, come cospiri al vantaggio ed alla prosperità pubblica, e come, sotto un aspetto più esteso, al diritto politico si ricongiunga. Certamente per chi sia abituato a meditar su le cose, si scorgerà, che ogni infrazione alle regole del procedimento è già una garantia di meno a' diritti di proprietà, a quelli su la persona e su l' onore. In materia di esecuzione la legge è diligentemente cauta nell' allontanare ogni abuso. Un' ultima preventiva intimazione generalmente richiedesi in ogni procedimento coattivo, perchè il debitore possa ancora esimersi dal rigore di questo procedimento. Ciò vale per l'esecuzioni sopra mobili, pe'frutti pendenti, per le rendite costituite, come pure per l'esecuzioni sopra stabili, e per quelle su la persona. Rare volte deviasi da queste regole, e certamente quando diveniva indispensabile reprimere gli sforzi della malizia e della frode. È questo lo scopo dell'art. 26 della legge organica sull'ordine giudiziario, di cui sono l' applicazione le disposizioni degli articoli 89, 648, 902, 905 e 909 ll. di proc. civ., e 622 ll. di eccezione. La umana imperfezione non permetteva l' indicazione esatta de'limiti di questa regola. Supplisce la prudenza del magistrato, suppliscono le note regole del diritto, che dichiarano ottimo quel giudice, che niente lascia di arbitrio a sè stesso. Così nella specie estendere l'applicazione di un procedimento tutto eccezionale rivolgerebbe contra il suo fine medesimo la savia prescrizione della legge. Era già un divieto nell' antico diritto procedere a sequestro prima della condanna: *oportebat enim debitorem primo convinci.* E quando per evidente necessità devenivasi prematuramente a questa specie di esecuzione, non tralascia-

» dal regio giudice, non avrebbe potuto
» produrre appello dalla sua negativa;
» non essendovi di che appellare, non
» può neppure esser concesso all' altra
» parte di valersi di questo rimedio con-
» tro il permesso ottenuto.
» Che essendo i sequestri conserva-
» tori di loro natura soggetti al giudi-
» zio, che versa sulla loro validità,
» nella sede di questo giudizio potreb-
» be dedursi tutto quello che tende a
» rilevare la nullità del sequestro, e de-
» gli atti che lo han preceduto.
» Che quindi non vi sia dubbio per
» ritenere come inammessibile l'appella-
» zione a siffatte ordinanze.

vasi por mente ad importanti avvertenze, come se il creditore avesse avuto buon diritto; se per lui fossero concorse speciali circostanze da rendere necessari, pronti ed efficaci provvedimenti; se la condizione del debitore avesse potuto far temere alcun danno; se altro mezzo vi fosse stato per evitarlo ec. Nè dovrebbe sfuggire all'accorgimento di alcuno, che le indagini esposte, comunque sommariamente prese, pure debbono essere tali, che il giudice non abbia tardamente a pentirsi di prematurità di giudizio: *ni ea praecipitantia....* Così per l'antico diritto mentre pendea lite tra il donante, ed il donatario universale sulla nullità della donazione come estorta per dolo, e chiedeva questi, non udito l'avversario, il sequestro degli oggetti risguardanti le cose donate, non veniva altrimenti provveduto, che ordinandosi la pronta esibizione di tutti gl'istrumenti del donante innanzi al giudice delegato, cui era data facoltà di esaminarli, e disporre il deposito di quelli soltanto che riguardassero le cose dovute. Citato poi il donante, e con cognizione di causa determinavasi ciò che pendente la lite avesse dovuto farsi degl'istrumenti sequestrati. In tal modo mentre provvedeasi al danno possibile di un trafugamento di atti, impedivasi pure con fino accorgimento la manifestazione de' segreti del proprio patrimonio. Praticavasi presso a poco altrettanto su la domanda del figlio impubere per la ricuperazione degl' istrumenti riguardanti la tutela esercitata dalla madre, la quale, convocata a nuovi voti, era poi trapassata nella casa del secondo marito. E quando per esser pericoloso ogni ritardo, permettevasi il sequestro non udito l'avversario, ciò solamente avveniva per la sicurezza, e per la custodia della casa. Così se ad istanza del padron diretto sequestravansi gl'istrumenti correlativi contra Tizio, il quale era nel possesso di esigere i canoni enfiteutici, non impedivasi però a costui la solita percezione delle rendite, il possesso facendo allo stato presumere in lui il dominio. Generalmente poi, sia che il sequestro si autorizzasse per impedire che le parti venissero alle armi, sia pel timore della fuga, pel pericolo della dilapidazione ec., sempre avvertivasi alle circostanze di tempo e di persona, come se la persona fosse stata sospetta. Notisi che sospetto era colui che non possedesse beni stabili nel luogo: diffidenza che cessava per chi tali beni possedesse. E così pure nel rapporto delle nuove leggi basterà indicare che secondo lo spirito dell'art. 905 3. parte del cod. non sembra doversi sottoporre alla misura del sequestro lo straniero che possegga beni stabili nel Regno, avuto speciale riguardo alla disposizione dell'art. 261 delle leggi stesse, che in questo caso lo esonera dalla cauzione *judicatum solvi*. A'magistrati integerrimi non si propongono altre norme, poichè esse sono guarentite dalla ragione e dalla sperienza. *M. 30 Ottobre 1839*. V. *Ufizi di conciliazione*.

Sequestro di rendita. V. *Benefizi*.

Sequestro presso terzi.

Le dichiarazioni de' terzi sequestrati fatte nelle cancellerie di circondario a'termini dell'art. 161 ll. di proc. civ. debbono quivi rimaner depositate, anche quando la

controversia sulla validità del sequestro è portata per ragion di valore al Tribunal civile, dandosene soltanto spedizione regolare alle parti interessate. *M. 13 Febbrajo 1836 diretta al proc. del Re presso il Tribunal civile in Potenza.*

I creditori dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, de'comuni, e degli Stabilimenti pubblici in virtù di qualsivoglia titolo non possono cominciare col giudizio di sequestro delle rendite alle dette persone morali appartenenti per ottenere la soddisfazione dei loro averi. Tale sequestro non può altrimenti aver luogo, che in virtù dei giudicati ed altri titoli esecutori ai termini degli art. 27 e seguenti della legge del 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. *R. 9 Marzo 1836.* V. *Uscieri.*

Servienti comunali. V. *Ufizi di conciliazione*, *Uscieri.*

Servizio militare. V. *Stato civile cap. II. — nascite.*

Sindaci.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di supplente giudiziario instituita col decreto de'16 Novembre 1819. *M. 22 Agosto 1838.* V. *Supplenti giudiziari.*

Societa' commerciali.

L'approvazione da S. M. allo Stabilimento delle diverse società anonime commerciali è stata data implicitamente, perchè con effetto venissero a costituirsi, e non per dar luogo alle particolari speculazioni che i promotori delle medesime hanno avuto in veduta. Ottenuta la Sovrana approvazione il tempo indeterminato, che si pone nella istallazione di tali società, nell'atto che non soddisfa all'impegno propostosi verso il pubblico in vantaggio delle arti, delle manifatture, dell'industria, del commercio in generale, con tenere per lungo tempo impedito il danaro di quegli azionisti che hanno versato parte delle quote; produce anche a questi un danno, facendo rimanere per lungo tempo infruttuoso il loro danaro che avrebbero potuto altrimenti impiegare. Anche nella veduta di dare alle dette società un impulso, onde si verifichino i buoni effetti che si son proposti in vantaggio delle arti, delle manifatture, dell'agricoltura, dell' industria e del commercio, frutti tutti della pubblica prosperità, i quali colla istallazione sollecita di tali società, si è sperato di ottenere nel Regno, non potendosi tali oggetti in grande sperare col mezzo de'particolari capitalisti, fa d'uopo stabilire un termine per la loro istallazione dopo ottenuta la Sovrana approvazione. Premesse tali osservazioni, ha S. M. dichiarato, che le società Sovranamente approvate, le quali non si sono ancora istallate, se nel termine di altri due mesi dalla Sovrana approvazione non adempiranno quanto prescrivono le leggi di eccezione di commercio doversi loro eseguire per istallarsi, s' intendono decadute, ed i soci che han versato parte o tutte le loro azioni, in diritto di averne la pronta restituzione. *R. 17 Settembre 1836.*

Sovrano regnante V. *Lutto di Corte.*

Spedizione di sentenze. V. *Narrative*, *Sentenze.*

Spese giudiziarie.

Crediamo utile riportare qui d'appresso diverse risoluzioni per liquidazione della tassa di spese giudiziarie (1).

(1) Quando una decisione di corte rea-

Spese giudiziarie a credito.
Pe' regolamenti in vigore il certificato d'indigenza per coloro che dimandano la grazia delle spese giudiziarie a credito va rilasciato dall'autorità municipale del domicilio de' richiedenti colla vidimazione e *verificazione* della superiore auto-

le o una sentenza, che pronunzia in grado di appello da un tribunale inferiore condanna alle spese, tal condanna comprende quelle di prima istanza, e quelle di appello. *Berriat-Saint Prix pag. 157 nota 1.*

Nella condanna delle spese contengonsi quelle fatte in conformità della legge prima dell' azione durante il giudizio: se ne eccettuano solamente le inutili, le quali rimangono a carico della parte, a cui è piaciuta di farle: tali sono quelle di consulta: gli onorari degli avvocati non sono annoverati tra le spese. *Carré num. 172. Merlin rep. tom. 3 pag. 552 e tom. 5 pag. 712, a 720.*

Quando una causa principale deve in forza della legge esser giudicata sommariamente, non ne segue che possa esser tassata come causa sommaria; si verrebbero a confondere contestazioni che le leggi di procedura e la tariffa hanno avuto cura di distinguere. La legge riconosce 1. le cause ordinarie, giudicate con tutte le formalità ed i termini di una istruzione completa: 2. le cause ordinarie giudicate sommariamente: 3. le cause sommarie: soltanto a queste ultime applicar si deve la tassa in materia sommaria, poichè tali materie sono una eccezione. *Carré num. 1473, 1475 e 1476; Pigeau tomo 1. pag. 148.*

Gli appelli dalle sentenze de'tribunali di commercio sono giudicati e tassati come materie sommarie a' termini dell' art. 648 cod. di commercio; ed una decisione sarebbe soggetta a cassazione, se avesse ordinato che fossero liquidate come in materia sommaria. Poco importa, che la Corte di appello abbia dovuto giudicare sopra una quistione di competenza: ma in generale nelle materie estraneo al commercio gli appelli d'incompetenza non sono considerati come cause sommarie. *Dalloz-giurisprud. univ.*

La legge vuole, che le spese in materia sommaria sieno liquidate dalla stessa sentenza che le aggiudica. Non è già che sia necessario di farsi la liquidazione nel pronunziarsi la sentenza: ciò sarebbe spesse volte impossibile. Ma è mai sufficiente, che la tassa sia inscritta nell' originale della sentenza se non trovasi nella spedizione? La Corte di cassazione ha deciso affermativamente. *Arresto de' 2 Maggio 1810.* Questo arresto non va esente da ogni objezione. L' art. 2 del decreto del 16 Febbrajo 1807 dice, che in materia ordinaria, in cui la liquidazione è fatta da un giudice, la sentenza può essere spedita e notificata senza che si aspetti la liquidazione delle spese; ma la stessa disposizione non esiste, nè poteva esistere per le materie sommarie. Il cod. di proc. ed il decreto non pronunziano invero la pena di nullità per la mancanza d' inscrizione della liquidazione nella sentenza; perciò la Corte Suprema ha giudicato, che questa irregolarità non può far cassare una sentenza o decisione. Essa ha deciso altresì, che la parte, la quale si grava perchè la decisione non contiene la liquidazione delle spese, deve giustificarlo con la notificazione della decisione stessa, e non già col produrne una copia. Quando la liquidazione è stata fatta nella sentenza medesima, la parte che ha ottenuto le spese deve pagare quelle di una liquidazione posteriore. *Dalloz-giurisprud. univ.*

La specifica di spese tassata dal giudice in materia ordinaria deve rimanere annessa alle narrative. *Sudraud Desisles pag. 205 e 206.*

In materia sommaria la specifica di spese non conferisce al patrocinatore diritto ad alcuno emolumento. *Dalloz-giurisprud. univ.*

Il dritto accordato alla parte per ispese di viaggio, soggiorno e ritorno, essendo una indennizzazione calcolata se-

rità amministrativa. I Sindaci che sono stranieri al domicilio de'richiedenti non debbono prestarsi a rilasciare certificati di questa specie ad individui che fossero nel loro comune di passaggio, o di breve dimora. *M. 9 Marzo 1836.*

S. M. si è degnata ordinare che

condo le distanze, ha soltanto per iscopo di compensare il trasferimento, e non già le spese, che facesse la parte prolungando la sua residenza ne'luoghi ove risiedono le Corti, e Tribunali. Non può essere dunque accordato, che un solo viaggio in prima istanza, ed un solo in grado di appello, quando sono provati da dichiarazioni in cancelleria; che se piace alle parti di trattenersi ne'luoghi ove riseggono le Corti o i Tribunali investiti delle loro contestazioni, le spese di residenza non possono essere messe a carico della parte soccombente. Quando più persone viaggiano per la stessa causa, debbonsi fare tanti atti di dichiarazione, e riscuotere tanti diritti quante sono le persone. Niuna dichiarazione è poi necessaria quando una parte ha viaggiato per ubbidire ad una sentenza, che ordina un giuramento, una comparsa ec. *Decis. della Corte di Rennes de' 18 Agosto 1810.*

Le spese di viaggio non sono considerate, che come le anticipazioni della stessa parte, perciò possono essere accordate anche in materia sommaria. Il patrocinatore però non avrà il diritto di vacazione, giacchè è un emolumento. *Dalloz-giurisp. univ.*

Possono i patrocinatori reclamare in materia sommaria i diritti di corrispondenza, e porto di documenti? L'affermativa è stata adottata da molte Corti. Il partito più eguale però sarebbe quello di non accordare a'patrocinatori per ispese di porto di documenti, e di corrispondenza in materie sommarie se non le anticipazioni stabilite con una nota certificata dal patrocinatore, poichè la tariffa permette di tassarsi spese di simile natura, cioè di semplici anticipazioni giustificate in materia sommaria. *Dalloz-giurisp. univ. Vedi più innanzi Patrocinatori.*

Nel caso in cui le spese di corrispondenza fossero accordate a'patrocinatori in materia sommaria debbono essere raddoppiate in appello? La tariffa permette di raddoppiare in appello i soli emolumenti di patrocinatori, il che non potrebbe applicarsi alle spese, di cui si tratta se si considerino come anticipazioni. *Dalloz. giurisp. univ.*

Le spese di trasporto de'documenti e di corrispondenza non sono che semplici anticipazioni: l'allogazione che ne fa l'art. 145 della tariffa (*123 della tariffa del 31 Agosto 1819*) è applicabile tanto alle materie sommarie, che alle materie ordinarie: la proihizione finale dell'art. 67 (*43*) non è applicabile che agli onorari de' patrocinatori. Le disposizioni dell' art. 147 della tariffa (*126*) che raddoppiano in appello l'importo della somma stabilita dall'art. 145 (*123*) per trasporto di documenti e di corrispondenza, debbono essere indifferentemente applicate alle materie sommarie ed ordinarie. *Decis. delle Corti Reali di Bourges del 30 Agosto 1827; e di Donai del 16 Luglio 1828.* V. *Paillier-Manuale di dritto.*

V. *più innanzi Patrocinatori.*

Ogni decisione contumaciale non può mai dar luogo che ad un semplice diritto di ottenere una decisione in contumacia, sia che questa divenga diffinitiva per mancanza di opposizione, sia, che intervenga in grado di opposizione avverso una prima decisione contumaciale. *Decis. della Corte di Grenoble del 20 Maggio 1817 riportata dal Dalloz cap. Iugemens et arrêts.*

Le sole cause, le quali il cod. di proc. civ. e la tariffa dicono dover essere giudicate e tassate come in materia sommaria, devono essere sottoposte a questa tassa fissa. Quelle, le quali il detto codice soltanto dice dover essere giudicate sommariamente, a breve termine, senza alcun istruzione, non possono esser tassate come in *materia sommaria. Dalloz. d. cap.*

le norme stabilile col Rescritto del 31 Ottobre 1832 per lo ricupero delle spese giudiziarie accreditate dall'amministrazione del registro e bollo nel caso in cui l'autorità giudiziaria ne ometta nella sua sentenza la condanna pel rimborso a carico del soccombente o della parte, cui si è fatto l'accredenzamento, debbono osservarsi anche ne' casi in cui la condanna non possa aver luogo nel corso regolare del giudizio a motivo di essersi a questo messo termine per convenzione fra le parti contendenti. *R. 6 Marzo 1839.*

Enumerazione delle cause che devono essere giudicate sommariamente, ma che non sono tassate come materie sommarie.

Le cause sommarie sono quelle, che non richiedono una lunga istruzione, e che possono essere giudicate *de plano*, cioè ogni dimanda di rinvio che dice l'art. 266. LL. di proc. civ. dev'essere giudicata sommariamente. L'incidente su la domanda di un termine per chiamare in garantia dev' essere giudicato sommariamente: art. 274 ib. L'incidente su la dimanda di restituzione dei documenti dev' esser giudicato sommariamente: art. 286 ib. Le ripulse dei testimoni devono essere giudicate sommariamente: art. 381 ib. Le contestazioni sopra ripulse de' periti devono essere giudicate sommariamente e sopra un semplice atto: art. 405. La pruova testimoniale dev' esser fatta nella forma prescritta per le pruove testimoniali sommarie. La dimanda contro i periti per constringerli a consegnare la loro relazione dev'essere giudicata sommariamente e senza istruzione: art. 414 ib. Gl'incidenti su le citazioni per riassunzione d'istanza devono essere giudicati sommariamente: art. 442 ib. Le accettazioni di cauzioni devono essere giudicate sommariamente senza pruova testimoniale, nè scritture: art. 604 ib. Tutte le contestazioni incidenti ad una procedura di pagamento d'immobili devono essere giudicate sommariamente innanzi alle Corti e Tribunali: art. 803 ib. Gli appelli dalle sentenze di graduazione, su i quali devono esser notificate soltanto conchiusioni motivate per parte degli appellati devono essere giudicati sopra un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore senz'altre procedure: art. 845 e 849 ib. Le dimande di surrogazione per procedere ad una graduazione devono essere giudicate sommariamente: art. 862 ib. e 212 l. 29 Dicembre 1828 su la spropriazione forzata. Le dimande di nullità di arresto devono essere giudicate sommariamente sopra citazioni a breve termine: art. 878 ib. All'accettazione di cauzione per offerta maggiore si deve procedere sommariamente: art. 915 ib. Le dimande di spedizioni o copie di un atto devono essere giudicate sommariamente: art. 923 ib. Lo dimande contro le deliberazioni di un consiglio di famiglia devono essere giudicate sommariamente: art. 961 LL. di proc. civ. Le controversie, che possono insorgere sul quaderno delle condizioni devono essere giudicate sommariamente all'udienza senza alcuna istanza e sopra un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore: art. 1049 ib. L'opposizione ad un esecutorio o ad una sentenza nel caso di liquidazione dev'essere giudicata sommariamente: art. 631 LL. di proc. civ. *Nota del compilatore.*

L'opposizione alla liquidazione delle spese in materia sommaria dev' essere prodotta come in materia ordinaria nei tre giorni dalla notificazione delle opposizioni. *Arresto del 28 Maggio 1810. C. Cassaz. sez. riun.*

Il termine di tre giorni per produrre opposizione alla liquidazione delle spese dev' essere osservato sotto pena di perdita de' diritti. *Dalloz. giurisp. univ.*

Niuna legge prescrive di depositare in cancelleria la nota specifica di spese in materia sommaria: colui, che si oppone alla liquidazione deve dimandare comunicazione della nota, sulla quale è stata fatta la tassa. *Decis. del 28 Maggio 1823. Cor. di Grenoble cam. del consig.*

Spese minute.

Dalle somme mensuali stabilite per le spese minute pel servizio e mantenimento de'collegi giudiziari, e de'giudicati d' istruzione van detratti ducati centoventisei lordi mensuali, onde invertirsi a sovvenire le famiglie di bassi impiegati giudiziari rimasti vittime del cholera, stabilendosi sino alla concorrenza di ducati 126 depurati dal doppio decimo degli assegnamenti mensili eguali a ducati 3 per ogni famiglia, in cui vi sieno vedove o donzelle nubili, o minori poveri non allogati in luoghi di beneficenza. I procuratori generali criminali debbono rappresentare nelle occorrenze al real ministero di Grazia e Giustizia i nomi delle famiglie, che potessero meritare un assegnamento per la detta circostanza, e quindi il presidente, il procuratore generale, ed il primo avvocato generale della Corte Suprema debbon dar parere sopra la scelta da farsi sulle liste rimesse da'procuratori generali criminali. La liberazione poi della real Tesoreria va fatta a favore dell'appoderato del ministero di Grazia e Giustizia per eseguirne i corrispondenti pagamenti in polizze da rimettersi a' medesimi procuratori generali, che certificano della vita e dello stato di coloro che ricevono i pagamenti. *R. 16 Settembre 1837*. V. *Cholera - morbus*, *Impiegati giudiziari*.

Spropriazione d'immobili (1).

Si deve accelerare la spedizione

---

(1) *Riportiamo qui de' dubbi a noi fatti su diversi oggetti di procedimento in giudizi di spropriazione e di graduazione con le nostre osservazioni su di ciascuno.*

1. Il divieto di rilasciarsi all' aggiudicatario la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, di cui è parola nell'art. 78 della legge de' 29 Dicembre 1828, è comune, o pur no alle copie ed agli estratti semplici di dette sentenze senza formola esecutiva?

OSSERVAZIONI

La sentenza di aggiudicazione diffinitiva ha in sè intrinseca la condizione, cioè, che allora il diritto dell' aggiudicatario diviene perfetto quando egli abbia adempito agli obblighi contenuti nei capitoli di vendita. Se il diritto quindi non è che semplicemente costituito, e non perfettamente acquisito fino a questo adempimento, come potrebbe l' aggiudicatario eseguire la sentenza, quando l'esecuzione è l'effetto di un diritto perfetto? È poichè colla spedizione della sentenza si da all'aggiudicatario la facoltà di farla eseguire, così risulta, che prima dello adempimento non potendovi essere esecuzione, non può esservi spedizione. Ed in ciò son chiare ugualmente la ragione, e la giustizia della disposizione contenuta nell'art. 78 della legge de' 29 Dicembre 1828.

Ma è a dirsi lo stesso dei semplici estratti e delle copie non in forma di spedizione? Egli è certo che no: imperciocchè queste copie non sono una dimostrazione del diritto perfettamente acquisito ed esperibile, per lo che con esse non può divenirsi ad esecuzione; ma sono una dimostrazione, una pruova legale del diritto semplicemente costituito. Potran quindi servire ne'soli casi nei quali faccia mestieri di dimostrare soltanto la costituzione del diritto, indipendentemente dalla circostanza, cioè se la sentenza sia divenuta eseguibile ossia se il diritto sia divenuto perfettamente acquisito. Il rilascio adunque di tali copie non richiede il preventivo adempimento delle condizioni. Così p. e. per la discussione dell' appello proposto avverso la sentenza di aggiudicazione basta l' estratto di questa sentenza. E perchè ciò? Perchè in questo caso non si tratta di dimostrare, che

al Ministro dello stato de' giudizi di spropriazione forzata per l'anno 1834. *M. 9 Settembre 1835.*

Si prescrive l' invio al Ministro anche degli stati delle procedure di graduazione, e di quelle di distribuzione per contributo spedite in ogni anno, o rimaste pendenti colla indicazione dei diversi stadi, cui erano rispettivamente pervenuti alla fine dell' anno precedente. *M. 12 Settembre 1835.*

Anche pe'giudizi di spropriazione vuole S. E. conoscere in ogni anno quelli rimasti pendenti, per quanti di essi siasi pronunziata l'aggiudicazione provvisionale, e se fra tutti i giudizi promossi o spediti esistano spropriazioni de'diritti reali, indicandosene nell'affermativa il nu-

---

l'aggiudicatario abbia già acquistato un diritto perfetto; ma bensì, che il Tribunale gli abbia costituito un diritto. Or lo stesso valer debbe in tutt' i casi, ne'quali la pruova legale, che si cerca negli estratti, non abbia uno scopo diverso.

2. Aggiudicati degli immobili in favore di un creditore espropriante per un prezzo minore al suo credito, e non essendovi altri creditori iscritti, debbesi o pur no aprire il giudizio d'ordine per l'assegnazione dell'immobile espropriato?

OSSERVAZIONI

La sentenza di aggiudicazione diffinitiva mentre attribuisce la proprietà del fondo allo aggiudicatario, lo dichiara debitore del prezzo. Nulla statuisce in quanto al pagamento di questo prezzo. Quindi perchè lo aggiudicatario paghi e si discarichi dalla sua obbligazione ci è bisogno di novelli atti di giudice; e questi atti, sono quelli che hanno luogo nel giudizio di graduazione. Nel caso proposto la cosa non va altrimenti. L'aggiudicatario si trova debitore dello espropriato in forza dell'aggiudicazione; si trova creditore di lui in forza de'suoi titoli di credito. Quindi debbe aver luogo una compensazione, giacchè assurdità sarebbe, che l'aggiudicatario come debitore pagasse a sè medesimo nella qualità di creditore. Ma in fatto di spropriazione forzata, comunque sia vero principio di legge, che la compensazione si operi *ipso jure*, è vero altresì, che le quantità da compensarsi debbano essere determinate, e dichiarate dal giudice, giacchè siccome con un procedimento giudiziario il debitore viene spogliato della proprietà dello immobile, così con un procedimento giudiziario gli si debbe far conoscere l'uso, che si faccia del prezzo. E poichè il Tribunale non può incaricarsi di ciò nella sentenza di aggiudicazione, così questa dichiarazione giudiziaria dell'uso del prezzo debb'essere l'opera di un giudice posteriormente alla sentenza. Si aggiunga a ciò, che siccome la conoscenza della mancanza di altri crediti inscritti debbe risultare da un certificato negativo del Conservatore, e questo certificato non può essere rilasciato, che dopo il giorno dell'aggiudicazione, giacchè fino a questo giorno si possono utilmente prendere talune inscrizioni, così ben chiaro emerge, che la dichiarazione giudiziaria di rimaner compensato il debito col credito non può essere l'opera del Tribunale nella stessa sentenza. Ed ecco la necessità di aprirsi il giudizio, che non sarà di graduazione, ma sarà nel solo rapporto tra il debitore e l' aggiudicatario per la determinazione delle quantità compensate. Nè fia di ostacolo a ciò la circostanza di non esservi gradi ad assegnare, giacchè, com'è noto, se dopo l'assegnazione de' rispettivi gradi rimane somma a favore del debitore, ed i creditori di lui non ipotecari si oppongono al rilascio, il giudice in prosieguo della graduazione, debbe ripartire l'avanzo per contributo. Che anzi, se un creditore, che nel suo titolo esecutivo non abbia ipoteca, faccia

mero, ed il valor capitale. *M. 2 Ottobre 1835.*

Allo stato delle procedure di graduazione debbono aggiugnersi le seguenti altre notizie—1. Il numero de' pignoramenti trascritti, e quello de' radiati su i registri delle ipoteche, pei quali i procuratori del Re potranno richiedere ragguaglio ai Conservatori: 2. Il numero delle rivendite in danno promosse a carico degli aggiudicatari inadempienti: 3. Il numero delle procedure pei fondi abbandonati da' terzi possessori, e quello degl'incanti sopra offerta di decimo nel caso di purgazione dei fondi venduti dalle ipoteche. *M. 10 Ottobre 1835.*

A titolo di diritto e di compenso di spesa per la inserzione di ciascuno avviso di vendita giudiziaria nei giornali d'Intendenza si possono e-

la spropriazione e si verifichi, che contro dello stesso debitore non si trovino creditori ipotecari, ma soli creditori chirografari, e questi concorrono sul prezzo, il gindice deve aprire, senza che vi sia graduazione a fare, un giudizio di contributo.

3. Risoluto per la negativa il secondo dubbio può essere rilasciata all' aggindicatario la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, dopo la liquidazione delle spese fatte da un giudice all'uopo delegato?

OSSERVAZIONI

Nel caso proposto non essendovi obblighi da adempirsi per parte dello aggiudicatario, contenuti nei capitoli di vendita, perchè non vi sono altri creditori di qualsivoglia natura, non vi puó essere ragione per negarsi la spedizione della sentenza di aggiudicazione.

4. Un creditore concorrente in un giudizio d'ordine può ritirarsi le produzioni che ha depositate pria che abbia luogo la nota di collocazione, o pria, che le opposizioni prodotte alla nota pubblicata trovansi discusse?

OSSERVAZIONI

Nei giudizi di collocazione una volta depositate le produzioni da un creditore concorrente non possono essere ritirate dallo stesso, se non dopo discusse le opposizioni avverso la nota di collocazione: art. 174 L. de' 29 Dicembre 1828.

La negativa sorge dall' indole del giudizio, e della economia, che deve serbarsi in tutt' i litigi, onde non sieno prolungati, e perchè non si risveglino sotto diversa forma.

È nella indole del giudizio di collocazione, che le produzioni non possano restituirsi al creditore producente: poichè appena seguito il deposito vi acquistano diritto il debitore, e tutti gli altri creditori per esaminarle, per ammetterle, e contrastarle prima, che la nota di collocazione sia formata ed anche dopo. Ove le produzioni sieno ritirate cessa l'esercizio di questo diritto, restandosi nella oscurità di tutto. Soltanto possono restituirsi le produzioni qualora il creditore richiedente accompagni tal dimanda colla rinunzia alla graduazione. È poi detta negativa una economia del giudizio, da che quel creditore che si ha ritirato le produzioni pretenderà novella esibizione dopo pubblicata la nota, gli altri creditori, vi si opporranno: ecco un incidente, che frastorna il giudizio principale. Essendosi ritirate le produzioni la nota vien pubblicata senza tener conto del credito, che non è più sotto gli occhi del Magistrato, ed il luogo che sarebbe spettato al detto creditore vien dato ad altro. Opposizioni a questa nota col riprodurre le produzioni, che si sono ritirate. Ove sieno ammesse ecco la nota in rettifica dopo un giudizio con chi debba perdere il luogo assegnatogli.

Per impedire questi disordini giudiziari giova che sia negata la restituzione delle produzioni.

sigere dai tipografi carlini tre per ogni diciotto versi di stampa. *R. 27 Dicembre 1835.* S' inculca ai procuratori del Re la pubblicazione di detto Rescritto mercè l'affissione alla porta delle cancellerie dei Tribunali, e degli ufizi del pubblico ministero. *M. 9 Gennajo 1836.*

Nell'ultima colonna della leggenda stampata del registro delle formalità per le trascrizioni degli atti di pignoramento sopra stabili, alle altre menzioni vanno aggiunte quelle concernenti il rifiuto di trascrizione di un secondo pignoramento, e la notifica prescritta dall'art. 28 L. 29 Dicembre 1828 sulla spropriazione. Ne'registri poi di pignoramento, denunzie e trascrizioni va lasciato un margine maggiore nella colonna destinata a trascrivere gli atti. *M. 11 Marzo 1837.* V. *Conservazione dei privilegi ed ipoteche.*

L' amministrazione generale del registro e bollo avea chiesto, che gli uscieri nell'iscrivere ne' loro repertorî i processi verbali per pignoramento d'immobili dovessero indicare la denominazione, il sito, ed il valore degl' immobili stessi. Appellavasi l'amministrazione al numero 2. art. 33 L. 21 Giugno 1819 sul registro. S. E. ha osservato al Ministro delle Finanze quanto segue: Che nel generale il repertorio è diretto a prevenire le frodi in danno del fisco ed impedire le antidate e le sottrazioni degli atti: Che in fatto di pignoramento d'immobili, questo fine si ottiene senza che sieno aggiunte le indicazioni sulla denominazione, sul sito, sul valore degl' immobili pignorati, il diritto dei correlativi verbali essendo fisso, e la loro data ed esistenza rimanendo assicurata colla iscrizione nei repertorî: Che le notizie anzidette possano e debbano aver luogo pei rogiti sono stipulati da'notai per potersi regolare la esazione dei corrispondenti diritti di archivio notariale che sono graduali: Che d'altronde gli uscieri non possono conoscere il valore degl'immobili, questo valore dovendo essere determinato colle regole prescritte dalla legge sulla spropriazione forzata: Che anzi gli uscieri non hanno il dovere di enunciare ne' processi verbali di pignoramento il valore de' fondi, dovendo in essi inscrivere solamente le copie intere dell'estratto del catasto fondiario, e per ciascun fondo, se ne abbia: Che la forma attuale de'repertorî non potrebbe prestarsi alla indicazione delle notizie richieste, le caselle ne'repertorî destinati per lo transunto dell'atto essendo insufficienti a poterle comprendere: Che per questo medesimo motivo riuscirebbe indiscreto il compenso accordato per la carta bollata all' usciere per ciascun articolo del suo repertorio, le notizie anzidette richiedendo alla espressione loro delle pagine intere del repertorio. In conseguenza di queste osservazioni di accordo col Ministro delle Finanze è rimasto stabilito, che la prescrizione compresa nel numero 2 art. 33 L. sul registro non va applicata a' processi verbali di pignoramento d' immobili. Però alla formola in uso per la specie, *pignoramento d'immobili*, gli uscieri debbono aggiugnere la indicazione del Comune, nel quale sono siti gl'immobili pignorati, e la loro qualità in generale, se rustici od urbani. Ciò nel fine che consultandosi i repertorî degli uscieri si potesse evitare, che un secondo pignoramento sia praticato per gl' istessi immobili.

M. 22 *Luglio 1837*. V. *Repertori, Uscieri.*

Un Tribunale civile con deliberazione in camera di consiglio aveva disposto la liberazione di somma derivante da giudizio di spropriazione per ispese de' correlativi atti in questo giudizio. Questa deliberazione rinviata alla Corte Suprema di Giustizia è stata annullata nello interesse della legge. I motivi principali che hanno provvocato cotesto annullamento sono: Che l' affare di cbe è parola interessando i terzi non poteva essere spedito in camera di consiglio: Che questa esclusiva è anche più specialmente nel rapporto delle forme stabilite pe'giudizi di graduazione e di spropriazione: Che altrimenti i diritti dei creditori, soprattutto di quelli risultassero incapienti, potrebbero rimanere compromessi, una collusione potendo avvenire tra il debitore ed il petizionario in danno de'creditori stessi: Che le forme de' giudizi appartengono all' ordine pubblico: Che altro gravissimo inconveniente deriverebbe dalla opinione del Tribunale civile, la riproduzione cioè de' giudizi per indebito esatto. *M.* 20 *Settembre 1837*. V. *Depositi giudiziari* (1).

Fu chiesto se potea essere in for-

(1) *A questa risoluzione diede causa un rapporto del proc. del Re sig. D. Tommaso Mazza, stando in Terra di Lavoro, a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, con cui presentò il seguente abuso.*

Fatte le espropriazioni i patrocinatori istanti si fanno solleciti di procurarsi sopra specifiche intimate a' soli debitori espropriati ordinanze o sentenze in camera di Consiglio, mercè cui sottraggono alla massa divisibile le somme de'loro crediti.

Cotale costumanza pecca per tre vizi gravissimi.

1. Si oppone diametralmente a disposizioni testuali della legge, e ne viola tutto il sistema. Ne'giudizi di ordine la distribuzione materiale del danaro si attribuisce esclusivamente al Giudice delegato: e questi in fatti forma i verbali di chiusura, sien parziali o generali, quello di massa, la ordinanza sul reliquato presso l'amministratore giudiziario, e dispone in somma ogni mandato di pagamento. La qual delegazione, giova qui avvertirlo, come derivante direttamente dalla legge, non data dal Collegio non può mai richiamarsi nè assorbirsi da questo, rimanendo le funzioni collegiali ristretto alla sola discussione de'gravami in quegli espressi casi in cui sono testualmente concessi. Quando dunque altri che il delegato ordina pagamenti o con prelazione, ed innanzi, e fuori il giudizio di ordine, si attribuisce una giurisdizione non datagli dalla legge, e preoccupa e distrugge quella individualmente concessa, nè già a caso ma con sapientissimo accorgimento, come vedremo più innanzi.

2. Viola manifestamente i diritti di tutti i creditori concorrenti. La legge dando prelevazione alle spese giudiziarie dell'espropriazione ha seguito i dettati di giustizia del mandato, e della utile gestione; ma nel suo senno si è limitata a sola questa necessaria dichiarazione di diritto, ed il modo a farne poi il legale esperimento è rimasto comune a quello di ogni altro credito parimenti privilegiato, cioè a rappresentarlo nel giudizio di graduazione nel concorso di ogni altro creditore presento. Or questa mala usanza sottraendo celatamente quantità spesso non lievi alla massa, toglie il mezzo di contraddizione ai creditori, perciocchè non più si presenta il patrocinatore già soddisfatto, ed ignorandosi le prelazioni carpite, l'ultimo, o gli ultimi creditori corrono nella illusione tutti gli stadi di un complicatissimo giudizio: e sol quando non v'è più riparo scoprono il ricevuto torto, od alla men trista il danno

ma privata il mandato al patrocinatore per licitare giusta l'art. 53 della legge de'29 Dicembre 1828 sulla spropriazione forzata. Ad occasione di questo dubbio ha il Ministro osservato : Che la legge ha diffinito quali sieno gli effetti risultano per lo mandante dalla esecuzione del mandato : Che per la verità l'art. 1857 delle leggi civili stabilisce potersi fare il mandato per iscrittura privata: Che però non può obbligarsi alcuno a trattare con mandatario, il di cui atto di procura non sia in forma pubblica : Che così se gl'interessati accedano a trattare con mandatario costituito con iscrittura privata, riconoscono virtualmente la esistenza e la veracità del mandato, o per lo meno mostrano seguir la fede del mandatario: Che nella specie il cancelliere non agendo per suo particolare interesse, bensì come ufiziale pubblico manca di facoltà per l' oggetto: Che importantissime sono le conseguenze risultano nella specie dal mandato : Che la legge non può volere atti, pei quali per lo meno potrebbe rimanere in sospeso per alcun tempo l'effetto di un aggiudicazione diffinitiva, locchè tornerebbe in danno dei creditori, del debitore e della buona fede: Che così avverrebbe, se il

irreparabile di tante spese e cure inutilmente sparse.

3. Produce in fatto sconci dannosissimi, e talvolta irreparabili. Fatte queste prelevazioni e rimaste ignote al Giudice collocatore, questo dee tenere distribuibile la intera somma già pria esistente, e quindi spedisconsi tutti quei mandati, che ipotecariamente vi rispondono. Ora è avvenuto frequenti volte che il creditore illusoriamente capiente per caso od arte fattosi più diligente ha ritirato le somme, e quando si sono presentati coloro che il vincevano di grado, hanno trovata esaurita la massa. Allora giudizio di costoro per restituzione del mal tolto contra colui, e rivalsa di costui contra il patrocinatore prelevante nella comune ignoranza. Nè qui accade procedere oltre nelle tristissime conseguenze che più o meno potran poi da questi novelli piati derivare; bastando averne segnalata così innegabile sconcezza. Potrebbe forse darsi qualche provvedimento novello perchè nel fatto si schivassero al più cotali disordini: la violazione però della legge che deve sempre aversi, come il massimo de'mali, rimarrebbe sempre la stessa. E d'altra parte a che moltiplicare sistemi e rimedi, quando nel metodo del legislatore a tutto è acconciamente provveduto ? Obbligandosi il patrocinatore a lasciare queste operazioni di soppiatto, e sottraendole alla tentazione di colludere col debitore sulle quantità veramente dovutegli, o di chiedere due volte le stesse somme, non gli resta che presentare la sua specifica in giudizio di ordine. Allora i diritti suoi, e quelli di ogni altro creditore saranno palesi in questa specie di giudizio universale : che se comportisi in modo da non meritare contraddizione, avrà parato nella legge stessa il vantaggio della chiusura parziale, e preleverà si quel suo credito privilegiato; ma la massa creditoria, ed il Giudice collocatore, e fino il commesso della collocazione ne avranno la piena scienza, nè alcun danno potrà più conseguitarne. A qual proposito converrebbe per sradicare ogni germe del male, non solo vietare ogni vizioso diverso sistema di far prendere danaro nelle collocazioni, ma vietare ancora espressamente che nei capitoli di vendita possano i patrocinatori scrivere capziosamente il patto di prelevazione sulla semplice loro specifica rivestita di ordinanza : patto che passando talvolta inavvertito anche alla diligenza de'pubblici Ministeri, gli stessi sconci inevitabilmente cagiona.

mandato essendo per iscrittura privata fosse impugnato per via di falso o di verificazione: Che sia pure ne'principî della civile prudenza prevenire, anzi che correggere la violazione della legge: Che la sanzione dell'aggiudicazione nel proprio nome del patrocinatore, giusta il mentovato articolo 53, non potrebbe forse in generale risolversi che in rivendita in danno di lui: Che secondo le leggi attuali i patrocinatori non sono tenuti a dare cauzione: Che non mancano casi, nei quali le leggi di procedura civile in discorrendo di atti debbano essere ricevuti dal cancelliere, esigono che il mandato sia in forma autentica, come negli articoli 311, 322 ec. delle medesime leggi: Che per le nozioni raccolte nel Ministero è già invalso il sistema quasi in tutti i Tribunali di non ammettersi il mandato che in forma autentica. Per tali riflessioni dal Ministro fu risoluto negativamente il proposto dubbio. *M. 18 Novembre 1837* (1).

Era stato dimandato se le camere notariali dovessero oppur no intervenire ne' giudizi di spropriazione su beni costituiti in patrimonio da' notai in conseguenza della inscrizione ipotecaria giusta l'art. 67 L. 23 Novembre 1819. A ragione di questo dubbio si è osservato: Che per l'art. 67 or ora ricordato il patrimonio de' notai è obbligato con privilegio alle parti ed al fisco: Che per lo stesso art. 67 la Camera dee prendere e conservare ne' registri ipotecari la inscrizione per la efficacia di questo privilegio: Che cotesta inscrizione, comunque ne'registri ipotecari sia nel nome della Camera, è però essenzialmente nello interesse e per la garantia de'diritti delle parti e del fisco: Che la Camera non ha alcuno specifico interesse sul patrimonio de' notai: Che la inscrizione di che trattasi sia meramente eventuale: Che nel caso di responsabilità del notajo verso le parti ed il fisco è reclamato ed esercitato da costoro rispettivamente il

(1) A questa risoluzione diede causa un nostro rapporto del dì 11 Febbrajo 1837 (stando in Avellino) del tenor seguente.

« L'art. 53 della legge de'29 Dicem„ bre 1828 sulla spropriazione forzata „ prescrive che nel termine perentorio „ di tre giorni consecutivi all'aggiudi„ cazione diffinitiva debbe il patrocina„ tore presentare l'accettazione dell'ag„ giudicatario fatta personalmente nella „ cancelleria o *innanzi notajo*: ovve„ ro esibire nella cancelleria medesima „ il mandato speciale, in virtù del qua„ le egli è stato autorizzato a licitare.

„ Or sorge dubbio, se in quest'ultimo „ caso, cioè quando l'accettazione non „ sia stata fatta personalmente nella can„ celleria, o innanzi notajo, di tal che „ si è nell'obbligo di presentare il man„ dato di autorizzazione a licitare, pos„ sa il mandato stesso essere ricevuto „ per lettera.

„ Io porto avviso per la negativa tra„ endo argomento dalla testè citata di„ sposizione dell'art. 53. Se per effet„ to della medesima allorchè l'accetta„ zione non eseguita personalmente nel„ la cancelleria va fatta per atto in„ nanzi notajo, pare fuori dubbio che „ il mandato a licitare che esibir deve „ il patrocinatore, dovendo restare in „ luogo dell'accettazione, anche per atto „ pubblico debba esser formato. Facen„ dosi diversamente, cioè ammettendo„ si detto mandato per lettera, si an„ derebbe incontro a quelle triste con„ seguenze che ingenerano le carte pri„ vate; ed un atto irretrattabile, qual „ debb'essere considerato quello, di cui „ è quistione, diverrebbe il cardine delle „ cavillazioni giudiziarie. »

privilegio anzidetto senza che la Camera notariale debba spiegare alcuna ingerenza nel correlativo giudizio: Che la inscrizione ne' registri ipotecari a nome della Camera è nel rapporto dell'art. 2042 LL. cc. sulla designazione del creditore, non conoscendosi, nè potendosi conoscere, allorchè alla inscrizione istessa si procede, i nomi delle parti, o le amministrazioni pubbliche che avrebbero forse ad esercitare il privilegio: Che così chiaro apparisce la Camera notariale aversi a riguardare per lo fatto della inscrizione come investita del mandato esclusivamente di richiederla e conservarla: Che nel caso di morte del notajo o di sua cessazione per altro motivo dall'ufizio ha luogo la radiazione della riferita inscrizione in conseguenza di pubblicazione della correlativa dimanda, e del decorrimento di tre mesi da questa pubblicazione senza che alcuno si facesse a chiedere indennizzazione: Che le forme pe' giudizi di spropriazione sono accompagnate dalla maggiore pubblicità: Che quindi essendone il caso, le parti ed il fisco conoscendo il fatto della spropriazione nel patrimonio del notajo non mancano delle opportunità di far valere le loro ragioni: Che la legge non può mai favorire la negligenza delle parti: Che gli atti occorrono ne' giudizi di spropriazione, sono regolati in modo che vi abbia un tempo sufficiente per lo sperimento de' diritti possano competere: Che ne' giudizi d'ordine una ipoteca eventuale non può in generale nell'esaurimento de' fondi espropriati essere assicurata che per via di cauzione da' creditori che la seguissero, ed i quali fossero utilmente iscritti: Che la Camera, nella ipotesi in cui avesse ad intervenire nel giudizio di spropriazione, non solo avrebbe moltissime spese a sostenere senza alcuno interesse, ma avrebbe ancora altri adempimenti a praticare per la conservazione delle cauzioni, locchè non l'è imposto da alcuna disposizione, e verrebbe pure meno quella efficacia di garantia che la legge ha voluto stabilire pe' terzi e per lo fisco in immediato giudizio ipotecario. Rassegnato tutto ciò a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 3 di questo mese si è degnata disporre quanto segue.

1. La camera notariale non deve intervenire ne' giudizi di spropriazione sopra beni soggetti al patrimonio di notajo.

2. La camera, conosciuta la esistenza di cotesti giudizi, dee renderne informato il fisco ed i terzi che possano avere diritti a sperimentare giusta l' art. 67 L. 23 Novembre 1819.

3. All' oggetto scriva agli agenti di Finanze incaricati per la riscossione delle multe, e faccia seguire la pubblicazione dei correlativi avvisi.

4. Questa pubblicazione abbia luogo nel comune ove rimangono il Trib. civ. e la Camera notariale, alla porta dell' uno e dell' altra, nel comune di residenza del notajo, e nei comuni gli sono limitrofi. *R. 10 Febbrajo 1838.* V. *Notariato-camere notariali.*

Erasi chiesto se in ciascun giudizio di graduazione e di contributo occorresse unico verbale per la produzione dei titoli, e conseguentemente unica registrazione, e se per la esibizione di ciascun titolo fosse d' uopo di speciale verbale, e conseguentemente di separata registrazione. Erasi pure richiesto se

per ciascuna restituzione de' titoli anzidetti dovesse formarsi apposito verbale od altro atto, e dovesse registrarsi col pagamento di registro e di cancelleria. Dal Ministero di Grazia e Giustizia si escludeva la formazione di questo verbale di restituzione e si riteneva che unico dovess' essere il verbale per la produzione de' titoli. Una opinione opposta era stata manifestata nello interesse della Tesoreria. S. M. (D. G.) ha disposto che la Consulta generale dovesse discutere, e dare il suo avviso sull' oggetto. Il Ministro delle Finanze ha ordinato all' amministrazione generale del registro, che fino alla Sovrana risoluzione sopra i mentovati dubbi ninna novità dovess' essere praticata nella specie. S. E. incarica perciò i procuratori del Re di vegliare alla esatta esecuzione delle leggi in vigore. *R. 19 Dicembre 1838.* V. *Registro, e bollo.*

Stabilimenti pubblici. V. *Comuni.*

Stampa. V. *Permesso di stampa.*

Stati delle cause. V. *Corti e Tribunali-stati di cause.*

Stato civile.

Questo trattato si è diviso in cinque capitoli. Sono enunciate nel 1. le disposizioni per gli atti, pei registri, per le formalità e pei funzionari incaricati della redazione e vigilanza: nel 2. quelle risguardanti le nascite: nel 3. pei matrimoni: nel 4. per le morti: e per gli errori e rettificazioni nel 5.

—

STATO CIVILE

CAPITOLO I.

ATTI, REGISTRI, FORMALITÀ E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

La firma del sindaco apposta alle fedi di nascita, di matrimonio, e di morte rilasciate da' parrochi per la legalizzazione delle firme di costoro, non va legalizzata dal presidente del Tribunal civile ai termini dell' art. 47 ll. cc., ma va fatta dalle autorità superiori amministrative della provincia stessa. La detta legalizzazione si appone dai Sindaci come autorità amministrative locali, e non già come uficiali dello stato civile. *M. 28 Giugno 1836.* V. *Legalizzazioni* (1).

Presso alcuni magistrati prevale la opinione che l' art. 244 ll. pp. anzichè l' articolo 52 ll. cc. dovesse applicarsi contro l' ufficiale dello stato civile, il quale manchi di depositare, a norma dell'art. 45 delle medesime leggi civili, nella cancelleria del Tribunale i registri dello stato civile. Fondasi questa opinione sulla considerazione: Che

(1) La legalizzazione degli estratti dello stato civile si appartiene esclusivamente al presidente, sia che gli estratti riguardino l'anno corrente o gli anni passati, sia che secondo i diversi casi vengano rilasciati da' sindaci come uficiali dello stato civile, da'cancellieri comunali, e dal cancelliere del Tribunale civile. Qualora il presidente possa avere alcun dubbio su la veracità della firma di colui che ha rilasciato l'estratto, è nella sua prudenza di adoperare que' mezzi che stimerà opportuni per evitare ogni frode, od ogni sorpresa. *M. 18 Novembre 1834 diretta al proc. del Re presso il Tribunale civile in Potenza.*

CAPITOLO I.

CAPITOLO I.

ATTI, REGISTRI, FORMALITA' E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

ATTI, REGISTRI, FORMALITA' E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

in fatto di contravvenzioni od omissioni degli uffiziali dello stato civile abbiansi a distinguere quelle che traggono origine da errore o negligenza, e quelle che hanno fondamento sopra motivi di maggiore imputabilità, e che senza questa distinzione, avuto riguardo all'art. 52 ll. cc. ed alla generalità dell'art. 244 ll. pp., non saprebbe vedersi in quali casi avessero ad applicarsi l'uno, o l'altro di questi articoli. Senza dubbio generale è la disposizione dell'art. 244 ll. pp.; potrebbe quindi apparire applicabile ad ogni contravvenzione sia commessa dall' ufiziale dello stato civile. Alcune di queste contravvenzioni però trovansi espressamente prevedute nelle leggi civili, ed in queste leggi sono state disposte particolari sanzioni per le medesime. I correlativi giudizi vanno anche spediti con ispeciale procedimento presso i Tribunali civili ad istanza delle parti o del pubblico ministero. Veggansi gli art. 36 a 52, 170, 171 ll. cc., ed i decreti de' 4 Febbrajo 1828 e dei 13 Gennajo 1832. Or si sa che nel diritto la specialità deroga alla generalità. Così la contravvenzione di che è parola rientrando in quelle specificamente prevedute dalle leggi civili è sottratta all'impero dell'art. 244 ll. pp. Così cotesto art. 244 potrà applicarsi ne' casi, in cui il legislatore non ha nel titolo degli atti dello stato civile stabilite pene speciali, e che non si trovano prevedute in altri articoli delle medesime ll. pp. D' altronde è regola inviolabile che ove le parole della legge sono chiare non vi ha luògo ad interpetrazione. Meno può ricorrersi ad argomenti di analogia per esasperare le pene prescritte dal legislatore. Lasciare l'applicazione di tali pene all' arbitrio ed alla discrezione de'magistrati non è conveniente allo spirito dell' attuale legislazione. Infine la multa stabilita coll'art. 52 ll. cc., comunque possa sembrare leggiera a ragione delle conseguenze che possono risultare dalla mancanza del deposito de'registri nella cancelleria del trib. civ., è bastantemente severa per contenere soprattutto ne'piccoli paesi gli ufiziali dello stato civile ne' doveri loro ingiunti. In conseguenza di queste osservazioni è parere di S. E., che qualora l' uffiziale dello stato civile manchi a cotesto deposito nel termine prescritto dall'art. 45 ll. cc., abbia ad applicarsi contro di lui dal trib. civ. la multa sanzionata coll' art. 52 delle med. ll. cc. *M. 14 Aprile 1838.*

Nel primo mese di ciascun anno, secondo le prescrizioni delle leggi civili, debbono essere depositati nelle cancellerie de' Trib. civ. i doppi de' registri dello stato civile che sono stati adoperati per l'anno precedente: debbono pure essere depositati i registri per le notificazioni, ed i documenti od altre carte che hanno potuto essere esibite ad occasione di alcun atto dello stato civile. Or nel fine di assicurare compiutamente ed uniformemente la osservanza di queste prescrizioni è sembrato opportuno stabilire quanto segue. 1.° I procuratori del Re presso

STATO CIVILE

CAPITOLO I.

ATTI, REGISTRI, FORMALITA' E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

i trib. civ. ne' primi giorni di ciascun mese di Gennajo avvertiranno gli uffiziali dello stato civile della obbligazione ch'è loro imposta per lo deposito de' registri dello stato civile nel corso del mese istesso. Aggiugneranno che in caso di omessione sarà per essi agito contra gli ufiziali trasgressori giusta le leggi, e le istruzioni in vigore. 2. I procuratori del Re saranno solleciti di provocare queste misure di rigore per gli ufiziali trasgressori. 3. Gli ufiziali dello stato civile faranno pervenire direttamente a' procuratori del Re i registri, e le carte o documenti debbono essere depositati nelle cancellerie de' Trib. civ. Gli ufiziali dello stato civile che non potranno esibire di persona, o per mezzo di loro procuratori speciali le carte ed i registri anzidetti, ne faranno l'invio ai Procuratori del Re per mezzo della posta. 4. Cotesta esibizione od invio sarà sempre accompagnato da un notamento in triplice spedizione. Questi notamenti dovranno esser firmati dagli ufiziali dello stato civile, e conterranno con la maggior esattezza il numero de' registri, l'oggetto specifico di ciascun di essi, il numero degli atti compresi in ciascun registro, il numero de' fogli, che vi sono stati scritti, delle carte o documenti. De' volumetti per queste carte o documenti sarà pure indicato il numero. 5. Nella uniformità di questi notamenti co' registri e con le altre carte o documenti, un esemplare di tali notamenti sarà respinto all' uffiziale dello stato civile per sua cautela col visto del procuratore del Re, un' altro sarà alligato a' registri, ed il terzo sarà conservato nella officina del procuratore del Re. Gli esemplari restituiti agli uffiziali dello stato civile saranno alligati a' doppi dei registri dello stato civile che rimangono depositati negli archivi comunali. Se poi alcuna varietà sia avvertita tra il notamento ed i registri ed altre carte o documenti esibiti od inviati, i procuratori del Re saranno solleciti, secondo la diversità de' casi, di chiedere le analoghe spiegazioni, o dar luogo a quelle disposizioni, che nella linea delle loro attribuzioni possano convenire giusta la legge. 6. Raccolti i registri dello stato civile della provincia o valle, e le correlative carte o documenti, sarà tutto passato nella cancelleria del Tribunale per lo deposito giusta la legge. Il cancelliere formerà analogo verbale, che varrà ancora di ricezione delle carte, e de' registri anzidetti: copia di questo verbale sarà data al procuratore del Re, e verrà aggiunta al notamento, che giusta il precedente n.° 5 deve rimanere nella sua officina. *M. 12 Settembre 1838.*

I registri degli atti dello stato civile debbono contenere ancora in istampa la numerazione progressiva dei loro fogli. I correlativi atti debbono avere ugualmente in istampa un numero d'ordine progressivo. Per tutto il dippiù vanno osservati gli stabilimenti in vigore. *D. 29 Dicembre 1838* (1).

(1) Ecco le parole del Real decreto del 29 Dicembre 1838.

STATO CIVILE

CAPITOLO I.

ATTI, REGISTRI, FORMALITA' E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

STATO CIVILE

CAPITOLO I.

ATTI, REGISTRI, FORMALITA' E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

Per supplire le mancanze esistenti ne' registri dello stato civile, ha S. E. avvertito dalla corrispondenza ministeriale che questo lavoro progrediva a rilento, specialmente per deficienza de' fondi necessari. Ha perciò l' E. S. diretto diversi ufizi al Ministro degli Affari Interni, affin-

» Ferdinando II per la grazia di Dio
» Re del Regno delle due Sicilie ec.
» Veduto l'art. 43 delle LL. civ. così concepito. *I registri degli atti dello stato civile saranno numerati dal primo all' ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del Tribunale civile, o dal Giudice che ne farà le veci:*
» Vedute le istruzioni in vigore, per le quali trovasi disposto che fossero impressi per istampa gli atti ne' volumi de' registsi destinati per lo stato civile:
» Veduto il decreto de' 10 di Agosto 1819 col quale fu permesso a' presidenti de' Tribunali civili di delegare per la cifra de' registri degli atti dello stato civile uno o più giudici de' rispettivi Tribunali:
» Considerando che la numerazione, e la cifra de' registri per lo stato civile sono nel fine particolarmente di assicurare la integrità, e la inviolabilità dei fogli appartenenti a cotesti registri:
» Considerando che avvenendo in istampa gli atti anzidetti, può altrimenti di quello che ora è praticato provvedersi a cotesto fine per ciò che riguarda la numerazione de' fogli:
» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;
» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.
» Art. 1. I registri degli atti dello Stato civile conterranno ancora in istampa la numerazione progressiva dei loro fogli.
» I correlativi atti vi avranno ugualmente in istampa un numero d'ordine progressivo. Per tutto il dippiù saranno osservati gli stabilimenti in vigore.
» Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali Domini oltre il Faro sono incaricati dalla esecuzione del presente decreto.
» Napoli il dì 29 di Dicembre 1838.
Firmato — FERDINANDO.
» Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Cons. de' Ministri. Firmato-Marchese Ruffo. Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. Firmato-Nicola Parisio.
» Pubblicato in Napoli nel dì 30 Gennajo 1839. ».

A questo decreto ha dato causa il seguente rapporto fatto a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia nel 18 Luglio 1838 dal Procuratore del Re di allora presso il Tribunale Civile di Terra di Lavoro sig. D. Tommaso Mazza.

« Eccellenza. L'articolo 43 delle leg. civ. a munire di opportuna garantia la inviolabilità della materiale esistenza de' registri dello stato civile ha prescritto nel seguente modo. *I registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del Tribunale civile, o dal Giudice che ne farà le veci.* Questo art. è una ripetizione letterale dell'articolo 41 dell'abrogato codice civ. Esistono sull' oggetto due decreti anche compiutamente uniformi, l' uno del dì 8 Aprile 1809, l' altro del 10 Agosto 1819, che gio-

chè gl' Intendenti delle rispettive provincie fossero stati solleciti alla esecuzione della Sovrana risoluzione del 19 Novembre 1824 comunicata con circolare del 24 del mese stesso, la quale mette principalmente a carico de' Comuni rispettivi la provvista de' mentovati fondi. Tali or-

» va riportare. *Visto l' art. 43 della » parte 1. ec. ec. Sulla proposizione » ec. ec. ec. Abbiamo risoluto ec. ec.* » *Art. 1. I Presidenti de' tribunali » civili e coloro che ne fanno le veci sono autorizzati a delegare per la cifra » dei registri degli atti dello stato civile » uno o più giudici de' rispettivi tribunali. 2. La delegazione, che essi » ne faranno, sarà scritta nel primo foglio del registro per lo quale la medesima sarà data. I giudici delegati » ne adempiranno la cifra senza il menomo ritardo. 3. Il nostro Ministro » Segretario di Stato ec.* Guardando le » operazioni prescritte dalla legge sono » innegabilmente due: la numerazione » del primo all' ultimo foglio, e la cifra di ciascuno di questi. La prima » precede, l'altra segue; ma per la seconda soltanto n'è dato lo incarico al » Presidente del Tribunale civile: della » prima non è dato speciale mandato » ad alcun funzionario. E giova por » mente che le due prescrizioni formano, come veggonsi scritte, due membri distinti di un periodo, mentre se » la commissione avesse voluto imporsi allo stesso presidente avrebbe dovuto di altra e facilissima dizione farsi uso; e più quando riveduto e corretto con tante cure il codice civ. vi » vennero le importanti leggi civili sostituite. Ma ciocchè toglie ogni dubbiezza stà innegabilmente ne' due indicati decreti. Se la disposizione legislativa dell' art. 41 cod. civ. e 43 » ll. cc. avesse imposto a' presidenti il » doppio dovere di numerare e cifrare, » avrebbe il Legislatore concessa ad essi la facoltà di delegare i giudici per » ambedue. Che se l' ha data solo per » la cifra è a conchiudersi in sola questa consistere l'obbligazione imposta. » Altrimenti delegata la cifra, dovrebbero sempre adempire di per sè stessi » la numerazione, ed i presidenti si farebbero come gl' infimi amanuensi dei » giudici, di che conseguita doppio, e » mostruoso assurdo. Intanto è invalso » il sistema che quel doppio incarico, » si assume come d' indispensabile dovere dalla stessa persona, cioè dal » presidente, o dal giudice delegato. » Nel fatto poi quella materiale numerazione o veramente si esegua dal magistrato, ed al certo diverte l'attenzione sua da oggetti di troppo maggiore gravezza e dignità, specialmente in provincia vasta come questa, e » gravata di tante altre cure; o, e Dio » faccia che non avvenga, il più delle » volte la numerazione si lasci eseguire per lievissima mercede da mano ignobilissima; quel precetto di legge, se pur esistesse, rimarrebbe miseramente tradito. Oltracciò penetrando nel dettato legislativo è chiaro, essere innegabile la necessità della numerazione di ciascun foglio: percioc» chè la cifra può fare ostacolo alla intrusione di un nuovo foglio, non alla sottrazione, nè alla inversione dei » già cifrati. Ma imporne il peso al magistrato è dargli una inefficace e nojosissima cura. Da una parte i numeri manoscritti non presentano quei » tratti caratteristici, che fanno presumere la mano che li ha segnati; tanto che neanche in calligrafia potrebbe precisarsi lo individuo scrittore dei » numeri: d'altra, per la ragione stessa d' essere troppo lievi le differenze » di forme, ne riesce facile pur troppo

CAPITOLO I.

ATTI, REGISTRI, FORMALITA' E FUNZIONARI INCARICATI DELLA REDAZIONE E VIGILANZA.

dini sono stati da quel ministero comunicati agl' Intendenti con circolare del 19 del decorso Gennajo del tenor seguente. « S. E. il Mini-
» stro di Grazia e Giustizia si è
» altamente doluto delle mancanze
» non lievi, che si sperimentano
» ne' registri degli atti dello stato
» civile in molti comuni delle pro-
» vincie de' reali Dominî citeriori,
» di tal che questo ramo di servi-
» zio non può dirsi completo in al-
» cuna di esse, ed ha enunciato
» partitamente le conseguenze dis-
» piacevoli, che derivano da sif-
» fatte mancanze trattandosi di atti
» di uso continuo ne' diversi bisogni
» sociali, e che segnano le epoche
» principali della vita civile. Difat-

» la trasformazione ed ancor la rasura
» per la superficiale impressione che ca-
» gionano sulla carta. Parrebbe a mio
» avviso che tornerebbe più opportuno
» prescrivere, che i registri dello stato
» civile, già messi a stampa per le for-
» mole generiche, avessero anche im-
» pressa la numerazione per ciascuna
» carta. Per tal guisa l' oggetto sacro
» della legge verrebbe nel più sicuro
» modo conseguito: i magistrati schive-
» rebbero la noja d'ignobile lavoro, a
» più nobili oggetti impiegandone il tem-
» po: la materiale inviolabilità de' re-
» gistri di sì alta importanza sarebbe
» con maggiore certezza garantita, es-
» sendo quasi impossibile lo alterare sen-
» za visibile viziatura una numerazione
» stampata. Sottometto questo mio avvi-
» so all'alta intelligenza di V. E. per
» le disposizioni che terrà opportune sul-
» l' oggetto ».

Il Procuratore del Re
Firmato — TOMMASO MAZZA.

CAPITOLO II.

NASCITE.

» ti la imperfezione di questo ser-
» vizio è incompatibile con lo stato
» di moderna civiltà, col benesse-
» re delle famiglie, con la prospe-
» rità pubblica. Ad allontanare quin-
» di le ulteriori e giuste osserva-
» zioni del lodato Ministro, io la
» prego vivamente a disporre che
» sieno esattamente osservate le pre-
» scrizioni contenute nel real De-
» creto de' 16 Agosto 1815. E per-
» chè non si potesse trovare ostaco-
» lo ad eseguirle per mancanza di
» fondi, io richiamo alla di lei me-
» moria la prescrizione Sovrana dei
» 19 Novembre 1824, che mette
» principalmente a carico de' comuni
» la provvista degli enunciati fondi.
» Io son certo ch'Ella con la mag-
» giore debita efficacia, che la distin-
» gue, emettendo le più energiche
» disposizioni in proposito, non farà
» dare occasione per l' appresso a
» quelle lagnanze che a buon ti-
» tolo si sono inoltrate da' procu-
» ratori del Re al Ministro da
» cui dipendono. » Il Ministro nel comunicare tutto ciò a' procuratori del Re incarica costoro a ricordarsi soprattutto della circolare de' 31 Dicembre 1837 circa il rendiconto periodico di questo importantissimo lavoro. *M. 20 Febbrajo 1839.*

CAPITOLO II.

NASCITE

Era stato dimandato il metodo a serbarsi per supplire la omissione su registri dello stato civile di atto di nascita per individuo requisito al servizio militare. Alcuno aveva

CAPITOLO II.

NASCITE.

pensato, che potesse all'uopo convenire un atto di notorietà. Altri aveva suggerito che potesse adottarsi l'espediente delle liste suppletorie giusta il real Decreto del 16 Agosto 1815. L'atto di notorietà non può ritenersi come legale nel caso proposto. La sua forma è ammessa dalle leggi civili esclusivamente ad occasione di solenne promessa di matrimonio per lo sposo, il quale fosse nella impossibilità di procurarsi il suo atto di nascita. D'altronde pe'principî dell'art. 48 ll. cc. non può altrimenti rimanere supplito un atto di nascita, che per sentenza emessa dal Tribunale. Così si osservava pure, che il caso della omissione di un atto dello stato civile, quando sia permesso di riparare a questa omissione, si risolve essenzialmente in dimanda di rettificazione dell'atto istesso. Nell'un caso e nell' altro per verità vuolsi giustificare lo stato di alcuno e riportare l'atto al suo vero stato. Queste idee valgono ancora ad escludere l'espediente delle liste suppletorie, giusta il decreto de'16 Agosto 1815. Conviene anzi aggiugnere: che questo decreto costituisce un diritto di eccezione alla regola stabilita nell'art. 48 ll. cc.: che i provvedimenti di eccezione non possono estendersi dall'uno all'altro caso: che il decreto dei 16 Agosto 1815, se aveva stabilito forme specifiche, non l'aveva altrimenti fatto che in grazia dell'esteso numero d' interessati, locchè non avviene nella proposta ipotesi. Laonde ritenuta la necessità di apposita sentenza dal trib. civ. faceva d'uopo determinare chi la potesse provocare; quindi ha S. E. osservato, che questa dimanda conviene alle parti interessate: che in fatto di leva militare trovasi interessata la società intera, la università degl' individui: che in questo caso d' interesse generale l'azione presso l'autorità giudiziaria pe'principî del vigente sistema legislativo non può appartenere che all'agente del pubblico ministero. Per queste osservazioni ha il Ministro opinato che non possa altrimenti supplirsi, che per via di sentenza del Trib. civ. l'atto di nascita del requisito al servizio militare quando tale atto si trovi omesso nell'ufizio dello stato civile: che per la correlativa dimanda i procuratori del Re debbano agire di officio in conseguenza di avviso, che loro fosse dato dagl'Intendenti delle rispettive provincie. Il Ministro degli affari interni è anche concorso in queste idee, ed ha dato di sua parte le corrispondenti disposizioni agl' Intendenti. *M. 18 Maggio 1839.*

CAPITOLO III.

MATRIMONI.

I procuratori del Re debbono versare colla maggiore scrupolosità alla istruzione delle dimande per dispensa al consenso degli ascendenti sopra matrimonio de'figli minori, e non debbono permettersi di appoggiare consimili dimande quando non sieno avvalorate da giusti ed importanti motivi. Parte essenziale di questa istruzione è riconoscere se effettivamente il dissenso sia ingiusto e ripugnante al bene dei figli. *R. 23 Settembre 1835.*

CAPITOLO III.

MATRIMONI.

Decorsi i tre mesi indicati nell'art. 180 delle leggi civili dal ritorno di un nazionale nel Regno non occorre sentenza del Trib. civ. per la trascrizione dell'atto della celebrazione di un matrimonio contratto in paese straniero. Non può passarsi però alla trascrizione su' registri dello stato civile di tale atto senza il *recipiatur* del proc. del Re presso il Trib. civ., o, sulla negativa di questo magistrato, del Tribunale secondo le norme che regolano l'adempimento di questa importante formalità, e salvo sempre rimanendo alle parti interessate di far valere le loro ragioni come di diritto per quanto può riguardare la validità, o la esecuzione del matrimonio celebrato all'estero. L'atto anzidetto munito del *recipiatur* debb' essere poi trascritto su i registri dello stato civile mediante analogo processo verbale. *M. 13 Febbrajo 1836.*

Avvertito il Ministro che in molti comuni siensi celebrati alcuni matrimoni innanzi alla chiesa comunque il termine dell' anno di cui è parola nell'art. 68 ll. cc., si trovasse decorso da quello dell' affissione delle correlative notificazioni, o senzachè a norma della legge nuove notificazioni avessero avuto luogo, ha osservato a'procuratori del Re: che le leggi civ. distinguono, in fatto di matrimonio, il matrimonio propriamente detto, e la solenne promessa per lo medesimo: che nell'art. 68 all'ultimo comma parlasi del matrimonio: che la celebrazione del matrimonio è diffinita nel precedente art. 67: che le notificazioni mirano al principale oggetto di rilevare se vi sieno impedimenti, e quali in linea civile alla celebrazione del matrimonio: che questo fine verrebbe meno se il matrimonio innanzi alla chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque tempo dall' adempimento dei correlativi atti dello stato civile. In conseguenza di tali osservazioni sono incaricati i procuratori del Re di attendere all'esatta esecuzione della legge, e dare le analoghe disposizioni agli ufiziali dello stato civile onde prevenire ogni menomo abuso nella specie. Ed affinchè i parrochi concorrano anche di parte loro all' adempimento del precetto compreso nel cennato articolo 68 ll. cc., dal Ministro di Giustizia si son passati analoghi ufizi a quello degli affari ecclesiastici. *M. 4 Maggio 1836.*

Si aggiugne a' provvedimenti già dati colla soprascritta circolare ministeriale del 4 Maggio 1836 l'altro, che gli uffiziali dello stato civile nel rilasciare alle parti giusta l' art. 79 ll. cc. la duplice spedizione dell' atto per la solenne promessa di matrimonio debbano in piedi di ciascuna di esse notare, che non celebrandosi il matrimonio fra l' anno da computarsi dalla scadenza del termine dell' affissione, va rinnovata cotesta notificazione nel modo, e nelle forme espresse dalla legge. Si raccomanda agli ufiziali dello stato civile la debita esecuzione da parte loro potendo essere tenuti a somma risponsabilità colla violazione di questo provvedimento. I parrochi ne saranno informati per mezzo di S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici, onde possano an-

STATO CIVILE
CAPITOLO III.
MATRIMONI.

ch' essi più agevolmente concorrere alla esecuzione della legge. *M. 10 Giugno 1837.*

È stato dimandato del modo a tenersi presso gli ufizi dello stato civile per gl' impedimenti prescritti dalla legge sul registro delle notificazioni, o per la giustificazione della seguita notificazione nel caso in cui avvenuta la notificazione nel corso dell'anno non siesi proceduto alla correlativa solenne promessa di matrimonio, ed il registro delle notificazioni si trovi depositato nella cancelleria del Trib. civ. All' uopo ha S. E. osservato, che per l' art. 68 delle leggi civili le notificazioni possono rimanere come utilmente praticate per lo corso di un anno a contare dalla scadenza del termine per la loro affissione : che per lo seguente art. 69 sul registro delle notificazioni dev' essere praticata la menzione sommaria così di opposizioni fossero state intimate per la solenne promessa, come de' giudicati e degli atti che tali opposizioni avessero tolte: che la contrazione de' matrimoni essendo nel pubblico interesse, sia utile accordarle le maggiori agevolazioni. In conseguenza di queste osservazioni il Ministro ha trovato opportuno praticarsi quanto segue.

1.° Nel caso di che è parola l'ufiziale dello stato civile richiederà al procuratore del Re presso il Tribunale civile, che dal cancelliere presso il medesimo sia rilasciato un certificato della seguita notificazione, e della esistenza od inesistenza di opposizioni alla futura solenne promessa di matrimonio.

2.° L' ufiziale dello stato civile, ricevuto questo certificato, ne trascriverà il tenore a data corrente sul correlativo registro delle notificazioni. In margine di questa trascrizione, e giusta i modelli in vigore, saranno praticati, essendone il caso, gli adempimenti prescritti dall' art. 69 LL. cc. per la esistenza o rimozione delle opposizioni.

3.° La richiesta e l'invio del certificato anzidetto seguirà di ufficio. *M. 22 Novembre 1837.*

Vanno esenti dal diritto di archivio notariale gli atti notariali per conseuso a matrimonio dagli ascendenti a' discendenti. *M. 12 Giugno 1838. V. Notariato-atti notariali.*

Un Sovrano Rescritto fu comunicato su la esecuzione dell' articolo 165 LL. cc. per dispensa del consenso degli ascendenti a' matrimoni de' loro discendenti. Fu annunziato in questo Rescritto essere volontà di S. M., che i presidenti e procuratori del Re attendessero alla istruzione delle correlative domande con la maggiore scrupolosità, e non dovessero permettersi di appoggiare consimili dimande quando non fossero avvalorate da giusti ed importanti motivi. Or nel fine di garentire sempre più il rispetto dovuto alla patria potestà, ed i veri interessi de' figli ricorrenti, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del passato mese ha disposto, che i presidenti e procuratori del Re per lo giudizio a cui son chiamati giusta il Rescritto del 6 Maggio 1820 ad occasione delle dimande anzidette, debbano specialmente avere in considerazione la età de' figliuoli, e tutto ciò che la esperienza e la prudenza di saggio padre di famiglia

suggerisce, e può richiedere sulla convenienza delle persone, e delle loro relazioni. *R. 5 Settembre 1838.*

Ad occasione di solenne promessa di matrimonio in parecchi ufizi dello stato civile si richiede un attestato od atto di notorietà, che assicuri non essere lo sposo addetto o impegnato al servizio militare, ad ordini sacri, affine o parente con la sposa ne'gradi proibiti ec. Queste assicurazioni si esigono particolarmente dagli ascendenti che prestano il consenso al matrimonio dei loro discendenti, e nell'atto istesso del consenso. Per quanto l'ostacolo del servizio militare riguarda, avvalorasi la esibizione dell' attestato con gli art. 27 n. 22 e 66 del real decreto de' 19 Marzo 1834, pei quali è vietato di contrarre nozze a' primi sorteggiati della leva corrispondenti al numero della quota, o quelli de'numeri successivi durante i due mesi dalla data del sorteggio, ed a' refrattari finchè non abbiano adempito al servizio militare. Il Ministro ha richiamata la sua attenzione su' metodi invalsi, ed ha osservato: che la legge ha stabilito quali documenti debbano presentarsi all' ufiziale dello stato civile per la celebrazione della solenne promessa di matrimonio: che per questa solenne promessa dee precedere la notificazione o pubblicazione: che non può anzi procedersi alla celebrazione della solenne promessa prima del quarto giorno dopo il termine dalla notificazione: che la notificazione è nel fine particolarmente di rendere pubblica la solenne promessa, cui vuolsi procedere, e conoscere se vi sieno legittimi impedimenti alla contrazione della medesima: che così il n. 7 dell' art. 79 delle leggi civili richiede tra gli altri documenti quello, che giustifichi la cessazione, o la inesistenza di opposizioni alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio: che non possono richiedersi altri adempimenti oltre quelli prescritti dalla legge senza aggiugnere alla legge istessa, locchè a niuno è permesso: che le parti contraenti istesse sono quelle che hanno maggiore interesse alla validità dell'atto: che il progetto di matrimonio tra essoloro presenta sicura la idea che ciascuno abbia conoscenza della condizione e dello stato dell' altro: che non mancano sanzioni penali ed efficaci contro coloro i quali solenne promessa di matrimonio celebrassero nella esistenza di alcuno impedimento o divieto: che le pene sono nel fine altresì di prevenire la commessione de'reati. A queste considerazioni generali si aggiugne per quanto riguarda l' ostacolo per lo impegno al servizio militare: che il precetto di che è parola negli art. 27 e 66 del decreto de' 19 Marzo 1834, costituisce un impedimento proibitivo: che così coloro i quali sono destinati al servizio militare non sono esentati da questo servizio, e debbono marciare quando in disprezzo della legge si trovino di aver preso moglie: che le funzioni di ufiziale dello stato civile sono affidate a' sindaci: che costoro essendo incaricati di tutte le operazioni appartenenti al reclutamento ed essendo depositari de' registri vi hanno rapporto, hanno piena conoscenza di coloro, che trovandosi

compresi nella prescrizione de'cennati articoli 27 e 66 non possano contrarre matrimonio: che ogni funzionario dovendo curare la osservanza delle leggi, la di cui esecuzione gli è particolarmente affidata, sorge necessaria la conseguenza di evitare che alcuna contravvenzione avvenga alle leggi istesse: che d'ordinario non si contrae il matrimonio che nel proprio Comune: che l'attestato od atto di notorietà richiedesi in ogni caso potrebbe farsi valere ad esonerare di ogni risponsabilità l'ufiziale dello stato civile, e non di rado fare anche venire meno l'oggetto di assicurare la libertà de'contraenti: che pure sia d'uopo provvedere al caso in cui possa giustamente non conoscersi la libertà, o la soggezione di alcuno al servizio militare come per esempio se la celebrazione della solenne promessa avvenisse fuori il proprio domicilio. In conseguenza di queste osservazioni non può il Ministro ritenere come legale il metodo di sopra indicato per la esibizione dell'attestato od atto di notorietà, o per la dichiarazione degli ascendenti, se non che gli ufiziali dello stato civile dovendo anche da parte loro curare la esatta osservanza de'riferiti articoli 27 e 66 del decreto del 19 Marzo 1834, debbono rifiutarsi di ricevere la solenne promessa di matrimonio di coloro che trovinsi compresi nelle prescrizioni di questo articolo. Nel caso, in cui gli stessi ufficiali non sieno certi, pe' registri od altre carte esistenti presso il Comune, della intera libertà dello sposo da'doveri de'quali è parola, possono richiedere allo sposo la esibizione di alcun documento, che tale libertà giustifichi. Il Ministro degli affari interni è concorso nelle idee di S. E. *M. 17 Aprile 1839.*

Secondo le vigenti leggi il matrimonio nel Regno per essere valido debb'essere celebrato innanzi la Chiesa giusta le forme del sacro Concilio Tridentino; debbono pure precedere gli atti dello stato civile per la correlativa solenne promessa: così è chiaro che la Cattolicità sia requisito essenziale nei contraenti per adempiere validamente a questa promessa, o che la dispensa ecclesiastica occorra per quello tra i contraenti istessi che non sia cattolico. L'atto di solenne promessa altrimenti sarebbe nullo, e quindi non produttivo di alcun effetto. È perciò che a prevenire in questa parte ogni irregolarità od abuso, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'13 dello scorso mese si è degnata ordinare, che gli ufiziali dello stato civile non ricevano la solenne promessa di matrimonio tra persone che non sieno egualmente cattoliche, se pria loro non sia documentato che per tale matrimonio siasi ottenuta la dispensa ecclesiastica, secondo le regole e la disciplina della Chiesa. *R. 1.° Maggio 1839.*

È volere di S. M. il Re (N. S.), che in caso di matrimonio fra un individuo protestante di Reggimenti Svizzeri con una donna cattolica suddita della prefata M. S., quantunque vi sieno i requisiti e le condizioni volute da'regolamenti civili e militari, non si accordi il permesso militare, nè si esegua il matri-

monio se prima i contraenti non abbiano ottenuta la debita dispensa dal Sommo Pontefice. *R. 11 Dicembre 1839.*

CAPITOLO IV.

MORTI.

Il decreto de' 26 Novembre 1837 provvide al modo col quale dovessero supplirsi gli atti di morte, che ad occasione delle passate vicende di pubblica salute fossero stati omessi su i registri dello stato civile. Proposto dubbio, se il metodo istesso potesse aver luogo per gli atti di morte, che occorsi nel medesimo periodo delle passate vicende di pubblica salute, sieno stati iscritti su i registri dello stato civile, ma trovinsi mancanti delle firme dell'ufiziale dello stato civile; rassegnato a S. M. questo dubbio, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 3 di questo mese si è degnata disporre, che rimanga risoluto per l'affermativa. I motivi principali di questa determinazione sono: che gli atti dello stato civile, i quali manchino della firma dell' ufiziale che gli ha ricevuti, non essendo conformi alla legge, non possano produrre gli effetti, che la legge stessa riconosce negli atti pe'quali trovansi adempiute le sue prescrizioni: che ne' rapporti delle parti interessate un atto di questa specie essendo imperfetto sia d'uopo adire l'autorità giudiziaria e provocare le analoghe disposizioni, onde assicurati legalmente i fatti, e sentito chi di ragione, possa essere risoluto l' occorrente su quello concerne l' atto

istesso, ed il modo di supplirlo: che secondo i principî del diritto il metodo della rettificazione dev'eseguirsi per lo caso, in cui occorra praticare la correzione di alcuno errore sia avvenuto in atto dello stato civile, come per lo caso in cui abbiasi a supplire la omissione di atti, che allo stato civile istesso appartengano: che il decreto de' 26 Novembre 1837 in grazia de'motivi, che lo hanno suggerito, ha sostituito per gli atti di morte occorsi nelle passate vicende di pubblica salute al metodo ordinario della rettificazione altro particolare sì, ma pronto, non dispendioso, e per gli effetti non dissimile da quello del metodo ordinario. *R. 7 Febbrajo 1838.* V. *Stato civile cap. V. errori e rettificazioni.*

Il decreto de' 26 Novembre 1837 determinò in quale modo avessero a supplirsi gli atti di morte, che ad occasione delle passate vicende di salute pubblica fossero stati omessi su i registri dello stato civile. Ora si è promosso dubbio se fino al compimento legale delle correlative liste si potesse utilmente dimostrare la morte di alcuno col mezzo delle fedi parrocchiali. Ad occasione di questo dubbio è stato osservato: che un atto di morte dopo il ristabilimento de' registri dello stato civile non può in generale esser supplito che con sentenza del Tribunale civile sopra domanda di parte, e giusta le forme prescritte dalla legge: che per la moltiplicità de'casi una forma speciale per la supplenza degli atti di morte omessi nelle vicende del Cholera fu stabilita col decreto del 26 Novembre 1837: che

le leggi di eccezione non possono avere una interpetrazione estensiva: che così in questo decreto non essendo autorizzato l'uso provvisorio delle fedi parrochiali, non vi si può avere ricorso senza aggiugnere alle disposizioni della legge: che i decreti dei 16 Agosto 1815 e de'4 Marzo 1832 riguardano il caso della dispersione o della distruzione degli atti dello stato civile: che la ipotesi attuale sia ben diversa: che per rinnovare un intero registro di stato civile distrutto o disperso richiedesi maggior cura, maggior tempo: che così ad agevolare le contrattazioni e tutt'altro può dipendere dalle prove dello stato civile, era necessario dar luogo ad alcun provvedimento provvisorio: che cotesti estremi non s'incontrano nella specie: che d'altronde il lavoro per la supplenza degli atti di morte dev' essere già compiuto o prossimo al suo compimento: che nulla impedisce che pendente la formazione delle liste mortuarie abbiasi ricorso al Tribunale per supplire alcun atto di morte per mezzo di sentenza. In conseguenza di queste osservazioni, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 di questo mese, si è degnata dichiarare che il dubbio anzidetto debba essere risoluto negativamente. *R. 23 Giugno 1838* V. *Cholera-morbus, Stato civile cap. V.-errori e rettificazioni.*

Alcune volte sono rimaste ineseguite le salutari disposizioni dell'art. 85 II. cc. ne' casi di morte negli ospedali militari sia da parte dei direttori o superiori degli ospedali medesimi, sia da parte degli ufiziali dello stato civile. S. E. perciò ha richiamata l' attenzione de' pro-

curatori del Re su la osservanza delle disposizioni medesime, non potendo sfuggire alla penetrazione di detti magistrati di quanta importanza esse sieno, e quanto da vicino risguardi l' interesse pubblico l'assicurazione di un estremo di tanta influenza nelle diverse relazioni sociali. Il Ministro di Guerra e Marina ha pure dato le convenienti disposizioni all' oggetto per quanto riguarda i doveri ingiunti a' Comandanti degli ospedali militari, ed alle altre autorità militari designate nello articolo medesimo. *M. 21 Agosto 1839.*

CAPITOLO V.

ERRORI E RETTIFICAZIONI.

Essendo incorso un errore nel cognome del conjuge predefunto, la rettificazione non può seguire con le norme del decreto del 24 Gennajo 1811. Ove non possa aver luogo la rettificazione nel modo stabilito da'regolamenti in vigore, come nel caso di atto formato all'estero, è del Tribunale assicurare il fatto della morte con que'mezzi di pruova che dalle leggi istesse sono ammessi e nelle forme dal rito prescritte. Un atto di notorietà non può essere mai a ciò sufficiente. Quando il Tribunale riconosca valida la pruova del fatto della morte del conjuge, la sua sentenza tiene luogo del correlativo atto di decesso. *M. 20 Febbrajo 1836 diretta al proc. del Re presso il Tribunale civile in Potenza.*

Ha dichiarato un tribunale civile sulle uniformi conclusioni del pro-

CAPITOLO V.

ERRORI E RETTIFICAZIONI.

curatore del Re non esservi materia a deliberare sulla dimanda avanzata da un capitano del corpo de' Veterani sull' appoggio del suo atto di nascita e di un atto di notorietà per ottenere, che fosse rettificato il di lui cognome erroneamente riportato ne' ruoli del reale esercito, e ciò pel motivo di non essere nelle attribuzioni del Tribunale il far emendare cotesti registri. Il Ministro ha avuto luogo ad osservare che fin dal 1824 il Ministro della Guerra chiese conoscere da quel ministero se mediante atto di notorietà che attesti la identicità della persona potessero rettificarsi gli errori o le indicazioni non vere occorse nei nomi o cognomi d'individui militari sopra ruoli di allistamento. In riscontro venne allora esaminato, che i registri dell' esercito appartengono ad una pubblica amministrazione: che nella specie la rettificazione può essere feconda di gravi conseguenze così per l' individuo, come per la famiglia alla quale appartiene; che tale rettificazione non possa altrimenti seguire, che dopo essersi legalmente giustificato la persona che chiede la rettificazione essere quella stessa, il di cui nome e cognome si trova iscritto su i ruoli: che perciò vi abbia luogo ad una quistione di fatto, a decidere la quale non sembrava sufficiente un atto di notorietà formato da persone ultroneamente presentate: che i cognomi particolarmente costituendo una proprietà di famiglia, esigono che per la rettificazione loro si proceda con ponderazione e severo appuramento di fatti: che le leggi civili nel permettere che in occasione di matrimonio alcuno provi la sua età con atto di notorietà, richiedono che questo sia formato da sette testimoni, e che sia omologato dal Tribunale civile della provincia: che senza dubbio la pruova dell' età è di minore importanza della rettificazione, della quale è parola. In conseguenza di queste osservazioni venne risoluto dal Ministero di Grazia e Giustizia che a far succedere nella proposta ipotesi una rettificazione di errore corso sopra nome o cognome, occorresse adire il Trib. civ. del luogo, presentargli tutt' i documenti che giustificar potessero la dimanda per rettificazione, ed ottenerne favorevole sentenza. S' incaricano perciò i procuratori del Re presso i Trib. civ. a tener presenti tali osservazioni nelle occasioni di dover adempiere da parte loro per casi simili alle funzioni di pubblico ministero. *M. 20 Settembre 1837.*
V. *Registri dell'esercito.*

V. *pure Cholera-morbus*, *Stato civile-cap. IV.-morti.*

SVINCOLO DI DOTE.

Per l'abuso di concedersi l'alienazione della dote sull'esposto che il marito trovisi nel periglio d'incarcerazione pe' debiti da lui contratti vogliamo rendere di pubblica ragione le dotte osservazioni presentate dal sig. D. Tommaso Mazza nell' esercizio della carica di Procuratore del Re presso il Tribunal civile di Terra di Lavoro.

Osservando, che se voglia starsi strettamente alla lettera dello art. 1371 cod. parte 1. l' alienazione dello immobile dotale vien permessa *per liberare dal carcere il marito* non già per affrancare costui dalla coazione personale, o sia dal periglio d' incarcerazione; il che si è certamente ben diverso. Ed a fer-

mezza di questa letterale interpetrazione è notevole come nel codice francese venne adottata la frase *pour tirer de prison*, la quale tronca ogni equivoco sul semplice periglio, esprimendo nel modo più preciso la già seguita incarcerazione.

Che se poi piaccia di consultare le precedenti discussioni, la restrittiva interpetrazione chiariscesi ad evidenza anche maggiore, perciocchè si vedrà come intendevasi portarla anzi più oltre, distinguendo la incarcerazione seguita per debiti nascenti da delitti o dal giuoco, ne'quali e simili casi volevasi negato per legge ogni permesso, concedendolo soltanto per debiti derivati da meno vituperevoli cagioni: e finirà per osservarsi come fecesi plauso a questa lodevole severità di massime, ma si tenne più dignitoso per la magistratura il lasciare la disposizione di ogni caso speciale al suo prudente arbitrio.

Che quando il cod. francese venne tra noi promulgato non come diritto scritto liberamente da chi qui allora imperava, ma per semplice materiale traduzione, la frase *pour tirer de prison* si rese colla italiana *per liberare dal carcere*; la quale quindi valse al certo l'equivalente, e nulla più di quella: onde se al pubblicarsi poi le attuali leggi civili si è ritenuta la frase istessa, necessità logica ci strigne a conchiudere avere il novello legislatore voluto che precisamente la identica idea, non altra, rappresentasse, e tanto più che troppo agevole riusciva sostituirvi la frase per *liberare dal periglio del carcere*.

Che risalendo alla origine, e penetrando nello spirito di questa disposizione legislativa essa parte senz' altro dalla notissima legge *Iulia*, estesa indi naturalmente da Giustiniano, diretta a provvedere efficacemente alla salvezza del fondo dotale: ed al tutto a questa stessa salvezza hanno inteso gli attuali codici col fermare in massima la inalienabilità delle doti. Al quale proposito tornerà opportuno l'osservare come ancor quando le romane leggi non formavano più in Italia un dritto promulgato, ma soltanto ricevuto, e quindi soggetto alle modificazioni di consuetudini, e costumi di giudicare, pure le Scuole e la giurisprudenza si tennero nella specie più senza dubbio alla severità, che alla rilasciatezza. Consultisi il Fabro cod. lib. IV. Tit. 21 def. 16. e si vedrà come stabilisca una massima vieppiù severa dettando *Mulier non juvatur Velliano si se obbligaverit pro marito liberando, qui in carceres detrusus erat ex causa delicti secus si ex causa aeris alieni*. E nello sviluppare le ragioni di tal differenza conviene porre mente alla seconda: *Item quoniam aliter posito jure facile fraus fieret Senatusconsulto eo scilicet duntaxat acto per creditorem, ut in carceres maritus conjiceretur statimque mulier nimio mariti amore vita se spoliaret*; nè mancea soggiugnere in nota *Cavendumque summopere est ne his fraudibus via aperiatur*. Or che avrebbe detto il grand' uomo se dell' attual quistione avesse dovuto occuparsi? Ma venendo alla patria giurisprudenza non mancheranno testimonianze del pari luminose. Valga per tutto il comento del Napodano alle Consuetudini. *Et si mulier justam et necessariam causam habet vendendi ec.* in cui ispiegando questa necessità la distingue pria in quella di persona, e nell' altra di

cose, indi nel determinare la prima la partisce bellamente in quattro cagioni, cioè *ut vivat*, *ut sano vivat*, *ut libera vivat*, *ut nupta vivat*, e quest' ultima restringesi a solo il caso di autorizzare la donna a costituire libera in un secondo matrimonio la dote al novellò marito, che altramente nega sposarla; ma è già per nulla parola di liberare il marito dal periglio del carcere. I quali principî stessi veggonsi più adottati alla lettera dal *de Franchis* nella decisione 170 n.4.

Nè valga l' opporre, che fra gli innumerevoli atti dell'antica nostra giurisprudenza rinvengasi qualche caso di essersi permessa l'alienazione della dote ad evitare al marito l' arresto, percioccbè non mancheranno mai gli esempi alla rilasciatezza di giudicare; non però per queste contradditorie ambagi, sibbene dalle massime di sana interpetrazione vuolsi stabilire una lodevole giurisprudenza.

Che da ultimo vivendo sotto il benefico impero di leggi positive le varietà di fluttuanti giudicati non debbono più esercitare alcuna nociva influenza, e guardando come la inalienabilità delle doti costituisca oggetto troppo grave per lo Stato e di pubblico interesse, non debbe per incauta commiserazione personale permettersi adito così ampio a frodarne tanto agevolmente lo scopo; ma invece dando all'eccezione la interpetrazione restrittiva a' termini precisi di legge, rendere se non impossibile (il che fia vano sperare) difficilissima almeno la frode, negando, fuori il caso di seguita incarcerazione, ogni autorità ad alienarsi le doti. Ed invero la troppa facilità di questi permessi ha ormai resi troppo proclivi i mariti a contrarre debiti a dilapidazione dei beni dotali, onde convenga ritenersi alla severità de' principî dati a salvaguardia de' matrimoni. Così mentre si renderanno gli stessi mariti più provvidi custodi di questo intangibile deposito, si allontanerà ogni periglio o sospetto di parziale arbitrio a scapito della stessa dignità e riverenza, cui elevar si debbono gli atti del magistrato.

Supplenti comunali. V. *Apposizione di suggelli*, *Notariato-schede*, *Supplenti giudiziari*.

Supplenti di circondario.

Va eliminato l' abuso introdotto in alcuni giudicati di circondario di doversi attendere il ritorno del giudice titolare in residenza per lo disbrigo degli affari. Per effetto dell'art. 13 del regolamento di disciplina i giudici debbono essere surrogati da'supplenti in ogni caso di assenza, mancanza od impedimento senza bisogno di alcuna delegazione. *M. 3 Dicembre 1836 diretta al proc. del Re presso il Tribunale civile in Potenza.*

Supplenti giudiziari.

Era stato dimandato se i supplenti giudiziari instituiti col decreto de' 16 Novembre 1819 potessero essere chiamati al disimpegno di cariche amministrative, specialmente a quella di Sindaco. Ha S. E. osservato: che per l' art. 97 L. 12 Dicembre 1816 su l' amministrazione civile le funzioni dell' amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell' ordine giudiziario: che coerentemente a questo principio l' art. 211 L. 29 Maggio 1817 dichiara di essere proibiti ai giudici le funzioni di Sindaco, di primo, di secondo eletto: che il decreto del 16 Novembre 1819 stabilisce cotesti supplenti essere ufiziali

di polizia giudiziaria, giudici delle contravvenzioni di polizia, ed in taluni casi giudici ancora de' delitti: che le loro attribuzioni trovansi beuanche aumentate co' successivi decreti del 4 Aprile 1831, e de' 30 Marzo 1833 (1): che così non potendo dubitarsi appartenere i supplenti

(1) Ecco le parole de' cennati reali decreti.

Napoli 4 aprile 1831.

„ Ferdinando II. per la grazia di „ Dio ec.

„ Veduto l'art. 88 della legge dei „ 23 di novembre 1819 sul notariato, „ così concepito:

„ *Allorchè accade la morte di un* „ *notajo i suoi eredi debbono darne av-* „ *viso alla Camera notariale della* „ *provincia, o valle dell' ultima sua* „ *residenza entro due mesi, e passa-* „ *re coll' assistenza del giudice del* „ *Circondario in potere di altro nota-* „ *jo dello stesso luogo, ed in mancanza* „ *di questo, ad altro notajo di un luo-* „ *go convicino, tutti gli atti, e scrit-* „ *ture lasciate dal notajo defunto,* „ *previo esatto e distinto inventario* „ *che si formerà in doppio, e si sot-* „ *toscriverà da ambe le parti, per* „ *conservarsi uno da colui che adem-* „ *pie la consegna, e l'altro dal notajo* „ *che la riceve. Dopo l'elasso dei due* „ *mesi, qualora non sia seguita la* „ *detta consegna, tutti gli atti e scrit-* „ *ture del notajo defunto saranno con-* „ *fiscate a beneficio dell'archivio no-* „ *tariale. La loro consegna ad un notajo* „ *del luogo, o di paese convicino sarà* „ *nel modo di sopra indicato eseguita* „ *per disposizione della Camera della* „ *provincia, o valle, e gli eredi verran-* „ *no multati coll' ammenda di ducati* „ *quindici, o sia once cinque siciliane:*

„ Veduto le leggi de' 29 maggio 1817, „ e de' 7 di giugno 1819 sull' ordina- „ mento giudiziario rispettivamente nei „ reali Domini al di qua, ed al di là „ del Faro:

„ Veduto i decreti de' 16 di novem- „ bre 1819 do' 17 di ottobre e 23 di „ novembre 1821 sullo stabilimento, e „ sulle attribuzioni de' supplenti a' giu- „ dici di circondario ne' comuni non „ capoluoghi.

„ Considerando che i giudici di cir- „ condario per lo disimpegno delle „ multiplici loro attribuzioni non sem- „ pre sono al caso di prestare facil- „ mente il loro ministero per l' inven- „ tario delle schede notariali, giusta il „ riferito art. 88 della legge de' 23 di „ novembre 1819 soprattutto quando al- „ l' inventario debba procedersi ne' co- „ muni non capoluoghi:

„ Considerando che i giudici di circon- „ dario riconoscendo cotesto incarico da „ speciale disposizione di leggo, non „ possono che personalmente eseguirlo:

„ Considerando, che la formazione „ di tale inventario essendo diretta ad „ assicurare la integrità delle schede „ notariali, interessa essenzialmente il „ pubblico ed il privato bene:

„ Considerando che sia perciò oppor- „ tuno alcuno stabilimento adottare, „ per lo quale possa tal fine con mag- „ giore facilità conseguirsi:

„ Sulla proposizione del nostro Mi- „ nistro Segretario di Stato di Grazia „ e Giustizia, udito il nostro Consiglio „ ordinario di Stato:

„ Abbiamo risoluto di *decretare*, e „ *decretiamo* quanto segue.

„ Art. 1. I giudici di circondario „ potranno prestarsi ne' comuni capo- „ luoghi alla esecuzione del riferito „ art. 88 della legge de' 23 di novem- „ bre 1819 direttamente, o per mezzo „ de' loro supplenti risedenti ne' comu- „ ni anzidetti. Per gli altri comuni „ del circondario, la esecuzione del „ mentovato art. 88 è affidata ai ri- „ spettivi supplenti comunali.

„ Il nostro Ministro Segretario di Stato „ di Grazia e Giustizia, ed il nostro Mi- „ nistro Segretario di Stato presso il „ Conte di Siracusa nostro luogotenen- „ te generale ne' Reali Domini oltre il „ Faro sono incaricati della esecuzio- „ ne del presente decreto.

„ Firmato FERDINANDO.

anzidetti alla categoria de'giudici, la loro incompatibilità con le cariche amministrative è chiara nella lettera degli art. 97 e 211 poc'anzi ricordati: che d'altronde questa incompatibilità essendo nelle regole di diritto pubblico su la divisione de'poteri, è esclusa ogni interpetrazione estensiva; che nella opposta ipotesi sarebbero riunite molte, e diverse facoltà in un solo individuo, locchè ne' piccoli paesi specialmente è da evitarsi, onde altro impero non sia riconosciuto se non quello che deriva dalle leggi e dalla volontà del Sovrano. In conseguenza di tali osservazioni ha pensato S. E., che avesse a risolversi negativamente il proposto dubbio concorrendo in ciò anche il Ministro degli affari interni. *M. 22 Agosto 1838.* V. *Sindaci.*

TARIFFA. V. *Patrocinatori*, *Spese giudiziarie.*

TASSE DI APPARTENENZE.

Non sarà ozioso riportare qui

,, Seguono le firme de' Ministri.
,, Pubblicato in Napoli a 16 aprile ,, 1831.

Napoli 30 Marzo 1833.

,, Ferdinando II. Per la grazia di ,, Dio ec. ec.

,, Veduti gli art. 88, 92, 93, 94, e 95 ,, della legge de' 23 di novembre 1819 ,, così concepiti.

,, *88. Allorchè accade la morte di* ,, *un notajo, i suoi eredi debbono dar-* ,, *ne avviso alla Camera notariale* ,, *della provincia o valle dell' ultima* ,, *sua residenza entro due mesi, e pas-* ,, *sare coll'assistenza del giudice del* ,, *Circondario in potere di altro* ,, *notajo dello stesso luogo, ed in man-* ,, *canza di questo ad altro notajo* ,, *di un luogo convicino, tutti gli atti* ,, *e scritture lasciate dal notajo de-* ,, *funto, previo esatto, e distinto in-* ,, *ventario che si formerà in doppio,* ,, *e si sottoscriverà da ambe le parti* ,, *per conservarsi uno da colui che a-* ,, *dempie la consegna, e l' altro dal* ,, *notajo che la riceve. Dopo l' elasso* ,, *de' due mesi, qualora non sia segui-* ,, *ta la suddetta consegna, tutti gli atti* ,, *e scritture del notajo defunto saran-* ,, *no confiscati a beneficio dell' archi-* ,, *vio notariale. La loro consegna ad* ,, *un notajo del luogo o di paese con-* ,, *vicino sarà nel modo di sopra indi-* ,, *cato eseguita per disposizione della* ,, *Camera della provincia o valle, e* ,, *gli eredi verranno multati coll' am-* ,, *menda di ducati quindici.*

,, *92. Sarà in libertà del Conserva-* ,, *tore dell' Archivio per giusti motivi di* ,, *verificare l' esattezza degli elenchi* ,, *medesimi o per mezzo degl' impie-* ,, *gati dell' Archivio, incaricandone il* ,, *giudice, o altro notajo del circonda-* ,, *rio. Se si verificherà mancanza, la* ,, *spesa caderà a danno del notajo* ,, *conservatore; in caso contrario vi* ,, *soggiacerà l' Archivio.*

,, *93. Ogni uffiziale dello stato ci-* ,, *vile è nell'obbligo, allorchè accade* ,, *la morte di un notajo del Comune,* ,, *di passarne immediatamente l'avviso* ,, *al Giudice del Circondario. Questi* ,, *procederà alla suggellazione de' re-* ,, *pertori, e degli atti notariali del no-* ,, *tajo defunto, fino a che non sia* ,, *provvisoriamente destinato dalla Ca-* ,, *mera il notajo amministratore, a* ,, *norma dell'art. 88 della presente* ,, *legge.*

,, *94. Nel caso di destituzione o di* ,, *cessazione dal notariato, la Camera* ,, *per mezzo del Giudice del circon-* ,, *dario fa opporre immediatamente i* ,, *suggelli alle carte notariali del me-* ,, *desimo, e ne fa eseguire la conse-* ,, *gna nel modo indicato nell'art. 88,* ,, *e fa trasportare il segno del tabel-* ,, *lionato nella Camera: il tutto a spese* ,, *del notajo.*

,, *95. In caso di rinuncia del nota-* ,, *jo, o di traslocazione in altra provin-* ,, *cia o valle la camera fa eseguire* ,, *la consegna delle carte, ed il tras-* ,, *porto del segno del tabellionato nel*

d' appresso ne' casi di riscontro il real Decreto ed il regolamento sulla procedura a tenersi per le dimande di tasse di appartenenze.

Napoli 6 Marzo 1828.

» Francesco I. per la grazia di » Dio ec. ec. ec.

» Veduto il rapporto del nostro » Consigliere di Stato Luogotenente » Generale in Sicilia; Veduto il pa» rere della Consulta generale del » regno; Sulla proposizione del no» stro Consigliere Ministro di Stato » Ministro Segretario di Stato di » Grazia e Giustizia; Udito il nostro » Consiglio ordinario di Stato; Ab» biamo risoluto di *decretare* e *de» cretiamo* quanto segue.

» Articolo I. Le cause rimaste » pendenti negli antichi Tribunali, » e che si vogliano proseguire, sa» ranno spedite presso gli attuali » Tribunali o gran Corti civili com» petenti nelle udienze ordinarie, » e secondo la scadenza del loro nu» mero di ruolo.

» 2. Lette le conclusioni, il Tri» bunale, secondo l'indole ed il bi» sogno della causa, profferirà so» pra le dimande diverse che la com-

,, *modo indicato nell' art. precedente :*

,, Veduto l'art. 1. del decreto de' 4 ,, di aprile 1831 così concepito.

,, *I giudici di circondario potranno ,, prestarsi ne' comuni capoluoghi alla ,, esecuzione del riferito art. 88 ,, della legge de' 23 di novembre 1819 ,, direttamente, o per mezzo de' loro ,, supplenti risedenti ne' comuni anzi,, detti. Per gli altri comuni del Cir,, condario la esecuzione del mento,, vato art. 88 è affidata a' rispettivi ,, supplenti comunali :*

,, Trovando utile di provvedere in ,, modo più conveniente al servizio no,, tariale ne'casi in cui per legge dee ,, concorrervi l'autorità del giudice di ,, circondario :

,, Sulla proposizione del nostro Mini,, stro Segretario di Stato di grazia e ,, giustizia :

,, Udito il nostro Consiglio ordinario ,, di Stato :

,, Abbiamo risoluto di *decretare*, e ,, *decretiamo* quanto segue.

,, Art. 1. Le disposizioni contenute ,, nel sopra trascritto art. 1. del decre,, to de' 4 di Aprile 1831 sono appli,, cabili a' casi dell' apposizione e ri,, mozione di sigilli delle schede, ed al,, tre carte notariali de' notai defunti, ,, commesse ai giudici di circondario ,, dalle leggi, e regolamenti notariali ,, in vigore.

,, 2. Gli uffiziali dello stato civile nel ,, caso del sopratrascritto art. 93 della ,, detta legge daranno avviso ancora al ,, supplente giudiziario nel comune stes,, so per procedere all' apposizione de' ,, suggelli.

,, 3. I supplenti comunali daranno ,, conto al giudice del rispettivo circon,, dario di tutte le operazioni da essi ,, eseguite per affari notariali, ed i ,, giudici di circondario vigileranno da ,, canto loro sulla esattezza delle proce,, dure di detti supplenti, e ne faran,, no rapporto al procuratore del Re ,, presso la rispettiva provincia.

,, 4. I supplenti comunali, ed i can,, cellieri che gli assisteranno nei loro ,, atti per affari notariali, esigeranno ,, la metà delle competenze attribuite ,, dalle tariffe in vigore a' giudici di ,, circondario ed a' loro cancellieri per ,, gli atti stessi.

,, 5. I nostri Ministri Segretari di ,, Stato di Grazia e Giustizia, e per ,, gli affari di Sicilia sono incaricati ,, della esecuzione del presente decreto.

Firmato-FERDINANDO.

,, Il Consigliere Ministro di Stato- ,, Presidente del Consiglio de'Ministri- ,, Firmato, Duca di Gualtieri. Il Mi,, nistro Segretario di Stato di Grazia e ,, Giustizia. Firmato-Nicola Parisio.

,, Pubblicato in Napoli il dì 20 di A,, prile 1833.

» pongono, quella sentenza, o diffinitiva, o interlocutoria, o preparatoria, che crederà convenire a ciascuna dimanda. Fra le preparatorie va anche compresa l'ordinativa per l'estratto de' fatti che emergono da' processi in rapporto alle quistioni da decidersi.

» 3. La formazione dell'estratto de' fatti resta a cura della parte più diligente, la quale lo notificherà al patrocinatore della parte contraria, e si avrà per concordato laddove in otto giorni non si faccia opposizione. Nel caso di opposizione, uno de' giudici del collegio, che verrà destinato nella stessa sentenza che prescriva l'estratto, verificherà il fatto controverso a seconda del documento da cui emerge.

» 4. Se per tutte, o molte dimande venga ordinata la istruzione in iscritto, e conosca il Tribunale che si renda difficile eseguire la medesima in unica volta, potrà nella sentenza stessa dividerla, e fissare l'ordine successivo secondo il quale ciascuna istruzione sarà eseguita e fatta la relazione. In questo caso per la seconda istruzione i termini fissati dalla legge cominceranno a decorrere dopo compiuta la prima, e così progressivamente.

» 5. A misura che le diverse dimande saranno in istato di essere diffinitivamente decise in conseguenza della relazione del giudice, o della esecuzione data alle sentenze interlocutorie e preparatorie del Tribunale, tali dimande saranno riportate all'udienza ne' modi stabiliti dalla legge, e giudicate come di ragione.

» 6. Se le dimande separatamente decise si rapportino ad una dimanda ultima di risultamento, non potrà appellarsi dalle correlative sentenze, nè prodursi ricorso per annullamento, se non dopo la finale sentenza ch'esaurisce l'intero giudizio pendente nel Tribunale.

» 7. Qualora le dimande richieggano liquidazione e tasse di appartenenze, avrà luogo la procedura segnata nell'annesso regolamento. Quanto alle calcolazioni complicate, potranno essere adoperati, in conformità alla legge, i periti di aritmetica.

» 8. Fino a quando il locale de' Tribunali non presenterà l'opportuno comodo per ciascun Giudice, le parti ed i loro difensori potranno informare i Giudici nelle rispettive case, e potranno anche ivi eseguirsi gli atti ed i processi verbali dipendenti da un sol Giudice nella forma prescritta dall'articolo 1116 delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

» 9. È approvato l'annesso regolamento da Noi firmato sul modo di procedere nelle dimande di liquidazione e tasse di appartenenze.

» 10. Le disposizioni del presente decreto potranno ancora applicarsi alle cause nuove, qualora sieno complicate di diverse dimande di grave importanza.

» 11. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Firmato — Francesco ec. ec.

*

Regolamento pel modo di procedere nelle dimande di liquidazione e tasse di appartenenze. De' 6 Marzo 1838.

» Articolo 1. Per le dimande di » liquidazione di appartenenze, se » creda il Tribunale che debbano » disporsi de' piani, ossia calcoli, » deputerà un giudice, innanzi al » quale saranno tali piani discussi.

» 2. Il Giudice destinato dal Tribunale fisserà gradatamente i termini ne' quali debbono formarsi » i piani e darsi le risposte, e designerà l'ordine della discussione.

» 3. Ciascun piano verrà notificato al patrocinatore della parte » contraria. I documenti giustificativi, se trovansi ne' processi, saranno designati in modo da poter essere con facilità riscontrati; se verranno prodotti per la » prima volta, il patrocinatore che » li produce dovrà numerarli, e cifrarli in ogni pagina, e depositarli in Cancelleria. Quando la » comunicazione siasi fatta mediante ricevuta, il giudice destinato » stabilirà il termine, infra'l quale » dovrà seguire la restituzione, sotto le pene comminate nell'articolo 202 delle Leggi di procedura » ne' giudizi civili.

» 4. Se coloro che dovranno rispondere al piano avranno costituito differenti patrocinatori, la » copia sarà data al solo patrocinatore più anziano, ed a lui fatta » la comunicazione predetta, purchè tutti abbiano uno stesso interesse, ed a ciascuno de' patrocinatori, quando gli interessi siano diversi.

» 5. Le risposte al piano potranno esser date in iscritto e saranno notificate; e communicati i documenti in appoggio, come ne' » due articoli precedenti.

» 6. Nel giorno e nell'ora indicata dal Giudice i patrocinatori » delle parti anderanno in contraddittorio avanti di esso per discutere il piano e le risposte. Qualora in seguito della discussione » non si accordino fra loro sugli » articoli controversi, il giudice purificherà i fatti relativi a ciascuno articolo, e dichiarerà che ne » farà egli relazione all'Udienza del » Tribunale nel giorno da lui destinato; ed in tal caso le parti saranno tenute di esservi presenti » senz'altra citazione. Se una delle » parti non si presentasse, il giudice verificherà in contumacia le » ragioni dell'altra, e l'affare sarà » portato all'udienza per mezzo di » un semplice atto.

» 7. Della comparsa, o contumacia delle parti, degli accordi » fatti da' patrocinatori fra loro, degli appuramenti del giudice, e » del giorno da lui designato, ne » sarà fatto processo verbale; e » verranno alligati al medesimo, » senza bisogno d'inserzione, così » il piano come le risposte date in » iscritto, l'uno e le altre cifrate » da' patrocinatori, dal giudice, e » dal cancelliere, e ne formeranno parte integrale.

» 8. In una o più udienze, secondo il bisogno, il Giudice farà relazione al Tribunale degli » articoli controversi. Il Tribunale » determinerà sopra ogni articolo; » ed in caso di contumacia saranno approvati tutti gli articoli giustificati. Le determinazioni del » Tribunale verranno inscritte nel » foglio di udienza. La sentenza » che dovrà profferirsi sullo stato » del piano, dopo definiti tutti gli

» articoli controversi, conterrà tali
» determinazioni, e fisserà inoltre
» con precisione la somma che ri-
» sulta da tutto il piano, se ne sia
» facile il computo: altrimenti com-
» metterà a' periti di aritmetica la
» corrispondente operazione.

» 9. Ciò che è prescritto ne' tre
» precedenti articoli sarà eseguito
» nella discussione de' piani succes-
» sivi. La sentenza che liquiderà
» il totale dall' appartenenza, con-
» terrà la somma di netto che ri-
» sulta da' correlativi piani attivi e
» passivi.

» 10. Innanzi allo stesso Tribu-
» nale non vi sarà luogo a revi-
» sione degli articoli determinati:
» tuttavia innanzi al medesimo, nel
» caso di errori, di omissioni, di
» partite false o duplicate, sarà per-
» messo alle parti di promuovere
» nuove dimande per la rettifica-
» zione. Delle sentenze diverse che
» verranno profferite non compe-
» terà appello o ricorso per annul-
» lamento, se non a' termini dell'ar-
» ticolo 6 del Decreto di questa
» data, cui è annesso il presente
» regolamento.

Approvato — Napoli il dì 6 Marzo 1828.

Firmato — FRANCESCO.

Tesoreria generale. V. *Polizze*.

Testamenti.

Giusta l' art. 933 ll. cc. la esibizione, l'apertura ec. di testamento olografo od in forma mistica debbono aver luogo presso il giudice del circondario, in cui si è aperta la successione. Da ciò il dubbio se la disposizione, di che trattasi, possa e debba ritenersi in termini affatto esclusivi della competenza di ogni altro giudice di circondario. All' uopo ha S. E. osservato, che la garentia della legge alle disposizioni de' defunti è particolarmente nel rispetto al diritto di proprietà: che così ogni dubbio possa insorgere sull' oggetto, debb' essere risoluto in modo, che questa garentia rimanga assicurata anzichè contraddetta; che se il testamento di alcuno trovandosi in sito disparato dal suo domicilio dovesse sempre ed in ogni caso pe' correlativi adempimenti adirsi il giudice di circondario del domicilio, potrebbe talora rischiarsi, com' è facile presentire, di compromettere la esistenza, o la inalterabilità del testamento istesso, come per accidente fortuito, o per l' altrui malizia nel corso del viaggio: che nella specie di testamento in forma mistica dee prendersi ancora in considerazione la necessità di chiamare altrove il notajo ed i testimoni, locchè quando vi abbia grande distanza, a prescindere da un maggiore dispendio, potrebbe in alcun caso far mancare il ministero notariale, ch' è di pubblico interesse nel comune fissato al notajo per la sua residenza: che per l'art. 995 ll. di proc. civ. è dato in generale al giudice del circondario che procede all' apposizione de' sigilli verificare lo stato del testamento, che si ritrovi, ed ordinarne il deposito presso un notajo, senzachè per ciò occorresse alcun rinvio: che cotesta apposizione non avviene nel solo domicilio del defunto: che così ravvicinando tra loro l' art. 933 ll. cc. e l'art. 995 ll. di proc. civ., è chiaro che il precetto compreso nel primo di questi articoli non sia assoluto: che d' altronde la legge non può e non dee provvedere che ai casi ordinari: che la morte di alcuno fuori il suo domicilio non è nella serie degli avvenimenti ordinari della vita per lo motivo soprattutto, che

per le affezioni del cuore umano ciascuno non può avere che grandissima premura a non lasciare il luogo ove ha la somma delle sue cose, che poi non sempre può essere interamente esplicito, se il domicilio del defunto sia piuttosto in un luogo, che in un altro: che nella intelligenza vuolsi dare all'art. 933 ll. cc. avrebbe prima a definirsi in linea di quistione pregiudiziale quale fosse il domicilio del defunto, locchè sarebbe non uniforme a' precetti della legge, e seco trarrebbe gravissimi inconvenienti: che s'incorra certamente in nullità di atto se la esibizione, l'apertura ec: del testamento avvengano presso un giudice di circondario diverso da quello del domicilio del defunto: che perciò non vi ha luogo ad incompetenza assoluta: che la l. 23 cod. de test. ord. avvalora semprepiù queste idee: che però non debb'essere alla discrezione delle parti adire senza legittimi motivi un giudice diverso da quello del domicilio del defunto: che anzi per lo principio notissimo che ciascuno funzionario dee concorrere alla esatta esecuzione della legge, un giudice di circondario che fosse irregolarmente adito, dee ricusare il suo ministero. *M. 23 Febbrajo 1839.*

Titolo.

Quando il giudice del circondario rinvia la causa al Tribunale civile per la ricognizione del titolo o per l'incidente di falso, la sentenza del Tribunale che pronunzia tanto sull'incidente che sul merito è suscettibile di appello—*Arresto della Suprema Corte di Giustizia 1 Luglio 1828 nella causa tra Perrelli e Bruno, che quantunque di antica data, abbiam creduto utile qui accennare.*

Transazioni.

Per le transazioni, che interessano le persone o le corporazioni ecclesiastiche non occorre il parere de' tre giureconsulti, secondochè è prescritto per le transazioni de' minori. Il decreto del 1 Dicembre 1833 ha stabilito con la maggior precisione le forme che debbano praticarsi per le transazioni delle persone o delle corporazioni ecclesiastiche. Non vi è ricordato il requisito del parere de' giureconsulti. Cotesto decreto costituisce un diritto speciale, e quindi nulla vi può essere aggiunto senza alterare i precetti della volontà Sovrana. D'altronde le formalità che debbonsi adempiere per siffatte transazioni nulla lasciano a decidere per la garantia de' diritti, che alla chiesa appartengano od a' titolari della medesima. *R. 27 Giugno 1838.* V. *Corporazioni ecclesiastiche.*

Vacazioni.

Un giudice di circondario erasi permesso rendere esecutoria una specifica di vacazioni del suo cancelliere sulla semplice esibizione di lui, e senza che fosse stata la medesima regolarmente intimata alla parte interessata. Questo giudice erasi anche permesso disporre sulla esclusiva dimanda del cancelliere, e senza altra forma di procedura, il pagamento dell'ammontare di tale specifica sopra somma in deposito di spettanza della parte medesima. In conseguenza di rinvio del Real Ministero alla Corte Suprema di Giustizia coteste ordinazioni del giudice sono state annullate nell'interesse della legge ed altamente censurate. Ciò per lo principio generale, che di qualunque diritto si abbia per legge non possa e non debba farsene lo sperimento che ne' modi vo-

luti dalla legge e presso l'autorità competente. Non è a supporsi, che i giudici di circondario per le loro vacazioni avessero potuto avere altra idea. Una opinione contraria non potrebbe reggere che rovesciando i principî costitutivi dei giudizi, ed offendendo la dignità, il carattere, il disinteresse che debbono in ispecial guisa rimarcarsi ne' pubblici funzionari. È perciò, che il Ministro interessa la vigilanza de' procuratori del Re, onde si rimuova e si prevenga qualunque menomo abuso, e vuole che copia di questa circolare resti affissa nelle cancellerie de' giudicati di circondario. *M. 3 Maggio 1837*. V. *Giudicati di circondario*, *Ricorso per annullamento*.

Vendite di mobili.

L'art. 1021 delle leggi di proc. civ. dispone « *quando in esecuzione dell'art. 745 ll. cc. avrà luogo la vendita de' mobili dipendenti da una eredità, essa dovrà farsi con le forme stabilite nel titolo del pignoramento di mobili* ». Il seguente art. 1022 aggiugne « *Si procederà alla medesima su le istanze di una delle parti interessate per mezzo di un uffiziale pubblico ed in coerenza dell'ordinanza che ne darà il presidente del Trib. civ.* Da ciò i dubbi, se nella ordinanza del presidente occorresse la destinazione di usciere per gli atti di vendita; se in vece dell' usciere potesse destinarsi il notajo; se occorresse la preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie ed altri lavori di belle arti; se la licitazione de' mobili dovesse aver luogo su la base del prezzo indicato da periti nel correlativo inventario, e se mancando oblatori su la base del prezzo anzidetto, fosse duopo per la vendita di autorizzazione del magistrato. Per quanto concerne il primo dubbio era stato osservato, che per massima ciascun interessato prescéglie da sè l' ufiziale ministeriale che debbe eseguire gli atti di suo interesse : che questa facoltà può solo venire meno ne' casi espressamente indicati dalla legge: che la ordinanza del presidente è richiesta per conoscersi se quegli che provoca la vendita abbia diritto a farla succedere, come perchè niun atto di esecuzione in generale può succedere per ministero di usciere senza titolo in forma esecutiva : che la legge ha provveduto agl' interessi di coloro che possano aver diritto su i mobili de' quali è quistione quando ha stabilito che debbono essere citati all'atto della vendita, e che questa vendita debba succedere con tutta quella pubblicità di forme che sono prescritte in fatto di pignoramento di mobili: che lo intervento del presidente è pure richiesto nel fine di determinare il luogo nel quale deve avvenire la vendita giusta l'art. 1025 ll. di proc. civ.; che la custodia degl' interessi de' minori, di altre persone privilegiate è data a' loro tutori od amministratori, a carico de' quali è perciò imposta grave risponsabilità : che per gli ufiziali pubblici sta la presunzione dell'adempimento de' loro doveri; che d'altronde efficacissime sanzioni nelle leggi penali e nel regolamento di disciplina valgono ad assicurare la osservanza di questi doveri ; che così le frase *in coerenza della ordinanza* importi solo che il presidente debba ordinare la vendita, non mai la destinazione dell'usciere. Per lo secondo dubbio poi era stato osservato, che per le leggi sull'ordinamento giudiziario appartiene agli uscieri la pubblicazione e l'affissio-

ne degli avvisi e degli editti, non che la proclamazione delle offerte che avvengono nella vendita a pubblico incanto: che nella ipotesi debbonsi osservare le forme prescritte per lo pignoramento di mobili: che queste forme richiedono il ministero degli uscieri: che l'art. 1 l. 23 Novembre 1819 ha diffinito gli atti di competenza notariale: che ogni altro atto trovasi affidato al ministero di notai non lo è, che per ispeciale delegazione: che così particolari determinazioni incontransi in diversi luoghi del diritto, come negli art. 119, 374, 525, 685, 712, 732, 746, 986, 1014, 1016, 1017, ec. ll. cc., negli art. 1011, 1031, 1046, 1052, ec. ll. di proc. civ. e nell'art. 478 ll. di eccez.: che in fatti di vendita di mobili non esiste presso di noi alcuna specifica risoluzione. Sul terzo dubbio poi era stato osservato: che l'art. 712 ll. di proc. civ. richiede la valutazione per l'argenteria, per gli anelli, per le gioje: che questi effetti hanno dovuto e potuto essere sottoposti ad estimazione per lo motivo che hanno un valore affatto intrinseco: che per ogni altro effetto che manchi di questo valore intrinseco converrebbe stare alle conseguenze dell'asta: che nel sistema della preventiva valutazione non esistendo oblatori, dovrebbero o rimanere invenduti gli effetti, o nuova perizia praticarsi per la vendita a ribasso, e così successivamente se il prezzo fissato non venisse ad ottenersi: che in tal modo vi sarebbe certo aggravamento di moltiplici spese; in ultimo non potrebbe eseguirsi che il prezzo dell'asta: che d'altronde una grande garantia a rimuovere le frodi che possano temersi sta nella facoltà data al presidente di disegnare il luogo nel quale abbia a succedere la vendita: che comunque a prima vista una certa analogia apparisca tra gli oggetti preziosi, de' quali avviene la estimazione giusta l'art. 712 ll. di proc. civ., e gli oggetti delle belle arti, pure non potrà non avvertirsi che di cotesti oggetti la legge si tacesse: che per verità il valore di oggetti di belle arti talvolta inestimabile quanto più vanno al tipo ideale, spesso arbitrario come da elementi mal calcolabili ne' prodotti dell'alto ingegno, non può mai fissarsi con precisione: che però potrebbero incontrarsi certi casi, ne' quali a prevenire il danno per oggetti di belle arti veramente preziosi ed insigni, fosse d'uopo di alcun provvedimento per non deprimere il valore loro, e non allungare oltremodo gli atti della vendita. Relativamente al quarto ed ultimo dubbio era stato osservato: che l'art. 1021 ll. proc. civ. ha diffinito la vendita di che trattasi aversi a praticare con le forme stabilite nel titolo del *pignoramento di mobili*: che tra queste forme non vi ha luogo a preventiva estimazione; che in generale ciascuna cosa tanto vale per quanto si può vendere: che la pubblicità degli atti per la vendita, lo intervento di pubblico ufiziale, la chiamata delle parti interessate, le sanzioni della legge per la garanzia delle licitazioni debbono escludere ogni timore: che mentre la legge ha disposto il metodo per la vendita a ribasso di beni stabili, nulla ha indicato per la vendita a ribasso di effetti mobili: che sarebbe ingiurioso imputare questo silenzio ad obblio del legislatore: che bensì questo silenzio va spiegato per l'uso indicato delle forme nel titolo del *pi-*

gnoramento di mobili: che vi ha grandissima differenza tra un immobile ed un'effetto mobiliare: che nel sistema della rivendita a ribasso con autorizzazione del magistrato verrebbero ad aversi tutti quegli inconvenienti che sono stati disopra rilevati per lo sistema della preventiva estimazione pe' quadri in generale, per le statue ec.: In conseguenze di queste osservazioni, e di correlativo avviso ancora della Consulta generale, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 Dicembre del passato anno si è degnata dichiarare — Che nella ordinanza del presidente di che è parola nell'art. 1022 ll. di proc. civ. non debba, nè possa destinarsi l'usciere agli atti della vendita da farsi a'termini dell'art. 1021 e seguenti delle medesime leggi di proc. civ.: che a cotesti atti di vendita non possa prescegliersi dalle parti un notajo in vece dell'usciere: che non faccia mestieri di preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie, ed altri lavori di belle arti, salvo se gli oggetti sieno di ta materia, a cui possa applicarsi il di sposto dell'articolo 712 ll. di proc civ.: che però, ove trattisi nell vendita in quistione di oggetti in segni di belle arti sia provveduto da magistrato nel modo che meglio sarà riputato conveniente: che se economicamente giovi che i mobili si mettano in vendita su la base del prezzo stabilito nell'inventario, non ne sia legalmente interdetta la licitazione, e la vendita anche a prezzo minore: e che a ciò non occorra preventiva autorizzazione del magistrato. Dopo tale Sovrana risoluzione, ha S. E. disposto che la parte dispositiva della medesima sia affissa nelle cancellerie de'Collegi, e de' giudicati di circondario. *R. 30 Gennajo 1839*. V. *Presidenti di Tribunali civili, Uscieri.*

L'art. 698 ll. di proc. civ. dispone tra l altro — *potrà similmente* (il crediore) *non ostante il richiamo di proprietà già prodotto fare apporre gli affissi pel giorno della vendita indicata nel processo verbale dall'usciere, e scorso il giorno sudetto dietro la pubblicazione degli affissi non sarà ammesso verun richiamo di proprietà*—Il Ministro è venuto a conoscere dalla corrispondenza, che in moltissimi luoghi sia invalso il sistema, che gli usceri sospendono gli atti di esecuzione per la vendita degli effetti pignorati anche quando il richiamo di loro proprietà sia prodotto dopo scorso il termine stabilito negli affissi per la vendita istessa. La disposizione testè ricordata dell'articolo 698, come chiaro risulta dall'intero suo contesto, è sul fine particolarmente di prevenire l'abuso de' richiami di proprietà, ed assicurare la osservanza de' titoli autentici ed esecutivi. Nella opinione del sistema invalso assai di rado avrebbe a succedere la vendita di effetti pignorati, non potendosi impedire che una successione di richiami avesse luogo. Per verità l'art. 698 ll. di proc. civ: ha stabilito efficaci sanzioni penali contro coloro i quali richiami cavillosi producessero. A parte però ogni osservazione, se tali sanzioni potessero sempre ed in ogni caso ricevere la loro applicazione non può nè debb' esser dimenticato che sia proprio delle leggi prevenire anzichè correggere, prevenire anzichè distruggere gli effetti della mala fede. D'altronde l termine debb'essere indicato negli affissi per la vendita è più che

sufficiente a coloro i quali avessero a richiamare di proprietà. Nè la legge può favorire, od essere indulgente per la negligenza, o per quello che possa far concepire fondati sospetti di mala fede, di dispetto, di cavillo. L'adempimeno in fine delle obbligazioni è pure nello interesse della università, e nuna legge può esser mai intesa ed applicata in modo, che assurdi, o violazioni alle regole generali di civile prudenza s'incontrino. Così è chiaro che per l'apposizione degli affissi si stabilisca un termine per la produzione de' richiami, de' quali trattasi: e così pure è chiaro, che trattandosi di fissazione di termine nulla esista nel riconoscimento di questo termine, che ecceda la facoltà dell'usciere. Rassegnato a S. M. rapporto da S. E., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 cadente mese di Febbrajo si è degnata dichiarare, che i richiami di proprietà dopo il termine indicato negli affissi per la vendita, abbia o pur no avuto luogo questa vendita, non sono di ostacolo agli uscieri per la esecuzione degli ulteriori atti occorrendi alla vendita istessa. Copia di questo Rescritto debb'essere affissa nelle cancellerie de' Collegi e de' giudicati di circondario. *R. 27 Febbrajo 1839*. V. *Richiami di proprietà*, *Uscieri*.

Un usciere nella provincia di Aquila aveva eseguito un pignoramento di mobili. Prima che il correlativo suo verbale fosse stato registrato, egli aveva praticato nel medesimo giorno della esecuzione l'apposizione degli affissi per la vendita de'mobili pignorati. Gli agenti del registro pretesero, che l'usciere fosse in multa giusta l'art. 23 L. 21 Giugno 1819 sul registro. Secondo questo articolo gli uscieri non possono fare alcun atto soggetto al registro, nè fare alcun atto successivo prima che non si fosse adempito alla formalità del registro. Informato di ciò S. E. diresse suoi ufizi al Ministro di Finanze, onde fosse riconosciuto niuna contravvenzione essere stata commessa nella specie dall' usciere. L' E. S. ricordò all'uopo: che per lo decreto dei 2 Agosto 1830 le disposizioni erano state invocate dell'art. 23 L. sul registro non potessero applicarsi allorchè l'usciere proceda sia in virtù di atto, del quale siasi dal magistrato ordinata la esecuzione anche prima di adempiersi della formalità del registro, sia in continuazione di altro atto, che avendo per legge un rapporto immediato, e necessariamente prossimo col seguente, non abbia potuto adempiersi preventivamente del registro: che nella ipotesi attuale cotesto rapporto immediato effettivamente esisesse: che difatti l'atto di affissione dovesse necessariamente seguire l'atto di pignoramento, rendendosi atrimenti frustraneo ove a quello non si adempisse: che ciò chiaro apparisca dalle disposizioni combinate degli art. 685, 704 e 705 LL. di procedura civ.: che niuna distinzione fosse nel decreto dei 2 Agosto 1830; che obbligandosi l'usciere a registrare prima il pignoramento, per quindi devenirsi all'apposizione degli affissi, si esporrebbero le parti a doppie idennità di viaggio per l' usciere nel caso di atti formati fuori la residenza dell' ufizio di registrazione, e sarebbe così certamente protratta oltre gli otto giorni la vendita degli effetti pignorati contra il voto delle cennate disposizioni di leggi. Il Ministro

delle Finanze ritenendo queste osservazioni ha dato gli ordini corrispondenti agli agenti del registro; e S. E. ne rende informati i procuratori del Re per l'uso può convenire nella esecuzione delle leggi, onde evitarsi soprattutto in casi consimili altre abusive pretese da parte di detti agenti del Registro. *M. 30 Marzo 1839*. V. *Registro e Bollo, Uscieri.*

Verificazione di scritture.

La tassa del giudice ne' casi del §. 2. dell' art. 297 delle leggi sulla procedura civile può essere soggetta a richiamo da un depositario di scritture?

Nell'affermativa può il presidente darvi de' provvedimenti applicandosi per analogia il disposto nell'art. 12 della tariffa giudiziaria del 31 Agosto 1819?

Proposti a noi gli anzidetti quesiti non abbiamo esitato a dare le seguenti risposte.

Trattandosi di vacazioni fatte da un giudice di circondario in una sentenza inappellabile, o avverso della quale non siasi prodotto appello, la legge accorda facoltà al presidente nell' art. 12 della tariffa di dare i provvedimenti necessari, perchè si può riconoscere nel presidente una facoltà al di sopra di quella del giudice regio. Ma trattandosi di liquidazione fatta da un giudice del Tribunale, a cui trovasi commesso il procedimento di verificazione, ed il quale rappresenta in certa guisa il Tribunale stesso, il provvedere su i reclami avverso la tassa non potrebbe appartenere al solo presidente, ma bensì all'intero Collegio sul rapporto in pubblica udienza da farsi dal giudice commessario dietro la opposizione delle parti, come si pratica per la risoluzione degl'incidenti, che avanti il commessario si promuovono per qualunque altra ragione.

Ufiziali del genio. V. *Guerra e Marina, Periti, Perizie.*

Ufizi di conciliazione.

Le leggi in vigore permettono, che coloro i quali sono investiti dell' ufizio di conciliatori vi possono essere confermati di triennio in triennio. E poichè i conciliatori nell'esercizio delle loro funzioni sono nella continua vigilanza de'procuratori del Re, è sembrato opportuno che questi magistrati fossero particolarmente richiesti del loro avviso ad occasione della conferma dei medesimi. Per effetto di questa vigilanza i procuratori del Re hanno la opportunità di riunire gli elementi di buona o cattiva condotta dei conciliatori, e d' altronde la condotta precedente offre la miglior garantia di quella che possa attendersi in progresso. *M. 30 Settembre 1835.*

I conciliatori sono competenti a procedere nelle azioni di sfratto da immobile locato per pigione non maggiore di ducati sei. *Arresto della Corte Suprema di Giustizia del 9 Gennajo 1836, comunicato con M. dei 13 Febbrajo 1836.*

Si era dubitato se le deliberazioni dei Tribunali civili sull'eccezione di ricusa o d' incompetenza, le quali per l' art. 16 n. 20 L. 21 Giugno 1819 sono sottoposte al registro gratuito, sieno o pur non emesse col concorso delle parti, dovessero anch'essere vistate per bollo gratuitamente o con pagamento. Erasi pure elevato il dubbio se fossero oppur no esenti dal bollo e dal registro gli atti nell' interesse di parti pe' giudizi anzidetti di ricusa o d'incompetenza presso i Tribunali civili. Un decreto reale se-

gnato nel 14 Marzo di quest'anno, modificando il num. 14 dell'articolo 26 L. 2 Gennajo 1820, ha determinato, che sieno vistate per bollo gratuitamente le deliberazioni de' Trib. civ. sull'eccezione di ricusa o d'incompetenza sieno oppur no emesse col concorso delle parti. Il Ministro delle Finanze di accordo con quello di Giustizia han convenuto per la esenzione del bollo e del registro di tutti gli atti relativi ai mentovati giudizi presso i trib. civ. Dal Ministro di Giustizia fu osservato, che questa esenzione fosse così nell'art. 16 LL. di procedura civile, come nell'art. 16 n. 20 L. sul registro, e nell' art. 28 n. 21 L. sul bollo. Fu anche osservato, che a questa eccezione concorreva il principio di utilità generale che ha dettato l' art. 16 LL. di proc. civ., e che la legge sarebbe stata assurda e contraddittoria, se avesse limitata la esenzione al solo primo grado di giurisdizione. Da parte del Ministro delle Finanze, dopo di avere in tutto convenuto perfettamente, furon date le istruzioni corrispondenti all' amministrazione generale del registro e bollo. *M. 23 Aprile 1836*. V. *Incompetenza, Registro e bollo, Ricusazione.*

Il *memorandum*, di cui è parola nella circolare ministeriale del 12 Novembre 1834, deve contenere, secondo che trattasi di sentenze diffinitive o di processi verbali di conciliazione eccedenti i ducati sei, il tenore letterale delle corrispondenti dispositive, o dei patti stabiliti fra le parti. Fu istituito tale *memorandum* nel fine di agevolare ai cancellieri l' adempimento delle loro obbligazioni, dispensandoli dalla necessità della duplice trascrizione intera della sentenza e de' verbali su i fogli volanti e su i registri secondo il regolamento di disciplina. Si volle però ritenere il mezzo come prevenire i disguidi della possibile dispersione degli originali ed avere gli elementi di supplirli. *M. 30 Aprile 1836.*

Alcuno investito della carica di conciliatore, essendo condannato nel corso del suo esercizio al secondo grado di prigionia, al confine, od all'esilio correzionale, non può, espiata la pena, riassumere le funzioni di conciliatore senza una preventiva autorizzazione della Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. È perciò, che la Real Segreteria medesima dovrà essere informata di ufficio di ciascheduno giudizio penale sia promosso contro i conciliatori. *R. 14 Giugno 1837*. V. *Conciliatori.*

Le ordinanze de'supplenti comunali per l' apposizione e rimozione de' suggelli debbono essere intimate alle parti interessate dai servienti comunali, e non già dagli uscieri di circondario, poichè essi hanno le funzioni di uscieri presso i supplenti comunali, giusta l'art. 2 del decreto del 16 Novembre 1819. Gli uscieri de'giudici di circondario non hanno alcuna missione presso i supplenti comunali. *R. 29 Novembre 1837*. V. *Apposizione di suggelli, Uscieri.*

Era stato promosso il dubbio se i conciliatori nelle cause di loro competenza possono pronunziare l'arresto personale. Ha S. E. opinato per la negativa. Le leggi civili hanno stabilito forme speciali per la esecuzione delle sentenze de'conciliatori. Nulla vi è detto di arresto personale. Questo modo di esecuzione, ch'è del maggiore rigore, non pare fosse poi in armonia col proce-

dimento semplice dei conciliatori soprattutto colla facoltà loro conceduta di pronunciare in alcuni casi come amichevoli compositori. È d'uopo pure aver riguardo agli articoli 863 e 869 LL. di proc. civile. Il primo di questi articoli indica le autorità che possono o debbono destinare l'usciere per la intimazione del precetto deve anticipare la esecuzione dell'arresto. Vi è mentovato il giudice di circondario per le cause di sua competenza : niuna parola del conciliatore. L'art. 869 vuole, che se l'arresto sia eseguito per sentenza del giudice del circondario appartenga a costui pronunziare in linea sommaria sui reclami del debitore. Nulla vi è detto del conciliatore, comunque nelle leggi di proc. civ. si fosse regolata la loro competenza, ed il loro procedimento. In fine l'arresto personale è di somma importanza, ed i conciliatori sono chiamati a decidere affari di poco momento. *M. 30 Dicembre 1837*. V. *Arresto personale.*

Si è dubitato se i conciliatori avessero facoltà di ordinare sequestri conservatorî sopra mobili per pigione di casa locata senza scrittura. Su questo dubbio è stato considerato: che le regole di competenza sono di ordine pubblico: che in fatto dei sequestri conservatorî da conciliatori occorre tra l'altro, che la ragione creditoria derivi da privata scrittura : che l'art. 18 LL. di proc. civ. riguarda esclusivamente le forme di procedura : che negli art. 902 e seguenti delle leggi medesime sulla materia di che trattasi non sono affatto mentovati i conciliatori. Per tali considerazioni S. M., cui è stato rassegnato l'enunciato dubbio, nel Consiglio ordinario di Stato del 1 del corrente mese si è degnata dichiarare, che nella specie debba ritenersi la incompetenza de' conciliatori di permettere sequestri conservatorî. *R. 10 Febbrajo 1838.*

Promosso dubbio se i conciliatori possano adottare alcun mezzo coattivo contra i testimoni, che debitamente chiamati ricusino di comparire alla di loro udienza, ha S. E. osservato: che i conciliatori hanno giurisdizione per decidere sino a ducati sei nelle azioni personali relative a'mobili: che appartenendo così alla categoria de'giudici per le regole generali di dritto non possono mancare de'mezzi per rendere efficace la loro giurisdizione : che altrimenti verrebbero pure meno le vedute di utilità generale sullo stabilimento de'conciliatori istessi: che difatto, a prescindere da ogni altra osservazione, sarebbero non di rado costituiti nella impossibilità di poter pronunziare sulle cause di loro competenza : che i mezzi correlativi destinati alla garantia della giurisdizione debbono essere in proporzione dell'ampiezza di questa giurisdizione. In conseguenza di queste osservazioni la prelodata E. S. ha pensato, che i conciliatori possano adottare gli stessi mezzi di coazione stabiliti dalle LL. di procedura civile pei Tribunali contro i testimoni che chiamati ricusano di comparire : il massimo delle multe però non potrà eccedere i ducati sei valor definito alla competenza de'medesimi. *M. 16 Giugno 1838.*

È stato dimandato se per effetto di sentenza di conciliatori possa procedersi a sequestro di messi pendenti o frutti attaccati al suolo. Ha S. E. osservato, che le leggi di procedura civile hanno determinato

una forma speciale per la esecuzione delle sentenze emesse da' conciliatori: che questa forma è affatto incompatibile con quella che deve essere serbata nel sequestro de'frutti, e delle messi pendenti: che difatto le leggi istesse di proc. civ., allorchè discorrono delle autorità che debbono giudicare su gl'incidenti possono occorrere nella esecuzione anzidetta, non fanno parola che del giudice del circondario e del Tribunale. In conseguensa di queste osservazioni il proposto dubbio va risoluto negativamente. *M. 25 Agosto 1838.*

Erasi chiesto qual dritto avesse a pagarsi per la registrazione delle minute dei verbali di conciliazione sopra oggetto o somma che ecceda quella di sei ducati. Il ministro delle Finanze è convenuto nella opinione del Ministro di Grazia e Giustizia, che cotesto diritto non potess' essere che di grana venti, tarì due siciliani. Di accordo fra loro è stato anche determinato, che egual dritto abbia a pagarsi per la registrazione delle copie o spedizioni de'verbali anzidetti. I conciliatori debbono avvertire ch'eglino non possono permettersi, senza incorrere in grande risponsabilità, di eccedere la linea delle loro attribuzioni, e rivestire della forma di verbali di conciliazione quegli atti o contratti che in altra guisa possono o debbono essere assicurati fra le parti. L' interesse di costoro può soffrire danno. L'amministrazione del registro può anche essere compromessa. L'ordine della competenza è di pubblica ragione, e non può rimanere impunemente violato. I conciliatori che fossero trasgressori incorreranno in severe misure di rigore. *M. 19 Gennajo 1839*. V. *Registro e bollo.*

I cancellieri comunali debbono iscrivere nel repertorio,cui sono obbligati ad avere per l' ufizio delle conciliazioni, gli atti che compiono nelle materie civili presso i supplenti nei comuni non capo-luoghi. I diritti di registrazione che hanno a pagarsi per questi atti sono quelli medesimi, che nella legge de' 21 Giugno 1819 sono determinati quando sono spediti presso i giudicati di circondario. *M. 20 Luglio 1839.* V. *Registro e Bollo*, *Repertorî.*

Erasi fatto disputa se, nel caso i cancellieri comunali destinavano con la dovuta autorizzazione altri nella qualità di loro sostituti per lo servizio della cancelleria del conciliatore, avessero questi diritto alla percezione degli emolumenti dalla tariffa giudiziaria in vigore attribuiti al cancelliere. Su di ciò essendosi considerato, che tutta la risponsabilità della tenuta della cancelleria del conciliatore è imposta al cancelliere comunale, ma che nompertanto non debba rimanere senza proporzionato compenso l'opera di colui, che invece del cancelliere si addice al servizio di cancelleria presso il conciliatore, si è da S. E. di accordo col Ministro degli Affari Interni stabilito, che al sostituto del cancelliere comunale destinato presso il conciliatore possa convenire un compenso mensile fisso proporzionato al suo lavoro, da pagarglisi dal cancelliere comunale; e che in mancanza di tale convenzione spetti al cancelliere comunale una terza parte dei proventi dell' ufizio di conciliazione, e due altre terze parti appartengano al sostituto cancelliere che il supplisce presso il conciliatore, rimanendo sempre a peso del cancelliere comunale la direzione, la vigilanza, e la risponsabilità del

buono andamento del servizio della cancelleria. *M. 27 Novembre 1839.*

Uscieri.

I creditori dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, dei comuni e degli Stabilimenti pubblici in virtù di qualsivoglia titolo non possono cominciare col giudizio di sequestro delle rendite alle dette persone morali appartenenti, per ottenere la soddisfazione de'loro averi. Tale sequestro non può altrimenti aver luogo, che in virtù di giudicati ed altri titoli esecutorî, ai termini degli articoli 27 e seguenti della legge del 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. *R. 9 Marzo 1836.* V. *Sequestro presso terzi.*

Gli uscieri dovendo accedere per atti giudiziari nei padiglioni destinati ad alloggi di militari, e delle loro famiglie vedove, debbono chiedere preventivamente il permesso dalle autorità militari. *R. 28 Settembre 1836.* V. *Padiglioni per gli alloggi militari.*

Secondo i regolamenti della reale gendarmeria, e per l'indole stessa della sua istituzione, niuna indennità è dovuta a'gendarmi fossero richiesti per la loro assistenza nei casi di legge alla esecuzione delle sentenze o di altri titoli. *M. 4 Marzo 1837.* V. *Forza, Gendarmi.*

L'amministrazione generale del registro e bollo avea chiesto che gli uscieri nell'iscrivere nei loro repertorî i processi verbali per pignoramento d'immobili, dovessero indicare la denominazione, il sito, ed il valore degl'immobili stessi. Appellavasi l'amministrazione al num. 2 art. 33 L. 21 Giugno 1819 sul registro. S. E. ha osservato al Ministro delle Finanze quanto segue: che nel generale il repertorio è diretto a prevenire le frodi in danno del fisco, ed impedire le antidate, e le sottrazioni degli atti: che in fatto di pignoramento d'immobili questo fine si ottiene senza che sieno aggiunte le indicazioni sulla denominazione, sul sito, sul valore degl'immobili pegnorati, il dritto de'correlativi verbali essendo fisso, e la loro data ed esistenza rimanendo assicurata colla iscrizione nei repertorî: che le notizie anzidette possano e debbano aver luogo pei rogiti sono stipulati dai notai per potersi regolare la esazione de'corrispondenti diritti di archivio notariale, che sono graduali: che d'altronde gli uscieri non possono conoscere il valore degl'immobili, questo valore dovendo essere determinato colle regole prescritte dalla legge sulla spropriazione forzata: che anzi gli uscieri non hanno il dovere di enunciare ne'processi verbali di pignoramento il valore dei fondi, dovendo in essi inserire solamente le copie intere dell'estratto del catasto fondiario, e per ciascuno fondo, se ne abbia: che la forma attuale dei repertorî non potrebbe prestarsi alla indicazione delle notizie richieste, le caselle ne'repertorî destinate per lo transunto dell'atto essendo insufficienti a poterle comprendere: che per questo medesimo motivo riuscirebbe indiscreto il compenso accordato per la carta bollata all'usciere per ciascun articolo al suo repertorio, le notizie anzidette richiedendo alla espressione loro delle pagine intere del repertorio. In conseguenza di queste osservazioni di accordo col Ministro delle Finanze è rimasto stabilito, che la prescrizione compresa nel n. 2 art. 33 L. sul registro non va applicata a' processi verbali di pigno-

ramento d'immobili. Però alla formola in uso per la specie *Pignoramento d'immobili* gli uscieri debbono aggiugnere la indicazione del Comune, nel quale sono siti gl'immobili pignorati, e la loro qualità in generale se rustici od urbani. Ciò nel fine, che consultandosi i repertorî degli uscieri si potesse evitare, che un secondo pignoramento sia praticato per gl'istessi immobili. *M. 22 Luglio 1837*. V. *Repertorî, Spropriazione d' immobili.*

Le ordinanze de'supplenti comunali per l' apposizione e rimozione de' suggelli debbono essere intimate alle parti interessate da'servienti comunali e non già dagli uscieri di circondario, poichè essi hanno le funzioni di uscieri presso i supplenti comunali giusta l'art. 2 del decreto del 16 Novembre 1819. Gli uscieri dei giudici di circondario non hanno alcuna missione presso i supplenti comunali. *R. 29 Novembre 1837*. V. *Apposizione di suggelli, Ufizi di conciliazione.*

La notificazione delle sentenze in materie doganali non può aver luogo che per ministero di usciere, secondo le regole del dritto comune. *R. 24 Ottobre 1838*. V. *Amministrazione generale de' dazi indiretti.*

Nella ordinanza del presidente per la vendita di mobili dipendenti da una eredità, di che è parola nell'articolo 1022 LL. di procedura civile, non deve nè può destinarsi l' usciere agli atti della vendita da farsi ai termini degli articoli 1021 e seguenti delle leggi medesime. A cotesti atti di vendita non può prescegliersi dalle parti un notajo invece dell' usciere. Non fa mestieri di preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie ed altri lavori delle belle arti, salvo se gli oggetti sieno di tale materia, a cui possa applicarsi il disposto dell' art. 712 LL. di proc. civ. Ove trattisi nella vendita in quistione di oggetti insigni di belle arti, sia provveduto dal magistrato nel modo che meglio sarà riputato conveniente. Se economicamente giovi che i mobili si mettano in vendita su la base del prezzo stabilito nell'inventario, non ne sia legalmente interdetta la licitazione e la vendita anche a prezzo minore. A ciò non occorra preventiva autorizzazione di magistrato. Tale Sovrana risoluzione debb' essere affissa nelle cancellerie de' Collegi giudiziari, e dei giudicati di circondario. *R. 30 Gennajo 1839*. V. *Presidenti di Tribunali civili, Vendite di mobili.*

L'art. 698 LL. di proc. civ. dispone tra l' altro « *Potrà similmente* (il creditore) *non ostante il richiamo di proprietà già prodotto, fare apporre gli affissi pel giorno della vendita indicata nel processo verbale dell' usciere : e scorso il giorno suddetto, dietro la pubblicazione degli affissi, non sarà ammesso verun richiamo di proprietà.* » Il Ministro è venuto a conoscere dalla corrispondenza, che in moltissimi luoghi sia invalso il sistema, che gli uscieri sospendono gli atti di esecuzione per la vendita degli effetti pegnorati anche quando il richiamo di loro proprietà sia prodotto dopo scorso il termine stabilito negli affissi per la vendita istessa. La disposizione testè ricordata dell' art. 698, come chiaro risulta dall' intero suo contesto, è sul fine particolarmente di prevenire l'abuso di richiami di proprietà, ed assicurare la osservanza de'titoli au-

tentici ed esecutivi. Nella opinione del sistema invalso assai di rado avrebbe a succedere la vendita di effetti pignorati, non potendosi impedire che una successione di richiami avesse luogo. Per verità l'articolo 698 LL. di proc. civ. ha stabilito efficaci sanzioni penali contra coloro, i quali richiami cavillosi producessero. A parte però ogni osservazione, se tali sanzioni potessero sempre ed in ogni caso ricevere la loro applicazione, non può nè debb' essere dimenticato che sia proprio delle leggi prevenire anzichè correggere, prevenire anzichè distruggere gli effetti della mala fede. D'altronde il termine debb'essere indicato negli affissi per la vendita, è più che sufficiente a coloro i quali avessero a richiamare di proprietà. Nè la legge può favorire od essere indulgente per la negligenza, o per quello che possa far concepire fondati sospetti di mala fede, di dubbio, di cavillo. L'adempimento infine delle obbligazioni è pure nello interesse della università, e niuna legge può essere mai intesa ed applicata in modo che assurdi o violazioni alle regole generali di civile prudenza s' incontrino. Così è chiaro che per l' apposizione degli affissi si stabilisca un termine per la produzione dei richiami, de' quali trattasi. E così pure è chiaro, che trattandosi di fissazione di termine nulla esista nel riconoscimento di questo termine, che ecceda la facoltà dell'usciere. Rassegnato da S. E. rapporto a S. M., nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 cadente mese di Febbrajo, la M. S. si è degnata dichiarare, che i richiami di proprietà dopo il termine indicato negli affissi per la vendita, abbia o pur no avuto luogo questa vendita, non sono di ostacolo agli uscieri per la esecuzione degli ulteriori atti occorrenti alla vendita istessa. Copia di questo Rescritto debb'essere affissa nelle cancellerie de'Collegi, e dei giudicati di circondario. *R. 27 Febbrajo 1839*. V. *Richiami di proprietà*, *Vendite di mobili*.

Un usciere nella provincia di Aquila aveva eseguito un pignoramento di mobili. Prima che il correlativo suo verbale fosse stato registrato, egli avea praticato nel medesimo giorno della esecuzione l'apposizione degli affissi per la vendita degli oggetti pignorati. Gli agenti del registro pretesero, che l'usciere fosse in multa giusta l'art. 23 L. 21 Giugno 1819 sul registro. Secondo questo articolo gli uscieri non possono fare alcun atto soggetto al registro, nè fare alcun atto successivo prima che si fosse adempito alla formalità del registro. Informato di ciò S. E., diresse suoi ufizi al Ministro di Finanze, onde fosse riconosciuto niuna contravvenzione essere stata commessa nella specie dall'usciere. L' E. S. ricordò all'uopo. Che per lo decreto de' 2 Agosto 1830 le disposizioni erano state invocate dell'art. 23 L. sul registro non potessero applicarsi allorchè l'usciere proceda sia in virtù di atto, del quale siasi dal magistrato ordinata la esecuzione anche prima di adempiersi la formalità del registro, sia in continuazione di altro atto, che avendo per legge un rapporto immediato, e necessariamente prossimo col seguente, non abbia potuto adempiersi preventivamente del registro: che nella ipotesi attuale cotesto rapporto immediato effettivamente esistesse: che difatti l' atto di affissione dovesse necessariamente seguire l' atto di

pignoramento, rendendosi altrimenti frustraneo ove a quello non si adempisse: che ciò chiaro apparisce dalle disposizioni combinate degli art. 685, 704 e 705 LL. di procedura civile: che niuna distinzione fosse nel decreto de'2 Agosto 1830: che obbligandosi l' usciere a registrare prima il pignoramento per quindi devenirsi all' apposizione degli affissi, si esporrebbero le parti a doppia indennità di viaggio per l'usciere nel caso di atti formati fuori la residenza dell'ufizio di registrazione, e sarebbe così certamente protratta oltre gli otto giorni la vendita degli effetti pignorati contra il voto delle cennate disposizioni di legge. Il Ministro delle Finanze, ritenendo queste osservazioni, ha dato gli ordini corrispondenti agli agenti del registro, e S. E. ne rende informati i procuratori del Re per l'uso può convenire nella esecuzione delle leggi, onde evitarsi soprattutto in casi consimili altre abusive pretese da parte di detti agenti del registro. *M. 30 Marzo 1839*. V. *Registro e bollo*, *Vendite di mobili*.

Dal procuratore del Re presso il Tribunale civile di Terra di Lavoro *sig. D. Tommaso Mazza* si ebbe occasione di avvertire ne' giudicati di circondario essersi messo in usanza dalle parti dirette da' loro difensori il valersi della facoltà concessa per l'art. 25 della tariffa delle spese giudiziarie in materia civile approvata con real decreto del 31 agosto 1819 per le copie de' documenti o titoli da intimarsi, pretendendo dall' usciere intimatore, che anche quando se gli presentan fatte le copie, debba nella specifica metterne in tassa il diritto delle grana cinque per ogni due pagine di scrittura. Taluni più avveduti a coonestare questo profitto non ubbidiscono al precetto di dare quelle copie sottoscritte dalle parti, onde ritenersi come opera dell' usciere, e quindi meritevole di compenso. Avvertì ancora detto magistrato spingersi cotal usanza fino alle copie delle sentenze; ed ove un usciere avesse rifiutato computarle in tassa quel preteso dritto, portarsene doglianza dalle parti, come di lucro perduto: quindi grido di miseria degli uscieri pe' diritti ad essi sottratti. Rassegnatosene rapporto a S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ragionò così il procuratore del Re — « Partendo dal principio che la tariffa nella relazione tra le parti contendenti dando prezzo agli atti, diffinisce la indennità delle spese sofferte, nommai le quantità di lucro a fare; come poi nelle relazioni tra le parti e gli ufiziali ministeriali fissa gli onorari delle rispettive pubbliche funzioni, si chiarisce evidente la intelligenza del detto art. 25. Perciocchè quel diritto di darsi dalle parti le copie de' titoli e documenti, prendendo esse a rispondere della esattezza, tende soltanto a risparmio di spesa, che nella incertezza del giudizio ignorasi a danno di chi de' contendenti possa poi gravitare; ma non già a farne profitto col farsi soddisfare dal soccombente ciocchè non si è pagato all' ufiziale ministeriale. Di ciò si chiarisce la differenza percui ne' giudizi innanzi a' giudici di circondario, presso cui non si conosce ministero di patrocinatori, la facoltà è data alle parti; innanzi poi a' Tribunali siasi la facoltà concessa invece dall'art. 33 a' patrocinatori; perciocchè intervenen-

» do nell'un modo e nell'altro un » ufiziale ministeriale, l'onorario è » sempre dovuto, e rispondono co» storo della esattezza della copia. Dopo tali osservazioni fu di avviso doversi stabilire come canoni d'istruzione agli uscieri presso i giudicati di circondario :

1. Che nel caso, in cui le copie si danno fatte dalle parti, non possano ammettersi se non sottoscritte dalle parti stesse, e sia l'usciere intimatore tenuto a dichiarare, che per tal motivo non segna diritto nella specifica delle spese.

2. Che si vieti abusare di cotesta facoltà per le copie delle sentenze, o di ogni altro atto, il quale non possa ritenersi strettamente per documento o titolo comunicati con l'atto stesso.

Queste massime vennero approvate dalla prelodata E. S. con ministeriale del 13 Luglio 1839 del tenor seguente.

Signore—Ritengo le di lei idee sulla intelligenza dell'art. 25 della tariffa degli atti giudiziari pe' casi e per lo modo col quale può esser permesso alle parti praticare le copie degli atti che debbano essere intimate. Sarà perciò del di lei pubblico ministero dare le istruzioni corrispondenti agli uscieri. Ciò di risposta al di lei rapporto segnato nel 18 del passato mese— Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

Firmato — Nicola Parisio.

Per la dovuta comunicazione a' Collegi ed a' giudici di circondario S. E. rimette a' procuratori del Re un esemplare in istampa del Sovrano Rescritto partecipato dal Ministro degli Affari Ecclesiastici contenente cinque articoli di convenzione tra S. M. il Re (N. S.) e Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI intorno al modo come procedersi all'arresto degli ecclesiastici. Eccone il tenore — Articolo I. » In avvenire gli ecclesiastici o re» ligiosi non saranno più condotti » sia in una casa di arresto, sia in » una prigione, che in tempo di not» te, o in legno e coverti di man» tello per nascondere agli occhi » del pubblico il loro abito eccle» siastico (a). Art. II. Gli ecclesia» stici saranno detenuti in prigioni » particolari per quanto lo permet» teranno le località, ed i condan» nati saranno chiusi in un erga» stolo destinato a riceverli — Ar» ticolo III. Non si faranno mai » arresti in chiesa durante il ser» vizio Divino, nè senza prevenirne » il curato, il priore, in una parola » il superiore della Chiesa, nella » quale si fosse rifugiata la perso» na colpevole—Art. IV. Ogni Ve» scovo potrà avere nel suo Epi» scopio una prigione o camera di » correzione per gli ecclesiastici, » che crederà di dover fare arre» stare e punire — Art. V. Il Go» verno non domanderà a' Vescovi » la degradazione di un ecclesiasti» co condannato a morte senza pri» ma comunicar loro la sentenza » di condanna, in cui debbono es-

(a) Nel 1838, e propriamente in Luglio, piacque al degno magistrato, che in allora presedeva nel Tribunale civile di Terra di Lavoro, sentire il nostro avviso su la quistione cioè—*Se nel caso dell'arresto personale la regola speciale, che determina il tempo utile ad eseguirlo dal sorgere al tramontare del Sole, possa interpetrarsi secondo la limitazione della regola generale, che fissa le ore, in cui debbe praticarsi ogni altra esecuzione.* Noi non esitammo a sostenere la negativa con note scritte. V. *Arresto personale nota 1. p. 20.*

» sere riferiti tutt'i documenti del
» processo che comprovano il rea-
» to. Non trovando i Vescovi osser-
» vazioni a fare su tali elementi ver-
» ranno, senza ritardare ulterior-
» mente il corso della giustizia, al-
» l'atto di degradazione invocando
» in favor del paziente la commi-
» serazione del Sovrano giusta i det-
» tami del loro istituto. Quante vol-
» te poi ritrovassero nel processo
» gravi motivi in favore del con-
» dannato li rassegneranno a S. M.
» I rilievi fatti dal vescovo unita-
» mente ai documenti, che ha avu-
» to presenti, saranno d'ordine di
» S. M. rimessi alla discussione di
» una commessione composta di tre
» vescovi con facoltà apostolica ap-
» provati da S. Santità sulla pro-
» posta del Re del doppio del nu-
» mero bisognevole, e di due as-
» sessori laici con voto consultivo,
» la quale deciderà inappellabilmen-
» te su'rilievi suddetti. Se la com-
» messione troverà mal fondate le
» ragioni addotte dal Vescovo ne
» avvertirà subito il medesimo, per-
» chè proceda senz'altra replica ed
» esitazione all'atto della degrada-
» zione, e nè farà nel tempo me-
» desimo prevenzione al Governo
» per sua intelligenza. Qualora poi
» la commessione troverà fondati i
» rilievi fatti dal Vescovo ne ras-
» segnerà rapporto a S. M. racco-
» mandando il condannato alla cle-
» menza Sovrana. *R. 10 Settem-*
» *bre 1839*. V. *Arresto personale,*
» *Ecclesiastici* ».

Sorto dubbio se all'usciere appartenesse od al custode delle prigioni la formazione dell'atto di carcerazione del debitore prescritto dall'art. 837 ll. di proc. civ., ha S. M. emanato il seguente real decreto, ch'è utile qui riportare.

» Ferdinando II Re del Regno
» delle due Sicilie ec.

» Veduti gli art. 869, 871, 873
» ed 874 ll. di proc. civ:

» Invalso nel Foro il sistema di
» formarsi indistintamente dall'u-
» sciere o dal custode delle prigio-
» ni l'atto di carcerazione del de-
» bitore prescritto dal riportato ar-
» ticolo 873, e sorta disputa se al-
» l'usciere appartenesse la compila-
» zione di quell'atto, per modo che
» fosse nullo l'atto compilato dal cu-
» stode:

» Volendo stabilire per l'avve-
» nire metodo uniforme e conve-
» niente per assicurare la regolarità
» di quell'importante atto:

» Volendo in pari tempo meglio
» provvedere al buon servizio delle
» prigioni civili, onde rimanga as-
» sicurato l'esatto adempimento, da
» parte de'custodi, delle formalità
» messe a loro carico dalle leggi
» del rito per lo arresto personale,
» e la legale detenzione de' debi-
» tori, giusta gli art. 869 ed 871
» nel caso di trasporto del carce-
» rato pel quale occorra fare de'ri-
» posi durante il viaggio:

» Veduto il parere ec. ec.

» Abbiamo risoluto ec.

» Art. 1. Dal dì della pubblica-
» zione del presente decreto l'atto
» di carcerazione, in caso di arre-
» sto per causa civile, giusta l'art.
» 873 LL. di proc. civ., dovrà for-
» marsi esclusivamente dall'usciere
» esecutore dello arresto.

» 2. Nel caso degli art. 869 ed
» 871 ll. di proc. civ. sopra tra-
» scritti, o di trasporto dello arre-
» stato per causa civile da carcere
» criminale in prigione civile, per
» lo che occorra lungo il viaggio
» fare riposo, l'usciere o il capo
» della scorta dovrà depositare l'ar-

» restato nella prigione, ed, in man-
» canza, nel corpo di guardia della
» forza pubblica che esista nel Co-
» mune di posa; e vi sarà ricevu-
» to dal custode sulla esibizione del
» documento in virtù del quale è
» seguito l'arresto, o è avvenuto il
» trasporto. Questo documento sarà
» notato sul registro delle prigioni.

» 3. Qualora nel luogo di posa
» non esista prigione nè corpo di
» guardia, l'usciere o il condutto-
» re dell'arrestato dovrà custodirlo
» in convenevole stanza facendone
» inteso il Sindaco del comune, sem-
» pre che la stazione non avvenga
» nella campagna. In quel caso il
» Sindaco visterà il documento.

» Art. 4. Non potranno essere
» prescelti all'ufizio di custodi delle
» prigioni, se non le persone che
» abbiano il requisito di saper leg-
» gere e scrivere.

» 5. I nostri procuratori presso
» i Tribunali civili eserciteranno la
» loro vigilanza sulla buona tenuta
» delle prigioni de'detenuti per cau-
» sa civile, e per la esatta osser-
» vanza, da parte de'custodi, dei
» doveri loro imposti dalla legge.

» I nostri Ministri Segretari ec.
» ec. sono incaricati della esecuzio-
» ne ec. ec.

,, Capodimonte il dì 14 Otto-
» bre 1839.

Firmato—FERDINANDO.

,, Seguono le altre firme.

» Pubblicato in Napoli nel dì 23
» Novembre 1839.

FINE

ELENCO

DELLE MATERIE DI CUI TRATTA L' INDICE

A

Adozione. . . . . pag. 5
Affissi per vendite di mobili. . . . 6
Agenti del pubblico ministero . . . ivi
Alimenti. ivi
Amministratori giudiziari ivi
Amministrazione generale de' dazi indiretti. 8
Amministrazioni diocesane 10
Amministrazioni finanziere. 12
Amministrazioni giudiziarie. . . . ivi
Amministrazioni pubbliche. ivi
Apposizione di suggelli. ivi
Archivi. 15
Arresto personale. 18
Atto d'incarcerazione. 25
Atto di emancipazione. ivi
Autorità civile. ivi
Autorità di polizia. ivi
Autorità ecclesiastiche. ivi
Autorità giudiziarie. ivi
Avvocati. ivi

B

Benefizi. 26
Benefizi antoniani. 28
Beni dello Stato. ivi

C

Camera consultiva di commercio. ivi
Cancellazione d'iscrizioni. ivi
Cancellerie di Gran Corti civili. . 29
Cancellerie di Tribunali civili. . . ivi
Cancellieri comunali. 30
Cancellieri di circondario. ivi
Cancellieri di giudicati d'istruzione. 31
Cancellieri di Gran Corti. ivi
Cancellieri di Tribunali civili.pag. 131
Canoni enfiteutici. ivi
Carte 35
Case pubbliche. ivi
Cassa di ammortizzazione. ivi
Castelli. 37
Cause riprodotte. ivi
Cauzioni. ivi
Certificati. ivi
Certificato d'indigenza. ivi
Certificato di servizio. ivi
Chiese. ivi
Cholera-morbus. ivi
Claustrali. 39
Collegi giudiziari. ivi
Commenda di Drosi. ivi
Commende. ivi
Commende di Malta. ivi
Commessione censoria. ivi
Commessione per le prede marittime. 40
Commessioni diocesane. ivi
Competenza. ivi
Comuni. ivi
Conciliatori. ivi
Conciliazioni. ivi
Conclusioni. ivi
Congedi. 41
Conservatori. ivi
Conservazione de' privilegi ed ipoteche. ivi
Consigli di famiglia. 42
Contenzioso de' dazi indiretti. . . ivi
Contrabbando. ivi
Contributo. 43
Copie di decisioni. ivi
Copie di sentenze. ivi
Corporazioni ecclesiastiche. ivi
Corporazioni laicali. 44
Corrispondenza ufiziale. ivi

Corti e Tribunali. . . . . . . pag. 46
— Atti di procedura. ivi
— Calendario ivi
— Giudici di Tribunali civili. . . ivi
— Stati di causo. ivi
— Supplenti. 55
— Udienze. 56
— Votanti. ivi
Custodi di prigioni. ivi

D

Dalloz Giurisprudenza universale. . ivi
Dazi indiretti. 57
Decime. ivi
Decisioni. ivi
Degradazione. ivi
Deliberazioni in camera di consiglio. ivi
Demanio pubblico ivi
Depositi giudiziari. ivi
Detenuti. 59
Diritto di sepoltura. ivi
Disposizioni tra vivi e testamentarie. ivi
Divisioni giudiziarie. 60
Dogane. ivi
Domini oltre il Faro. ivi

E

Ecclesiastici. 62
Emancipazione 64
Empare per cause civili. ivi
Eredità ivi
Esami testimoniali. ivi
Esecuzione di giudicati. 65
Esecuzione di sentenze. ivi

F

Falso incidente civile. ivi
Fedi di credito. 66
Fogli di udienza. ivi
Fondazioni ecclesiastiche. ivi
Forestieri ivi
Forza 67
Francesi. ivi
Funzionari pubblici ivi

G

Garantia. ivi
Gendarmeria. ivi
Gendarmi ivi
Giornali d'Intendenza . . . . pag. 68
Giudicati di circondario. ivi
Giudici di circondario. 70
Giudizi di contributo 73
Giudizi di graduazione ivi
Graduazione de' creditori ivi
Guardie di onore. 74
Guerra e marina. 76

I

Impiegati giudiziari. ivi
Incompetenza ivi
Ingegneri dell'officio topografico. . 77
Iscrizione a ruolo. ivi
Inventario ivi

L

Legalizzazioni ivi
Locandieri. ivi
Luoghi pii. ivi
Lutto di Corte. 77

M

Malleveria. 78
Memorie. ivi
Mess'a ruolo. ivi
Militari. 81
Minori. ivi
Misure di disciplina. ivi
Monasteri 82
Monti frumentari 83
Multe giudiziarie ivi

N

Narrative. 84
Naufragi. 87
Notariato. ivi
— Atti notariali. ivi
— Aspiranti al notariato 89
— Camere notariali ivi
— Cancelliere della camera notariale. 93
— Cauzioni ivi
— Certificati di residenza. ivi
— Cessazione. 94
— Componenti le camere notariali. ivi
— Compra-vendita ivi
— Concorso al notariato. ivi
— Contratti. 98
— Copie ivi
— Copie d'istrumenti antichi. . . ivi

Notariato-Deposito. . . . . . pag. 98
— Elenco de' notai. ivi
— Esame pel notariato. ivi
— Garantia ivi
— Giudizi. ivi
— Gran libro. 99
— Inventario. ivi
— Iscrizioni di officio. ivi
— Iscrizioni sul gran libro. . . . 100
— Istrumenti antichi ivi
— Ipoteche 101
— Notai. ivi
— Notai certificatori 104
— Notai sospesi. ivi
— Patrimoni notariali. ivi
— Presidenti delle camere notariali. 106
— Protocolli ivi
— Reintegre ivi
— Rendita iscritta sul gran Libro. ivi
— Repertori. ivi
— Ricusazione. ivi
— Schede. ivi
— Sospensioni. 109
— Tabellionati. ivi
— Tariffa antica degli atti notariali. ivi
— Traslocazioni. 112
— Visita de' protocolli ivi
Nunziazioni di nuove opere. . . . ivi

O

Opposizione a' quadri de' debitori. 114
Ordine Costautiniano ivi
Ordinanze. 116
Ospedali militari. 117

P

Padiglione per gli alloggi militari. ivi
Patrimoni sacri ivi
Patrocinatori 118
Perenzione. 121
Periti 123
Periti di arti meccaniche 124
Perizie. ivi
Permesso di stampa. ivi
Piazze forti. ivi
Pignoramento di mobili. 125
Pignoramento di stabili. ivi
Polizia. ivi
Polizze. ivi
Poste e procacci. 128
Prede marittime. 131
Prescrizione. . . . . pag. 131
Prescrizione trentenaria. 133
Presidenti di gran Corti e Tribunali. 134
Presidenti di Tribunali civili . . . ivi
Prestazioni feudali. 135
Prigioni de' detenuti per causa civile. ivi
Processi. ivi
Procuratori del Re 137
Procuratori generali. 138
Procuratori regi. ivi
Protestanti ivi
Pubblica istruzione. ivi

R

Radiazione d'iscrizioni 139
Real Corona. ivi
Regio patronato. 140
Registri dell'esercito. 144
Registri della conservazione d'ipoteche 145
Registro e Bollo. ivi
Regolamento di disciplina. 150
Religiose 151
Religiosi. ivi
Rendite ivi
Repertori ivi
Ricevitori del registro. 154
Ricevitori distrettuali ivi
Ricevitori generali. ivi
Richiami di proprietà. ivi
Ricorso per annullamento. ivi
Ricusazione 157
Rimozione di suggelli. 159
Rinnovazione di titoli di rendita. . ivi
Riproduzione di cause. ivi
Ritiri ivi
Ruoli di allistamento ivi
Ruoli esecutivi ivi
Ruolo generale delle cause. . . . ivi

S

Scritti ivi
Sentenze ivi
Sentenze in materie doganali. . . 160
Separazione di beni. ivi
Sepoltura 161
Sequestri. ivi
Sequestri conservatori. ivi
Sequestro di rendita. 163
Sequestro presso terzi. ivi
Servienti comunali 164

Servizio militare . . . . . . pag. 164
Sindaci ivi
Società commerciali. ivi
Sovrano Regnante. ivi
Spedizione di sentenze ivi
Spese giudiziarie. ivi
Spese giudiziarie a credito 165
Spese minute 168
Spropriazione d'immobili ivi
Stabilimenti pubblici 176
Stampa ivi
Stati delle cause. ivi
Stato civile ivi
— Atti, registri, formalità e funzionari incaricati della redazione, e vigilanza. ivi
— Nascite. 181
— Matrimoni 182
— Morti 187
— Errori e rettificazioni 188
Svincolo di dote. 189
Supplenti comunali 191
Supplenti di circondario. ivi
Supplenti giudiziari. . . . . pag. 191

T

Tariffa 193
Tasse di appartenenza. ivi
Tesoreria generale. 197
Testamenti ivi
Titolo. 198
Transazioni ivi

V

Vacazioni. ivi
Vendite di mobili. 199
Verificazione di scritture 203

U

Ufiziali del Genio. ivi
Ufizi di conciliazione. ivi
Uscieri 207